

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE CAMPOBASSO

Dipartimento di Scienze Umane Storiche e Sociali



**Dottorato di ricerca in
“Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia”**

Ciclo XXII

**SPS/012 Sociologia Giuridica, della Devianza e
Mutamento Sociale**

**“Genitori nell’ombra: analisi della riforma penitenziaria alla luce
delle esigenze di tutela della persona nella relazione genitore/figlio”**

**Tutor:
Chiar.mo Prof.
Davide BARBA**

**Coordinatore:
Chiar.mo Prof.
Alberto TAROZZI**

**Candidato:
Giovanna Maria TESTA**

Anno Accademico 2009/2010

Indice

Abstract	pag.	04
Introduzione		06
Presupposti della ricerca		09
Capitolo I		
Soggetto di diritto e diritti soggettivi		
1. L'ideologia dei diritti nella società contemporanea, tra teorie giustificative e esigenze garantistiche		15
2. Sulla questione dei diritti e del garantismo nel campo penale e dell'esecuzione penale, con riferimento alle norme internazionali		20
3. Il ruolo della Costituzione e l'orientamento verso i diritti nelle riforme legislative degli Anni Settanta in Italia		25
4. Il delinearsi della riforma penitenziaria. La stagione dei diritti fondamentali alla prova delle esigenze di controllo sociale		29
Capitolo II		
In tema di tutela dei rapporti familiari durante l'esecuzione della pena detentiva, con particolare riguardo ai figli minori		
5. Il carattere garantista della riforma penitenziaria del 1975		34
6. Diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali		40
6.1 Note introduttive		40
6.2 Le statuizioni di principio		42
6.3 La disciplina dei colloqui visivi		44
6.4 La corrispondenza telefonica		59
6.5 Applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica		67
6.6 La corrispondenza epistolare		70
7. Ulteriori previsioni a tutela dei rapporti familiari contenute nell'Ordinamento penitenziario e nel Regolamento di esecuzione		78
7.1 La detenzione domiciliare, con particolare riferimento alla "detenzione domiciliare speciale"		81
7.2 L'istituto dei permessi		89
7.3 Le misure alternative		101
7.4 Altre disposizioni in tema di rapporti familiari durante l'esecuzione penale		109

Capitolo III

Il contesto di indagine

8. L'ufficio UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)	pag. 120
9. La Casa di Reclusione di Campobasso	124
10. La Casa Circondariale e di reclusione di Larino	134
11. La Casa Circondariale di Isernia	142

Capitolo IV

La ricerca empirica

12. Mappa e impostazione della ricerca	148
13. I dati dell'Ufficio UEPE	154
13.1 Il <i>focus group</i> : alcuni aspetti generali	155
13.2 Esposizione dei dati quantitativi	160
13.3 Prime analisi e considerazioni di sintesi	161
13.4 Gli esiti del <i>focus group</i>	163
14. I dati della C.R. di Campobasso	184
15. I dati della C.C.R. di Larino	189
16. I dati della C.C. di Isernia	193

Capitolo V

Osservazioni e valutazioni conclusive

17. L'esito della verifica delle ipotesi della ricerca	198
18. Storie di vita. La narrazione di alcuni genitori-detenuti e figli che si raccontano. Allegati n. 4: trascrizione della registrazione originale di interviste in profondità	242

Bibliografia	281
---------------------	-----

Appendici	287
------------------	-----

Abstract

L'elaborato, dal titolo "*Genitori nell'ombra: analisi della riforma penitenziaria alla luce delle esigenze di tutela della persona nella relazione genitore/figlio*", è suddiviso in due parti essenziali.

Nella prima, si tratteggiano le linee di tendenza delle scelte di politica penitenziaria che hanno ispirato la riforma del 1975 fino agli adeguamenti normativi più recenti, con particolare riferimento alle prerogative e facoltà che la legge riserva agli istituti di pena e ai soggetti detenuti per garantire la tutela dei legami affettivi e familiari durante l'esecuzione di una misura penale.

Nella seconda parte, si riportano gli esiti della ricerca empirica svolta presso i tre istituti penitenziari presenti sul territorio della regione Molise (Campobasso, Larino, Isernia) e presso l'Ufficio UEPE di Campobasso (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) che ha competenza sull'intero territorio regionale. La ricerca sul campo si è basata, in una prima fase, su una raccolta dati di tipo quantitativo, successivamente si è avvalsa di strumenti di indagine propri della ricerca qualitativa, come l'intervista in profondità (con schema semi-strutturato) e il *focus group*. La tipologia di soggetti coinvolti nell'indagine qualitativa comprende: figure istituzionali; collaboratori esterni e rappresentanti del mondo del volontariato; soggetti detenuti; mogli e figli di detenuti.

Il quadro complessivo dell'elaborato finale, oltre a mettere in evidenza le potenzialità e i limiti delle disposizioni normative oggi a disposizione per garantire il mantenimento della relazione tra genitori-detenuti e figli, cerca di cogliere la specificità (rispetto al tema indagato) del divario tra legge scritta e sue possibilità di concreta attuazione, nel tentativo di afferrarne la relazione con le strutture, l'organizzazione, il personale. E partendo sostanzialmente dal presupposto che la problematica della genitorialità in carcere non ha radici nella sola disciplina giuridica, e dunque non è solo nel diritto astratto che può essere compresa e trovare soluzione.

La ricerca, inoltre, dando spazio all'esperienza diretta di soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa questione, oltre a rilevare il rapporto tra legislazione e prassi, tenta di cogliere l'incidenza dei fattori culturali e dell'expertise professionale sull'applicazione delle norme giuridiche che vedono ampliarsi o restringere le proprie potenzialità a seconda delle prospettive di chi è tenuto ad interpretarle, applicarle o chiederne l'applicazione.

Developed from the title "*Parents in the shadows : an analysis of prison reform in the light of protection of people within the relationship between parent/child*" is divided into two main parts. In the first part a thin line is outlined of prisons and their political tendencies, which inspired the 1975 reform until more recently adjusted regulations, with particular reference to privileges which the law reserves to law enforcement establishments and their prisoners, in order to guarantee the protection of personal and family relationships during the execution of criminal sentences.

In the second part, you can find the results of an empirical research involving the three law enforcement establishments which are located in the Molise Region (Campobasso, Larino and Isernia) in the offices of the UEPE in Campobasso (External Criminal Execution Office) which has jurisdiction over the whole regional territory. Field research was based, initially, on a quantitative type of data collection, successively it availed itself

of its own enquiries, more specifically of a qualitative nature, including in-depth interviews (with a semi-structured outline) and the *focus group*. The typology of the people involved in the qualitative investigation include: institutionalised figures; external collaborators and voluntary representatives; prisoners; spouses and children of prisoners.

The whole picture, in a final analysis, besides highlighting the potential and limits of the present regulations which are currently in act in order to guarantee the maintaining of the relationship between parent-prisoners and their child, tries to grasp the specifics (with regards the investigated topic) of the differences between the written law and the possibility of their effectual carrying out, in an attempt to capture the relationship with structures, organisations and personnel. Substantially assuming that the problematics of being a parent in prison have no foundation in the sole judicial system, therefore it is not only in abstract law that it can be understood and subsequently finding a solution.

The research, besides giving ample room to the direct experience of the people who, in some way or another, are involved in the complex question, and as well as taking note of the relationship between legislation and normal procedures, attempts to capture the effect on cultural factors on the application of judicial regulations which see them expanding and restricting their actual potential according to the outlines of those who are obliged to interpret, apply and enforce them.

Introduzione

Spesso si è portati a credere che l'applicazione di una sanzione penale detentiva provochi gravi e fatali conseguenze unicamente sulla vita del soggetto destinatario della misura. Contraccolpi gravi e inevitabili si ripercuotono invece su un'area molto più vasta che include l'intero sistema di vita sociale dell'individuo ristretto, specie per gli aspetti che riguardano le forme e le modalità di esercizio delle prerogative familiari, la tenuta e la cura dei rapporti affettivi, il ripristino di utili equilibri esistenziali.

Quale effetto anche della dominante concezione individualistica dell'uomo sfuggono alla coscienza collettiva proprio le implicazioni allargate dell'intervento di controllo penale e i suoi conseguenti effetti, che si riversano in modo concreto e inesorabile sulla vita di molti dei soggetti appartenenti alla rete sociale di prossimità della persona detenuta, e anche oltre.

Particolarmente colpiti sono i rapporti genitori/figli che, per via dello stato detentivo del genitore, perdono immancabilmente i loro tratti più naturali e spontanei per finire assoggettati a vincoli, forme, modi e tempi imposti dall'esterno. Possono esserci interruzioni temporanee o definitive; si possono verificare alterazioni gravemente dannose per l'integrità dei rapporti oppure deterioramenti circoscritti e parzialmente lesivi; è certo comunque che legami che ineriscono essenzialmente la sfera privata dell'individuo, e che in linea generale non possono che basarsi e svilupparsi sulla libera autodeterminazione di ciascuno, diventano legami "filtrati", o meglio "istituzionalizzati". Ciò ha pesanti ricadute sulla condizione esistenziale dei soggetti reclusi, ma ancor più sulla vita dei loro figli che sperimentano in modo del tutto incolpevole la forzata separazione dal genitore, cui si aggiunge l'impatto certamente non facile con il sistema carcerario e i meccanismi e i condizionamenti ad esso riconducibili.

Tale problematica è affrontata sul piano politico-legislativo con l'introduzione nell'Ordinamento penitenziario di norme che tendono, da un lato, a favorire l'apertura del carcere alla comunità esterna, dall'altro, ad agevolare specificamente i contatti e le relazioni di natura familiare. All'art. 15 dell'O.P. è infatti statuito che *«Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia»*. La considerazione dei rapporti familiari come aspetto importante della vita del detenuto e come elemento del trattamento costituisce infatti uno dei punti qualificanti della riforma penitenziaria varata nel 1975.

Pur tuttavia, le norme dell'Ordinamento penitenziario poste a tutela del mantenimento delle relazioni familiari dei detenuti sono principalmente pensate, per scelta del legislatore, come strumento normativo indispensabile per sostenere la concreta realizzazione dei precetti costituzionali dell'umanizzazione della pena e del trattamento rieducativo dei condannati. Esse, pertanto, né si pongono l'obiettivo di preservare i

rapporti familiari per se stessi, a prescindere cioè da qualunque esigenza utilitaristica, né sembrano preoccuparsi della necessità di proteggere e garantire gli interessi affettivi e familiari di coloro che si trovano all'esterno del sistema penitenziario e che richiedono di soddisfare alcuni dei bisogni fondamentali attinenti alle relazioni primarie dell'uomo. In sostanza, l'Ordinamento penitenziario tende almeno teoricamente a svuotare l'esecuzione penale di contenuti inutilmente afflittivi, che potrebbero oltretutto pregiudicare le finalità di recupero sociale dei condannati, e poco o nulla si occupa del diritto dei familiari, e specialmente dei figli, di conservare e sviluppare i loro naturali vincoli affettivi e parentali.

Eppure, alcuni recenti studi svolti in Inghilterra sulle conseguenze nel lungo periodo della detenzione rilevano che la carcerazione di un genitore ha effetti negativi che vanno ben oltre la semplice esperienza della separazione. Shaw ed altri autori spiegano che i bambini figli di genitori in carcere «formano un gruppo a rischio, e se non si riesce a ridurre l'impatto della detenzione sul bambino, può succedere che questi assuma il modello genitoriale e ne imiti il comportamento deviante una volta diventato adulto»¹. E' noto però che i processi che conducono all'assunzione di comportamenti devianti sono piuttosto complessi, versatili e imprevedibili, essendo influenzati da numerose variabili. Per queste ragioni non sarebbe possibile considerare prescritto un destino che va a svilupparsi e a costruirsi in relazione a esperienze e fattori causali variamente intrecciati. Non potendo però negare la maggiore criticità di situazioni in cui coesistono una pluralità di fattori di rischio, è bene ampliare gli studi e il quadro di conoscenze su questi temi, anche al fine di promuovere azioni più efficaci sul piano delle politiche di intervento. All'attività di ricerca e di analisi, e ai suoi esiti, è infatti direttamente legata la possibilità di raggiungere livelli sufficienti di conoscenza e di consapevolezza in ordine a fenomeni e problematiche che riguardano e interconnettono, nell'ampia area del penale e dell'esecuzione penale, questioni inscindibili di tipo micro e di tipo macro, apparentemente non associabili.

Il tema della genitorialità in carcere, per esempio, è una materia che presenta molteplici diramazioni, alcune delle quali incidono certamente sulle possibilità di benessere e sui processi di sviluppo dei ragazzi figli di detenuti. Essa è una questione che include aspetti di diversa natura e rilevanza che richiedono di essere indagati nella loro complessa trama relazionale: il profilo normativo e l'assetto istituzionale e politico, i fattori di tipo strutturale, organizzativo, ambientale, sociale, culturale, professionale.

Una prospettiva così determinata, atta a superare visioni prettamente e tradizionalmente settorialistiche, appare indispensabile onde favorire un maggiore investimento di risorse specificamente indirizzate a promuovere la ricerca verso settori fino a questo momento ritenuti minoritari. Sarebbe poi possibile, sulla scorta dei dati acquisiti e delle evidenze scientifiche osservate, realizzare una più ampia responsabilizzazione sociale in tutti quegli ambiti deputati a garantire i diritti e gli

¹ Shaw R., *Prisoners' Children: what are the issues?*, Routledge, Londra 1992

interessi di soggetti particolarmente vulnerabili come i figli dei detenuti. Questi soggetti, al di là degli intenti eminentemente enunciativi, non godono abitualmente di particolari tutele e, se minorenni, non dispongono in prima persona di alcuna forma di autosufficienza. Essi pertanto vivono una condizione esistenziale di particolare debolezza e privazione, tanto più se si considera che si ha a che fare con ambiti sociali al cui interno si sviluppano, anche in forma occulta e camuffata, gravi e multiformi fenomeni di separazione/allontanamento, emarginazione, etichettamento, discriminazione.

Da qui, la necessità di spingere la riflessione sulle forme e sui livelli di tutela che sia possibile garantire a soggetti che non godono di visibilità sociale e che comunemente sono esclusi da forme di copertura sia normativa che programmatica, proprio in quanto ignorati già all'origine dei processi sociali.

E' palese dunque che si discute di situazioni e problemi che vanno ben oltre la mera dimensione soggettiva e privatistica, trattandosi evidentemente di questioni che toccano interessi più allargati e che riguardano l'intera comunità sociale.

Presupposti della ricerca

I discorsi sulla genitorialità in carcere toccano una materia difficile e intricata, per certi versi ambigua, che associa questioni di diversa natura, implica problematiche differentemente rilevanti, presenta un livello elevato di interrelazioni, di corrispondenze, di mutua influenza. Sono coinvolti nelle grandi linee fattori di tipo giuridico, di tipo strutturale, sociale e ambientale, elementi dell'ambito organizzativo e gestionale, fattori più spiccatamente culturali e professionali.

Per quel che concerne l'ambito giuridico, la fonte principale su cui va indirizzata la riflessione è costituita dall'Ordinamento penitenziario, cioè quel complesso normativo che contempla e disciplina l'organizzazione penitenziaria e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

L'Ordinamento penitenziario attualmente vigente è stato introdotto nel 1975 con un provvedimento di riforma che ha inteso ribaltare la concezione autoritaria cui si ispirava il precedente regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931. L'approvazione della riforma del 1975 segna dunque una data storica sul piano delle scelte di politica legislativa nel campo dell'esecuzione penale, non più orientate ad assecondare le sole esigenze di controllo sociale, ma decisamente indirizzate verso il riconoscimento di diritti fondamentali anche per i detenuti.

Il discorso sui diritti costituisce ancora allo stato attuale il nucleo centrale di molti altri discorsi che riguardano l'interpretazione e l'approvazione delle norme giuridiche, ma anche le caratteristiche dei regimi detentivi e la considerazione della persona dentro e fuori l'organizzazione penitenziaria.

Per queste ragioni l'intento riflessivo su cui è costruito il presente lavoro di studio e di ricerca muove dal tema generale dell'ideologia dei diritti nella società contemporanea, per proseguire lungo la traiettoria che interfaccia i discorsi sui diritti da un lato e l'evoluzione del diritto legislativo e dello sviluppo giurisprudenziale dall'altro. Ciò in quanto i diritti dell'uomo sono diritti storici che scaturiscono dal percorso che l'uomo compie in direzione della propria emancipazione e dai mutamenti che ne conseguono. Per affrontare tale *excursus* teorico, ci si basa innanzitutto su un criterio di tipo sociologico, e dunque concettuale, incentrato sull'idea che i cambiamenti del sistema penale e dell'esecuzione penale vanno considerati ed esaminati come un processo sociale inserito in un processo sociale più ampio.

E' per questo che l'analisi preliminare proverà a delineare, seppure in forma sintetica, il quadro storico, sociale e culturale entro cui l'orientamento verso i diritti si è potuto sviluppare, tramutandosi anche, come avvenuto anche in Italia, in diritto positivo. Ciò in quanto, come afferma Friedman, i diritti sono essenzialmente pretese giuridiche e nelle società moderne sono formulati come norme giuridiche².

² Friedman L.M., *La società orizzontale*, il Mulino, Bologna 2002

Partendo da tali premesse, l'attività di ricerca tenderà poi di sviluppare più piani di ragionamento, che si renderanno necessari per la peculiarità del tema trattato che implica e connette una varietà di questioni difficilmente ignorabili.

Sono due tuttavia i concetti che, in particolare, ispirano il pensiero-guida dell'intera riflessione: "relazione" e "tutela".

Il termine "relazione" si riferisce innanzitutto a una concezione riflessiva della realtà sociale che si richiama alla sociologia relazionale. In questa prospettiva teorica si cercherà di capire quali legami parentali e affettivi possono sussistere sul piano quantitativo e qualitativo tra i genitori detenuti e i loro figli e quali elementi distintivi li caratterizzano, valutandoli all'interno del quadro complessivo delle relazioni che intercorrono tra "intramurale" e "extramurale", soggetto e istituzione, soggetto e gruppi sociali, diritto/diritti e società, teoria e prassi.

Il termine "tutela" è inteso sia nell'accezione del diritto - quale "protezione di un diritto, riconosciuta e assicurata per legge" - che nel significato più generico di "salvaguardia", interpretabile come difesa e protezione di beni e diritti.

Poiché l'oggetto di indagine principale del presente lavoro riguarda il *rapporto tra figli e genitori-detenuti*, tale rapporto costituisce anche il "bene" su cui cade l'interesse della ricerca per capire se esso - giuridicamente, socialmente e culturalmente - sia considerato, ed entro quali limiti, come un bene da tutelare. Senza tralasciare naturalmente di rivolgere il focus di attenzione sui tanti altri nessi e corrispondenze, il cui prodotto è osservabile nella realtà empirica che si considera.

L'aspettativa di ricerca mira dunque non solo a comprendere gli elementi distintivi del rapporto genitoriale durante l'esecuzione della pena detentiva, ma anche a ricostruire le condizioni complessive in cui tali rapporti avvengono e si caratterizzano, ponendo particolare attenzione alle norme giuridiche varate dal legislatore a tutela delle predette relazioni.

Per arrivare a costruire il quadro esplicativo desiderato, si ritiene necessario mantenersi all'interno di una prospettiva di osservazione e di analisi basata principalmente sui presupposti teorici della sociologia relazionale che vede la realtà sociale «compenetrata di azione e sistema» e dunque come «campo di soggetti individuali e collettivi *inter-relati*»³. Una differente ottica teorica potrebbe rivelarsi fuorviante, in quanto renderebbe difficile cogliere il costitutivo relazionale della realtà sociale nella quale si realizzano e si sviluppano i rapporti genitoriali oggetto della presente analisi. Con il rischio conseguente di attribuire, per esempio, un significato predominante alle scelte e alle azioni individuali o invece di dare eccessiva rilevanza ai fattori strutturali ritenuti preordinati e sovrastanti. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore rischio di considerare la questione "genitorialità in carcere" da un punto di vista unidirezionale: o come

³ Donati P., *Introduzione alla sociologia relazionale*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 12-15

problematica di esclusiva pertinenza dell'individuo recluso o come problema del figlio minore da tutelare nei termini previsti per legge⁴.

Nello specifico del presente lavoro, il rischio di fondo cui si andrebbe incontro avrebbe a che fare con la corretta individuazione dell'oggetto stesso di osservazione che riguarda in concreto un qualcosa che «emerge da un contesto di relazioni e genera un contesto di relazioni»⁵, il quale contesto esiste anche senza che se ne abbia coscienza.

In tale prospettiva, i rapporti affettivi e familiari tra persone reclusi e i loro figli non sono riducibili all'agire di ciascun soggetto interessato, ma sono leggibili e interpretabili all'interno di processi sociali dei quali occorre necessariamente considerare: 1. le forme socioculturali strutturali preesistenti; 2. le azioni dei soggetti-agenti che si muovono in relazione fra loro, condizionati da queste forme; 3. i risultati di tali inter-azioni, che possono riattualizzare (morfostasi) oppure modificare (morfogenesi) le strutture socioculturali di partenza⁶. Sarebbe difficile in altro modo capire le ragioni che inducono determinati soggetti sociali ad avere tra loro determinate relazioni e non altre, e i motivi per i quali agiscono in un certo modo tra i molti possibili.

Alla luce di tali premesse si può sostenere con ragione che la problematica relativa alla genitorialità in carcere non ha radici nella sola disciplina giuridica, e dunque non è solo nel diritto astratto che può trovare spiegazione e soluzione; neppure possono giudicarsi decisivi nella determinazione del problema altri fattori individualmente considerati, quali la volontà e i comportamenti dei diretti protagonisti o altri motivi riconducibili unicamente all'organizzazione e al funzionamento delle strutture penitenziarie.

In questo senso la problematica genitoriale penitenziaria non è facilmente oggettivabile, non ha origini e luoghi predefiniti, varca le mura penitenziarie ma non è né di dentro né di fuori; di fatto dipende dal modo in cui agiscono e si orientano i molti soggetti individuali e collettivi *inter-relati*, i quali scelgono e si muovono in modo non certo svincolato da forme e condizionamenti strutturali preesistenti, nel quadro dell'assetto normativo e dei valori sociali e culturali di riferimento.

⁴ Con riferimento ai figli minori, una prospettiva unidirezionale porterebbe a considerare la problematica soprattutto dal punto di vista del diritto del minore ad avere una famiglia («Diritto del minore ad una famiglia» è il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001); oppure, come stabilito dalla Corte di Cassazione in tema di adozione, «*di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale. La predetta condizione può essere resa effettiva attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico e sociale, che possano precludere in essa, una crescita serena del bambino*» (Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2008, n. 22640).

⁵ Donati P., *Che cos'è la sociologia relazionale? Breve itinerario di conoscenza della teoria relazionale in sociologia*, Bologna 2007, didattica.spbo.unibo.it

⁶ Donati P., *La società è relazione*, in P. Donati (a cura di), «Lezioni di sociologia», CEDAM, Padova 1998, pp. 1-54

I fattori di tipo culturale e valoriale, tra i tanti concorrenti e rilevanti, sono scarsamente controllabili, ma influenzano e permeano di significato l'intera problematica. Ciò, principalmente per:

- l'incidenza con cui influiscono, a monte e in itinere, sulle linee di indirizzo e di sviluppo dei processi di definizione delle politiche sociali e sulle scelte di politica penitenziaria;
- la loro capacità di condizionare le scelte organizzative, gli atteggiamenti e le pratiche professionali che si estrinsecano giorno dopo giorno nella quotidianità carceraria; e per l'attitudine a dare origine e a rinforzare taluni pregiudizi sociali che influenzano i processi di rappresentazione della realtà.

Per tali ragioni, l'ambito della tutela delle relazioni affettive e parentali durante l'esecuzione di una misura penale è da considerarsi un'area certamente condizionata e definita da influenze di tipo valoriale, al di là della innegabile e oggettiva presenza e persistenza di vincoli e difficoltà di natura più concreta. Si presuppone cioè che l'azione di tutela dei rapporti familiari da parte di coloro che detengono margini decisionali e di potere sia positivamente correlata alla convinzione di costoro che ne valga davvero la pena. Ciò in quanto un genitore in carcere richiama inevitabilmente pensieri e giudizi dubbiosi e ambivalenti, che si mescolano e si confondono con i convincimenti maturati sul sistema carcerario, in base a percezioni e significati variamente attribuiti. Tutto questo rende necessario che gli oneri e gli sforzi necessari per la promozione e l'attuazione di interventi volti a sostenere la genitorialità in carcere siano supportati, oltre che da norme giuridiche che ne consentano lo svolgimento, anche da principi di giustizia sociale e da visioni culturalmente coerenti con gli scopi da perseguire.

L'intreccio tra valori e convincimenti sarebbe dunque in grado di incidere sull'azione di una vasta gamma di soggetti e sugli sforzi che ciascuno di essi è concretamente disposto a compiere perché si promuovano e si realizzino, nonostante la detenzione, condizioni che rendano effettivamente praticabile l'esercizio delle prerogative genitoriali e filiali, influenzando così sulla qualità e sull'entità delle relazioni medesime. Tutti gli studi d'opinione, afferma Alain Bouregba, mostrano che l'opinione sociale nei confronti delle madri detenute è piuttosto negativa e per quanto riguarda i padri è più o meno la stessa cosa. Essi sono nell'immaginario sociale totalmente squalificati per il fatto che non rispettano le norme comuni di comportamento⁷.

Anche Liz Walker (University of Hull, UK) sottolinea la tendenza piuttosto diffusa nella società a non considerare i detenuti e i dimessi dal carcere nella loro veste di "padre", o

⁷ Bouregba A., *I legami familiari alla prova del carcere*, Atti del seminario svoltosi a Milano il 9-10 settembre 2004 sul tema della relazione genitoriale in detenzione e il suo mantenimento pubblicati dall'Associazione Bambinisenzasbarre.

comunque a dare per scontato che non possano essere in alcun modo dei genitori adeguati⁸.

Partendo da tali premesse teoriche, si è cercato di indagare e rintracciare, utilizzando metodi di ricerca qualitativa⁹, gli elementi su cui è costruita l'immagine sociale del genitore detenuto e la rappresentazione che ne forniscono le figure più rappresentative del sistema penitenziario periferico, nonché gli stessi detenuti. Si è voluto dare rilevanza innanzitutto alle esperienze concrete e alle valutazioni di chi vive direttamente il mondo penitenziario. Sono stati perciò interpellati numerosi soggetti – detenuti, coniugi o figli di questi; operatori e dirigenti di strutture penitenziarie; rappresentanti della società civile – allo scopo di raccogliere elementi empirici da cui partire per costruire un quadro verosimile della rete di situazioni e condizioni in cui hanno luogo e si sviluppano le interazioni familiari nel corso dell'esecuzione delle misure detentive.

In definitiva, muovendo dalle premesse generali finora illustrate e dal presupposto secondo cui - “Il tema della genitorialità in carcere è una materia comprensiva di elementi e situazioni di diverso tipo e rilevanza (il profilo normativo e l'assetto istituzionale e politico, fattori di tipo strutturale, organizzativo, ambientale, sociale, culturale, professionale) che richiedono di essere indagati e interpretati secondo una griglia di lettura in grado di coglierne i nessi di reciprocità e relazionalità” – si procede nel prosieguo del lavoro con l'intento di sondare e verificare soprattutto i seguenti presupposti teorici:

1. In Italia, le norme dell'Ordinamento penitenziario poste a tutela del mantenimento delle relazioni familiari dei detenuti, sono orientate a sostenere il principio di umanizzazione della pena e il successo degli interventi trattamentali nei confronti del detenuto. In diverse disposizioni riguardanti la famiglia prevale l'esigenza di incoraggiare la responsabilità del soggetto detenuto verso il dovere di contribuire al mantenimento economico dei congiunti; in altre ancora si individuano mezzi e strumenti ritenuti essenziali per il trattamento e il recupero sociale dei reclusi. Poco o nulla, invece, si occupano del diritto e dell'interesse dei figli dei detenuti, ancorché minori, di conservare e sviluppare i loro naturali vincoli affettivi e parentali. In sostanza, le norme pongono l'accento sui doveri del genitore detenuto piuttosto che sulla promozione della relazione affettiva e sul diritto dei figli a mantenerla.
2. Nella società attuale prevalgono e sono apprezzate norme di comportamento genitoriale che possono essere definite norme di classe, poiché privilegiano i genitori meglio formati e meglio istruiti e squalificano quelli che non lo sono. Questo contribuisce a determinare una rappresentazione sociale dei genitori detenuti avente connotazione generalmente negativa.

⁸ Walker L., *La paternità vista dal carcere, «Mio figlio mi ha rimesso al mondo»*, in “Lavoro Sociale”, quadrimestrale per le professioni sociali, Erickson, Trento, settembre 2009, pp. 179-183

⁹ Interviste in profondità e un *focus group* cui hanno partecipato tutte le assistenti sociali dell'Ufficio UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna). L'Ufficio UEPE è una struttura periferica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avente rilevanza territoriale regionale.

3. La rappresentazione sociale dei genitori detenuti costituisce un ostacolo a investire in azioni tese a sostenere e a incoraggiare i rapporti dei minori con i genitori reclusi.
4. Anche all'interno del sistema penitenziario, l'azione di promozione e di tutela della genitorialità è influenzata in parte dalle norme giuridiche, in parte dalle caratteristiche delle strutture carcerarie, molto più dall'orientamento valoriale e culturale di tutti i soggetti attivi che ivi lavorano e collaborano. La rappresentazione dell'immagine dei genitori detenuti, connotata negativamente, è prevalente anche tra gli operatori penitenziari; ciò ne influenza gli atteggiamenti e ne frena la spinta motivazionale all'azione professionale.

Capitolo I

Soggetto di diritto e diritti soggettivi

1. L'ideologia dei diritti nella società contemporanea, tra teorie giustificative e esigenze garantistiche

Nella società contemporanea l'ideologia dei diritti umani è divenuta rilevante per la maggior parte delle persone, ma essa affonda le sue radici in quel progetto moderno che si inaugura con le grandi dichiarazioni e con le codificazioni di fine Settecento.

I diritti, dice Eligio Resta¹⁰, «non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere»; sono dunque il prodotto della civiltà umana e «in quanto diritti storici sono mutevoli, cioè suscettibili di trasformazione e di allargamento».

Nella società contemporanea i diritti assumono un contenuto più ampio, più penetrante, e diventano più profondamente individuali rispetto al passato: appartengono agli individui e sono radicati negli individui, non in gruppi o classi o ceti sociali. Ciò in quanto l'ideologia dei diritti soggettivi e dei diritti fondamentali è strettamente collegata all'affermarsi dell'individualismo¹¹ che richiede il riconoscimento per ciascun individuo di una propria identità che distingue il soggetto-individuo dalle formazioni sociali nelle quali interagisce. L'individualismo contemporaneo, afferma Friedman¹², è nemico del fatalismo e dell'accettazione passiva della propria sorte; esso,

¹⁰ Resta E., *Poteri e diritti*, Giappichelli, Torino 1996, p. 17 e segg.

¹¹ Per concezione individualistica si intende, nell'analisi di Bobbio, che prima viene l'individuo singolo, che ha valore di per se stesso, e poi viene lo Stato, e non viceversa (Bobbio, *L'età dei diritti*, p. 59)

¹² Friedman L. M. (2002), cit., pp. 93-94

al contrario, incoraggia la lotta attiva, promuove la richiesta di essere trattati equamente, a prescindere dalla nazionalità, dall'origine etnica, dalla religione, dalla razza, o dall'identità personale. L'orientamento verso i diritti tende dunque ad affermare il principio ideale di "eguaglianza" e la pretesa di diritti umani universali. I diritti, per Friedman, «appartengono agli individui e sono radicati negli individui [...] Sono quindi (concettualmente) trasportabili: ci seguono ovunque andiamo, ovunque siamo; sono parte di noi, come i nostri capelli o la nostra pelle».

In sostanza, dice Bobbio, se si eliminasse una concezione individualistica della società non si potrebbe giustificare la democrazia come forma di governo, in cui tutti gli individui hanno una parte della sovranità. Infatti, continua lo studioso, non c'è nessuna costituzione democratica, a cominciare da quella repubblicana italiana, che non presupponga l'esistenza d'individui singoli che hanno diritti in quanto tali.

Con il riconoscimento dei diritti sociali si è progressivamente costellata la scena di nuovi soggetti di diritto - la donna, il bambino, l'anziano, il malato, il disabile, il malato di mente, il detenuto, ecc. - che in precedenza non ricevevano specifica protezione, essendo essi conglobati nella figura dell'uomo astratto o generico¹³.

Il passaggio dall'uomo inteso in modo generico ed astratto all'uomo come soggetto specifico, visto nella peculiarità dei suoi diversi *status* sociali ed in base a distinzioni per sesso, età, condizione personale e sociale, non è però sufficiente a spiegare l'inarrestabile processo di moltiplicazione dei diritti, che va correttamente esaminato tenendo conto dell'insieme e dell'intreccio delle vicende e delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dei diritti politici e sociali, che richiedono e necessitano di un intervento diretto dell'azione statale.

In linea di principio, afferma Bobbio, l'enorme importanza del tema dei diritti dipende dal fatto che esso si pone in stretta connessione con i due problemi fondamentali del nostro tempo: la democrazia e la pace. Il riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo sono stati posti alla base delle costituzioni democratiche poiché diritti, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico. Senza

¹³ A comprova di questo fenomeno vi sono le numerose carte dei diritti che si sono succedute in ambito internazionale: nel 1952 la Convenzione sui diritti politici della donna, nel 1959 la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1971 la Dichiarazione dei diritti del minorato mentale, nel 1975 la Dichiarazione dei diritti delle persone handicappate, nel 1982 la prima Assemblea mondiale sui diritti degli anziani.

diritti dell'uomo riconosciuti ed effettivamente protetti non c'è democrazia, senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti¹⁴.

L'esigenza di norme costituzionali che vincolassero il legislatore del futuro¹⁵, che disegnassero scenari in linea con l'evoluzione dei tempi e nell'ottica di uno Stato che da liberale divenisse democratico, è maturata specialmente nel ventesimo secolo, a seguito di eventi storici particolarmente drammatici. Si è inteso dare allora un formale riconoscimento e una decisa tutela non solo ai diritti individuali di libertà, ma anche ai diritti economici e sociali, creando gli strumenti e gli istituti a ciò idonei, e ponendoli sotto la salvaguardia di una costituzione. In definitiva, spiega la Ferrarese, con il diritto costituzionale si cerca «di dare fondamenti al futuro, preservando la razionalità, incatenando e incatenandosi»¹⁶.

Poiché esiste un nesso molto stretto tra diritti dell'uomo e società, tra mutamento sociale e nascita di nuovi diritti, tra eventi storici e bisogni di nuove tutele, i diritti dell'uomo possono essere considerati anche come fenomeno sociale e come tale essere guardati da più prospettive. Il punto di vista della sociologia giuridica ne rappresenta uno tra i più interessanti.

Alcuni sociologi del diritto ritengono importante distinguere tra ciò che è moderno e ciò che è occidentale, in quanto ritengono essere la cultura moderna quella permeata dal linguaggio dei diritti, intesi come universali, inalienabili, inviolabili. L'idea di diritti umani o fondamentali, dice Friedman, appartiene alla modernità, appartiene cioè alla «società orizzontale», che non va identificata con la cultura occidentale. Sarebbe la cultura moderna ad essere onnipresente e capace di incorporare l'orientamento verso i diritti, le libertà, la dignità individuale: le idee sui diritti, insomma, pur essendo vincolate ad un contesto temporale e culturale, ritroverebbero all'interno dell'unica onnicomprensiva cultura della modernità elementi di consenso e di convergenza.

Nessuna comunità può sottrarsi del tutto a questa cultura giuridica o politica, spiega la Ferrarese, perché nella società globale l'idea di diritti umani fondamentali ha in un certo

¹⁴ Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 258.

¹⁵ Il "paternalismo costituzionale" nei confronti del sistema giuridico, afferma Ferrarese, vede la raffigurazione della Costituzione come *lex superior* che vincola lo stesso legislatore e dà le linee generali del sistema giuridico, componendo valori e principi di riferimento, nonché poteri, diritti e competenze in un quadro unitario più o meno organico e coerente (Ferrarese *Il diritto al presente*).

¹⁶ Ferrarese M.R., *Il diritto al presente*, il Mulino, Bologna 2002, p. 76.

senso sostituito la religione dei tempi andati, quale bene universale, e ciò si è potuto verificare grazie all'abbattimento delle barriere di spazio e di tempo che ha comportato un irrefrenabile andamento verso l'assimilazione e l'interdipendenza sulla cui scia «i diritti si fanno contagiosi e si diffondono»¹⁷. Tanto che la complessità del mondo dei rapporti sociali si correla ad una lista dei diritti sempre più nutrita, ed indica con indubbia evidenza come una società più evoluta economicamente e socialmente non si accontenti solo dei cosiddetti diritti fondamentali.

Occorre però necessariamente tenere distinte le astrazioni teoriche dalla prassi, avendo ben chiaro che teoria e prassi camminano su due binari distinti e a velocità molto diverse. E' quanto afferma Norberto Bobbio quando dice che «dei diritti dell'uomo si è parlato e si continua a parlare in questi anni tra uomini di studio, filosofi, giuristi, sociologi e uomini politici, molto di più di quel che si sia riusciti sinora a fare per riconoscerli e proteggerli effettivamente, cioè per trasformare aspirazioni, nobili ma vaghe, richieste giuste ma deboli, in diritti in senso proprio (nel senso cioè in cui parlano di "diritto" i giuristi)»¹⁸.

Esiste dunque un enorme divario tra estensione e diffusione del dibattito teorico sui diritti e capacità dei singoli stati e del sistema internazionale di far fronte alla loro effettiva protezione. Il garantismo, ricorda ancora Bobbio, rimane una battaglia di minoranza e le oscillazioni tra modelli garantisti e modelli repressivi sono un dato caratteristico dell'epoca contemporanea.

Molti sono gli studiosi che mettono in guardia su quello che si ritiene essere oggi il problema di fondo concernente i diritti, che non è tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. Certamente, dice la Ferrarese¹⁹, nei nostri sistemi giuridici il centro di gravità è ancora costituito dalla legislazione che rappresenta perciò anche la fonte principale di importanti diritti, come quelli sociali. Mentre però i diritti acquistano una progressiva vitalità, continua l'autrice, il diritto normativo statale (inteso come diritto prodotto politicamente) perde di credibilità e di efficacia, una crisi che si riflette sia nel processo di formazione delle norme legislative che nella capacità di conseguire effettivamente gli scopi desiderati. Per questa ragione, specifica Valerio Pocar, il diritto

¹⁷ Ferrarese M.R. (2002), cit., p. 161.

¹⁸ Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, p. 67.

¹⁹ Ferrarese M.R. (2002), cit.

inteso come mezzo di regolazione sociale e come strumento per la trasformazione della società si rivela «essere piuttosto un'ideologia che la descrizione della realtà»²⁰, essendo che le norme legislative si mostrano incapaci di governare il cambiamento e di guidare società che si trasformano in direzione di una sempre maggiore molteplicità e frammentarietà, determinando l'improbabile affermarsi del diritto in un ruolo "direttivo"²¹.

E' importante allora interrogarsi su come porsi di fronte alla ineffettualità dei diritti, di fronte alla forbice sempre più divaricata tra enunciazioni e pratiche dei diritti, perché non basta che i diritti vengano proclamati solennemente nelle Carte costituzionali, ma occorre che, di fatto, vi si conformino tutta la legislazione, le sentenze, i poteri pubblici, la consuetudine:

«La legalità moderna è un dispositivo tanto possente quanto schermato dal suo stesso auto-riferimento: nessuna norma può far sì che la realtà le si uniformi, così come nessuna realtà può abolire norme. La legalità si sospende in questo mondo di mezzo...»²².

Luigi Ferrajoli, in relazione alla teoria generale del garantismo, contempla l'idea dei diritti come processo storico, legato ai conflitti, poiché a suo avviso nessuna garanzia giuridica può reggersi esclusivamente sulle norme e nessun diritto fondamentale può sopravvivere nel concreto se non è sostenuto dalla lotta per la sua attuazione da parte dei titolari e dalla solidarietà politica e sociale di tutti gli attori. I diritti fondamentali, visti nella prospettiva indicata da Ferrajoli, sono "diritti inclusivi", il cui fondamento si basa sul riconoscimento positivo dei diritti degli altri. Egli si rifà anche ad un concetto di

²⁰ Pocar V., *Guida al diritto contemporaneo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, p. 33

²¹ I fattori maggiormente influenti secondo Pocar sulla messa in crisi del predetto modello possono essere individuati nel ridimensionamento del carattere della generalità e dell'astrattezza attribuito alle regole giuridiche e nella concomitante flessione del riferimento all'interesse collettivo, nella perdita dell'attributo della coerenza che in passato sembrava caratterizzare la produzione legislativa, nello svilupparsi dei processi di globalizzazione. Secondo l'autore, nei tempi più recenti, le scelte della produzione legislativa sono andate perdendo anche l'apparenza della generalità e dell'astrattezza, mantenuta solamente nella scrittura del testo normativo, e l'esperienza italiana dimostrerebbe come le scelte legislative possano ispirarsi all'intento di garantire interessi molto specifici e concreti, se non addirittura individuali. La pretesa di non contraddittorietà delle norme giuridiche si scontra con l'accresciuta complessità sociale che ha provocato un'espansione quantitativa della produzione legislativa che rende di fatto improbabile la sua coerenza. Si calcola, afferma Pocar, che siano oggi viventi, nel nostro paese, più di centomila leggi, talune risalenti addirittura a più di un secolo fa, ed è difficile persino immaginare una loro coerenza, anche, ma non solo, per via dei processi di sovrastratificazione che hanno avuto luogo (Pocar V. (2002), cit., pp. 33-46).

²² Resta E., *Poteri e diritti*, Giappichelli, Torino 1996, p. 21.

“garanzia sociale”, intesa come il complesso delle azioni di tutti per assicurare a ciascuno il godimento e la conservazione dei diritti²³.

Tale teoria del garantismo ha a che fare, dice Eligio Resta, con un atteggiamento culturale che non presenta un carattere esclusivamente prescrittivo, ma che diventa stile di comportamento politico e pratica quotidiana, tanto dell’agire pubblico che dell’agire privato, trasformandosi in «cultura e motivazione dell’azione collettiva»²⁴. Tale visione si contrappone alla forma del contrattualismo classico che poggiava su un modello di “reciprocità negativa”, in cui il rispetto dei diritti diventava una rinuncia, accettabile in quanto spinti dal timore che senza riconoscere l’altrui diritto non vi potesse essere il riconoscimento del proprio. Pensare in termini di garantismo oggi significa invece, continua Eligio Resta, ribaltare il vecchio modello della “reciprocità negativa”, preoccupandosi che i diritti vengano affermati, tutelati, resi effettivi prima e dopo l’impatto con le istituzioni.

2. Sulla questione dei diritti e del garantismo nel campo penale e dell’esecuzione penale, con riferimento alle norme internazionali

Il riconoscimento e la tutela dei diritti sono oggi riconducibili a differenti fonti normative; ciò costituisce un primo importante indicatore dei mutamenti intervenuti nella società, cui sono legati nuovi bisogni e necessità.

Il discorso sui diritti umani, e sul garantismo, da subito ha tirato in causa gli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali, presentandosi come una sfida culturale e politica ed evidenziandosi chiaramente come una questione notevole, complessa, multiforme.

Tale discorso tende tuttavia ad assumere particolare rilevanza e pregnanza quando è posto con riferimento a settori delicati e problematici come quello penale, specie se riferito all’applicazione di misure privative e limitative della libertà individuale.

Bobbio ricorda al riguardo che i conflitti sul tema della giustizia e le continue fluttuazioni della riforma carceraria dimostrano come nella società contemporanea il consenso sulla legge penale si sia trasformato in consenso al sistema politico. Queste valutazioni sono

²³ Ferrajoli L., *Diritto e ragione*, Editori Laterza, Roma-Bari 1992

²⁴ Il garantismo è, nell’analisi di Eligio Resta, lealtà degli attori politici alle regole del gioco, di sentimento consapevole dei cittadini dei propri e altrui diritti, e ancora di lotte individuali e collettive per la loro difesa e il loro sviluppo, di attivazione contro l’illegalismo dei poteri (Resta E., 1996, cit., p. 42)

condivise anche da Eligio Resta il quale scrive che «Una riforma penale è difficile perché è fino in fondo dentro uno schema di doppio legame rispetto al consenso/o al dissenso. Non può fare a meno di consenso ma deve fare a meno di consenso. Non può consentirsi, ma non può nemmeno fare a meno di dissensi. Non può presupporre adesioni e non può funzionare senza di esse.»²⁵. Una riforma del settore penale, dicono questi autori, si situa sempre all'interno di una complessa comunicazione tra sistema giuridico e sistema politico, in cui agiscono, reagiscono e contano pluralità di attori, di azioni, di contenuti simbolici, permanendo sullo sfondo la questione del consenso del sistema sociale.

Il dibattito sui temi della giustizia assume poi toni immancabilmente aspri e conflittuali quando arriva a toccare, più specificamente, la materia dei diritti e dei contenuti garantistici che essa implica. Un chiaro indicatore in tal senso è rappresentato dai tempi lunghi e dalle difficoltà che abitualmente contrassegnano i processi di formazione delle norme nazionali e internazionali che trattano temi di questo tipo.

La tutela delle persone private della libertà è da tempo oggetto dell'attenzione della Comunità Internazionale, che è riuscita nel tempo a produrre importanti riferimenti normativi per gli Stati aderenti:

1. La "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 1948, che costituisce il primo grande tentativo verso l'affermazione di una dimensione dei diritti umani non più nazionalistica ma universale;
2. la "Convenzione europea sui diritti dell'uomo", sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, avente decorrenza 26.10.1955;
3. Le "Regole Minime" per il trattamento dei detenuti, approvate nel primo congresso delle Nazioni Unite a Ginevra il 30 agosto 1955, che indicano i principi di base cui il regime di vita dei detenuti deve uniformarsi secondo gli orientamenti umanitari ed i diritti umani²⁶;
4. la "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti", sottoscritta a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva in Italia con L. n. 7 del 2 gennaio 1989.

²⁵ Resta E. (1996), cit., p. 252

²⁶ Tali direttive rispondono alla necessità di standardizzare ed omogeneizzare, nel settore penitenziario, le condizioni di detenzione, a salvaguardia dei diritti umani; esse, come si precisa nelle osservazioni preliminari alle Regole, non hanno la finalità di descrivere un sistema penitenziario modello, bensì di stabilire dei principi e delle regole per una buona organizzazione penitenziaria e per il trattamento dei detenuti

Con la sottoscrizione della “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali”, avvenuta il 4 novembre 1950 a Roma dai paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, e dunque anche dall’Italia, i diritti umani, scrive Galante Garrone, «tendono ad essere protetti non più soltanto nell’ambito dello Stato, ma anche *contro lo Stato stesso*, vale a dire tendono a una protezione che si potrebbe dire di secondo grado, la quale dovrebbe entrare in funzione qualora lo Stato venisse meno ai suoi obblighi costituzionali nei confronti dei suoi soggetti»²⁷.

La Convenzione contiene una serie di diritti e libertà fondamentali, quali il diritto alla vita; il divieto della tortura; il divieto della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto alla libertà ed alla sicurezza; il diritto ad un processo equo; il principio di legalità; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà d’espressione; la libertà di riunione e d’associazione; il diritto al matrimonio; il diritto ad un ricorso effettivo; il divieto di discriminazione. Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione. Ogni Stato contraente si è obbligato al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione nell’ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualunque persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Con ciò si sono creati nuovi spazi giuridici che hanno mutato il sistema delle fonti, poiché accanto al diritto interno emanato dallo Stato-nazione emerge in misura crescente la sfera del diritto sovranazionale.

La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare infatti il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, titolare del potere giurisdizionale. In seguito all’entrata in vigore nel 1998 del Protocollo aggiuntivo n. 11 alla Convenzione, il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione è stato modificato, cosicché tutte le presunte violazioni, da quella data, sono sottoposte direttamente alla Corte.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si legge in Canepa-Merlo, non prevede espressamente la tutela delle condizioni delle persone in stato di detenzione come materia della sua disciplina. Tuttavia, continuano gli autori, la Corte Europea dei diritti

²⁷ Galante Garrone A., *Questa nostra repubblica*, Loescher, Torino 1972, p. 223

dell'uomo ha interpretato alcune norme di essa come applicabili anche a tale materia. In particolare, la Corte ha ritenuto che la proibizione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti (art. 3 Convenzione) è invocabile anche a tutela delle persone private della libertà. Inoltre, in base alle regole del diritto internazionale, le pronunce della Corte sono vincolanti per lo Stato contraente interessato, prefigurandosi in caso di inottemperanza un illecito internazionale.

Il sistema di tutela giurisdizionale internazionale va assumendo negli ultimi anni una crescente importanza, forse perché risponde meglio a nuovi percorsi e bisogni giuridici della società attuale. E' interessante l'analisi che svolge al riguardo la Ferrarese che vede l'istituzione giudiziaria assumere oggi un ruolo fondamentale di istituzione-ponte, piuttosto che di istituzione-pilastro, destinata a svolgere compiti di raccordo, mediazione e risoluzione del conflitto²⁸.

La giurisprudenza della Corte in tema di esecuzione delle pene ha determinato il principio in base al quale: costituisce comportamento degradante quello idoneo a determinare una umiliazione dell'individuo di apprezzabile gravità, facendolo agire contro coscienza e volontà; ed ancora, costituisce trattamento disumano quello che volontariamente cagiona una sofferenza di particolare entità; costituisce invece tortura un trattamento disumano o degradante che causa sofferenze particolarmente intense, indipendentemente dal fatto che esso sia finalizzato ad estorcere un particolare comportamento del soggetto destinatario e vittima del predetto trattamento. Altro principio importante affermato dalla Corte è quello secondo cui l'eventuale accertamento della violazione e punizione dei colpevoli all'interno dello Stato non esclude la responsabilità di quest'ultimo per la violazione.

L'efficacia delle pronunce in sede giurisdizionale all'interno dello stato italiano è dimostrata, per esempio, dalle vicende riguardanti la disciplina delle limitazioni alla corrispondenza dei detenuti. Infatti, la L. 8 aprile 2004, n. 95, introdotta in materia di corrispondenza dei detenuti è stata adottata in Italia a seguito di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva censurato il regime previgente.

Lo Stato italiano è stato oggetto di svariati ricorsi per episodi di denunciati maltrattamenti, ma soprattutto per situazioni connesse all'applicazione del regime di

²⁸ Ferrarese M.R. (2002), cit., p. 200

cui all'art. 41-*bis* O.P. (regime penitenziario riservato agli appartenenti alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica)²⁹.

Con la Convenzione per la prevenzione della tortura è stato istituito un Comitato europeo di vigilanza che effettua visite periodiche nei luoghi dove vengono ristrette a qualsiasi titolo le persone. Tali visite sono periodiche e riguardano ogni Stato parte della Convenzione; possono effettuarsi sulla base di segnalazioni, oppure possono essere “di proseguo” per verificare cosa sia mutato dopo una precedente visita nell’ambito della quale siano stati formulati rilievi. Il Comitato ha diritto di libero accesso nei luoghi di restrizione, ha facoltà di interrogare persone informate, ed ha la facoltà di accedere liberamente a documenti. Oggetto dell’accertamento non è la singola violazione in sé, ma la verifica dell’eventuale sussistenza di condizioni che possono favorire la tortura o i trattamenti vietati. Esito della visita possono essere “osservazioni” e “raccomandazioni”. Lo Stato interessato è tenuto in quel caso a uniformarsi alle raccomandazioni ricevute e, qualora si accertasse un’omissione, è prevista l’applicazione della sanzione della “dichiarazione di non collaborazione” dello Stato inadempiente.

Il Rapporto relativo alla visita effettuata in Italia nel 2000, reso pubblico nel 2003, ha ritenuto a rischio di violazione del divieto di tortura o trattamenti disumani o degradanti il regime di cui all’art. 41/bis; ha rilevato carenze attinenti il sovraffollamento, l’edilizia e la medicina penitenziaria; ha formulato auspici e indicazioni operative³⁰.

Le norme sul ripudio della tortura e dei trattamenti disumani - ribadite ancora nella “Carta europea dei diritti fondamentali” approvata dal Consiglio europeo a Nizza il 7 dicembre 2000 – estendono dunque il sistema delle tutele a livello sovranazionale, affiancandosi ai rimedi previsti dagli ordinamenti dei singoli Paesi.

²⁹ In relazione all’applicazione del cosiddetto “carcere duro”, tuttavia, la Corte ha ritenuto che il regime speciale «*ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant*». In sostanza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che rilevanti ragioni di sicurezza pubblica di difesa dell’ordine e prevenzione dei reati, in presenza di giustificati e documentati elementi di fatto, posti a conforto dell’effettiva pericolosità della persona sottoposta al trattamento, consentono l’adozione di restrizioni anche consistenti ai diritti del ricorrente (sentenza del 15-1-2008, Bagarella c/Italia, riguardante le limitazioni dovute al regime carcerario ex art.41 *bis* ord. pen.) <http://astra.csm.it>

³⁰ Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 37-41

In Italia, la Costituzione riconosce l'esistenza di un ordinamento giuridico originario diverso da quello nazionale innanzitutto al primo comma dell'art. 10, quando afferma che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Con ciò non solo si riconosce l'esistenza della comunità internazionale e delle norme generali che sono alla base del suo ordinamento giuridico, ma lo Stato si impegna ad attenersi, nella sua legislazione, all'osservanza di quelle norme.

3. Il ruolo della Costituzione e l'orientamento verso i diritti nelle riforme legislative degli Anni Settanta in Italia

Nel sistema giuridico italiano, l'epicentro legislativo in materia di diritti è rappresentato in ogni caso dalla Costituzione che da sempre funziona, non senza contrasti, da centro propulsore anche per la ricomposizione dei conflitti e delle differenze tra i partiti.

La Costituzione, infatti, non è una legge congelata al momento storico nel quale fu redatta: è una legge elaborata e scritta allo scopo di assicurare lo sviluppo futuro della società nel rispetto di alcune regole generali fondamentali.

I principi fondamentali in essa sanciti, frutto di una sintesi ideologica, scrive Carlo Bortolani, rappresentano un punto di convergenza di diverse forze politiche, la base di un patto sociale col quale tali principi, non più legati a un determinato indirizzo ideologico o politico, vengono individuati e accettati come norme costituzionali. E, benché quei principi in molti casi non siano di immediata attuazione, continua Bortolani, indicano al futuro legislatore obiettivi generali e limitazioni invalicabili³¹. In sostanza, afferma Alessandro Galante Garrone, la Carta costituzionale vuole testimoniare la volontà della grande maggioranza dei Costituenti di vincolare il futuro a determinati principi ritenuti irrinunciabili, impegnando tutti a camminare in una certa direzione. Naturalmente, fa notare l'autore, i diritti sociali promessi e garantiti da una costituzione lunga, la trasformazione dei rapporti economici, sociali, culturali, implicano tutta un'opera di concreta legislazione, in grado di realizzare gli impegni solenni, gli orientamenti di principio contenuti in quegli articoli, così da poter trasformare la libertà

³¹ Bortolani C., *Guida alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna 1983, pp. 10-11

formale in libertà di fatto³². Questo auspicato e necessario impegno legislativo si sarebbe dovuto svolgere e concretamente realizzare secondo le forme e i principi costituzionali, consentendo di pervenire a un complesso quadro normativo proprio degli Stati di *welfare* che, secondo Bobbio, rinunciano al linguaggio del comando e della sanzione per privilegiare opportunità e benefici³³.

Dalle ricerche svolte sul processo legislativo nel Parlamento italiano emerge tuttavia che negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e fino agli inizi degli Anni Settanta, l'attività legislativa del Parlamento italiano non si qualifica per la predisposizione e l'approvazione di grandi progetti di riforma – progetti di attuazione costituzionale, di codificazione o revisione dei codici, proposte di interesse generale oppure di interesse sezionale ma rivolti a grandi settori della vita nazionale - quanto piuttosto per l'azione di "cesura" e "innesto" che privilegia soprattutto la domanda proveniente da ambiti particolaristici. Le ricerche effettuate evidenziano cioè che nel corso delle prime legislature l'attività del Parlamento si caratterizza per la tendenza a deliberare, per lo più in sede di Commissione parlamentare, una legislazione microsettoriale che prevale nettamente sulle leggi di maggiore rilevanza³⁴. Si tratta spesso, specificano Cantelli-Mortara-Movia, di provvedimenti destinati ad apportare delle modifiche a quella che è la complessa macchina dello Stato, agendo però non per grandi categorie o riforme sostanziali, ma piuttosto per piccoli ritocchi diretti a mutare la posizione di limitati gruppi di interessati. Al contrario, continuano i ricercatori, i progetti vertenti in tema di revisione o attuazione costituzionale e quelli di codificazione o revisione dei codici sono risultati numericamente irrilevanti³⁵.

³² L'autore fa riferimento alla tripartizione fatta da Bobbio e Pierandrei: *libertà dallo Stato*, quella dei diritti civili o di libertà in senso stretto, strappati da individui o gruppi nella loro lotta contro lo Stato, per rivendicare una propria sfera di azione libera, *libertà nello Stato*, propria dei diritti politici, che riconoscono il diritto di partecipare alla formazione del potere politico, *libertà mediante lo Stato*, che è quella dei diritti sociali, che si realizzano grazie all'intervento attivo dello Stato democratico (Galante Garrone A., *Questa nostra repubblica*, Loescher, Torino 1972).

³³ Bobbio N., *Dalla struttura alla funzione*, Ed. Comunità, Milano 1997

³⁴ Ghezzi M. L., *Ricerche sul processo legislativo nel Parlamento italiano*, in "Sociologia del diritto", Rivista semestrale V/1978/2, Giuffrè Editore, Milano, p. 441

³⁵ A ciò si aggiunge che le cosiddette "grandi leggi" - progetti di interesse generale, progetti di interesse sezionale ma rivolti a grandi settori della vita nazionale, progetti normativi o normativo-organizzativi - nella maggior parte dei casi non hanno le caratteristiche per disciplinare in modo nuovo materie poste all'attenzione del legislatore da progressi sociali o scientifici. Dei 379 progetti di "interesse generale" esaminati nel corso della ricerca, il 97,8% riguarda progetti formalmente tendenti alla interpretazione

Gli esiti delle ricerche sul tema dimostrano inoltre che i progetti riguardanti le grandi leggi di riforma e le leggi che regolano la struttura amministrativa dello Stato per grandi settori impiegano molto tempo a compiere il loro *iter* e «sono comunemente indicati tra quelli nei cui confronti l'azione parlamentare è più debole, sia come numero di progetti approvati, sia come lentezza di procedimento»³⁶.

La riforma dell'Ordinamento penitenziario costituisce un esempio concreto ed interessante di quanto affermato dai ricercatori nell'ambito di un'analisi più ampia e generale.

Il cammino della riforma penitenziaria, iniziato nell'aprile del 1947³⁷, si conclude dopo un lungo e faticoso *iter* legislativo nel 1975 con l'approvazione della Legge N. 354³⁸.

Va innanzitutto premesso che un giudizio sui tempi di un *iter* legislativo non è di semplice pronuncia, tenuto conto che non si dispone di uno standard temporale comparativo, costruito su parametri accettabili di corretta funzionalità parlamentare. Il giudizio appena espresso con l'utilizzo dei due aggettivi - "lungo" e "faticoso" - trova però giustificazione in alcuni dati oggettivi particolarmente esplicativi: 28 anni intercorrono tra l'approvazione della riforma avvenuta nel 1975 e le prime elaborazioni messe a punto nel 1947; di questi 28 anni, ben 13 sono necessari per tramutare la prima bozza di riforma in disegno di legge governativo (presentato al Senato nel 1960) ed altri 15 anni serviranno per la trasformazione di quest'ultimo in legge.

I tempi parlamentari rivelano, seppure in forma indiretta, che ostacoli importanti intralciano il processo di riforma penitenziaria, ufficialmente avviato nella prospettiva di

autentica di una legge preesistente oppure di parziale modifica della legislazione precedente (Cantelli F., Mortara V., Movia G., *Come lavora il Parlamento*, Giuffrè, Varese 1974)

³⁶ Ibidem, p. 217

³⁷ Nel 1947 viene istituita presso la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena una Commissione ministeriale con l'incarico di «studiare e formulare i progetti di norme legislative e regolamentari per la esecuzione penale e per gli istituti di prevenzione e pena, in armonia con le disposizioni della Costituzione e dei progetti dei codici penale e di procedura penale» (De Vito C., *La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)*, in "Carceri: esperienze e documenti", Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero speciale 2002, Roma Anno VI, p. 128)

³⁸ E' opportuno segnalare che il cammino della riforma penitenziaria di fatto non si è mai concluso: il testo normativo approvato nel 1975, già nel 1977 ha subito le prime modifiche per poi essere sottoposto a continue modificazioni ed integrazioni che, a seconda delle contingenze, ne hanno ristretto o ampliato il campo di applicazione e i margini di discrezionalità assegnati alla magistratura e/o al potere amministrativo.

realizzare un indispensabile adeguamento normativo agli indirizzi costituzionali, culturali e operativi che i tempi richiedevano³⁹.

Le ragioni che influenzano l'iter legislativo della riforma non sembrano però riconducibili allo specifico della materia trattata, come spesso si è portati erroneamente a ritenere, ma a ragioni di altra natura che ne condizionano variamente il percorso di elaborazione-approvazione, analogamente a quanto avviene per altri progetti di pari rilevanza politica. La riforma dell'Ordinamento penitenziario segue, in sostanza, le linee tendenziali dell'attività legislativa del dopoguerra per quel che concerne le grandi riforme e, ancor più specificamente, le riforme del penale. Giuliano Vassalli, nel 1972, riferendosi al Codice penale vigente in Italia, scrive:

«Tutti conoscono altri esempi di codici penali sopravvissuti a rivolgimenti politici e sociali profondi [...] Ciò che invece può stupire, nella durata del codice penale italiano, è il fatto che esso sia nato come emanazione dichiarata e solennizzata di un regime totalitario, e precisamente del regime fascista (1922-1943), e che esso abbia resistito assai oltre la caduta di detto regime [...] Il codice del 1930, definito "fascista" fin dall'epoca della sua formazione e della sua entrata in vigore, ha governato l'Italia per dodici anni di regime fascista e per quasi trenta anni di regime democratico e dichiaratamente "antifascista"»⁴⁰.

Si può pertanto senza dubbio affermare che l'entrata in vigore della Costituzione non determina quelle modifiche normative che il nuovo assetto istituzionale, politico e socio-culturale avrebbe richiesto. Una svolta per le riforme si registra invece nei primi anni Settanta, quando in tempi circoscritti si realizza un imponente programma di modifiche legislative che, nella valutazione di Giuseppe Mammarella, «fa degli anni '70 il periodo più intensamente riformista nella storia della Repubblica»⁴¹.

La stagione delle riforme si svolge però all'insegna di processi e avvenimenti molto complicati. Non è questa la sede per esaminarne le ragioni né ciò rientra tra gli obiettivi del presente lavoro. Prenderne atto è tuttavia importante per la parte riguardante il ruolo svolto dalla tensione verso i diritti e il garantismo.

Il vasto programma di riforme che negli anni Settanta trova realizzazione, seppure tra difficoltà e rinvii, è reso possibile dall'orientamento comune verso due principi

³⁹ Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano 1997, p. 1.

⁴⁰ Vassalli G., *La riforma del codice penale italiano del 1930* in "Scritti giuridici", Vol. IV, Giuffrè, Milano 1997, pp. 41-42.

⁴¹ Mammarella G., *L'Italia Contemporanea*, Il Mulino, Bologna 1990, p. 454.

fondamentali, l'antifascismo e la Costituzione, che in qualche modo inducono a porre in secondo piano le ragioni, i modi e le conseguenze della diversità politica, per lasciare emergere l'omogeneità di intenti desumibile dai due principi. In questo periodo, secondo l'analisi della Ferrarese, la Costituzione funziona per il sistema politico ed istituzionale di riferimento come una sorta di «Super-ego»⁴².

E' questa inoltre una fase storica, politica, sociale e culturale in cui cresce lo spazio di congiunzione tra istituzione parlamentare e società civile, e ciò contribuisce a dare voce a una pluralità di soggetti, portatori di nuove espressioni e di nuove pretese che il Parlamento non può ignorare. Sul tema dei diritti, specialmente con riguardo a soggetti scarsamente considerati fino a quel momento, si incentra spesso il dibattito parlamentare, dando adito a polemiche e tumultuosi scontri tra le forze politiche. Dalla lettura degli atti parlamentari del periodo è possibile evincere con sufficiente chiarezza che il discorso sui diritti - e sulle forme e modalità di esercizio e di tutela degli stessi - costituisce un punto particolarmente spinoso per il prosieguo dei lavori parlamentari, poiché è su di esso che frequentemente si inceppa l'*iter* di importanti iniziative legislative che riguardano, oltre al disegno di legge per la riforma penitenziaria, il divorzio, l'interruzione di gravidanza, il diritto di famiglia e i consultori familiari, la disciplina degli stupefacenti e la prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza, la psichiatria.

Se dunque l'orientamento verso i diritti inasprisce il confronto e rallenta il cammino parlamentare delle iniziative legislative più importanti, esso costituisce anche il filo conduttore di tutte le riforme varate negli Anni '70, le quali, come afferma Pocar, rimangono a buon titolo espressione «dell'epoca dei diritti»⁴³.

4. Il delinearsi della riforma penitenziaria. La stagione dei diritti fondamentali alla prova delle esigenze di controllo sociale

Negli anni intorno al 1970, ad arricchire il dibattito sulle istituzioni totali e, più in generale sui temi riguardanti l'emarginazione e l'esclusione sociale, contribuisce l'ampia e diversificata bibliografia del periodo (memorialistica, inchieste, documenti, studi), in cui viene sottolineato «il preponderante aspetto politico, anziché la pretesa neutralità

⁴² Ferrarese M.R. (2002), cit., p. 97.

⁴³ Pocar V. (2002), cit., p. 144.

scientifico, del concetto di devianza e del processo di attribuzione dello *status* di deviante, di fronte al manifestarsi di comportamenti collettivi disfunzionali ad un certo assetto sociale»⁴⁴.

I convincimenti che scaturiscono da quella che Fassone chiama una pubblicistica accademica originale e approfondita⁴⁵, danno corpo progressivamente a nuovi paradigmi teorici ed ideologici, da cui nascono iniziative alternative nel campo della psichiatria, dei minori, degli orfani, degli handicappati, dei devianti in generale.

Specificamente sul penitenziario emergono con più chiarezza le implicazioni politiche del carcere; l'istituzione penitenziaria viene spogliata di ogni sua giustificazione ideale e si investiga sulle ragioni della sua esistenza; la riflessione sulla pena detentiva si spinge anche sul versante della sua concreta applicazione; si tenta di comprendere come il carcere agisca nella realtà e lo si fa utilizzando nuovi strumenti metodologici per raccogliere dati empirici su "chi va in carcere" e "perché ci va". I meccanismi più segreti del sistema penitenziario vengono svelati dalle testimonianze dei diretti interessati: detenuti, agenti di custodia, dirigenti, magistrati⁴⁶.

Un tratto inedito che caratterizza questa fase è riferibile alla nascente consapevolezza circa il proprio status e la propria condizione della popolazione carceraria che si propone come soggetto attivo nella lotta di rivendicazione dei diritti e nella pretesa di creare ponti di collegamento tra il dentro e il fuori le mura, fino ad arrivare, seppure di rimbalzo, agli spazi parlamentari. In linea generale, è questa una fase in cui si rendono visibili nuovi e differenziati attori, rappresentanti di mondi diversi, che rivendicano principi e valori giudicati irrinunciabili, e pongono all'attenzione una serie di questioni che ineriscono la garanzia dei diritti.

Si assiste così ad un ulteriore importante mutamento: le tematiche della pena e dell'esecuzione penale passano dal monopolio dei penitenziaristi di professione⁴⁷ e

⁴⁴ Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna 1980, p. 101.

⁴⁵ Fassone cita, in particolare il gruppo facente capo alla rivista «La questione criminale», Baratta, Bricola, Melossi, Pavarini, Stortoni, oltre ad autori quali G. N. Modona, A. Margara, G. Marinucci, E. Dolcini (Fassone pp. 138-139). Tra gli studiosi impegnati in modo particolare nell'analisi critica di quelle strutture di potere deputate ad accogliere categorie diverse di persone socialmente indesiderate, si ricordano in particolare Goffman, Foucault, Basaglia.

⁴⁶ Ricci A., Salierno G., *Il carcere in Italia (Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria)*, Einaudi, Torino 1971

⁴⁷ Neppi Modona spiega come ai penitenziaristi spettasse la funzione di gestire in concreto l'istituzione, raccordando le innovazioni con la logica carceraria, al ritmo di un'evoluzione impercettibile (Neppi Modona G., *Carcere e società*, in AA.VV., "Storia d'Italia", Einaudi, Torino 1973)

della cultura universitaria ad altri soggetti che decidono di assumere comportamenti e ruoli attivi e rilevanti. Come osserva Fassone, «è la parte “bassa” ad assumere il massimo dinamismo di idee, e infatti sono i detenuti a rivelare i guasti e le arretratezze della vita in carcere, e la loro condizione subumana»⁴⁸.

Il tema dei diritti dei detenuti, affrontato con anticipo dalla dottrina estera⁴⁹, diventa su questa scia sempre più pressante anche in Italia. E' probabile, continua Fassone, che in questo abbia avuto particolare peso proprio l'elaborazione dottrina che, affacciata agli inizi degli anni '60 in tema di diritti dei detenuti, si è poi sviluppata maggiormente negli anni immediatamente precedenti la riforma penitenziaria: dottrina che ha posto in luce l'alternativa di fondo esistente tra i sistemi penitenziari che negano ogni diritto al detenuto ad eccezione di quelle facoltà che di volta in volta gli sono concesse, e i sistemi che presuppongono anche in capo al detenuto il patrimonio dei diritti della persona, con esclusione di quelli la cui soppressione o limitazione è essenziale all'esecuzione della pena⁵⁰. Già nel 1962, infatti, al Convegno nazionale di studi dell'Unione giuristi cattolici, erano state presentate relazioni dai contenuti critici: “I diritti del condannato” di R. Dell'Andro, “Le posizioni subiettive del condannato” di G. Ragno.

Malgrado tale dibattito non produca un forte riscontro dialettico all'interno dell'apparato statale, funge senz'altro da potente stimolo e riesce in ogni caso a far presa su quella parte di parlamentari, anche trasversale alle forze politiche, che prenderà posizione a sostegno di taluni contenuti della riforma penitenziaria, specialmente con riguardo alla flessibilità della pena detentiva e ai diritti del condannato. In questa fase, riferisce Fassone, si assiste a una netta presa di coscienza del Parlamento dell'entità del problema penitenziario e dei contenuti garantistici che esso implica. Ciò si riversa nella scelta di disciplinare la materia con particolare minuzia, indicativa sia della volontà di rivendicare le prerogative parlamentari quando sono in gioco interessi fondamentali della persona, sia del latente antagonismo con l'amministrazione statale che di tali interessi non è stata sempre esemplare garante. Le esigenze di ordine e sicurezza, continua l'autore, non sono ignorate ovviamente dalle

⁴⁸ Fassone E. (1980), cit., p. 99

⁴⁹ Temi affrontati, in particolare, da P. Cornil in *A' propos des droits civils et politiques des détenus*, 1959 e da F. Clerc in *Les droits du détenu*, 1961

⁵⁰ Fassone E. (1980), cit., p. 237

forze politiche, ma almeno una parte di esse mostra di avere percepito il carcere come un luogo di extra-territorialità giuridica e intende richiamare l'amministrazione alle regole dello Stato di diritto, quasi come premessa metodologica ad ogni discorso successivo⁵¹.

Ai parlamentari non sfugge che la posta in gioco è complessa e delicata, poiché il riconoscimento dei diritti dei detenuti apre inevitabilmente al riconoscimento dei diritti di tutti i soggetti presenti nel sistema penitenziario, a cominciare dal personale, e che l'effettività dei diritti riconosciuti avrebbe determinato immancabilmente una riduzione delle prerogative dell'Amministrazione centrale.

Il sintomo della conflittualità e della scarsa fiducia esistente in questo periodo tra Parlamento ed esecutivo è riscontrabile anche dalla volontà di alcune forze politiche di voler estendere i poteri della magistratura di sorveglianza contro il parere dei vertici amministrativi⁵². Il ruolo e le funzioni del magistrato di sorveglianza sono infatti strettamente allacciati, nell'impianto e nel linguaggio della riforma, alle questioni relative al riconoscimento dei diritti della personalità del detenuto e all'individuazione di utili forme per la tutela degli stessi.

La tormentata storia parlamentare della riforma del 1975 dimostra, nell'analisi di Vittorio Grevi, il gravoso impegno assunto dal legislatore di procedere nella direzione indicata dalla Carta costituzionale, anche con riguardo al momento dell'esecuzione delle pene detentive. Sullo sfondo campeggia evidentemente, continua lo studioso, il precetto dell'art. 27 co. 3° Cost., che attraverso il suo duplice livello di previsione (in negativo, «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità», ed in positivo, «devono tendere alla rieducazione del condannato»), definisce l'area di incidenza del vincolo costituzionale sulle scelte della legislazione penale e penitenziaria. Anche a distanza di anni dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario, dice Grevi, si può ben dire che l'art. 1 della riforma⁵³ continui a

⁵¹ *Ibidem*, pp. 146-157

⁵² Come quando alla Camera, nel corso delle udienze conoscitive, l'Ispettore generale Marcello Buonamano, ascoltato durante l'*iter* parlamentare, contesta con energia la ritenuta supremazia del Magistrato di Sorveglianza rispetto all'Amministrazione penitenziaria, opponendosi alle norme che attribuiscono ampie e diversificate funzioni al Giudice di Sorveglianza in materia di approvazione del programma di trattamento, di modifica dei regolamenti interni e di vigilanza degli istituti penitenziari

⁵³ «Art. 1 - *Trattamento e rieducazione - Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta*

rappresentare la norma più emblematica della svolta ideologica operata dal legislatore del 1975 rispetto al vecchio modo di intendere la posizione del detenuto all'interno dell'universo carcerario. In particolare, ci si trova di fronte un ventaglio di norme che, quantunque rivolte a disciplinare specifici aspetti o singoli momenti della vita penitenziaria - quindi non immediatamente attributive ai detenuti di diritti, ma semmai espressive di obblighi a carico dell'amministrazione - pongono ciò nonostante le premesse per il riconoscimento di specifiche situazioni soggettive attive in capo ai detenuti stessi⁵⁴.

Si può pertanto considerare che le riforme approvate in Italia negli anni che si aggirano intorno al 1975, non esclusa la riforma penitenziaria, pur scontando gli effetti di complicate vicende legislative, presentano sul piano teorico caratteri di chiara corrispondenza con i principi sanciti a livello costituzionale, i mutamenti sociali e culturali intervenuti nella società civile, il bisogno di tutela dei diritti dei cittadini tutti, a prescindere da qualunque specificità. Tale legislazione si caratterizza anche per la previsione e l'ampliamento delle situazioni soggettive riconosciute e tutelate, per l'estensione delle procedure garantiste e per l'espansione del ruolo organizzatore dello Stato nella vita sociale.

Si tratta in definitiva di un complesso di norme che tendono a perseguire due finalità di fondo: garanzia dei diritti individuali, con ampio spostamento verso la responsabilizzazione personale e l'eliminazione tendenziale dei fattori che possono precludere lo sviluppo della personalità di ciascun soggetto; attivazione di servizi universalistici e non stigmatizzanti, con ampia enfasi sulla questione dell'integrazione e del recupero.

imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»

⁵⁴ Grevi V., *Trattamento e rieducazione* (commento all'art. 1 L n. 354/75), in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006, pp. 3-20

Capitolo II

In tema di tutela dei rapporti familiari durante l'esecuzione della pena detentiva, con particolare riguardo ai figli minori

5. Il carattere garantista della riforma penitenziaria del 1975

Molto si è scritto negli ultimi decenni sul diritto penitenziario e sull'evoluzione delle idee riguardanti l'esecuzione delle sanzioni penali; sui motivi ispiratori che in Italia hanno orientato le scelte sulle norme dell'Ordinamento penitenziario del 1975, in conformità anche dei principi costituzionali e degli indirizzi della Comunità Internazionale⁵⁵; molto si è detto sulle modificazioni e integrazioni legislative intervenute progressivamente e che hanno conferito alla riforma un andamento fluttuante, in bilico tra finalismo rieducativo della pena e istanze di sicurezza e tutela collettiva di tipo contingente. Molto ancora si è dibattuto sugli elementi peculiari della normativa penitenziaria e che riguardano essenzialmente l'indiscutibile affermazione del principio della umanizzazione della pena, la finalità rieducativa, il trattamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità e il trattamento rieducativo individualizzato, i benefici premiali e le misure alternative alla detenzione in carcere, il

⁵⁵ Le fonti principali sono: le *Regole Minime* stabilite per il trattamento dei detenuti nel congresso O.N.U. tenutosi a Ginevra nel 1955; la *Convenzione europea sui diritti dell'uomo*, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con L 4 agosto 1955, n. 848 e successivamente integrata, per la parte che qui interessa, con il Protocollo n. 11 adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore per l'Italia il 1 novembre 1998; la *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti*, sottoscritta a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva in Italia con L 2 gennaio 1989 n. 7

principio di giurisdizionalizzazione. Molto si è poi discusso intorno ai numerosi e disparati aspetti e problemi applicativi posti dai nuovi istituti, molti dei quali in dissenso con un contesto culturalmente impreparato e strutturalmente inidoneo alla loro concreta ricezione. Infatti, se l'allora ministro in carica Giuseppe Altavista scriveva che i riflessi diretti e indiretti della riforma sarebbero andati «ben al di là dell'organizzazione penitenziaria e si inseriscono nel quadro della nostra società civile e democratica, in quanto elemento sicuro di progresso e di sicurezza sociale»⁵⁶, solo qualche anno dopo Vittorio Grevi parlava di determinati contenuti della disciplina penitenziaria come di «felici utopie» trasfuse «da un legislatore forse troppo ottimista»⁵⁷. E ancora nel 1988 Grevi scriveva di «divario notevole tra la legge scritta e le sue possibilità di concreta attuazione, sul terreno delle strutture, dell'organizzazione, del personale»⁵⁸. Più recentemente, Alberto Marcheselli, in un saggio intitolato «La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca della effettività», scrive «A solenni affermazioni di principio e sofferte elaborazioni giurisprudenziali non segue alcun passo avanti sotto il profilo della concreta attuazione di principi costituzionali fondamentali. Ciò perché tutti i soggetti coinvolti restano prevalentemente arretrati sul piano della esegesi della norma formale o della affermazione di principi generali e rimane completamente nell'ombra ogni analisi pacata della effettività.»⁵⁹. Marcheselli ribadisce in sostanza che uno degli errori più diffusi e dannosi nella cultura giuridica sia quello di ritenere che la tutela dei diritti si esaurisca nello *jus dicere*. Se in tutti i settori dell'esperienza giuridica, egli dice, è vero l'esatto contrario, cioè che non esistono né giustizia né diritto senza corretta ed efficace esecuzione, questo è drammaticamente vero a proposito della tutela dei diritti dei detenuti.

Non a caso uno dei tratti dell'Ordinamento penitenziario maggiormente discussi, e su cui non manca una certa produzione dottrinale e giurisprudenziale, riguarda proprio la voce «diritti dei detenuti». Con questa espressione, dichiarano Mario Canepa e Sergio Merlo che nel 2004 scrivono su questi temi, si vorrebbe affermare, con evidente enfasi,

⁵⁶ Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, *Ordinamento Penitenziario e Regolamento di Esecuzione* (L 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), Roma 1978

⁵⁷ Grevi, V., *Introduzione*, in F. Saverio Fortuna (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Franco Angeli, Milano 1985

⁵⁸ Grevi, V., *L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Cedam, Padova 1988

⁵⁹ Marcheselli A., *La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca della effettività*, pubblicato in «commenti» in data 05-11-2005, diritto & diritti, www.diritto.it/docs/20931

il concetto secondo cui il detenuto conserverebbe intatta la titolarità e la facoltà di esercitare tutti quei diritti non concretamente in contrasto con la privazione della libertà. Affermazione idealisticamente esaltante, sottolineano i due studiosi, ma sostanzialmente non corrispondente alla reale condizione di chi, per il fatto stesso di essere in stato di detenzione, diviene oggetto di governo altrui, e si trova pertanto nella condizione di dover dipendere, per il soddisfacimento di ogni più elementare esigenza, dall'iniziativa o almeno dal consenso di chi è preposto alla gestione dell'esecuzione penale. Appare evidente pertanto che l'individuazione di specifici diritti del detenuto e la predisposizione di adeguati strumenti di tutela costituiscono aspetto essenziale di una corretta e moderna gestione penitenziaria⁶⁰. Sulla questione si è espressa anche la Corte Costituzionale che con sentenza n. 212/1997 ha stabilito il principio secondo cui il detenuto «pur trovandosi in situazione di privazione della libertà personale in forza della sentenza di condanna, è pur sempre titolare di diritti incompressibili, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela pertanto non sfugge al giudice dei diritti».

Carlo Fiorio sottolinea però in proposito l'intrinseca ambiguità dell'affermazione secondo cui i detenuti manterrebbero intatti sia la titolarità che l'esercizio di quei diritti non contrastanti con la privazione della libertà. Tale ambiguità sarebbe tangibile, laddove termini quali "libertà" e "diritti" si riferiscono ad individui privati della più alta forma di libertà, cioè quella personale⁶¹.

Evidentemente, quando un soggetto è sottoposto a misure privative o limitative della libertà personale, ne risultano immancabilmente compromesse sfere importanti e fondamentali della sua persona e del suo complessivo sistema di vita. La soluzione a questo problema è individuata dal legislatore del 1975 specialmente nell'istituzione di un magistrato di sorveglianza di nuova concezione, una figura da destinare a specifiche ed esclusive funzioni, così da consentirgli di assicurare il rispetto della legge nel campo dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'impianto garantista della riforma penitenziaria assegna infatti alla magistratura di sorveglianza il ruolo di organo di garanzia giurisdizionale della fase esecutiva e di garante dei diritti dei ristretti.

⁶⁰ Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 131-151

⁶¹ Fiorio C., *Salute del condannato e strumenti di tutela*, in Adolfo Scalfati (a cura di) "Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti", Cedam, Padova 2004, pp. 47-65

La questione si presenta tuttavia molto più complessa.

Il primo problema da affrontare riguarda innanzitutto l'identificazione dei diritti tutelabili, e su questo emergono di frequente notevoli contrasti di opinione anche a causa delle sottili distinzioni tra interessi protetti, facoltà, poteri, e veri e propri diritti.

Per prima cosa vanno considerati i cosiddetti diritti inviolabili riconosciuti a ogni persona in quanto tale. La Costituzione italiana stabilisce all'art. 2 Cost. il primato della persona umana e dei suoi diritti rispetto a ogni istituzione politica e a ogni potere costituito; tale principio assicura un limite alla potestà punitiva e impedisce che l'assoggettamento all'organizzazione penitenziaria comporti il disconoscimento delle posizioni soggettive riconosciute a ciascun individuo. L'art. 3 Cost. stabilisce che *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*; in forza dell'art. 27 si ha che *"La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte."*, ed ancora l'art. 13 Cost. che dispone *"E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*.

L'ordinamento penitenziario accoglie queste statuizioni, trasferendole in chiare enunciazioni di carattere programmatico.

All'art. 1 O.P. è infatti stabilito che:

"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti."

La tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo opera quindi indubbiamente anche nei confronti dei soggetti ristretti, pur tuttavia dice Fiorio l'appartenenza di un individuo a un ordinamento speciale, quale quello penitenziario, trasforma il contenuto della "inviolabilità" delle posizioni giuridiche soggettive in una garanzia dal "contenuto minimo" dei singoli diritti personali, cioè una garanzia dei diritti personali a un livello tale che non ne risulti offesa la dignità umana propria di ciascuno. Secondo l'analisi di Carlo Fiorio⁶², la questione dei confini tra il potere amministrativo e quello giurisdizionale rimane particolarmente ambigua, essendo che l'amministrazione penitenziaria godrebbe ancora di una discrezionalità pressoché illimitata nel condizionare l'esercizio di taluni diritti soggettivi della persona detenuta. L'Ordinamento penitenziario, continua l'autore, nonostante le profonde modificazioni di cui è stato oggetto, continua ad essere fortemente equivoco in punto di riconoscimento di situazioni soggettive in capo alla persona *in vinculis*, avendo sempre evitato di sancire espressamente la titolarità per il detenuto di tutti i diritti individuali non necessariamente limitati dallo stato di detenzione. Su questo, dice Fiorio, si è registrato anche un certo disinteresse della letteratura perché riguardante una materia arbitrariamente considerata minore, mentre un più grande merito andrebbe riconosciuto alla Corte Costituzionale che ha individuato, in capo alla persona detenuta, i diritti suscettibili di ablazione da parte amministrativa, individuando altresì gli *standard* minimi del procedimento giurisdizionale.

Un punto fermo in proposito è rappresentato dalla Sentenza n. 26/1999 con cui la Corte Costituzionale esprime e conferma il proprio orientamento su questi temi:

«L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979).

⁶² Fiorio C. (2004), cit., pp. 47-65

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso - anzi, soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente, del resto, all'impronta generale che l'art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario. Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale...».

Negli ultimi due decenni, l'esigenza di garantire una tutela reale ai diritti individuali dei detenuti è emersa con maggiore pregnanza in seguito all'introduzione del cosiddetto "doppio binario", per effetto del quale si sono andate consolidando nel carcere forme differenziate di regime trattamentale, in relazione al tipo di reato commesso dal recluso. Particolarmente dibattute sono al riguardo le questioni poste dall'applicazione delle limitazioni nei confronti dei reclusi cui è applicato il regime di sorveglianza particolare (art. 14-*quater*, co. III, O.P), oppure condannati per taluno dei reati previsti dal 1° periodo dell'art. 4-*bis* della L. 26.7. 1975, n. 354, o ancora sottoposti al regime carcerario differenziato regolato dall'art. 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario⁶³.

Un esempio particolarmente indicativo è rappresentato dalle limitazioni ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti condannati per particolari delitti, così come previsto dagli artt. 37, co. 8, e 39, co. 2, del DPR n. 230/2000. Tali disposizioni sono state disapplicate da alcuni magistrati di sorveglianza, sulla base della considerazione che si trattava di limitazioni non previste per legge ma da una norma subordinata (il Regolamento). La giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito però che le disposizioni limitative dei colloqui, che riguardano i detenuti di cui all'art. 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario,

⁶³ Il divieto di concessione dei benefici, ai sensi dell'art. 4-*bis* O.P., e il regime speciale 41-*bis* O.P., introdotti successivamente alle stragi degli anni Novanta, sono considerati tuttora principali strumenti di prevenzione e di contrasto nella lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata in genere.

sono da ritenersi pienamente legittime, poiché si integrano con il regime differenziato stabilito per esigenze di sicurezza pubblica nei confronti di quei reclusi che, in relazione al titolo di reato, si presumono essere particolarmente pericolosi (Cass., I, 9.7.2002, n. 28724)⁶⁴.

Così anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ritenuto legittima la disciplina restrittiva, poiché in linea con il trattamento più rigoroso riservato agli autori dei delitti più gravi (Cass. SS. UU., 26 febbraio 2003 n. 25079).

Le restrizioni alle ordinarie norme di trattamento penitenziario continuano tuttavia a suscitare dubbi e perplessità sulla legittimità delle stesse, alimentando il dibattito sul significato davvero attribuibile alla voce "diritti", se riferita a persone detenute. Il problema rimane aperto sia con riferimento alla chiara individuazione di quelli che sono i diritti riconosciuti a tutti i soggetti detenuti, sia con riferimento alle forme e alle modalità di esercizio e di tutela degli stessi.

Comunque sia, in tema di diritti è sempre la Carta costituzionale che svolge il ruolo principale di faro insostituibile, proprio perché sulla base delle sue previsioni è possibile individuare nell'ordinamento penitenziario diversi ordini di diritti riconosciuti a tutti i detenuti, imputati e/o condannati, e che possono così sintetizzarsi⁶⁵:

- a) diritti relativi all'integrità fisica;
- b) diritti relativi alla salute mentale;
- c) diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali;
- d) diritti relativi all'integrità morale e culturale.

6. Diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali

6.1 Note introduttive

Nell'Ordinamento penitenziario, dice Vittorio Grevi⁶⁶, per la prima volta il detenuto acquista una propria soggettività giuridica, che è da intendersi sostanziale e formale. E' sostanziale, dice l'autore, poiché il soggetto recluso viene identificato e definito quale titolare di diritti e di aspettative; ed è formale, in quanto egli viene legittimato all'agire

⁶⁴ Fiorentin F., *Orientamenti giurisprudenziali in materia di colloqui dei detenuti*, (Parte seconda), inserito in *Diritto&Diritti*, settembre 2004

⁶⁵ Canepa M., Merlo S. (2004), cit., pp. 131-151; Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento penitenziario (Commento articolo per articolo)*, CEDAM, Padova 1997, pp. 30-33; Saverio Fortuna F. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Franco Angeli, Milano 1985

⁶⁶ Grevi V., Giostra G., Della Casa F. (1997), cit., p. 30

giuridico proprio nella qualità di titolare di diritti che appartengono alla condizione di detenuto, pur entro determinati limiti, e pur con i mutamenti che si succedono nella disciplina relativa alla condizione delle persone ristrette.

La sfera dei diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali ha ricevuto specifica attenzione da parte del legislatore penitenziario che, se ha preferito sorvolare su taluni aspetti più spinosi e delicati, ha invece voluto regolamentare in modo piuttosto dettagliato il grosso della materia.

Queste norme costituiscono oggi uno dei punti dell'ordinamento penitenziario in cui è maggiormente visibile la spaccatura tra statuizioni teoriche e attuazione pratica delle previsioni normative. Ciò in quanto, dice Carlo Brunetti, dirigente penitenziario⁶⁷, la tutela della vita familiare dei detenuti introduce una serie di delicate problematiche che vanno a insidiare il difficile equilibrio tra esigenza punitiva dello Stato e garanzia dei diritti fondamentali della persona. Le scelte legislative in materia di tutela dei rapporti familiari, continua Brunetti, hanno comunque una loro portata sia sul piano concettuale che su quello operativo: «sul piano concettuale esprimono il convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della vita del detenuto, nonché un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di intervenire adeguatamente al riguardo. Sul piano operativo esse affermano il principio che il recupero del condannato non può prescindere dalla presenza o dal ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva, capaci di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, tenendo viva in lui la speranza di liberazione»⁶⁸.

Le disposizioni a tutela dei rapporti familiari durante l'esecuzione di sanzioni penali restano dunque una delle novità più significative introdotte dalla Legge n. 354/75, per quanto il legislatore le abbia volute considerare innanzitutto come risorsa imprescindibile sul versante dell'individualizzazione del trattamento del detenuto. L'art. 15 O.P. include infatti i "rapporti con la famiglia" tra gli elementi principali di cui avvalersi ai fini dell'attuazione del trattamento rieducativo individualizzato.

⁶⁷ Brunetti C., *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", Nuova Serie, Anno XII, Settembre-Dicembre 2008, pp. 107- 128

⁶⁸ *ibidem*, pp. 110-111

6.2 Le statuizioni di principio

Relativamente alla sfera dei diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali dei detenuti, le statuizioni di fondo sono riconducibili all'art. 28 O.P., intitolato «Rapporti con la famiglia», in cui è stabilito che «*Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.*».

La *ratio* della previsione, secondo l'analisi di Giorgio Spangher, sarebbe piuttosto chiara: la separazione personale determinata dalla restrizione della libertà di un membro familiare, il più delle volte (se non quasi sempre) già di per sé gravida di complesse implicazioni, non deve pregiudicare quella delicata trama di rapporti, di interessi e di sentimenti costituita dalla famiglia, stante altrimenti il rischio di ulteriori conseguenti delicati problemi morali e materiali. Ma il motivo principale dell'interesse del legislatore per la cura dei rapporti familiari, spiega Spangher, sta nel fatto che la famiglia costituisce un elemento centrale sia del trattamento – al cui successo un saldo rapporto familiare ed affettivo può portare un contributo anche decisivo – sia del reinserimento sociale, rispetto al quale la famiglia può costituire il primo e più sicuro elemento dal quale ripartire⁶⁹.

La famiglia è intesa, nell'Ordinamento penitenziario, nella sua dimensione lata, essendosi superata la tradizionale distinzione tra le situazioni di fatto e quelle di diritto. Ai termini “congiunti” e “familiari”, utilizzati in modo promiscuo sia dalla legge che dal regolamento, sarebbe attribuito un significato sostanzialmente equivalente, sebbene il primo richiami i “rapporti di parentela e di affinità” ed il secondo invece il “gruppo dei congiunti conviventi”. L'analisi svolta al riguardo da Di Gennaro-Breda-La Greca⁷⁰, mette in rilievo come tale promiscuità sarebbe indirizzata proprio ad agevolare i rapporti con le persone che abbiano particolari vincoli con il soggetto detenuto, per cui è da interpretare come espressione di una precisa volontà del legislatore di non circoscrivere l'ammissione ai colloqui ai soli “prossimi congiunti”, come prescritto dalla legislazione precedente, dando rilevanza non solo al rapporto di parentela legale, ma anche a quello

⁶⁹ Spangher G., *Rapporti con la famiglia*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., pp. 246-250

⁷⁰ Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano 1997, p. 123-129

di parentela naturale. Il legislatore, cioè, avrebbe inteso riconoscere particolare valore ai rapporti di vita ed affettivi del soggetto, quali esistono nella realtà dei fatti.

Comunque sia, le statuizioni di principio contenute nell'art. 28 costituiscono le premesse per ulteriori previsioni di sicuro interesse.

All'art. 45 O.P. è stabilito infatti che il trattamento penitenziario sia integrato da un'azione di "assistenza" alle famiglie stesse:

«Il trattamento dei detenuti e degli internati é integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.».

La previsione di intervento contenuta negli artt. 28 e 45 O.P., dicono Di Gennaro-Breda-La Greca⁷¹, ha una portata molto ampia. I termini "mantenere" (o conservare), "migliorare", "ristabilire" utilizzati dal legislatore fanno riferimento a tre distinte possibilità di intervento, non necessariamente indipendenti l'una dall'altra, semmai corrispondenti a situazioni diverse. Tali possibilità di intervento si differenziano a seconda che si tratti di semplici casi in cui è necessario soltanto mantenere i rapporti affettivi già esistenti e validi, oppure di casi in cui il detenuto va aiutato a modificare i propri atteggiamenti relazionali, lavorando contestualmente anche sul nucleo familiare. Gli interventi postulati dalle norme suindicate sono rimessi alla competenza interattiva degli operatori penitenziari tutti, figure interne agli istituti oppure facenti parte del Centro di servizio sociale per adulti (oggi Ufficio U.E.P.E.), ma anche alla competenza fattiva e sinergica di tutti i servizi pubblici e privati del territorio, comprese le associazioni del volontariato.

Di particolare significato appare il co. 11 dell'art. 37 del Reg. Es. che recita *«Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi».*

La portata degli artt. 28 e 45 dell'Ordinamento penitenziario e dell'art. 37 del Regolamento è integrata e ampliata dalle previsioni contenute negli artt. 94 e 95 del Regolamento di esecuzione. Il primo stabilisce che nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, particolare cura deve essere rivolta alla situazione di crisi

⁷¹ *Ibidem*, p. 171

che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto. Particolare cura, inoltre, deve essere rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno. L'art. 95 Reg. stabilisce inoltre che nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

6.3 La disciplina dei colloqui visivi

La disciplina dei "colloqui visivi" dei detenuti con i familiari e conviventi trova la sua fonte normativa primariamente negli artt. 18 della L. n. 354/75, e negli artt. 37 e 61 del D.P.R. 30.6.2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione).

Sulla base della suddetta normativa *«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»* (art. 18, co. 1, O.P.).

L'espressione "sono ammessi" piuttosto che "possono essere ammessi" è indicativa della rilevanza costituzionale di tale diritto che non può essere negato, ma solamente limitato, qualora ricorrano altri interessi costituzionalmente garantiti.

La dottrina sarebbe sostanzialmente d'accordo sull'interpretazione in base alla quale la titolarità dell'iniziativa nel richiedere i colloqui apparterrebbe ai soli detenuti, e non anche ai congiunti, conviventi o altre persone interessate. Nella prassi corrente tuttavia capita con una certa frequenza che le richieste provengano da coloro che intendano effettuare il colloquio, recandosi presso le strutture carcerarie⁷². Va quindi considerato, e questo appare di grande significato in relazione all'esigenza di tutelare la reciprocità

⁷²Bertolotto E., *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., pp. 160-176

insita nella natura stessa dei rapporti familiari, che il legislatore nell'assegnare la titolarità dell'iniziativa al solo soggetto detenuto non abbia inteso attribuire pari diritto alle persone di famiglia rimaste all'esterno del carcere di conservare e coltivare i propri rapporti affettivi e familiari con il congiunto recluso.

Le persone cui è possibile concedere l'accesso ai colloqui sono espressamente indicate dalle norme penitenziarie e si riferiscono ai congiunti, ai conviventi, ad altre persone. Le norme non specificano l'esatta delimitazione delle categorie ammesse ai colloqui, è però da precisare che in base al 3° co. dell'art. 18 O.P. *«particolare favore è accordato ai colloqui con i familiari»*.

Per quel che concerne l'interpretazione delle espressioni **“congiunti”** e **“familiari”**, sia in materia di colloqui visivi che in tema di colloqui telefonici, le direttive impartite dall'Amministrazione penitenziaria (Circ. DAP n. 3478/98) concordano con gran parte della dottrina nell'attribuire ai due termini accezioni sostanzialmente equivalenti. Più problematica si è rivelata invece la definizione della categoria dei familiari. Abbandonata la prima soluzione interpretativa, che faceva ricorso alla disciplina del codice penale in materia di “prossimi congiunti” (art. 307 c.p.), e non volendo l'Amministrazione accogliere quella troppo restrittiva di “famiglia anagrafica” (che escluderebbe i familiari non conviventi come possono essere i genitori o i fratelli), il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha aderito a un'interpretazione dei termini “familiari” e “congiunti” che ricomprendesse sia il significato di famiglia in senso sociologico che quello riscontrabile nel linguaggio comune, prendendo a riferimento il *«rapporto che esiste tra tutti quei soggetti legati da un affectio familiare equiparabile alle categorie civilistiche dei parenti (in linea retta e collaterale) e degli affini»*, e stabilendo l'ammissibilità ai colloqui dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

I parenti e gli affini oltre il quarto grado potranno dunque accedere ai colloqui alla stregua di quanto previsto per le “persone diverse”, e soltanto qualora ricorrano ragionevoli motivi (art. 37, 1° co., Reg. Es.).

Tabella n. 1

GRADO	PARENTI	AFFINI
Primo	genitori, figli	suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge
Secondo	nonni, nipoti <i>ex filio</i> (figli di figli), fratelli, sorelle	nonni e nipoti <i>ex filio</i> del coniuge, coniuge di nonni o nipoti <i>ex filio</i> , cognati
Terzo	bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>exfratre</i> (figli di fratelli o sorelle)	bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>exfratre</i> del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>exfratre</i>
Quarto	cugini <i>di primo grado</i> (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti <i>exfratre</i>	cugini <i>di primo grado</i> del coniuge, coniuge di cugini <i>di primo grado</i> , prozii del coniuge, coniuge dei prozii, coniuge di figli di nipoti <i>exfratre</i> , figli di nipoti <i>exfratre</i> del coniuge
Quinto	nipoti (figli di cugini <i>di primo grado</i>), figli di prozii	nipoti del coniuge, coniuge di nipoti, figli di prozii del coniuge, coniuge di figli di prozii
Sesto	cugini <i>di secondo grado</i> (figli di cugini <i>di primo grado</i> dei genitori)	coniuge di cugini <i>di secondo grado</i> , cugini <i>di secondo grado</i> del coniuge

Circolare n. 3478/5928 del 1998

Un'interpretazione più restrittiva è formulata con esclusivo riferimento ai detenuti reclusi nelle sezioni ad "Alta Sicurezza" o sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento, i quali possono fruire di colloqui solo con parenti ed affini sino al terzo grado. In deroga alle disposizioni riguardanti i colloqui "con persone diverse", per i detenuti di cui al regime disciplinato dall'art. 41-bis «sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta» (art. 41 bis, comma 2-*quater*, lett. b).

Con riferimento invece all'espressione "**convivente**", l'Amministrazione penitenziaria ha precisato attraverso la Circ. n. 3478/98 che con tale espressione linguistica dovessero intendersi le «*persone che coabitano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire nessuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)*». Il solo rapporto di convivenza *more uxorio* è invece rilevante ai fini della norma di cui all'art. 14-*quater* O.P. (Contenuti del regime di sorveglianza particolare), comma 4, nella parte in cui sono posti limiti all'applicazione delle restrizioni ivi previste: «*In ogni caso le restrizioni non possono riguardare ... i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli*».

Per l'accertamento dello stato di convivenza precedente alla carcerazione, e per gli accertamenti sulla veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate dagli interessati, l'Amministrazione penitenziaria si avvale delle informazioni prodotte da autorità di pubblica sicurezza o dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Fermo restando che la previsione del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa consente il controllo preventivo sulle autocertificazioni in tutti i singoli casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni⁷³, il DAP ha disposto con Circolare n. 33306/2001 che essendo la situazione di convivenza una situazione di mero fatto, suscettibile di essere provata, occorre *«procedere ai controlli nel numero più esteso possibile e, naturalmente, anche con richiesta di documentazione alla competente amministrazione certificante»*. Con la stessa circolare, il DAP conferma l'applicazione anche ai detenuti e agli internati delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive⁷⁴, e detta una serie di regole da applicarsi ai fini dell'ammissione ai colloqui di familiari e conviventi. In base a tali regole *«è sempre richiesta l'effettuazione di controlli successivi, i quali di regola, saranno a campione»*; i controlli potranno essere tuttavia generalizzati *«quando le dichiarazioni provengano da persone che si debba presumere siano fortemente inattendibili, oppure siano rese in relazione a situazioni in cui sia particolarmente intensa la pressione diretta ad ottenere un determinato provvedimento attraverso il rilascio di false dichiarazioni»*, potendosi dare corso all'autorizzazione soltanto dopo l'effettuazione di un doveroso controllo preventivo *«tutte le volte in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni»*. Per i detenuti e gli internati sottoposti alle restrizioni del regime speciale previsto dall'art. 41-bis, 2° co., O.P., il DAP ha invece stabilito che si debba procedere ad un controllo preventivo di tutte le dichiarazioni sostitutive.

Come previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U. prima citato, in tutti i casi in cui si dovessero accertare dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà punito penalmente per la formazione e l'uso di atti falsi e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁷³ art. 71 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

⁷⁴ Così come stabilito già con precedente Circolare DAP n. 544994/98, anche in considerazione del fatto che la mancata accettazione da parte delle autorità pubbliche delle dichiarazioni sostitutive, rese a norma del predetto T.U., costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74)

Con riferimento ai colloqui «**con altre persone**» è previsto che il detenuto possa ricevere visite anche da terze persone, diverse cioè dai familiari e dai conviventi, coi limiti di cui al 1° comma dell'art. 37 Reg. Es. che recita «*I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.*».

Per ottenere la prescritta autorizzazione a svolgere detti colloqui, il soggetto recluso deve inoltrare una domanda scritta al direttore o dirigente dell'istituto, oppure all'autorità giudiziaria competente, specificando i dati di riferimento delle persone che vuole incontrare e i motivi per i quali richiede il colloquio. Il DAP ha precisato alcuni criteri e contenuti per l'individuazione dei "ragionevoli motivi", utili ai fini della prescritta autorizzazione. Tra questi, è puntualizzato, particolare attenzione è da riservarsi «alle relazioni affettive che danno vita a rapporti duraturi e strutturati», tanto più se vagliate nei programmi di trattamento o comunque conosciute dagli operatori.

La direzione, nel valutare attentamente dette richieste, è tenuta a contemperare «*il legittimo interesse del detenuto e dell'internato a mantenere rapporti con il mondo esterno, anche ai fini della loro socializzazione, con l'esigenza di evitare che attraverso tali colloqui possano anche indirettamente essere favoriti collegamenti illeciti*»⁷⁵.

Le persone diverse dai congiunti e dai conviventi potranno pertanto essere ammesse ai colloqui visivi e telefonici con i reclusi solo se ricorrono ragionevoli e verificabili motivi che andranno valutati discrezionalmente, attraverso l'acquisizione di utili informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza. Da qui le perplessità della dottrina, secondo cui la suddetta disciplina rende il colloquio con soggetti non legati da particolari vincoli "eccezionale rispetto alla regola che resta l'isolamento e contraddice le affermazioni circa l'utilità dei contatti esterni"⁷⁶. Inoltre, afferma Bertolotto, il rinvio operato dalla legge al regolamento sui criteri da seguire nel rilascio dell'autorizzazione costituisce di per sé una carenza di garanzia; se poi si considera che il regolamento, in relazione ai colloqui con persone che non siano familiari stretti, si limita a postulare la presenza di "ragionevoli motivi" senza alcuna altra specificazione, appare evidente che i relativi

⁷⁵ Circolare D.A.P. n. 3478/98

⁷⁶ Bertolotto E., *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., pp. 160-176

provvedimenti siano connotati da una “discrezionalità assoluta” che ne inferisce il possibile utilizzo a fini disciplinari⁷⁷.

Per esempio, nei casi in cui il detenuto abbia un figlio con una donna a cui non è legato né da vincolo matrimoniale né da convivenza di fatto, l'autorizzazione alla stessa può essere concessa discrezionalmente come “terza persona”, valutandosi esclusivamente l'eventuale interesse del detenuto nel mantenere rapporti con la madre del figlio e non anche l'interesse della donna a condividere con il recluso-padre scelte importanti riguardanti la crescita e l'educazione complessiva del minore.

Viceversa, quando trattasi di congiunti o conviventi, l'unico presupposto per la concessione del permesso di colloquio è costituito dal “rapporto di parentela” entro il quarto grado (o terzo per i detenuti reclusi nelle sezioni ad “Alta Sicurezza” o sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis O.P.), requisito il cui accertamento non lascia spazio alla discrezionalità di chi detiene il potere sul rilascio delle autorizzazioni.

Relativamente alla **frequenza dei colloqui visivi**, l'art. 37, comma 8, Reg. Es. recita:

«I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese».

Ogni detenuto comune ha diritto dunque ad effettuare sei colloqui al mese⁷⁸. Il Regolamento del 2000 ha superato la vecchia dicitura secondo cui i reclusi avrebbero potuto fruire di “un colloquio a settimana”. L'attuale quantificazione, rapportata al mese, consente alle famiglie di organizzarsi secondo le specifiche particolari situazioni, fino a poter richiedere la cumulabilità nella stessa giornata, specialmente quando i nuclei di provenienza risiedono in località molto distanti dal luogo di reclusione del

⁷⁷ *Ibidem*

⁷⁸ Da precisare che precedentemente al varo del Reg. Es. n. 230/2000, la frequenza dei colloqui era fissata in “quattro al mese” con facoltà per il direttore dell'istituto di concedere “due ulteriori colloqui mensili” ai soggetti che avessero mantenuto una regolare condotta, se imputati, e se oltre alla regolarità della condotta avessero collaborato attivamente all'osservazione e al trattamento, se condannato o internati. Tale previsione premiale ha destato nel corso degli anni molte perplessità, sia perché comportava un inevitabile ampliamento delle possibilità punitive attraverso il meccanismo della non-concessione, sia per la forte discrezionalità che la connotava. Una discrezionalità che avrebbe potuto comportare dei rischi per l'equilibrio dell'istituzione e avrebbe potuto produrre distorsioni operative, specialmente se impiegata allo scopo di ottenere un passivo adattamento alle regole del regime penitenziario (Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., 1997, cit., p. 123-129)

congiunto. L'abrogazione della distinzione fra colloqui premiali e colloqui ordinari, con il conseguente innalzamento del numero mensile di questi ultimi, si afferma nelle disposizioni impartite con circolare dall'amministrazione penitenziaria centrale, costituisce attestazione del valore assegnato al mantenimento di vive relazioni familiari⁷⁹.

Per i detenuti ristretti per uno dei reati previsti dal primo periodo del 1° comma dell'art. 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario (se non collaboratore della giustizia), è prevista dal Regolamento (e non per legge) una limitazione nella fruizione dei colloqui visivi mensili il cui numero "non può essere superiore a quattro al mese". L'introduzione del regime differenziato in tema di colloqui ha dato il via a un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla legittimità della norma, essendo che essa tratta di una materia, quella dei rapporti con la famiglia, riconducibile alla sfera dei diritti fondamentali delle persone detenute le cui limitazioni possono eventualmente essere previste solo per legge, determinandone le condizioni. Sulla questione si è però pronunciata la Corte di Cassazione⁸⁰ che ha ritenuto pienamente legittime le disposizioni limitative connesse al regime differenziato per esigenze di sicurezza pubblica. La Corte ha precisato che è legittima la disciplina differenziata in materia di colloqui visivi e telefonici stabilita – rispettivamente, negli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del Regolamento penitenziario – nei confronti di detenuti e internati per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis*, primo comma, primo periodo, O.P., e che, conseguentemente, è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria limitativo del numero di tali colloqui, non potendo

⁷⁹ Circolare n. 3533/5983, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Ufficio Centrale dei detenuti e del trattamento, anno 2000

⁸⁰ «se è vero, infatti, che il trattamento si caratterizza per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato, vero è altresì che ogni limite che appaia ragionevolmente strumentale al perseguimento della funzione rieducativa e che venga commisurato alla tipologia di reato commesso – sempre e comunque rientrante nell'area dei c.d. delitti di criminalità organizzata ... - non solo non viola il precetto di cui all'art.1, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, ma si conforma anzi – secondo un modello che assicura uniformità di disciplina, in attuazione delle esigenze proprie del trattamento – alla norma adesso ricordata. Tanto più che "l'autolimitazione" operata dalla disposizione regolamentare relativamente ai poteri conferiti all'amministrazione nella materia si risolve anche in un regime di garanzia per i destinatari dell'impiego di ogni discriminazione e di ogni "privilegio" rispetto ai condannati di reati di tale gravità (Sez. Un., 26.2.2003, n. 25079)» in Fiorentin F., *Orientamenti giurisprudenziali in materia di colloqui dei detenuti*, (Parte seconda), inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2004

dirsi leso il diritto all'uguaglianza di trattamento nei riguardi dei detenuti "comuni", stante la non identità delle rispettive situazioni soggettive⁸¹.

Cosa diversa è invece la disciplina derogatoria di cui all'art. 41-*bis*, nel qual caso vigono norme particolari che consentono al Ministro della Giustizia di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione sia delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, sia degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Per la parte che qui interessa, il comma 2-*quater*, lett. b, art. 41-*bis* O.P., stabilisce *«la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti ... I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ... I colloqui sono comunque videoregistrati.»*. Le disposizioni ministeriali in ordine alla predetta disciplina restrittiva, emanate nel 2003, con Circolare DAP n. 3592/6042, confermano precedenti indicazioni in merito all'effettuazione dei colloqui in appositi locali muniti di vetro, o altre separazioni a tutta altezza, che non consentano il passaggio di oggetti di qualsiasi natura, tipo o dimensione. E' previsto inoltre che in relazione ai figli di età minore agli anni dodici il colloquio possa avvenire senza vetro divisore, ma in sale munite di impianto di videoregistrazione, con esclusione del sonoro. Nel caso di colloquio con più persone, e in presenza di un figlio di età minore agli anni dodici, l'incontro senza vetro divisore sarà consentito solo con il figlio e non potrà avere durata superiore a un sesto della durata complessiva del colloquio. Con esclusione delle situazioni disciplinate dall'art. 41-*bis*, il Regolamento di Esecuzione n. 230/2000, al comma 9 dell'art. 37, prevede la possibilità di concessione di **colloqui aggiuntivi**, oltre i limiti stabiliti nel comma 8 dello stesso articolo (cioè sei colloqui al mese o quattro, a seconda della tipologia dei detenuti beneficiari). La disposizione stabilisce infatti che:

⁸¹ Relazione sulla Giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali, Anni 2002-2003, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Servizio Penale, Roma 20 gennaio 2004

«Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.».

E' l'art. 61 Reg. Es., 2° co., che individua le specifiche circostanze che debbono ricorrere per la concessione di ulteriori colloqui visivi:

«Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.».

La previsione riguardante i colloqui con prole di età inferiore ai 10 anni mira evidentemente a tutelare, in qualche modo, il diritto dei figli in età infantile a salvaguardare i rapporti con i propri genitori in carcere. Particolarmente interessante appare la previsione che consente alle direzioni degli istituti penitenziari di attrezzare "spazi all'aperto" per lo svolgimento dei colloqui. Tale disposizione ha consentito all'Amministrazione penitenziaria di prevedere e promuovere la realizzazione di apposite "aree verdi" (o anche ludoteche) per favorire le relazioni familiari ed attutire l'impatto psicologico, in particolare di bambini e anziani, con la struttura carceraria.

La norma attribuisce però un largo potere discrezionale ai rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale che concertano «*i programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie*» (art. 61 Reg. Es. 1° co.). Il Regolamento usa esattamente l'espressione «*La predisposizione dei programmi di intervento [...] è concertata*».

In realtà questa previsione costituisce un punto dolente delle prassi penitenziarie, non solo per i noti problemi strutturali e organizzativi, ma anche perché le direzioni degli istituti locali non sempre sono facilmente disposte ad azioni condivise, oltre che essere più inclini a prestare attenzione ai bisogni del soggetto recluso piuttosto che dedicare

tempo e attenzione alla cura del rapporto familiare, inteso come legame e connessione tra due o più entità.

Relativamente poi al problema dell'individuazione dell'ambito applicativo della disposizione normativa di cui al predetto art. 61, l'Amministrazione penitenziaria centrale, con circolare DAP n. 3533/5983 del 2000, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'esercizio del potere discrezionale di autorizzazione attribuito ai direttori o dirigenti di istituto che in ogni caso devono motivare adeguatamente i loro provvedimenti: «... *motivare, con accurato e specifico riferimento all'istruttoria compiuta, il provvedimento che concede ulteriori colloqui*».

La *ratio* di questa disposizione non muove tuttavia da esigenze garantiste, tese cioè ad assicurarsi che ogni decisione assunta sia adeguatamente motivata tanto da consentire la possibilità di replica, quanto piuttosto di vincolare le direzioni delle strutture decentrate a concedere colloqui oltre quelli ordinari solo in situazioni ben individuate e predefinite, e come tali individuabili nel caso di eventuali successivi controlli sugli atti amministrativi e gestionali.

La circolare DAP del 2000 individua anche quali debbano essere le finalità in base alle quali sia possibile assumere i provvedimenti di concessione di "ulteriori colloqui". In primo luogo, dice la circolare, è da affrontare la crisi da allontanamento del soggetto dal nucleo familiare. Tale situazione richiede accurati preventivi accertamenti sulla realtà familiare, «*trattandosi di verificare l'esistenza del nucleo familiare e soprattutto il sopravvenire di una situazione di crisi causata (conseguente ha valore causale, non temporale) dall'allontanamento del soggetto*». Altro fine è quello di rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie se in età minore, ed è richiesto in proposito alle direzioni degli istituti di pena un «*prudente apprezzamento*», accompagnato dal buon senso comune, in considerazione della molteplicità delle possibili circostanze. Un ulteriore fine indicato dal Regolamento è quello di preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita ed il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. L'evenienza, dice la circolare, «*si pone nel tempo prossimo alla scarcerazione per fine pena o per ammissione a misure alternative non detentive, essendo imprevedibili dall'amministrazione gli altri casi di liberazione [...] Può presentare utilità particolare per la preparazione alla vita esterna il colloquio con i soggetti presso i quali egli possa*

svolgere attività lavorativa o corsi di formazione, entro un programma di trattamento quale affidato in prova, o anche in detenzione domiciliare presso comunità di rieducazione e formazione».

Le espressioni linguistiche utilizzate nella circolare lasciano trasparire l'interesse dell'Amministrazione centrale verso il detenuto, inteso come vero destinatario finale dell'azione istituzionale, ma anche verso la buona riuscita dei programmi trattamentali formulati per il recupero del dimettendo. E' invece ridimensionata di molto la portata della norma regolamentare che sembrerebbe suscettibile di ben più ampia interpretazione, essendo evidente la volontà amministrativa di sorvolare sul significato relazionale che il rientro del soggetto nell'ambiente sociale esterno determina a livello di processi pluridirezionali e che possono aver gran peso nell'inficiare proprio gli esiti dei programmi individualizzati formulati dalle strutture penitenziarie, della cui positiva attuazione l'Amministrazione mostra di aver premura.

Altra ipotesi riguardante la possibilità di concessione di ulteriori colloqui visivi è quella regolata dall'art. 20 Reg. Es., il cui ambito di applicazione è limitato ai detenuti o internati "infermi o seminfermi di mente". Queste particolari disposizioni, al 1° comma, stabiliscono che nei confronti di tali reclusi *«devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37.»*. Anche in questo caso è indiscutibile la centralità data dalla norma al solo detenuto, rispetto al quale la famiglia assume il ruolo di mera risorsa per fini trattamentali e di gestione.

Relativamente invece alla durata dei colloqui, così come previsto al comma 10 dell'art. 37 Reg. Es., il colloquio visivo ha la **durata** massima di un'ora, pur essendo possibile, in considerazione di eccezionali circostanze, di consentire una durata prolungata del colloquio. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, qualora nella settimana precedente il detenuto (o l'internato) non abbia fruito di alcun colloquio, e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Con riferimento invece alle **modalità di svolgimento** dei colloqui, l'art. 18 O.P., co. 2, recita «*I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.*». Maggiormente dettagliato è invece il comma 5 dell'art. 37 del Reg. secondo cui «*I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.*».

La disposizione del **“controllo a vista”** (quindi non auditivo) appare coerente con i principi sanciti dall'art. 15 Cost., ed in particolare con la “garanzia della segretezza”⁸² delle comunicazioni interpersonali, ed in più contribuisce a «realizzare condizioni che agevolino la spontaneità del rapporto tra gli interlocutori»⁸³. Il controllo “a vista” ha inoltre lo scopo di garantire lo svolgimento ordinato dei colloqui, così come si evince dai contenuti del comma 4. dell'art. 37 del Reg. che recita: «*Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.*».

E' interessante osservare che il controllo visivo del personale di polizia penitenziaria costituisce, secondo una parte della dottrina, uno dei punti fondamentali che impedisce una soluzione interpretativa favorevole all'ammissibilità dei rapporti sessuali già sulla base della normativa vigente (questione che richiederebbe, secondo pareri maggioritari, una precisa regolamentazione legislativa).

Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria (comma 7, art. 37, Reg. Es.).

⁸² Grevi in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., p. 25

⁸³ Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano 1991

Nei casi previsti dall'art. 11 O.P., in cui *«siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura»*, l'Amministrazione penitenziaria garantisce il diritto ai colloqui visivi, nell'osservanza comunque delle disposizioni vigenti in materia di colloqui.

A tutela dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, al comma 3 dell'art. 37 del Reg., è previsto che *«Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.»*, mentre al co. 12 dello stesso articolo è stabilito che *«Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.»*.

Per i detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, il comma 13 dell'art. 37 del Regolamento tende a tutelare le loro posizioni stabilendo che *«è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile»*. La formulazione "ove possibile" subordina però l'applicazione della norma alla valutazione discrezionale della Direzione che organizza lo svolgimento dei colloqui in piena autonomia. In relazione a tale disposizione, sono sorte talvolta questioni di natura conflittuale tra possibili interessi contrastanti: l'interesse del detenuto a preservare i suoi rapporti familiari, anche attraverso lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi; l'interesse delle famiglie a non perdere giornate di lavoro o di studio nei giorni infrasettimanali; l'interesse del personale di polizia penitenziaria addetto al servizio colloqui di vedersi riconosciuto il riposo settimanale possibilmente in coincidenza della domenica e delle altre festività. Le indicazioni al riguardo degli uffici dell'Amministrazione centrale vanno nella direzione di invogliare le direzioni degli istituti di pena a compiere *«ogni sforzo per verificare, nel concreto, la praticabilità di un ampliamento della fascia oraria dei colloqui, garantendo che essi possano essere svolti, nei giorni previsti, anche al pomeriggio (fino alle 19) e/o nei giorni festivi»* e di avere cura che il servizio dei colloqui *«sia articolato in maniera tale da contemperare le finalità trattamentali con le esigenze operative del personale. Sarà opportuno quindi sensibilizzare quest'ultimo sui principi ordinamentali e sui fini istituzionali, anche nella consapevolezza dei riflessi positivi che*

una diversa articolazione oraria dei colloqui produrrà non solo nei confronti dell'utenza (i detenuti e i famigliari non perderanno giornate lavorative, né i figli giornate di scuola, potranno essere meglio seguite le attività trattamentali organizzate, ecc.) ma anche nei confronti del clima generale di vivibilità all'interno dell'istituto, con riflessi per lo stesso personale che vi opera»⁸⁴. Le predette disposizioni, di elevato significato sul piano intenzionale, per quanto sempre incentrate su interessi prevalentemente interni all'istituzione, non hanno trovato facile applicazione anche a causa della cronica carenza di personale che contraddistingue gli organici dell'Amministrazione penitenziaria, e per l'imperante cultura organizzativa che in molte strutture vede prevalere gli aspetti rituali e di mera conformità alla legge su quelli volti alla tutela sostanziale dei diritti, la quale tutela non si risolve nel mero impegno a livello enunciativo, ma nello sforzo concreto teso ad assicurare il godimento effettivo degli stessi.

La competenza ad autorizzare i colloqui visivi è stabilita per legge all'art. 18 che recita:

«Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.»⁸⁵.

In virtù di tale disposizione, i colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto (modifica intervenuta con L. n. 663/86), mentre per i detenuti imputati in

⁸⁴ Circolare DAP n. 3478 del 1998

⁸⁵ **«Art. 11. O.P. - Servizio sanitario.**

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.». L'art. 11 O.P. è stato introdotto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale; con l'entrata in vigore del DPR n. 447/88 si è posto il problema dell'individuazione delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti previsti all'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario. Per gli approfondimenti del caso, è possibile vedere il contributo di Giuseppe Melchiorre Napoli in *I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, pp. 17-19, pubblicato il 19-04-2007, www.diritto.it

attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, il permesso deve essere rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

L'attribuzione all'autorità amministrativa della competenza al rilascio dei permessi di colloquio dopo la sentenza di 1° grado, dice Bertolotto, sottrae la competenza al magistrato di sorveglianza e costituisce un punto in controtendenza rispetto a una linea legislativa generalmente favorevole all'aumento dei poteri dell'organo giurisdizionale. La suddetta scelta legislativa, pur essendo stata accolta positivamente da più parti per l'esigenza di non appesantire troppo le funzioni del giudice di sorveglianza, è stata vista negativamente da quella parte della dottrina che ne ha rilevato la contraddittorietà rispetto al rilevante obiettivo della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione⁸⁶. Di avviso non univoco sono le interpretazioni riguardo la circostanza se il provvedimento di autorizzazione dei colloqui visivi debba essere motivato, in quanto nulla è stabilito sulla forma di tali provvedimenti che, di fatto, incidono su posizioni soggettive giuridicamente rilevanti. In particolare, l'attribuzione al direttore della predetta competenza si porrebbe in contrasto con la regola secondo la quale soltanto l'autorità giudiziaria può, con atto motivato e con le garanzie stabilite dalla legge, limitare l'esercizio del diritto all'invulnerabilità ad ogni forma di comunicazione.

Altre importanti questioni sono state inoltre sollevate in ordine alla effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, relativamente ai colloqui. La Corte Costituzionale, nel 1999, afferma in proposito:

«il reclamo di detenuti o internati, ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne consegua. Ciò si presenta, senza necessità di alcun'altra considerazione, contrario alla garanzia che la Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti Costituzione.» (Sent. C. Cost. n. 26 del 1999⁸⁷).

Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono

⁸⁶ Bertolotto E., *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., pp. 160-176

⁸⁷ La Sentenza n. 26/1999 si è pronunciata sulla questione di costituzionalità promossa dal Magistrato di sorveglianza di Padova il quale lamentava che le decisioni che il magistrato di sorveglianza è tenuto ad assumere a seguito di reclamo sono "giurisdizionalizzate" solo in determinate e limitate ipotesi.

sottoposti a restrizione della libertà personale, rinviando contestualmente al legislatore l'introduzione di apposita normativa volta a rimediare a tale difetto.

In seguito, il giudice di legittimità ha deciso che i reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, tra cui quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione, ricorribili per cassazione (Cass., Sez. I, 15-5-2002 n. 22573)⁸⁸. La conferma definitiva di tale nuovo orientamento viene poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, muovendo dal presupposto che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati incidano su diritti soggettivi rilevanti, hanno ritenuto che essi siano sindacabili mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter dell'Ordinamento penitenziario (Cass. Sezioni Unite, n. 25079 del 2003).

6.4 La corrispondenza telefonica

La corrispondenza telefonica è disciplinata dall'art. 18 della L 354/75, che al 5° comma stabilisce che «*Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.*», e dall'art. 39 del Regolamento di esecuzione che, relativamente alle **categorie di soggetti che possono essere ammesse alla corrispondenza telefonica** con i reclusi, specifica al 2° co. che «*I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi.*».

La fruizione della corrispondenza telefonica da parte della popolazione ristretta costituisce una novità assoluta del vigente Ordinamento penitenziario anche se la relativa regolamentazione ha sollevato molte perplessità in relazione ad alcuni aspetti ritenuti alquanto problematici. In primo luogo, l'art. 18 stabilisce che i detenuti e gli

⁸⁸ Enrico Delehay, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in *Le questioni controverse in tema di esecuzione della pena: gli orientamenti del giudice di legittimità*, <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11081.pdf>

internati “possono essere autorizzati”, presumendo un provvedimento di autorizzazione che apre, secondo la dottrina, a una mera “facoltà” e non certo a un “obbligo” dell’amministrazione a consentire questo genere di comunicazione, cosa che ridimensiona certamente l’ampiezza del diritto alla corrispondenza telefonica.

Le telefonate verso terzi, potendosi autorizzare solo in frangenti eccezionali, avranno evidentemente rara frequenza, anche quando ci si troverà di fronte a legami affettivi rilevanti per i soggetti coinvolti ma non supportati dal vincolo familiare o di convivenza.

La norma regolamentare, secondo l’analisi di Stortone, riduce pertanto la corrispondenza telefonica «quasi esclusivamente a ... surrogato dei colloqui non effettuati».

Occorre intanto distinguere tra telefonate provenienti dall’esterno e quelle fatte dall’interno del carcere. Le prime sono disciplinate dal co. 10 dell’art. 39 Reg. Es. che dispone:

«In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela.».

E’ stata esclusa la corrispondenza telefonica su chiamata dall’esterno, dicono DiGennaro-Breda-LaGreca, presumibilmente perché sarebbe mancata l’operatività delle cautele e si sarebbe determinata una situazione difficilmente compatibile con le esigenze di organizzazione interna e di disciplina⁸⁹.

Sempre al co. 10 dell’art. 39 del Regolamento è disciplinata l’ipotesi di chiamata dall’esterno nel «*caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto*»; in questa ipotesi «*si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ...*».

Relativamente alle telefonate verso l’esterno, il 1° co. del predetto art. 39 stabilisce che «*In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze*». La quantità di colloqui telefonici concedibili non è stabilito per legge, ma dal Regolamento di esecuzione che dispone al comma 2, dell’art. 39 Reg., che i detenuti possono essere autorizzati a fruire delle telefonate «*una volta alla settimana*» e che inoltre possono

⁸⁹ Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano 1997, p. 123-129

essere autorizzati «ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza». Si precisa ancora che «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.».

Colloqui telefonici ulteriori sono previsti, oltre che al rientro in istituto dal permesso (di necessità o premiale) o dalla licenza (per i semiliberi e gli internati), anche «in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.» (comma 3, art. 39 Reg. Es.). Relativamente a quest'ultima evenienza, la disposizione si ricollega all'art. 29 O.P., co. 1, che recita: «I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento».

Nell'ipotesi riguardante invece la conversazione telefonica con “prole di età inferiore a dieci anni”, sussistono non pochi dubbi interpretativi. La formulazione della norma, dice Giuseppe Melchiorre Napoli⁹⁰, lascia aperte due diverse soluzioni. Nella prima, sarebbe possibile autorizzare l'effettuazione di telefonate tra detenuti e figli minori dei dieci anni soltanto nel caso ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza; nella seconda, la norma distinguerebbe due diverse ipotesi di colloqui telefonici: quelli che possono essere accordati qualora ricorrano “motivi di urgenza o di particolare rilevanza” e quelli che possono essere concessi quando si svolgono “con prole di età inferiore ai dieci anni”. L'Amministrazione penitenziaria si è espressa a favore di questa seconda interpretazione, precisandone i contenuti con l'emanazione della circolare DAP n. 3533/5983 del 2000.

Come specificato nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 39 Reg. Es., il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili per una durata massima di ciascuna conversazione telefonica di dieci minuti (sei minuti, nel precedente Regolamento del 1976). I giorni in cui è possibile effettuare

⁹⁰ Giuseppe Melchiorre Napoli, *I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, pp. 17-19, pubblicato il 19-04-2007, www.diritto.it p. 47

le telefonate e le particolari modalità di svolgimento della conversazione sono fissati dal regolamento dell'istituto (art. 36, comma 2°, lett. f, Reg. Es.). Nessuna disposizione indica i casi in cui sarebbe possibile autorizzare il prolungarsi della conversazione telefonica, neppure con riferimento a quei detenuti che non fruiscono di sistematici contatti con i familiari. **Né è prevista, come avviene invece in materia di corrispondenza epistolare, la possibilità che il recluso privo di fondi svolga colloqui telefonici con spesa a carico dell'Amministrazione penitenziaria:** «8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata. 9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.».

La telefonata può essere autorizzata su **iniziativa scritta del solo ristretto** che deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati; la telefonata dovrà essere diretta esclusivamente ad un'utenza fissa intestata nominativamente ad una delle persone autorizzate ad effettuare colloqui con il detenuto. Dovrà essere pertanto prodotta all'Amministrazione penitenziaria documentazione idonea a dimostrare il nome dell'intestatario dell'utenza, lo stato di famiglia o un'autocertificazione attestante il grado di parentela. Con circolare del 24 aprile 2010⁹¹, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento ha introdotto tuttavia la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato colloqui visivi né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che possono mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile. L'interessato deve in questi casi presentare la documentazione che attesti la titolarità della linea. Sono comunque autorizzate le chiamate verso il numero di telefono cellulare, trascorsi quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che siano pervenuti gli esiti delle verifiche richieste sulla titolarità del numero telefonico e il detenuto non abbia fruito di colloqui né di conversazioni telefoniche su numeri fissi. L'autorizzazione verrà revocata nel caso in cui seguisse un riscontro negativo circa la veridicità delle dichiarazioni fornite dal detenuto.

⁹¹ Lettera circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento avente come oggetto: "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi", 24 aprile 2010

Per i detenuti collaboratori di giustizia è possibile autorizzare colloqui telefonici con familiari o conviventi sottoposti a protezione *«mediante la connessione ad utenza cellulare, purché il servizio centrale di protezione attesti la disponibilità dell'utenza da parte del familiare o del convivente»* (Decreto M.G. n. 144 del 10 aprile 2006, art. 6).

Per i detenuti e gli internati ricoverati in un ospedale civile o in un luogo esterno di cura, la Circolare del DAP n. 3449/5899 del 1997 ha offerto un'interpretazione più favorevole rispetto a quella emanata dall'Amministrazione penitenziaria nel 1991 (Circ. DAP n. 3319/69), che negava la possibilità di fruire di colloqui telefonici durante la degenza. Nel 1997 è stato infatti stabilito che anche in tali circostanze dovranno rispettarsi con la massima attenzione le disposizioni *«riguardanti, tra l'altro, i colloqui diretti e telefonici e la corrispondenza dei detenuti e degli internati»*.

All'art. 39, comma 4., del Regolamento sono individuate le **autorità cui compete la responsabilità dell'autorizzazione alla corrispondenza telefonica**: mentre per i condannati e gli internati provvede il direttore dell'istituto, *«Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica ... dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza»*.

L'aspetto più problematico della disciplina della corrispondenza telefonica, dice Enrica Bertolotto, era in passato rappresentato dal disposto dell'art. 37 comma 8., Reg. n. 431/76, secondo cui la conversazione doveva essere *«sempre ascoltata ed eventualmente registrata»*. La norma, come si asserisce spesso in dottrina, non poteva considerarsi in piena armonia con il principio di libertà e segretezza delle comunicazioni sancito dall'art. 15 Cost., anche per l'assenza di previsione di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, rimettendo al potere amministrativo la valutazione sulle telefonate da registrare. Appare tuttavia di particolare interesse la riflessione di uno studioso come Grevi, secondo cui tali restrizioni, giustificate sotto il profilo cautelare, potevano essere considerate un prezzo alla fine tollerabile rispetto al vantaggio di avvalersi dello strumento telefonico⁹².

Il D.L. 187/93 è intervenuto sulla norma regolamentare, introducendo un nuovo orientamento, recepito poi dal nuovo Regolamento di esecuzione n. 230/2000. All'art. 39, comma 7., di quest'ultima fonte normativa è stabilito che:

⁹² Bertolotto E. in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., p. 174

«L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.».

Nei confronti dei detenuti comuni, l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche sono pertanto subordinati ad uno specifico e motivato provvedimento giudiziario e dunque costituiscono un'eccezione. Per i detenuti considerati dal legislatore maggiormente pericolosi, e con una più ampia capacità di organizzare e dirigere eventuali attività illecite dal carcere, è invece la norma stessa a stabilire la limitazione della libertà di comunicazione in ogni caso.

Circa i **soggetti competenti a disporre il controllo delle telefonate**, va tenuto presente che il Regolamento rinvia all'art. 18, comma 7, O.P., ma tale parte è stata abrogata dalla L n. 95/2004, che ha attribuito la competenza circa le limitazioni e i controlli della corrispondenza epistolare al magistrato di sorveglianza, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e al giudice che procede (ai sensi dell'art. 279 c.p.p.) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. A tutela dei colloqui telefonici non sono però applicabili, afferma Melchiorre, le altre garanzie poste dall'art. 18-ter O.P., a tutela della segretezza della corrispondenza epistolare. Ed è proprio sotto questo profilo, continua l'autore, che la disciplina delle limitazioni e dei controlli sui colloqui telefonici si pone in contrasto con l'art. 15 Cost. e con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, la norma regolamentare sulla corrispondenza telefonica contrasterebbe con il principio della riserva assoluta di legge che vige in materia di limitazioni e di controllo di ogni forma di comunicazione. Le questioni sollevate in proposito possono essere così riassunte: 1. è una fonte subordinata ad individuare le autorità competenti ad emettere i provvedimenti autorizzativi in materia di colloqui telefonici; 2. non sono indicati i motivi specifici che legittimano il diniego alla richiesta di autorizzazione al colloquio telefonico, o il provvedimento che dispone l'ascolto oppure la registrazione dello stesso; 3. non sono indicati né la forma né il termine massimo di efficacia del provvedimento che dispone le limitazioni o il controllo, né il meccanismo

attraverso il quale disporre eventuali proroghe; 4. non è previsto alcun sistema di tutela giurisdizionale del detenuto nei confronti dei provvedimenti suindicati.

Ulteriori problemi sorgono anche in relazione a quanto stabilito nella seconda parte del comma 7., art. 29 del Regolamento, che introduce per alcune categorie di reclusi una forma generalizzata di controllo: *«E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.»*. La norma non distingue, precisa sempre Melchiorre, fra coloro che pur essendo ristretti per reati indicati nel predetto art. 4-bis, avessero deciso di collaborare con la giustizia o per i quali vi fossero elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata⁹³.

Altri aspetti della questione ineriscono le posizioni dei reclusi sottoposti al regime regolato dall'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario secondo cui, al comma 2-quater lett. b,

« ... solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.».

Va rilevato in proposito che, a differenza di quanto avviene per i detenuti comuni dopo la sentenza di condanna in primo grado e fino al passaggio in giudicato - nei cui casi la competenza ad autorizzare la corrispondenza telefonica è attribuita al magistrato di sorveglianza - per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale la competenza è attribuita al direttore dell'istituto, dando così prevalenza, inevitabilmente, a una valutazione a "carattere gestionale". E' tuttavia previsto che avverso il provvedimento del direttore sia possibile proporre reclamo al magistrato di sorveglianza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25079, 2003).

Poiché lo scopo dell'applicazione del regime speciale è quello di garantire la sicurezza, impedendo i collegamenti tra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali e tra questi e i membri dell'associazione ancora in libertà, il DAP ha disciplinato in modo particolareggiato, con circolare n. 3592/6042 del 2003, le **modalità di svolgimento del**

⁹³ Giuseppe Melchiorre Napoli, *I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, pp. 17-19, pubblicato il 19-04-2007, www.diritto.it, pp. 51-52

colloquio telefonico per coloro che sono sottoposti al regime speciale. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella predetta circolare, la richiesta del detenuto dovrà indicare con precisione le generalità, il luogo di residenza o di domicilio, e il numero di utenza telefonica dei familiari e dei conviventi con i quali si intende stabilire il contatto telefonico. In caso di accoglimento della richiesta, la direzione dell'istituto dove è ristretto il richiedente dovrà stabilire il giorno e l'ora precisa in cui dovrà essere effettuata la telefonata e ne darà comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari o dei conviventi. Quest'ultima direzione dovrà informare - mediante telegramma, telefonata registrata o seguita da annotazione di servizio, o altro mezzo idoneo, con esclusione di richiesta di intervento delle forze dell'ordine – gli interessati del giorno e dell'ora fissati per ricevere la telefonata, i quali potranno avere il contatto telefonico a seguito della prescritta identificazione.

Relativamente a questi casi, pare superfluo commentare la forte prevalenza istituzionalizzante e la perdita di qualsivoglia autonomia, e del detenuto e dei suoi familiari, compresi i figli, nel realizzare forme di corrispondenza dettate da personali bisogni di natura emotivo, affettiva, relazionale o anche semplicemente pratica.

Tra i tanti aspetti dibattuti intorno al tema della corrispondenza telefonica, negli ultimi anni si è posto con insistenza il quesito sulla possibilità che i detenuti e gli internati possano **fruire di permessi premio sotto forma di telefonate ai propri familiari**, da svolgersi con l'utilizzo di apparecchiature pubbliche, installate fuori della zona detentiva.

La questione è stata molto discussa, sia in dottrina che in giurisprudenza, specialmente con riferimento a quei detenuti, per lo più stranieri, che non svolgono colloqui visivi con i familiari o con i conviventi e che non possono essere ammessi alla corrispondenza telefonica per assenza dei presupposti di cui all'art. 39 del Regolamento. I magistrati di sorveglianza favorevoli a tale forma di permesso premio hanno, in genere, ricondotto la decisione di ammissibilità dell'istanza, sia al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la concessione del beneficio del permesso (ai sensi dell'art. 30-ter O.P.), sia alla circostanza che il ristretto non fosse nelle condizioni di fruire di contatti visivi e telefonici con i familiari o conviventi. Questo orientamento della giurisprudenza ha

trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione del 2005⁹⁴, in ordine a un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze che aveva concesso a un detenuto straniero un permesso premio di trenta minuti per telefonare ai propri familiari all'estero, a spese proprie, mediante l'inserimento di scheda telefonica in uno degli apparecchi posti all'interno dell'istituto penitenziario. Avverso tale Ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Firenze aveva proposto ricorso lamentando:

a) Violazione di legge, in quanto lo strumento del permesso premio non consente l'effettuazione di telefonate, che possono essere autorizzate esclusivamente ai sensi del Reg. O.P., art. 39;

b) Motivazione contraddittoria e generica in ordine alle asserite difficoltà tecniche dell'Amministrazione Penitenziaria che impediscono al detenuto di effettuare telefonate ai parenti all'estero, secondo la procedura ordinaria prevista dalle norme vigenti in materia.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore e, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale in materia⁹⁵, ha puntualizzato che:

«Il permesso premio ha ... una funzione propulsivo - promozionale: da un lato, infatti, costituisce incentivo alla cooperazione del detenuto con le autorità carcerarie, in assenza di pericolosità sociale, quale conseguenza della regolare condotta tenuta; dall'altro è esso stesso strumento di rieducazione, consentendo un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale ... Questi principi, generalmente validi, assumono una particolare valenza nei confronti dei detenuti stranieri per i quali, in assenza di punti di riferimento in territorio italiano, l'articolazione del permesso premio in forma di telefonata a proprie spese ai familiari residenti all'estero mediante utilizzo delle apparecchiature installate dentro l'istituto rappresenta l'unica possibile forma di risocializzazione nel più ampio contesto del percorso rieducativo».

6.5 Applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica

Sono tante le questioni che ruotano attorno all'applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica, anche dopo l'emanazione del Decreto-Legge 14 giugno 1993, n. 187 che ha abrogato la norma che imponeva un generale

⁹⁴ La Corte rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva respinto il reclamo proposto ex art. 30 bis O.P. dal Procuratore della Repubblica di Firenze contro il provvedimento del locale Magistrato di Sorveglianza (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2005 (dep. 22 novembre 2005), n. 42001 (n. 3402/2005)

⁹⁵ Corte Cost. sent. nn. 188/1990 e 227/1995; v., inoltre, Sez. 1^a, 29/10/1996, n. 5618, ric. Bruno, riv. 206752; Sez. 1^a, 25/01/2005, n. 5430, ric. Liso, riv. 230924

obbligo di ascolto delle telefonate⁹⁶ e che creava enormi problemi pratici, soprattutto con riferimento ai detenuti stranieri che utilizzavano nelle loro comunicazioni o una lingua diversa dall'italiano e da quelle maggiormente correnti o addirittura forme dialettali non facilmente traducibili.

Altri grossi problemi sono riconducibili all'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme). In una prima fase applicativa, con lettera circolare n. 3478 del 1998, il DAP diffonde le linee guida decise in materia di colloqui e corrispondenza telefonica, in modo da evitare difformità applicative all'interno delle strutture penitenziarie dislocate a livello periferico. Nell'ambito della predetta circolare, in materia di autocertificazione ai sensi della legge 15/1968, si opera una distinzione tra cittadini europei o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed extracomunitari irregolari, in ordine alla facoltà loro attribuibile di autocertificare stati, fatti e qualità personali con riferimento anche alla sussistenza di rapporti familiari o di convivenza con altri soggetti.

A tal proposito si afferma che: «... *non sembrano sussistere validi motivi di ordine giuridico per negare allo straniero (quantomeno a quello appartenente alla Comunità europea ed a quello extracomunitario regolarmente soggiornante) la possibilità di produrre dichiarazioni ai sensi degli artt. 2 e 4 L. cit. [legge n. 15/1968]*». Relativamente ai detenuti extracomunitari irregolari, la circolare asserisce che «*da un lato occorre non svalutare il divieto di discriminazioni trattamentali imposto dall'art. 2/2 ord. pen., tenuto conto che ai sensi dell'art. 15 ord. pen. l'agevolazione dei rapporti con la famiglia è uno degli elementi del trattamento; dall'altro, la irregolarità della posizione dello straniero con riferimento all'assenza di legittimazione all'ingresso o alla permanenza all'interno del territorio dello stato, viene ad essere in un certo senso sanata dall'obbligatorietà della permanenza in carcere sino alla vigenza di legittimo titolo detentivo, tanto che il volontario allontanamento dall'istituto penitenziario integra il reato di evasione*».

⁹⁶ Decreto-Legge 14 giugno 1993, n. 187, "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri", ART. 4. "Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche" - 1. Il Comma 8° dell'art. 37 del DPR 29 aprile 1976, N. 431, è sostituito dal seguente: "L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'art. 18 L. 26 luglio 1975, N. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, N. 354"

Considerate tali premesse, la circolare n. 3478 datata 8 luglio 1998 dispone che «... ove ricorrano ragioni di urgenza che non consentano di attendere la risposta dell'autorità consolare del paese di origine – cui dovrà necessariamente e preventivamente essere inviata con procedure urgenti la relativa richiesta di accertamenti, e che dovrà se del caso essere sollecitata al riguardo dalle direzioni - o di organi pubblici preposti all'assistenza degli stranieri, anche lo straniero extracomunitario irregolare potrà essere ammesso alla dichiarazione sostitutiva nei casi in cui detta formalità risultasse indispensabile per garantire al detenuto la concreta partecipazione a tutte le opportunità trattamentali su un piano di sostanziale parità con le altre persone ristrette».

Queste disposizioni subiscono uno sconvolgimento con l'entrata in vigore del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, *Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative*⁹⁷, i cui contenuti determinano conseguenze di immediata ricaduta sulle interpretazioni rese con la circolare DAP n. 3478/1998 in relazione alle autocertificazioni degli extracomunitari.

Viene emanata pertanto una nuova circolare, la n. 3506 del 26.11.1999 DAP, che modifica e integra la precedente, nel modo che segue:

nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 15/1968 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5/1 DPR 403/1998);

- ✓ lo straniero extracomunitario regolarmente residente in Italia è abilitato ad autocertificare soltanto gli stati, i fatti e le qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani; ciò comporta che la capacità autocertificatoria di detti soggetti è limitata a quelle informazioni già in possesso di soggetti italiani, siano essi pubblici o privati (ad esempio: il luogo di residenza, lo stato civile di coniugato se il matrimonio è avvenuto in Italia o è, stato ivi comunque riconosciuto, il fatto di essere dipendente di un datore di lavoro privato italiano, ecc.). Ne deriva, per converso, che notizie non rispondenti a tali requisiti non possono costituire oggetto di autocertificazione (ad esempio: il fatto di aver prestato servizio presso un datore di lavoro estero, il fatto di avere convissuto con un determinato soggetto in territorio estero, altri rapporti familiari non comprovabili in Italia, ...);

⁹⁷ Il DPR 20 ottobre 1998, n. 403, in vigore dal 22 febbraio 1999, prevede che i cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico approvato con DPR 223/1989 (che presuppone lo stato regolare dello straniero), possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della L. 15/1968 limitatamente ai casi in cui si tratti di provare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani

- ✓ l'autorità consolare di un paese extracomunitario non può essere considerata, ai fini che qui interessano, soggetto pubblico italiano;
- ✓ lo straniero extracomunitario non residente nel Paese non può avvalersi della facoltà di autocertificazione prevista dalla legge 15/1968.

Considerati i limiti imposti dalle novità legislative intervenute, l'amministrazione penitenziaria si interroga sull'evidente concreto rischio che ai detenuti extracomunitari, regolari e irregolari, venga preclusa la possibilità di avvalersi delle opportunità trattamentali riconosciute alla restante popolazione detenuta, ponendosi il problema di come affrontare la preoccupazione di non rendere sostanzialmente impossibile l'esercizio dei diritti in materia di colloqui e corrispondenza telefonica.

Vengono così dettate delle nuove disposizioni ai direttori delle strutture penitenziarie decentrate, attribuendo loro la facoltà, con valutazione da effettuarsi caso per caso, *«di ritenere dimostrata la sussistenza di situazioni giuridiche rilevanti sulla base delle dichiarazioni dell'interessato la cui veridicità risulti fondata sulla prudente valutazione dei seguenti parametri:*

- a) *dichiarazioni di congiunti la cui identità sia sicura;*
- b) *dichiarazioni di conoscenti affidabili;*
- c) *documenti, anche processuali, costituenti un principio di prova;*
- d) *ritenuta efficace, nel caso concreto, dell'ammonimento rivolto al dichiarante delle conseguenze penali che discendono da false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 495 c.p.».*

Nel contempo, l'amministrazione centrale ricorda che i parametri indicati ai fini della valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai detenuti extracomunitari andranno interpretati anche con riferimento alle verifiche trattamentali, intra ed extramurali, che si registreranno nei confronti dei condannati e degli internati, o al senso di responsabilità manifestato dagli imputati. Si raccomanda ancora il maggior rigore possibile in sede di valutazione delle situazioni giuridiche che attengono ai detenuti inseriti nei circuiti 41-bis, Alta sicurezza ed E.I.V.C. (elevato indice di vigilanza cautelativa).

6.6 La corrispondenza epistolare

L'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce, soprattutto ai fini delle esigenze del trattamento penitenziario, un fondamentale principio generale di favore nei confronti di determinate forme di contatto del detenuto con l'ambiente libero, ivi inclusa la

corrispondenza, senza limiti quantitativi o qualitativi. La corrispondenza epistolare rientra dunque tra gli strumenti mediante i quali il legislatore ha inteso assicurare i rapporti con la famiglia e, più in generale, con il mondo esterno. In particolare, si è ritenuto che questa forma di comunicazione contribuisse al mantenimento di quei contatti che per ragioni geografiche, economiche, o di altra natura, non potessero avvenire di persona.

Il 1° comma dell'art. 38 del Regolamento rappresenta un riferimento generale fondamentale in materia, laddove si afferma che *«I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.»*.

Per sostenere i detenuti nell'utilizzo della corrispondenza, l'art.18, comma 4 O.P., stabilisce che l'amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. L'art. 38 del Reg., ai commi 2 e 3, precisa tuttavia che l'onere suddetto, per l'amministrazione, è contenuto nella fornitura gratuita, ogni settimana, dell'occorrente per scrivere una lettera e dell'affrancatura ordinaria, salvo comunque il diritto dei detenuti di acquistare **a proprie spese** quanto necessario alla corrispondenza epistolare presso lo spaccio dell'istituto.

La facoltà riconosciuta ai detenuti di intrattenere contatti con il mondo esterno è soggetta a particolari **limitazioni e controlli**, predisposti allo scopo di prevenire la commissione di reati e tutelare la sicurezza e l'ordine interno agli istituti di pena. Cosicché, accanto a disposizioni volte a favorire, o per lo meno a non ostacolare, i contatti di detenuti e internati con l'esterno, è stato indicato un complesso sistema di controlli preventivi delle forme di comunicazione concesse ai soggetti ristretti, che ricomprendono anche i "controlli" sulla corrispondenza. Tale controllo utilizza gli strumenti dell'ispezione (l'ispezione è mirata alla verifica che la corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, non contenga valori ovvero oggetti non consentiti, ed ha evidenti finalità di prevenzione in rapporto alle esigenze di tutelare l'ordine e la sicurezza interna all'istituto di pena), del visto sulla corrispondenza e dell'eventuale trattenimento di questa, con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'art. 38 del Reg. es., al comma 5, stabilisce che *«La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto»*,

mentre al comma 6 aggiunge che *«La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede»*

e, ancora al comma 7

«La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede».

Oggi sono in vigore nuove norme a **garanzia della riservatezza** della corrispondenza di detenuti e internati. Precedentemente all'emanazione della L 8 aprile 2004, n. 95, le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 18, (ora abrogate per effetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della L. 95/2004) prevedevano che la corrispondenza dei singoli detenuti o internati potesse essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore dell'istituto o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Analoga procedura era stabilita (art. 18, comma 8, O.P.) con riferimento alla corrispondenza degli imputati. Il controllo poteva essere effettuato direttamente dal magistrato oppure dall'autorità amministrativa a ciò delegata (art. 18, comma 9, O.P., abrogato per effetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della L. 95/2004). Le questioni essenziali sollevate al riguardo dalla Corte Europea nel censurare l'art. 18 O.P., spiega Fabio Fiorentin⁹⁸, sono essenzialmente due: la prima riguarda la mancata previsione normativa della durata massima della sottoposizione al visto di controllo; la seconda inerisce la mancata indicazione dei motivi specifici che giustificano l'adozione, da parte dell'autorità pubblica, delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

Anteriormente alla predetta legge n. 95, continua Fiorentin, non vi era alcuna norma che prevedesse forme e termini di reclamabilità dei provvedimenti di censura della

⁹⁸ Fiorentin F., *Corrispondenza garantita per i detenuti - Entra in vigore la legge che regola, conformandoli agli standards normativi europei, i controlli sulla corrispondenza dei detenuti*, pubblicato a giugno 2004 in *Diritto & Diritti*

corrispondenza dei detenuti, e la stessa Corte di Cassazione, nel prendere atto della rilevata lacuna, ha sempre escluso la configurabilità di ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti dell'eventuale lesione di tale posizione soggettiva, se non l'eventuale ricorso avanti alla giustizia amministrativa (T.A.R.).

La precedente disciplina sui controlli della corrispondenza dei detenuti presentava dunque rilevanti profili di contrasto non soltanto con le garanzie costituzionali (art. 15 Cost.)⁹⁹, ma anche con i principi europei sanciti dalla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, profili di contrasto più volte rilevati dalle numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Corte europea ha ribadito infatti che il diritto alla corrispondenza è riconosciuto anche ai detenuti, affermando che le limitazioni allo stesso devono essere disciplinate in modo preciso ed analitico e che, in particolare, devono essere predisposti effettivi mezzi di tutela giurisdizionale.

In relazione a tutte queste criticità, la dottrina si era espressa da lungo tempo. Nella disciplina che regola la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, dice Elvio Fassone, balza evidente che le garanzie apprestate sono in realtà estremamente tenui, poiché il visto di controllo può essere disposto in forza di elementi di sospetto così labili da non poter essere validamente apprezzati, e che pertanto finiscono con l'essere necessariamente collegati alla qualità del mittente o del destinatario¹⁰⁰. La materia, continua Fassone, inquadrata nell'ottica del carcere, non consente un apparato di garanzie effettive; e le garanzie offerte dalla legge si muovono soltanto nella direzione di spostare l'asse della discrezionalità dall'amministrazione alla magistratura, lasciando però illimitata questa discrezionalità che comunque rimane tale da inficiare inevitabilmente la natura del diritto su cui incide. Tenuto conto, dice Bertolotto¹⁰¹, che la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere carattere amministrativo al provvedimento di sottoposizione a controllo della corrispondenza, con importanti conseguenze sulla sua impugnabilità e in relazione alla riserva di giurisdizione (art. 15 co. 2, Cost.), sorgono seri dubbi sulla effettiva configurabilità del

⁹⁹ Articolo 15 Cost. «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.»

¹⁰⁰ Fassone E. (1980), cit., pp. 163-164

¹⁰¹ Bertolotto E., in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (1997), cit., pp. 171-172

diritto alla libertà di corrispondenza. La L. 95/2004 costituisce quindi un provvedimento lungamente atteso, che è andato a colmare una lacuna legislativa che aveva determinato le numerose pronunce di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in seguito ad una serie di ricorsi di detenuti italiani, i quali lamentavano l'illegittimità del regime dei controlli sulla corrispondenza in arrivo e in partenza, così come disciplinato dalla legge penitenziaria italiana.

Per quanto concerne, l'**adeguamento ai principi della Convenzione europea**, l'ultimo comma dell'art. 38 del nuovo Regolamento di esecuzione del 2000 contiene disposizioni volte a risolvere in parte alcuni profili di contrasto sollevati dalle pronunce della CEDU:

«Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.».

In ogni caso, pur con le innovazioni introdotte dal DPR n. 230/2000, rimane il problema dell'eccessivo margine di discrezionalità concesso dalla legislazione italiana all'autorità pubblica (amministrativa e giudiziaria), ai fini dell'esercizio del potere di controllo sulla corrispondenza, senza che tale ampia facoltà sia controbilanciata dalla previsione di precisi presupposti normativi circa le condizioni in presenza delle quali il meccanismo dei controlli possa legittimamente attivarsi. Il quadro delle garanzie a favore dei detenuti sottoposti ai controlli sulla corrispondenza rimaneva dunque piuttosto carente, tanto che la Corte Europea si è occupata della disciplina nazionale sul controllo della corrispondenza dei detenuti con diverse pronunce, la prima delle quali è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di esecuzione del 2000, a seguito di un ricorso formulato da un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis O.P., e per tale motivo soggetto al visto di controllo su tutta la corrispondenza, inclusa quella indirizzata alle autorità di cui all'art. 38, comma 11, D.P.R. 230/2000. Nella predetta sentenza (Corte, sez. IV, 26 luglio 2001, Di Giovine C. Italia), è ribadito il divieto di qualsiasi tipo di censura in rapporto ad atti e missive indirizzate alla Corte stessa.

La disciplina introdotta dalla legge 95/2004 inserisce nell'Ordinamento Penitenziario un articolo di nuovo conio, l'art. 18-ter, che stabilisce, con fonte di rango primario (in ossequio alla riserva assoluta di legge contenuta nell'art. 15 Cost.), le limitazioni al controllo della corrispondenza, conformando la disciplina dei controlli sulla

corrispondenza dei detenuti ai principi della Convenzione Europea del 1950, più volte richiamati dalle sentenze della Corte di Strasburgo.

La nuova norma precisa al comma 1 dell'art. 18-ter O.P. quali sono le condizioni che legittimano l'attivazione dei meccanismi di controllo:

«Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.».

In questi casi, i provvedimenti sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. Ciò è stabilito, affermano Canepa-Merlo¹⁰², in ossequio al principio della cosiddetta "doppia riserva" posta dall'art. 15 della Costituzione: la «riserva di legge», nel senso che soltanto il legislatore può fissare i casi ed i modi della limitazione del diritto; la «riserva di giurisdizione», nel senso che in tutti i casi il legislatore deve assegnare al giudice la decisione sulla concreta attuazione della limitazione.

Nella norma di cui al 18-ter O.P. sulla corrispondenza manca qualsiasi riferimento alla categoria del "sospetto", che invece rimane quale presupposto per l'attivazione del trattenimento amministrativo (art. 38, comma 6, D.P.R 230/2000), con la conseguenza che mentre l'autorità amministrativa si muove anche alla luce del semplice "sospetto", la successiva decisione dell'autorità giudiziaria investita della decisione finale sul trattenimento o inoltro della missiva dovrà corrispondere alle coordinate normative indicate dal comma 1 dell'art.18-ter O.P. che impongono al giudice di motivare la propria decisione sulla base di riscontrate esigenze attinenti ai profili previsti dal comma 1. della norma citata.

¹⁰² Canepa M., Merlo S. (2004), cit., pp. 148

Appare tuttavia incongruo, dice Fabio Fiorentin, che alla luce della configurazione del procedimento relativo al reclamo dei detenuti di cui all'art. 18-ter O.P. quale forma di tutela giurisdizionale e non (più) amministrativa, non sia stata correlativamente previsto l'obbligo dell'adozione, in relazione all'informativa all'interessato, di forme congrue con il carattere giurisdizionale del procedimento (per es. la forma della comunicazione o della notificazione del provvedimento giudiziario suscettibile di impugnativa) che richiede un atto avente data certa ai fini della verifica del rispetto da parte del detenuto del termine per proporre il reclamo. La mancata previsione dell'obbligo di informativa al detenuto o all'internato del provvedimento restrittivo, previsto al comma 1 dell'art. 18 ter O.P., ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'eventuale reclamo, costituisce nell'analisi compiuta da Fiorentin, la più grave omissione della nuova disciplina¹⁰³.

Per quel che concerne la disposizione in base alla quale il provvedimento giudiziario di controllo sulla corrispondenza ha efficacia per un termine massimo di sei mesi, prorogabili successivamente per periodi di tre mesi ciascuno, va rilevato che essa introduce elementi di "elasticità" che in parte eludono il pronunciato della Corte di Strasburgo, che aveva censurato la normativa italiana proprio sotto il profilo della carenza della previsione di un termine massimo di applicazione delle misure restrittive. Relativamente invece al trattamento giuridico della corrispondenza trattenuta, non è dato rinvenire, nella normativa penitenziaria, alcuna disposizione che disciplini le vicende successive al provvedimento di trattenimento definitivo, in particolare con riferimento alla problematica della custodia delle missive trattenute e della loro eventuale restituzione all'interessato¹⁰⁴. In particolare, l'assenza di disposizioni in merito alle misure atte a dimostrare l'avvenuta consegna al detenuto della corrispondenza sottoposta a visto è valsa all'Italia una condanna della Corte eur., emessa il 26-02-93, per violazione dell'art. 8 della Conv. eur. dir. uomo. L'amministrazione penitenziaria, in conformità alla sentenza, il 14-03-1994 ha emanato la circolare n. 3382/5832 che impone alle direzioni degli istituti penitenziari di annotare

¹⁰³ Fiorentin F., *Corrispondenza garantita per i detenuti - Entra in vigore la legge che regola, conformandoli agli standards normativi europei, i controlli sulla corrispondenza dei detenuti*, pubblicato a giugno 2004 in *Diritto & Diritti*

¹⁰⁴ Questo aspetto è stato ampiamente approfondito da Fabio Fiorentin (2004)

in appositi registri la corrispondenza epistolare e telegrafica in arrivo sottoposta a controllo, prevedendo che il detenuto destinatario apponga la sua firma al momento della riconsegna. La stessa procedura è prevista per la corrispondenza in partenza, se sottoposta al controllo.

A completamento del quadro normativo in materia di corrispondenza, vanno ancora rilevate le disposizioni di cui al comma 2. dell'art. 18-ter O.P. in base alle quali non è ammessa alcuna limitazione della corrispondenza, se indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale¹⁰⁵, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della legge n. 354/75¹⁰⁶, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

In ultima analisi, a margine della sintesi svolta sulla complessa questione della disciplina relativa alla corrispondenza dei detenuti e degli internati, appare utile formulare qualche riflessione, conformemente agli specifici interessi e obiettivi del presente lavoro.

La scelta di approfondire la materia, specialmente nella parte riguardante le forme e gli strumenti previsti a garanzia della libertà e della riservatezza della corrispondenza, non è giustificata tanto dal bisogno di dimostrare l'eventuale sussistenza di un diritto soggettivo perfetto del detenuto all'esercizio della libertà di corrispondenza epistolare e telegrafica. E' una scelta dettata molto più dalla necessità di capire quanto la scarsa tutela di questa sfera abbia incidenza sul diritto del detenuto e dei suoi congiunti di mantenere vivo e significativo, anche attraverso l'utilizzo dello strumento epistolare, il legame affettivo e familiare che li unisce.

¹⁰⁵ Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

¹⁰⁶ art. 35-Diritto di reclamo. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia; 2) al magistrato di sorveglianza; 3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 4) al presidente della Giunta regionale; 5) al Capo dello Stato. Con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1999, n. 7, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 (*art. 69 - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.*), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

I limiti eventualmente posti alla libera corrispondenza dei soggetti reclusi gravano infatti non solo sulla sfera delle libertà riconosciute ai detenuti, e non incompatibili con lo stato di detenzione, ma anche sull'interesse che altri soggetti possono avere di mantenere contatti con il ristretto e di poter scegliere, tra tutte le opzioni teoricamente a disposizione, quella ritenuta più adeguata secondo un giudizio di congruità con la propria situazione e con lo scopo desiderato.

Nel caso di figli minori, per esempio, specialmente in considerazione della particolare vulnerabilità che contraddistingue la loro condizione e che richiede soluzioni differenziate, risulterebbe limitato il ventaglio delle opportunità nell'approccio con il proprio genitore in carcere. Il rapporto epistolare è infatti da ritenersi una tipologia di contatto non basata sul rapporto visivo diretto, ma certamente significativa sul piano dello scambio emotivo e relazionale, costituendo altresì per entrambe le parti una forma testimoniale del loro legame affettivo. Ciò vale sia in considerazione della concretezza materiale della corrispondenza, che finisce con l'assumere un atto tangibile di scambio, sia per la ricchezza espressiva che può assumere il rapporto epistolare, qualitativamente e quantitativamente meno soggetto alle influenze della "istituzionalizzazione", e dunque maggiormente capace di diventare un canale originale e soggettivo di comunicazione.

7. Ulteriori previsioni a tutela dei rapporti familiari contenute nell'Ordinamento penitenziario e nel Regolamento di esecuzione

Il complesso delle disposizioni volte al mantenimento di contatti diretti tra i ristretti e i loro familiari operano su due piani: da un lato, consentono l'ingresso in carcere delle persone legate ai detenuti e agli internati da vincolo affettivo, dall'altro, prevedono delle forme di contatto più libere con i familiari, consentendo l'uscita dei detenuti dalle strutture carcerarie.

Di notevole rilevanza, affermano Canepa e Merlo, ai fini della tutela dei rapporti familiari, sono da ritenersi alcuni benefici previsti nei confronti delle **condannate madri**. In particolare, è da sottolinearsi la possibilità per esse di ammissione all'esterno del carcere per parte della giornata, per provvedere alla cura dei figli di età fino a 10 anni, beneficio introdotto dalla cosiddetta legge Finocchiaro (L 8 marzo 2001, n. 40) che ha

modificato l'art. 21 O.P.¹⁰⁷. Nella stessa direzione si muove il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena (art. 146 numeri 1 e 2 C.P.) - nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno per permettere il completamento del ciclo di allattamento-svezzamento del bambino (in precedenza previsto fino ai primi sei mesi di vita del bambino) - e il differimento facoltativo della pena nei confronti di madre di prole di età inferiore ai tre anni (art. 147, n. 3 C.P.). Poi ancora la possibilità di espiare la pena in un proprio domicilio, nelle forme della detenzione domiciliare, nel caso di prole di età non superiore a 10 anni (alle condizioni di cui agli artt. 47-ter e 47-quinquies O.P.)¹⁰⁸.

¹⁰⁷ **Art. 5 Legge 40/2001. Assistenza all'esterno di figli minori.** Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Articolo 21-bis. - (Assistenza all'esterno dei figli minori). - 1. *Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*"

¹⁰⁸ **Art. 3 Legge 40/2001. "Detenzione domiciliare speciale.** 1. *Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.* 2. *Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.* 3. *Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.* 4. *All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.* 5. *Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.* 6. *La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.* 7. *La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.* 8. *Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua."*

Va tuttavia rilevato che le suddette previsioni normative, anche quando intendono affrontare il problema della tutela dei rapporti familiari, specie con i figli minori, finiscono spesso col rispondere ad altri bisogni o svolgere funzioni non dichiarate: es. attenuazione degli aspetti più punitivi della sanzione penale o sfollamento delle carceri. I problemi maggiori riguardano però le difficoltà attuative dei precetti normativi in favore delle condannate madri, che trovano origine in una gran varietà di fattori culturali, sociali, ambientali, psicologici ed economici relativi ai convincimenti dei soggetti istituzionali che hanno ruolo nella questione e alle situazioni e condizioni dei soggetti destinatari delle misure e del loro ambiente di prossimità.

Molti sono gli interrogativi che sorgono in proposito e difficilmente essi trovano risposte adeguate. Come si legge nelle riflessioni contenute nella pubblicazione di Di Cara-Gervasoni-Steiner¹⁰⁹, la situazione detentiva vista e rapportata al contesto familiare si configura come notevolmente complessa: come si colloca il rapporto tra cultura delittuosa e cultura familiare? Quali le relazioni tra i membri del nucleo e che posto occupa il ristretto al suo interno? Quali gli equilibri della famiglia e cosa significa l'ingresso del soggetto in carcere? Quali risorse affettive, culturali, sociali ed economiche sono presenti? La detenzione già espiata ha lacerato ulteriormente gli equilibri preesistenti? Fino a che punto il ritorno temporaneo e controllato in famiglia del congiunto detenuto può costituire una risorsa, anche in proiezione futura? La finalità trattamentale perseguita dall'ordinamento penitenziario è facilmente conciliabile con gli interessi esistenziali dei membri della sua famiglia? Quali effettive possibilità di intervento sono ipotizzabili da parte dell'istituzione penitenziaria, degli enti locali e della rete territoriale di prossimità?

Questi interrogativi appena delineati rappresentano solo alcuni degli ambiti di problematicità che interessano la tematica dei rapporti familiari e della genitorialità durante la detenzione, che non possono essere trascurati per non correre il rischio di affrontare una disamina formale, basata sui aspetti e contenuti di natura prevalentemente giuridica. Che di sicuro non vanno sottovalutati, ma al di là di essi, o forse tra le righe di essi, è importante scorgere altri segnali e indicazioni, avendo cura di

¹⁰⁹ Di Cara M., Gervasoni A., Steiner M.A., *Riforma penitenziaria e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990

considerare la vasta gamma di situazioni e problemi che certamente rendono più realistiche e vive le previsioni della norma giuridica.

Con questa ottica ci si accinge ad affrontare, in sintesi, l'esame di alcune altre opportunità offerte dall'ordinamento penitenziario in materia di rapporti familiari.

Sebbene la complessità degli istituti cui si farà riferimento richiederebbe ben altro spazio, ci si limiterà a rilevare solo alcune delle criticità insite nella disciplina, focalizzando l'attenzione sulle connessioni che si individuano con la tematica di fondo del presente lavoro, non trascurando di attingere anche all'esperienza professionale maturata in molti anni di lavoro all'interno delle strutture penitenziarie.

7.1 La detenzione domiciliare, con particolare riferimento alla "detenzione domiciliare speciale"

La detenzione domiciliare, disciplinata **dall'art. 47-ter O.P.**, è un istituto individuato come soluzione alternativa al regime detentivo pieno in tutti quei casi di devianza considerata minore, in cui il carcere costituirebbe una risposta troppo forte ed inadeguata, perché allontanerebbe il singolo dal suo ambiente per relegarlo in una realtà alienante ed estranea come quella penitenziaria.

Dopo la prima stesura dell'art. 47-ter introdotto dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Legge Gozzini), la misura della detenzione domiciliare è stata più volte ritoccata ed è oggi disciplinata secondo le innovazioni introdotte dalla legge Simeone che ha previsto, in presenza di condizioni oggettive e soggettive stabilite dalla norma la possibilità che *«La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ...»*.

Una delle ipotesi contemplate dalla legge per essere ammessi alla detenzione domiciliare (comma 1, lett. a) riguarda la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente. L'evoluzione dell'istituto della detenzione domiciliare, fa registrare una dilatazione del requisito relativo all'età della prole, originariamente fissato in tre anni, elevato dapprima a cinque e poi a dieci anni, secondo la chiara

tendenza a favorire le esigenze di crescita e formazione del bambino, il cui sviluppo potrebbe essere seriamente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale.

Al comma 1, lett. b), è previsto inoltre che possa fruire del beneficio anche il *«padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole»*. Con quest'ultima disposizione, la Legge Simeone-Saraceni (L. n. 165/98) ha recepito il principio affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 4-4-1990, n. 215) circa la doverosità di ammettere alla detenzione domiciliare il padre che si trovi nella necessità di prendersi cura della prole¹¹⁰.

Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, C.P., può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi tre anni.

La modifica di maggior rilievo resta, secondo l'opinione del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Enrico Delehayé, quella introdotta dal comma 1-bis della legge Simeone, che ha contemplato un caso del tutto nuovo e di generale applicazione, così disponendo: *«La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale»*. Con tale disposizione, dice Delehayé, è stata creata una misura alternativa sostanzialmente nuova col regime della detenzione domiciliare, ma con un ambito di applicazione da un lato minore (per il limite di pena di due anni e non di quattro) e dall'altro di enorme portata, dal momento che i soli presupposti per l'applicazione sono l'idoneità ad evitare la reiterazione di reati e l'impossibilità di concedere l'affidamento. Per la concessione di tale misura è necessario formulare una prognosi e valutare la pericolosità sociale del richiedente: il giudizio finale dovrà essere

¹¹⁰ Per gli approfondimenti relativi all'individuazione del presupposto dell'«assoluto impedimento della madre», si rinvia al manuale di Canepa-Merlo (2010), cit., p. 316.

positivo, ma non di piena affidabilità, perché in tal caso sarebbe concedibile il beneficio più ampio dell'affidamento, rispetto al quale si presenta succedaneo¹¹¹.

Al comma 4 dell'art. 47-ter O.P., è stabilito che «*Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare*». In forza del rinvio operato dall'art. 47-ter all'art. 284 c.p.p., si sancisce che anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello degli arresti domiciliari, sia prevista la facoltà di imporre al condannato particolari limiti o divieti di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano¹¹² e che possa essere concessa al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario per provvedere alle indispensabili esigenze di vita se mancano persone che possano provvedervi, o se il soggetto versi in situazione di assoluta indigenza, ovvero per esercitare una attività lavorativa (così Sez. I, 20-5-2003 n. 30132, Sessa, RV. 226136). Un problema ancora aperto riguarda la possibilità che vengano inflitte "prescrizioni positive", oltre l'eventuale divieto di comunicare con terzi e la possibilità di deroga all'obbligo di permanenza presso la dimora per esigenze indispensabili. Gli interventi di servizio sociale previsti nel già citato comma 4, per esempio, come si raccordano con un quadro di prescrizioni e obblighi dal valore solo restrittivo? Tuttavia, si legge in Canepa-Merlo, i compiti propulsivi normalmente affidati all'UEPE fanno propendere a favore della tesi di chi asserisce che prescrizioni positive, sia pure con il limite dell'assoluta necessità a far realizzare gli scopi costituzionali della pena, possano essere impartite anche al detenuto domiciliare¹¹³.

¹¹¹ Delehayé E., *Le questioni controverse in tema di esecuzione della pena: gli orientamenti del giudice di legittimità*, <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11081.pdf>

¹¹² Si pensi, per esempio, all'incidenza dei divieti nel caso di detenuto/genitore che voglia continuare ad esercitare il ruolo genitoriale relativamente alle esigenze di vita scolastica e sociale dei propri figli che richiedono contatti e interventi non sempre delegabili

¹¹³ *Ibidem*, pp. 328-332. Il riferimento agli scopi costituzionali della pena pone al centro la finalità rieducativa e di reinserimento sociale del condannato e non certamente i bisogni di altri soggetti a lui fatalmente legati, che pure sono titolari di diritti ed interessi rilevanti, ma la cui soddisfazione può operare solo in via indiretta, passando attraverso il sistema delle tutele eventualmente previste per il soggetto detenuto

La chiarezza e l'adeguatezza delle prescrizioni alle situazioni di vita del detenuto deve considerarsi un dato di assoluta rilevanza, sia perché esse contribuiscono a dare senso alla misura concessa, sia perché l'inosservanza degli obblighi impartiti, a prescindere dalle motivazioni che l'hanno determinata, può comportare la sospensione del beneficio, con possibilità di revoca.

La **detenzione domiciliare umanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter O.P.)** ha introdotto la possibilità di concessione della detenzione domiciliare, senza limiti di pena, per i casi in cui sarebbe concedibile il differimento dell'esecuzione ai sensi degli artt. 146 e 147 C.P. Tale beneficio ha un termine di durata prestabilito (evidentemente anche inferiore alla durata della pena), allo scadere del quale, in assenza di proroga, si riprende la carcerazione.

Un ulteriore passo è stato compiuto con la L. 8-3-2001 n. 40, che disciplina la **detenzione speciale per le condannate madri** di prole di età non superiore ad anni dieci che possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli (**art. 47-quinquies**. Detenzione domiciliare speciale). Anche per la madre di figli minori, come per tutti i soggetti che possono essere ammessi alla detenzione domiciliare, è escluso dalla legge un rigido automatismo nella concessione della misura, dovendo sussistere specifiche condizioni. Per poterne fruire, infatti, le richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni di fruire della detenzione domiciliare generale, ex art. 47-ter., e devono aver espiato almeno un terzo della pena o quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo; è inoltre stabilito che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e sia possibile, grazie al beneficio di che trattasi, di ripristinare la convivenza con i figli. E' ancora necessario, perché la misura sia concedibile, che la madre non sia stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale (ai sensi dell'art. 330 C.C.). La detenzione domiciliare speciale può essere concessa alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre (comma 7, art. 47-quinquies). La misura, una volta concessa, è revocata se il comportamento del soggetto beneficiario, contrario alla legge o alle prescrizioni

dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura (comma 6, art. 47-*quinquies*).

Alcuni dei presupposti indicati dalla legge per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare speciale hanno acceso un ampio dibattito tra studiosi, giuristi, operatori penitenziari. C'è da considerare innanzitutto il carattere residuale della misura della detenzione domiciliare speciale per il fatto che essa sia applicabile «*quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter*», cioè della detenzione domiciliare generica. Il riferimento poi alla possibilità di «*ripristinare la convivenza con i figli*» lascia intendere che la donna si trovi, al momento della richiesta del beneficio, in stato di detenzione. Eppure, come si afferma in Canepa-Merlo, l'esigenza di non interrompere la convivenza ancora in atto sarebbe di ugual pregio, rispetto alla ricostituzione dell'unità familiare, interrotta dalla carcerazione. La norma, cioè, ben potrebbe applicarsi a persone in stato di libertà all'atto della richiesta, come per esempio al termine della custodia cautelare non detentiva oppure al termine di un differimento della esecuzione della pena, precedentemente concesso. La norma invece è più favorevole per chi si trovi agli arresti domiciliari al momento del sopravvenire della condanna definitiva, poiché il comma 10 dell'art. 656 C.P.P. tende a semplificare il passaggio dagli arresti domiciliari alla detenzione domiciliare, o alle altre misure alternative, sussistendo gli specifici presupposti di legge per la concessione per coloro che si sono già dimostrati idonei a fruire di misure extracarcerarie. La suddetta norma dispone infatti che se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative previste. E' disposto inoltre che fino alla decisione del tribunale di sorveglianza il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova, e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

In relazione alle "quote pena" che devono essere già espiate perché il beneficio della detenzione domiciliare speciale possa essere concesso, è importante considerare che, a differenza di quanto previsto per altre misure, non è stabilita una quota differenziata maggiore per i reati di cui all'art. 4-*bis* O.P.¹¹⁴.

¹¹⁴ Canepa M., Merlo S. (2010), cit., pp. 321-325

Una questione su cui si discute molto riguarda il presupposto che impone, ai fini della concessione del beneficio, una valutazione sulla eventuale sussistenza di un «*concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti*». Le riflessioni al riguardo ineriscono sia il tema più complessivo dei processi valutativi e dei metodi e criteri ad essi propedeutici, sia il fatto che l'utilizzo di taluni criteri piuttosto che di altri (valutazioni riguardanti per esempio la regolarità formale dei nuclei familiari di appartenenza oppure il possesso di talune caratteristiche personologiche) sfavorirà inevitabilmente non tanto i reati di maggiore peso criminale, quanto quelli connessi a particolari condizioni familiari e personali (es. tossicodipendenza).

Per quel che attiene le prescrizioni e il contenuto della misura, la norma prevede al comma 3. che «*Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura.*». Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso, della Costituzione, rendendo così più pregnanti il controllo e la tutela giurisdizionali. (Cass., Sez. I, 20-5-2003 n. 30132)¹¹⁵.

In correlazione con lo scopo del beneficio, teso alla tutela dei rapporti familiari, la norma prevede ai commi 5 e 6 il coinvolgimento dell'UEPE: «*All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.*» e ancora «*Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.*». Se

¹¹⁵ Delehay E., *Le questioni controverse in tema di esecuzione della pena: gli orientamenti del giudice di legittimità*, <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11081.pdf>

dunque la funzione di controllo sull'andamento della detenzione domiciliare è esercitata in via esclusiva dagli organi di polizia, resta riservata ai servizi sociali l'attività di supporto, di aiuto e di orientamento disposta dal tribunale di sorveglianza, soprattutto per prestare sostegno in ordine a delicate situazioni familiari, acquisire informazioni e documentazione, favorire il migliore e attivo adattamento del soggetto all'ambiente esterno.

Le disposizioni di cui all'art. 47-*quinquies* prevedono, al comma 8., che su richiesta del soggetto ammesso a fruire della detenzione domiciliare speciale, al compimento del decimo anno di età del figlio, «*il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua*». La norma, si legge in Canepa-Merlo, salda in modo del tutto innovativo, attraverso la proroga prevista, la detenzione domiciliare alla semilibertà che di fatto si configura come una ulteriore forma di detenzione domiciliare. Si osserva ancora che la disciplina restrittiva per i reati di cui all'art. 4-*bis* O.P., per quel che riguarda le cosiddette "quote pena", pur non incidendo in sede di prima concessione del beneficio, sarà rilevante in sede di proroga, dovendosi in questo caso far riferimento ai "requisiti per l'applicazione della semilibertà".

In conclusione si può affermare che la legge 8 marzo 2001, n. 40, pur costituendo una importante base normativa nell'ottica di una più ampia tutela della madre detenuta e del rapporto madre-figli, sembra avere una formulazione poco confacente a realizzare in modo sufficiente gli scopi dichiarati dai promotori dell'iniziativa legislativa. Essa infatti ha prefigurato un sistema rigido entro cui il magistrato può muoversi, precludendogli di fatto la possibilità di entrare nel merito di analisi più ampie e articolate e di decidere sulla concessione della misura anche a prescindere dall'età del minore e dalla durata della pena residua. Dovendo invece la normativa contemperare interessi differenti e funzioni contrapposte, come normalmente accade quando ci si muove nel penale, non prende in considerazione più di tanto i veri bisogni dei beneficiari indiretti dell'istituto della detenzione domiciliare speciale, cioè i figli minori di genitori in carcere. Anzi, si ha

spesso l'impressione che essi siano visti e considerati piuttosto come bagagli che in un certo momento è bene stiano con i propri naturali affidatari e in un altro momento - per un mero fatto anagrafico o giuridico – possono tranquillamente essere destinati ad altri "depositi". La legge non si preoccupa affatto né del prima e né del dopo, si preoccupa del "mentre", per fini oltretutto di controllo sociale.

L'evoluzione normativa dell'istituto della detenzione domiciliare concedibile alla madre di prole minore, afferma Mario Pavone¹¹⁶, dovrebbe essere connotata dalla tendenza verso una crescente estensione delle condizioni che consentono tale misura, essendo chiaro l'intento del legislatore di tutelare il rapporto tra la madre (e, nei casi previsti, il padre) ed i figli, pur nella situazione di esecuzione della pena detentiva. La possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio minore, dice ancora Pavone, appare pienamente rispondente all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità.

Le norme della detenzione domiciliare speciale, secondo l'analisi svolta da Pavone, inducono particolari perplessità anche in relazione al fatto che esse determinerebbero un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio minore degli anni dieci e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere autonomamente anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre. L'idea di estendere ed ampliare la tutela alle madri detenute, al fine indiretto di garantire ai figli un adeguato sviluppo fisio-psichico a cominciare dal mantenimento dei legami affettivi con i propri genitori, costituisce oggi un obiettivo più che mai auspicabile, e ciò anche per importanti ragioni legate al mutamento culturale e sociale degli ultimi tempi. Negli anni più recenti, afferma Pavone, nel mondo occidentale, l'attenzione per l'infanzia è andata crescendo e si è modificata enormemente nei contenuti: accanto all'idea che i ragazzi dovessero essere controllati, educati e guidati, si è andata consolidando l'idea che essi vadano innanzitutto aiutati nel processo di socializzazione, dando rilievo e soddisfazione ai loro bisogni psicologici e

¹¹⁶ Pavone M., *Le detenute madri-Riflessioni a margine della sentenza di Cogne*, Pubblicato in diritto penale in data 29/05/2008, diritto & diritti. Mario Pavone è avvocato patrocinante in Cassazione

affettivi. Si è pertanto delineata una nuova immagine del bambino a cui ha fatto riscontro il convincimento, condiviso dalle istituzioni e da un numero sempre più alto di persone, che infanzia e fanciullezza debbano essere salvaguardate con ogni sforzo.

L'esigenza di un mutamento normativo coerente con i recenti mutamenti culturali e sociali diventa pertanto un'esigenza crescente non facilmente eludibile. Perché, come afferma Dennis Chapman, la principale funzione che le riforme nel settore penale ricoprono è quella di conservare il sistema adattandolo ai cambiamenti sociali. Se invece le condizioni rimanessero immutate, il sistema penale scenderebbe al di sotto della soglia di tolleranza¹¹⁷.

7.2 L'istituto dei permessi

L'istituto dei permessi nasce con la riforma dell'Ordinamento penitenziario, introdotta con L. 26.7.1975, n. 354, con l'intento di colmare una lacuna del precedente ordinamento, nel cui ambito non vi erano previsioni normative che consentissero al condannato in esecuzione di pena la ripresa di contatto, sia pure temporanea, con l'ambiente familiare e sociale esterno. Il permesso premio costituisce lo strumento attraverso cui può consentirsi alla persona detenuta di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero, con le cautele decise dal magistrato di sorveglianza, da determinarsi di volta in volta. Tali cautele riguardano essenzialmente le prescrizioni cui il detenuto destinatario deve attenersi e le modalità di fruizione del beneficio, inclusa l'eventuale autorizzazione "con scorta", quando dagli accertamenti esperiti emergono elementi che possono far presumere il rischio di mancato rientro in istituto o la perpetrazione di reati¹¹⁸. Il regolamento penitenziario del 1931 prevedeva soltanto la concessione di licenze agli internati, mentre la prassi amministrativa penitenziaria ammetteva *de facto* la concessione di brevi permessi, in occasione di particolari circostanze rilevanti per la vita del detenuto.

La riforma del 1975, all'**art. 30**, introduce disposizioni che disciplinano la possibilità di accordare dei brevi permessi ai detenuti, in rapporto a situazioni familiari di particolare gravità: «*Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai*

¹¹⁷ Chapman D., *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino 1971, p. 27

¹¹⁸ «Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità» (art. 64, co. 5, DPR n. 230/2000)

condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo» (comma 1). A questa formulazione, la normativa del '75 aggiungeva «*Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi*».

L'istituto, dopo soli due anni, a seguito di alcuni episodi eclatanti di evasione di detenuti ammessi a fruire del beneficio¹¹⁹, viene rimodulato in senso restrittivo con L. 20.7.1977, n. 450, che ne modifica il testo originario e puntualizza che i permessi, al di fuori della previsione di cui al 1° comma, possono essere concessi «*eccezionalmente, per motivi familiari di particolare gravità*» (attuale dizione dell'art. 30, 2° co., O.P.).

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 24 dicembre 2008, n. 48165, ribadisce l'orientamento interpretativo consolidatosi dopo l'introduzione dell'art. 30-ter O.P., confermando «la figura del permesso quale **strumento di umanizzazione della pena**, diretto ad evitare che all'afflizione della detenzione si sommi inutilmente anche quella derivante dall'impossibilità di essere vicino ai propri congiunti in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare».

Data la finalità precipuamente umanitaria del permesso ordinario, l'applicazione del predetto beneficio deve dunque ritenersi possibile soltanto in casi eccezionali, e tale eccezionalità caratterizza l'istituto tanto sotto il profilo delle fattispecie in cui il beneficio può essere concesso, che sotto quello "quantitativo" (della reiterazione, cioè, del beneficio stesso una volta concesso). Quanto al primo aspetto (fattispecie), sono i commi 1 e 2 dell'art. 30 O. P., già menzionati, a stabilirne l'applicazione; sul piano quantitativo, invece, ci si può riferire all'interpretazione della magistratura di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, per esempio, che si è espresso in proposito, afferma che il legislatore attribuisce al permesso ordinario la funzione di rimedio utilizzabile *una tantum*, in presenza di accadimenti infausti nella vita socio-

¹¹⁹ Una indagine del Consiglio Superiore della Magistratura condotta all'epoca dimostrò che, nonostante le critiche mosse al testo di legge originario ed alla sua iniziale applicazione, la percentuale dei mancati rientri e dei reati commessi nel corso della fruizione dei permessi, valutata in relazione al complesso delle concessioni, era risultata di gran lunga inferiore a quelle di altri Paesi ove da tempo erano collaudati analoghi istituti (Canepa M., Merlo S. (2010), cit., pp. 172). In ogni caso, nel corso dell'anno compreso tra l'ottobre 1986 e il 30 settembre 1987, su 20.140 permessi premio concessi, i mancati rientri risultano essere stati soltanto 174, di cui 51 poi riarrestati (La Greca G., *La disciplina dei permessi premio nel quadro del trattamento penitenziario*, in Vittorio Grevi (a cura di) "L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma", CEDAM, Padova 1988, p. 149)

familiare del detenuto, tendenzialmente circoscritti nel tempo (l'art. 30, comma 2, O.P., significativamente, parla di "eventi" e non di "situazioni"). E' evidente - si legge nell'ordinanza¹²⁰ - il rapporto dialettico e speculare con l'istituto gemello del permesso premiale, che presuppone, al contrario, una continuità nella concessione del beneficio, giustificata dalla necessità di una sperimentazione del detenuto nella società libera che sia apprezzabilmente prolungata nel tempo, così da esplicare quegli effetti risocializzanti utili ai fini del trattamento rieducativo del quale i permessi premio fanno parte integrante¹²¹.

In effetti, si legge in Canepa-Merlo, prima della entrata in vigore della norma sui permessi premio, la magistratura di sorveglianza ha utilizzato l'istituto del breve permesso con una certa ampiezza di fine, prendendo in considerazione anche eventi di "contenuto positivo", ugualmente assai rilevanti per gli interessi del richiedente. In questa direzione, l'interpretazione anche del Magistrato di Sorveglianza di Campobasso che nei primi anni di applicazione della riforma penitenziaria (nel 1978) scriveva «il termine di gravità di cui al 2° comma dell'art. 30 non si riferisce solamente ad un evento luttuoso e drammatico, ma deve essere inteso come qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona»¹²².

L'interpretazione estensiva dei presupposti dell'art. 30 O.P. ha consentito per alcuni anni, in assenza di una norma di legge specifica, di ritenere eventi "gravi" una vasta gamma di situazioni: il matrimonio del detenuto richiedente, la nascita di un figlio, la celebrazione di battesimo o comunione dei figli, il matrimonio di questi ultimi, o anche il dover far fronte a situazioni familiari di particolare impellenza, e ancora il dover sostenere esami universitari o trascorrere un brevissimo periodo di orientamento presso una comunità terapeutica. Non a caso, in una sentenza del 2008, la Corte di

¹²⁰ Ordinanza emessa a seguito di reclamo di un detenuto avverso il rigetto di permesso ex art. 30 del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria del 02.05.2006

¹²¹ Il Tribunale di Sorveglianza di Torino afferma: «la concessione del beneficio a fini *lato sensu* trattamentali, riconducibili all'opportunità, fatta presente dal detenuto nell'istanza, di recarsi in visita ai figli, per i quali è sconsigliabile raggiungere l'istituto di pena ove l'interessato è ristretto, costituisce una forzatura dell'ambito naturale di applicazione dell'istituto: in altri termini, rappresenta "l'eccezione nell'eccezione", consentita, alla luce dell'esperienza applicativa e di una risalente giurisprudenza della Cassazione, soltanto *ante* l. 663/1986, ma non più ammissibile una volta introdotti nell'ordinamento i permessi-premio, destinati ad assolvere anche e proprio alle necessità affettive dei detenuti.» (Trib. Sorv. Torino, udienza 21.11.2006, n. SIUS 2006/2400, Pres. Viglino, Est. Fiorentin), pubblicato in Giurisprudenza in data 11/01/2007, www.diritto.it

¹²² Canepa M., Merlo S. (2010), cit., p. 174

Cassazione¹²³ ricorda che precedentemente alla legge del 1986, introduttiva dell'art. 30-ter O.P., non è difficile individuare pronunce di merito che esprimevano una applicazione ben più ampia e flessibile dell'art. 30 O.P., decisioni finalizzate a dare una risposta, sia pure parziale, ad una serie di necessità, ritenute meritevoli di considerazione sulla base di una disposizione rivolta ad eventi eccezionali o di particolare importanza nella vita della persona e, quindi, con riferimento non solo ad eventi infausti, ma anche ad eventi di valore positivo. Con la norma sui permessi premio, dicono Canepa-Merlo, è stata data la possibilità di rispondere a esigenze e bisogni considerevoli sul piano personale e sociale senza imporre di ricomprendere, nel concetto di "eventi familiari di particolare gravità" situazioni che, a rigore, vi potevano essere ricondotte soltanto a prezzo di notevole sforzo interpretativo. La sentenza del 2008, appena citata, avente ad oggetto "Il diritto ad avere rapporti sessuali con il coniuge" chiarisce inoltre che il diritto del detenuto ad avere rapporti sessuali con il coniuge non può rientrare tra i permessi di cui all'art. 30 O.P., bensì solamente tra i permessi premio ex art. 30-ter O.P.; la Corte di Cassazione respinge infatti il ricorso proposto dal ricorrente, secondo cui tra gli eventi di particolare gravità è da comprendersi anche un evento positivo quale il matrimonio e, di conseguenza, la relativa consumazione, tale che l'eventuale rifiuto a consentirne la consumazione si sarebbe tradotto in un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità. La Cassazione ritiene la tesi sostenuta dal ricorrente contraria alla disciplina in materia, sia perché il diritto ad avere rapporti sessuali con il proprio coniuge non ha, per sua natura, il carattere di eccezionalità e non rientra tra gli eventi di particolare gravità di cui alla norma sopra citata, ed anche perché - si legge sempre nella sentenza - lo scopo della norma richiamata dal ricorrente non è quello di soddisfare "esigenze naturali ed affettive", provvedendo in tal senso già l'art. 30-ter O.P., con il quale si concede ai detenuti la possibilità di incontrare i familiari nell'ambiente domestico.

L'art. 30-bis O.P. intitolato "Provvedimenti e reclami in materia di permessi", al comma 1 e 2, dispone che «Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità

¹²³ Cass. pen., Sez. I, 24 dicembre 2008, n. 48165

di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato».

Il magistrato di sorveglianza, prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, nel valutare i motivi addotti dal richiedente, è tenuto sempre a disporre accertamenti sulla reale sussistenza del motivo alla base della richiesta, nonché sulla pericolosità del detenuto destinatario del beneficio. La giurisprudenza di merito, si legge in Canepa-Merlo, tende in certe circostanze a valorizzare, ai fini della valutazione sulla concedibilità del beneficio richiesto, anche elementi quali ad esempio i rischi per la stessa incolumità del condannato (si pensi ai collaboratori di giustizia), oppure taluni effetti “esteriori ed indiretti” della concessione nei confronti di soggetti diversi dal detenuto. Si parte cioè dal presupposto che **il permesso, oltre a tutelare taluni interessi del detenuto, serve anche a preservare l'integrità di rapporti e relazioni con altri soggetti, escludendo pertanto la concessione nei casi in cui sia possibile presumere danni a questi ultimi.**

Nel caso di permessi che consentirebbero il breve ritorno in famiglia di autori di reati gravissimi, le richieste di concessione del beneficio sono dunque da valutarsi con particolare prudenza, specie in considerazione dell'impatto emotivo che presumibilmente il rientro nel nucleo del detenuto potrebbe provocare soprattutto sulla psiche dei figli minori, considerando anche l'effetto dell'eventuale presenza della scorta, quando è disposta per accompagnare il detenuto nel luogo di destinazione.

Con riferimento a quest'ultima problematica, altre importanti considerazioni possono essere effettuate per le implicazioni che se ne possono ricavare in ordine alla tematica relazionale detenuto/famiglia.

Dunque, avverso la concessione del permesso da parte del magistrato di sorveglianza, il PM e l'interessato possono proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza o alla Corte d'appello (art. 30-bis O.P.)¹²⁴, nel qual caso l'esecuzione del permesso concesso dal magistrato di sorveglianza è sospesa. Tuttavia, in caso di imminente pericolo di vita di un congiunto, il reclamo del P.M. non ha effetto sospensivo, ma determina l'obbligo di immediata **esecuzione con scorta** del permesso già concesso (co. 8, art. 30-bis O.P.). Se da un lato, dunque, il legislatore individua una soluzione per evitare che eventi infausti

¹²⁴ Oggi il permesso, quale misura incidente sulla libertà personale, come tale tutelabile ex art. 111 della Costituzione, è consentito lo strumento del ricorso per cassazione, avverso la decisione del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo (Canepa M., Merlo S. (2010), cit., pp. 179-180)

intervengano senza che al detenuto sia data la possibilità di vedere in tempi brevi il proprio congiunto, dall'altra si risponde a tale impellente esigenza con il mezzo più ovvio: la scorta. E' però fondamentale considerare l'incidenza che provvedimenti di questo tipo possono provocare sull'anima e sul corpo della persona malata, che in quel caso trovasi oltretutto in condizioni di imminente pericolo di vita, come pure sul *background* familiare del detenuto nel cui ambito la presenza della scorta potrebbe determinare scompiglio e turbamento, esponendo il nucleo al rischio di rottura degli equilibri preesistenti.

Per quanto attiene poi **l'individuazione dei soggetti legittimati ad assumere l'iniziativa tesa ad ottenere il beneficio del permesso**, il testo letterale della norma sembrerebbe voler limitare la facoltà di richiesta al solo detenuto interessato; tuttavia, le esigenze connesse alla pratica attuazione dell'istituto hanno reso necessario che anche le istanze formulate dai familiari venissero prese in considerazione¹²⁵. Tutto questo non sembra essere di secondaria rilevanza, tenuto conto che in situazioni difficili e dolorose, che segnano il decorso di vita di un nucleo familiare, non possono essere contemplati i soli bisogni e i diritti del membro assente per detenzione, senza in parallelo riconoscere il diritto degli altri componenti ad assumere un ruolo attivo nel tentare di creare quelle condizioni in cui sia possibile vivere i gravi eventi familiari nella reciprocità e nella relazionalità dei sentimenti.

Relativamente alle disposizioni inerenti la durata del beneficio eventualmente concesso, esse sono contenute nell'art. 64 del Reg. Es. che integra la normativa riguardante i permessi di necessità, prevedendo che essi abbiano «*una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi*» (comma 1) e che «*Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato*» (comma 2); al comma 4 è stabilito che per i permessi di durata superiore alle dodici ore sia anche possibile concedere al detenuto o all'internato di trascorrere la notte in un istituto penitenziario.

¹²⁵ *Ibidem*, pp.172-180

Il 3° comma dell'art. 30 O.P. stabilisce la punizione in via disciplinare per il detenuto beneficiario che alla scadenza del termine prefissato non faccia rientro nell'istituto penitenziario senza giustificato motivo, e l'assenza si protragga oltre le tre ore, ma non oltre le dodici; qualora invece l'assenza dovesse prolungarsi oltre le dodici ore, si andrà a determinare la denuncia per il reato di evasione.

La disciplina dei **permessi premio**, delineata dall'art. 30-ter O.P., è da ritenersi tra le innovazioni più rilevanti della Legge 10 ottobre 1986, n. 663, relativamente agli strumenti tesi a differenziare il trattamento penitenziario tra opportunità prettamente intramurali e opportunità aperte a un progressivo ritorno del detenuto alla vita esterna all'istituto penitenziario. Tale misura, secondo l'analisi di Vittorio Grevi¹²⁶, si colloca nella tipica dimensione delle "sanzioni positive", affiancando alla funzione dichiaratamente premiale una funzione incentivante verso forme di condotta ritenute dal legislatore meritevoli di incoraggiamento. Su quest'ultimo aspetto non mancano tuttavia motivi di critica riflessione, a cominciare da come si è sviluppato il dibattito politico già nel corso del difficile *iter* legislativo della riforma. Da una lettura degli atti parlamentari¹²⁷ è infatti possibile scoprire che la Relazione della 2^a Commissione del Senato avesse all'epoca inteso il permesso premio come un beneficio da destinare ai condannati «che abbiano accettato la pena conformandosi alle regole proprie dell'istituzione penitenziaria».

In epoca molto più recente, precisamente nel 2005, la Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul tema, confermando la concezione premiale dell'istituto:

«Secondo una lettura costituzionalmente orientata, tale istituto rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale, quale conseguenza di regolare condotta e, al contempo, strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società»¹²⁸.

Circa la valenza premiale, sostiene Grevi, non sembra possano esservi dubbi: la possibilità di uscire in permesso dal carcere per periodi non superiori ogni volta a 15 giorni, fino ad un limite massimo complessivo di quarantacinque giorni all'anno, rappresenta un obiettivo certamente ambito per qualunque condannato che si trovi in

¹²⁶ Grevi V., *L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 N. 663)*, CEDAM, Padova 1988, pp. 11-13

¹²⁷ Relazione della 2° Commissione del Senato, comunicata alla presidenza il 29 maggio 1986

¹²⁸ Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2005, n. 42001

carcere. Ciò a maggior ragione se si considera che la norma fa riferimento per la concessione del beneficio a una finalità generica ed elastica, “consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro”, sebbene il permesso premio tenda soprattutto a dare risposta, seppure in forma parziale, alle esigenze di ordine affettivo in senso lato compreso l’ambito sessuale. Il concetto di “interessi affettivi”, afferma Giancarlo Zappa¹²⁹, ricomprende la necessità di mantenere corrette relazioni sociali, ivi incluse quelle di carattere sessuale. Sotto questo profilo, dichiara lo studioso, il permesso premio potrebbe rivelarsi, tra l’altro, strumento adeguato per combattere la piaga, fiorente negli istituti penitenziari, dell’omosessualità indotta e per evitare lunghe separazioni tra il detenuto e la sua famiglia.

La competenza in materia di permessi premiali spetta al Magistrato di sorveglianza, il cui provvedimento di concessione o di diniego assume sempre la forma giuridica del decreto motivato, soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza. Resta il fatto, si legge in Canepa-Merlo, che l’adozione di un provvedimento qual è quello che si emette in relazione alla richiesta di un permesso premio, e dunque incidente sul possibile inasprimento della misura privativa della libertà, è regolamentata senza la garanzia propria del contraddittorio e della difesa tecnica davanti al magistrato di sorveglianza. Tali garanzie sono assicurate solo nella fase successiva, in sede di reclamo al Tribunale di Sorveglianza¹³⁰.

I permessi premio possono essere concessi soltanto ai condannati e non anche agli imputati, che sono invece espressamente contemplati dall’art. 30. La concedibilità del permesso premio è subordinata, come indicato già al 1° comma dell’art. 30-ter O.P., alla sussistenza di due requisiti soggettivi essenziali: la regolarità della condotta e la non sussistenza dell’elemento della pericolosità sociale. La condotta si considera “regolare”, recita il comma 8 del predetto articolo, quando il condannato nel corso della detenzione abbia manifestato *«costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»*. Ai fini dell’accertamento di tale presupposto, il magistrato di sorveglianza

¹²⁹ Zappa G., *Il permesso premiale: analisi dell’istituto e profili operativi*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, Anno X, n. 1-3, 1988, pp. 1-79

¹³⁰ Canepa M., Merlo S. (2010), cit., p. 185

tiene conto del parere, obbligatorio ma non vincolante, del direttore del carcere che si avvarrà della consulenza del gruppo di osservazione e trattamento.

Il secondo presupposto soggettivo, l'assenza di particolare pericolosità sociale, è da valutarsi autonomamente rispetto al primo requisito in quanto, come precisa la stessa Amministrazione penitenziaria, è da escludersi che la regolarità della condotta implichi automaticamente l'assenza di pericolosità sociale poiché «vi sono o possono indubbiamente esservi detenuti i quali, pur tenendo una condotta formalmente regolare, sono tuttavia da considerare senz'altro particolarmente pericolosi»¹³¹. Il riferimento alla pericolosità sociale comporta necessariamente un giudizio prognostico, afferma Giuseppe La Greca¹³², e questa valutazione ruota prevalentemente sugli elementi della gravità del reato e della personalità del condannato. Non è facile individuare il grado di pericolosità al di sopra del quale si determina l'esclusione dal permesso, continua l'autore, e questo ci proietta in un campo in cui un ampio spazio di apprezzamento resta affidato al ponderato giudizio del magistrato di sorveglianza. La formulazione dell'art. 30-ter porterebbe ad escludere dal beneficio del permesso premio solamente quei detenuti per i quali si rilevano elementi indiziati tali da far presumere "più probabile" la commissione di nuovi reati. Le indicazioni ministeriali focalizzano invece l'attenzione anche sul rischio di evasione, cioè il mancato rientro allo scadere del permesso, e la possibilità che attraverso il permesso premio il detenuto possa mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza o con ambienti della criminalità. Va però detto che la prevista possibilità di concedere il permesso previa scorta del condannato (comma 6, art. 30-ter O.P.) è indicativa dell'intenzione del legislatore di graduare le prescrizioni e le modalità di concessione del beneficio al presunto grado di pericolosità sociale del soggetto. Se tuttavia una opzione di questo tipo può essere, o sembrare utile, almeno in alcuni casi, al fine di ipotizzare un approccio graduale del condannato alla vita libera, restano invece forti dubbi in ordine ai problemi che queste misure cautelari producono, specialmente in relazione al negativo impatto che si andrebbe a determinare sulla psiche e sull'immagine delle

¹³¹ Grevi V. (a cura di), *L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 N. 663)*, CEDAM, Padova 1988, p. 139

¹³² La Greca G., *La disciplina dei permessi premio nel quadro del trattamento penitenziario*, in Vittorio Grevi (1988), cit., pp. 129-148

persone che necessariamente entrano in rapporto con il fruitore del beneficio. La previsione della scorta, anche quando disposta in abiti borghesi, è infatti da giudicarsi quasi sempre inopportuna, soprattutto in relazione alle finalità che i permessi premio si propongono. Se poi si considerano i presupposti soggettivi individuati dalla legge per la loro concessione, si comprende bene che la valutazione sulla regolarità della condotta e sulla scarsa pericolosità del soggetto richiedente contrasti nettamente con l'eventuale scelta della scorta quale modalità di esecuzione del beneficio, la cui *ratio* corrisponde evidentemente a un altro tipo di valutazione.

Per quel che riguarda i presupposti oggettivi, alcuni limiti alla concedibilità dei permessi vengono posti dal legislatore con riferimento alla natura ed alla quantità delle pene inflitte.

L'art. 30-ter recita infatti:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

- a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;*
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;*
- c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;*
- d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.*

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».

In relazione a quanto previsto nel suindicato comma 5, dice La Greca, ci si trova di fronte a tratti di rigidità della disciplina che accentuano la natura premiale del permesso. Tale previsione, dice lo studioso, è stata ampiamente criticata per il suo automatismo e perché può fare operare la preclusione anche con riferimento a fatti di modesta entità, sui quali peraltro potrebbe non aversi in tempi brevi l'accertamento giudiziale definitivo.

Relativamente alle disposizioni restrittive in materia di permessi premio, l'art. 30-quater O.P. dispone i termini per la concessione dei permessi premio ai recidivi, mentre l'art. 58-quater O.P. stabilisce i casi in cui è fatto divieto di concessione di benefici, compreso i permessi premiali.

Di particolare significato può valutarsi il comma 3 dell'art. 30-ter O.P. che recita:

«L'esperienza dei permessi premio [...] deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio».

Questa specifica disposizione è volta a scalfire la tradizionale tendenza del mondo penitenziario all'autoreferenzialità, vincolando l'Amministrazione (si noti l'utilizzo del verbo "deve") a concretizzare utili punti di contatto tra carcere e territorio, nella prospettiva di creare interazioni capaci di mettere in relazione le varie realtà istituzionali, nonché il pubblico con il privato, per il raggiungimento delle complesse finalità istituzionali, la cui responsabilità è collettiva e non può gravare sulla sola amministrazione penitenziaria o comunque su iniziative poste in essere soltanto da enti pubblici¹³³.

La sintetica disamina della disciplina del permesso premio ha avuto lo scopo di tracciare il profilo, seppure parziale, di uno degli strumenti più importanti mediante cui si può oggi consentire alla persona stabilmente privata della libertà di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero, con determinate cautele e con l'obbligo di rientro spontaneo nell'istituto penitenziario allo scadere del termine di concessione del beneficio. Questa apertura all'esterno del carcere costituisce una delle opportunità più importanti offerte dall'ordinamento penitenziario perché consente al detenuto di coltivare taluni interessi personali senza la stretta intermediazione del carcere. E' vero però che le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, che possono essere anche molto restrittive, e i controlli svolti dalle forze di polizia condizionano certamente il tipo di esperienza che si compie, impedendo alla persona in permesso, e soprattutto ai suoi congiunti, di vivere con serenità e riservatezza dei momenti che seppure voluti e

¹³³ Al riguardo, e con riferimento ai permessi premio, appaiono di grande rilevanza le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6, art 65, DPR 230/2000: «4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali. 5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti. 6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.»

desiderati sono spesso anche temuti, perché richiedono di sapersi e doversi adattare a nuovi equilibri. Sarebbe importante quindi considerare a priori i rischi connessi all'imprevedibilità delle situazioni che si possono venire a creare, in modo da poter intervenire preventivamente sulle criticità, evitando che quella che viene teorizzata come positiva e utile opportunità si trasformi sia per il detenuto che per i suoi familiari, e in particolare per i figli, in un'esperienza costrittiva e frustrate. Un ulteriore rischio, sebbene di natura diversa, è che l'istituto del permesso premio rimanga per la maggior parte delle persone recluse solo una opportunità astratta, verso cui tendere, senza mai riuscire a raggiungerla concretamente. Innanzitutto la norma limita il campo di applicazione ai soli condannati, cioè a coloro i quali sono detenuti in espiatione di pena conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato. Sono dunque esclusi già in partenza tutti coloro che sono in carcere in custodia cautelare, cioè il 45% circa della popolazione detenuta¹³⁴. Se a questa percentuale si aggiunge la quota di coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per legge, e quella di chi pur essendo teoricamente in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge non riesce comunque a fruire del beneficio per via dei noti orientamenti restrittivi oggi in atto, si ricava un dato che certamente non consente di considerare il permesso premio tra gli strumenti di generale utilità in favore del sostegno alle relazioni familiari e genitoriali. Non bisogna inoltre dimenticare che se l'esperienza del permesso premio, alla luce del comma 3 dell'art. 30-ter O.P., è voluta dal legislatore come "parte integrante del programma di trattamento", vuol dire anche che gli interessi ritenuti prevalenti, e come tali da perseguire, sono il trattamento del detenuto da un lato, la difesa sociale dall'altro. La famiglia e gli interessi dei suoi membri rimangono costantemente sullo sfondo, salvo poi ad assumere rilevanza nel momento in cui sono individuati come risorsa insostituibile per la realizzazione degli scopi istituzionali. Infatti, fra le prescrizioni che il magistrato dispone, può esserci anche quella che prevede per esempio che il detenuto sia accompagnato, durante tutto o parte del periodo del permesso, da un familiare. Tale prescrizione bene si inserisce nel quadro del coinvolgimento della famiglia nell'opera trattamentale, ma nulla a che fare con le

¹³⁴ Al 31 ottobre 2010, i detenuti presenti nelle carceri italiane risultavano essere così suddivisi: imputati n. 29.986 (45%); condannati definitivi n. 36904 (55%)

relazioni in sé e il benessere di queste relazioni. Ciò in quanto, i permessi premio segnano innanzitutto una tappa nella progressione del trattamento del recluso, nel cui ambito rappresentano uno strumento assai utile per saggiare il grado di affidabilità del soggetto in vista dell'applicazione di benefici più ampi.

L'opportunità del permesso premio può dunque considerarsi come un'opportunità caratterizzata da incertezza e indeterminatezza, oltre che da dubbie aspettative e ambivalenti finalità. Per questa ragione non sono da ritenersi infondate le riserve che si possono riporre sulla effettiva idoneità dell'istituto del permesso premio, nel modo in cui è oggi pensato e attuato, e anche per via della scarsa collaborazione dei servizi territoriali su questi temi, a svolgere diffusamente le finalità riguardanti la cura e la promozione degli interessi familiari.

7.3 Le misure alternative

Anche le misure alternative alla detenzione sono state introdotte nell'ordinamento penitenziario italiano dalla L 26 luglio 1975 n. 354, sebbene abbiano poi subito molte modificazioni. Esse consentono ai condannati di riprendere contatti diretti con l'ambiente libero e dunque anche con i propri congiunti. Nel 1976, poco dopo l'approvazione del Regolamento di Esecuzione n. 431, l'allora Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, Giuseppe Altavista, scriveva che le misure alternative alla detenzione, in sede di esecuzione penitenziaria, realizzano una necessaria diversificazione fra distinte situazioni di fatto che il precedente sistema comprendeva in un solo uguale regime di trattamento. Tali misure, in sostanza, concretizzano una "strategia differenziata" che tiene conto del profondo divario che sussiste tra i vari tipi di devianza e che richiedono un diverso trattamento¹³⁵.

Con riferimento al concetto di "misura alternativa", Canepa e Merlo conducono un ragionamento secondo il quale, relativamente a una sanzione penale che prevede la restrizione dell'individuo in un luogo chiuso alla società esterna, sarebbe lecito parlare di "misure alternative alla detenzione", in senso proprio, soltanto nelle ipotesi in cui, in tutto o in parte, la pena venga eseguita con concessione della libertà personale, se pure in un quadro di strumenti di verifica e di controllo. In base a tale ragionamento, è

¹³⁵ Altavista G., in "Ordinamento Penitenziario", Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1978, p. 4

necessario distinguere concettualmente le misure alternative da quegli strumenti, pure alternativi in senso lato, che tuttavia sono solamente modificativi e attenuativi delle modalità di esecuzione delle pene detentive. Solo l'affidamento in prova al servizio sociale e la liberazione condizionale potrebbero essere classificate dunque come misure alternative in senso proprio, mentre la detenzione domiciliare e il regime di semilibertà andrebbero classificati «come strumenti di diversificazione non alternativa dell'esecuzione delle sanzioni penali»¹³⁶. Se ciò è vero sul piano teorico e concettuale, si legge ancora in Canepa-Merlo, non lo è altrettanto nella pratica giudiziaria e nel linguaggio legislativo in cui ricorre una terminologia che ricomprende anche semilibertà e detenzione domiciliare nel novero delle misure alternative, intendendosi dunque per detenzione la sola detenzione in carcere¹³⁷.

C'è comunque da considerare che le misure alternative mantengono sempre natura di pena, ed in quanto impongono un complesso di limitazioni alla libertà personale, sono soggette alla duplice riserva (di legge e di giurisdizione), sancita dall'art. 13 comma 2 Cost.: sono adottate cioè con atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In virtù della riserva di legge, tali misure sono "tipiche", in quanto previste in modo tassativo dal legislatore che ne stabilisce, per ognuna di esse, il contenuto ed i presupposti di applicabilità. Il principio di tipicità vieta al giudice sia di creare misure alternative nuove rispetto a quelle previste dal legislatore, sia di applicare le misure previste in mancanza dei presupposti normativamente fissati; tale principio impone inoltre al giudice di stabilire il contenuto concreto delle misure con puntuale riferimento ai parametri indicati dal legislatore. Tuttavia, afferma Carmine Antonio Esposito, le norme penitenziarie, dovendosi raccordare con la personalizzazione dell'esecuzione penale e con la struttura tendenzialmente flessibile della pena nella fase esecutiva, possono ragionevolmente lasciare un limitato margine di discrezionalità, utilizzabile dalla magistratura di sorveglianza, nella gestione concreta delle singole misure.

¹³⁶ Canepa M., Merlo S. (2004), cit., pp. 236-239

¹³⁷ Occorre tener presente che l'eventuale ammissione al lavoro all'esterno, ex art. 21 O.P., non configura un regime alternativo alla detenzione, ma solamente una forma di regime differenziato per l'esecuzione della pena detentiva

L'ordinamento penitenziario italiano, al capo VI intitolato "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito", riporta gli articoli che si occupano di tale specifica materia (artt. dal 47 al 58-ter) e che disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in casi particolari, la detenzione domiciliare, le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, la detenzione domiciliare speciale, il regime di semilibertà, le licenze per semiliberi ed internati, la liberazione anticipata, gli interventi del servizio sociale nella libertà vigilata, la remissione del debito, oltre alle disposizioni sul divieto di concessione dei benefici e quelle per le persone che collaborano con la giustizia.

Le misure alternative alla detenzione oggi applicabili non sono state introdotte tutte contestualmente, e la loro disciplina ha subito profonde innovazioni nel corso degli anni.

Le più importanti modifiche legislative sono state introdotte nel 1986 con L 10 ottobre 1986 n. 663 (cosiddetta Legge Gozzini) che ha contemplato un ventaglio diversificato di ipotesi di trattamento attuabili tramite queste misure.

Il legislatore tuttavia, afferma Carmine Antonio Esposito¹³⁸, è stato condizionato, a volte, dalla cosiddetta politica della deflazione carceraria, a volte, dal desiderio di assecondare gli umori dell'opinione pubblica che, dominata da un senso di insicurezza, ravvisava nella concessione delle misure alternative alla detenzione una causa non secondaria del dilagante aumento della criminalità, reclamando un inasprimento della risposta punitiva. In base alla prevalenza, continua l'autore, data dal legislatore a una delle due principali finalità della pena (funzione rieducativa o funzione della prevenzione generale e speciale), è possibile individuare due distinte fasi nello sviluppo della normativa penitenziaria italiana: un periodo compreso tra il 1975 e la fine del 1990 in cui rimane prevalente la finalità rieducativa della pena e si intensifica la fiducia nelle misure alternative alla detenzione; un secondo periodo che inizia nel 1991 e che si qualifica per la prevalenza delle istanze di difesa sociale, cui corrisponde la tendenza dell'ordinamento penitenziario italiano ad ammettere deroghe al principio dell'uguaglianza di tutti i condannati nella fase dell'esecuzione della pena, con

¹³⁸ Esposito C.A., *Aspetti problematici delle misure alternative alla detenzione*, in Adolfo Scalfati (a cura di), "Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti", CEDAM, Padova 2004, pp. 21-45

innovazioni legislative che determinano l'attuazione all'interno del sistema penitenziario di una sorta di "doppio binario" (artt. 4-*bis*, 41-*bis*, 58-*ter*, 58-*quater*)¹³⁹.

Al di là delle complesse questioni sollevate da più parti in ordine alle introdotte restrizioni e ai dubbi sulla presunta incostituzionalità della suddetta disciplina, di sicuro, le misure alternative possono considerarsi uno strumento fondamentale per attuare in via concreta la diversificazione del regime trattamentale. La misura alternativa diventa cioè lo strumento attraverso cui il soggetto meritevole fruisce di un regime più aperto, per praticare oltre le mura penitenziarie quelle stesse attività stabilite dal legislatore a fondamento della rieducazione (ai sensi dell'art. 15 O.P.).

Per legge, dunque, il trattamento rimane strettamente agganciato agli elementi stabiliti dalla legge e che si traducono in una serie di attività pratiche di natura lavorativa, istruttiva, culturale e sportiva, non disgiunte dalla qualità dei rapporti umani e dall'atmosfera relazionale che essi creano¹⁴⁰.

Oltre tali previsioni, la legge non individua altri elementi valutabili "alla pari" in quanto ad efficacia rieducativa, benché il legislatore non abbia neppure escluso altre forme di intervento, consentendo spazi di discrezionalità laddove prevede che il trattamento sia svolto "principalmente", e quindi non esclusivamente, attraverso gli elementi prestabiliti.

Tralasciando le tante questioni che riguardano i presupposti di applicazione delle misure, i contenuti e gli esiti delle stesse, per quel che qui maggiormente interessa occorre dire che senza dubbio per i soggetti ammessi a fruire di una misura alternativa, si ampliano in senso quantitativo e qualitativo le possibilità di mantenere contatti sociali.

In particolare, sebbene con margini diversi, aumentano le opportunità per i condannati di coltivare in modo più diretto e frequente i legami parentali e la sfera affettiva. Occorre tuttavia precisare che l'obiettivo che la norma sulle misure alternative intende perseguire non è quello di tutelare i diritti del detenuto e dei suoi congiunti in materia di interessi familiari e affettivi, bensì quello di contribuire con tali misure alla

¹³⁹ La prima norma restrittiva, che però nei primi tempi non ha trovato ampia applicazione, è stata introdotta con l'art. 14-*bis* "Regime di sorveglianza particolare", L. 10 ottobre 1986, n. 663

¹⁴⁰ Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano 1997, p. 116.

rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati¹⁴¹. I giuristi Canepa e Merlo aggiungono in proposito un tassello interpretativo di grande rilievo. Essi dicono che la L n. 354/75, nell'introdurre le misure alternative, «ebbe a fissare rigorosamente il principio che le richieste dovessero essere sempre effettuate dalla persona detenuta o internata o, comunque, nell'interesse di essa.»¹⁴². Cosicché, la pronuncia di ammissione alla misura da parte del tribunale di sorveglianza assume il significato di una "concessione" a favore della persona assoggettata ad esecuzione penale, e da qui prende campo la definizione di beneficio penitenziario¹⁴³. La normativa, in sostanza, non prende mai in considerazione la possibilità che le misure alternative possano tener conto di interessi rilevanti di cui siano portatori altri soggetti (es. coniuge, figli) diversi dal condannato o internato¹⁴⁴. Né le disposizioni contenute nell'art. 57 O.P.¹⁴⁵ sottraggono rilevanza al potere di iniziativa del condannato, sulla cui posizione giuridica vengono ad incidere i provvedimenti adottabili dalla magistratura di sorveglianza. Il condannato rimane *dominus* della situazione, così afferma Roberta Sottanis che esamina dettagliatamente le molte questioni che l'art. 57 propone. In dottrina, l'iniziativa di altri soggetti, oltre l'interessato, nella richiesta dei benefici indicati dalla legge è definita da alcuni studiosi quale «diritto autonomo e sussidiario (in quanto concorrente ma non sostitutivo) riconosciuto dall'ordinamento in considerazione di un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, con funzione suppletiva dell'inerzia dell'interessato e degli organi competenti»¹⁴⁶. Molti giuristi concordano, continua Sottanis, sull'interpretazione che vede "l'iniziativa dei prossimi

¹⁴¹ «la misura può essere concessa quando si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni impartite, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (Canepa M., Merlo S., 2010, cit., p. 256)

¹⁴² *Ibidem*, p. 242

¹⁴³ Il concetto di beneficio penitenziario - con l'avvenuta evoluzione normativa tendente ad allargare il ventaglio delle modalità di esecuzione alternativa delle pene - ha perso oggi in parte di significato, poiché «lo Stato, pur continuando a mantenere in vita un sistema sanzionatorio essenzialmente basato sulla privazione della libertà personale, si è dato carico di provocare esso stesso l'adozione delle più opportune misure alternative» (*ibidem*, 241-246)

¹⁴⁴ Una valutazione più ampia è prevista nella sola ipotesi della detenzione domiciliare speciale di cui si è già discusso in precedenza

¹⁴⁵ art. 57 O.P. - «Legittimazione alla richiesta dei benefici» - «Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina» (*Articolo così modificato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.*)

¹⁴⁶ Sottanis R., *Legittimazione alla richiesta dei benefici*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006, p. 746

congiunti” esercitabile a condizione che non comprima i poteri di iniziativa e d’impulso di chi sia formalmente titolare del diritto o dell’interesse controverso. Al diretto interessato deve essere riconosciuta perciò la facoltà di porre nel nulla l’iniziativa proveniente da altri, esercitando o un suo “potere di rinuncia” all’istanza proposta da altri oppure il “diniego d’accettazione” della misura eventualmente già concessa¹⁴⁷.

Il ruolo dei “prossimi congiunti” nella vicenda penale del detenuto rimane senza dubbio marginale anche quando i loro interessi di natura familiare, economica o affettiva potrebbero essere rilevanti. Emblematico al riguardo è il limite posto dalla legge penitenziaria al coinvolgimento processuale di tali soggetti, i quali rimangono esclusi dalla partecipazione alle fasi procedurali (è esclusa persino la possibilità di assistere alle udienze del Tribunale di sorveglianza), né sono legittimati alla nomina di un difensore al congiunto in carcere, nemmeno quando è in corso un’istanza di beneficio da essi avanzata in sue veci. A dimostrazione di quanto la sfera d’azione dei prossimi congiunti sia particolarmente limitata, si legge in dottrina, basti pensare al fatto che a essi è negata anche l’impugnativa della declaratoria d’inammissibilità della loro stessa istanza¹⁴⁸.

Sono molte dunque le disposizioni dell’Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione che rivelano la secondarietà del ruolo dei familiari rispetto a scelte e decisioni in grado di incidere su aspetti fondamentali della vita del congiunto in carcere e, conseguentemente, guardando la questione in un’ottica relazionale, su quella dell’intero suo nucleo di appartenenza.

In definitiva, dall’esame critico delle norme sulle misure alternative è possibile evincere come il compito dei familiari si riduca quasi del tutto a mera funzione strumentale, in vista del raggiungimento degli obiettivi istituzionali riconducibili alla rieducazione e al controllo sociale. Ai familiari in genere, è sottratta la possibilità di svolgere un ruolo veramente attivo e partecipativo, volto certamente al perseguimento di vantaggi in favore del congiunto in carcere, ma anche al plausibile conseguimento di un più elevato benessere dell’intero nucleo familiare, in una prospettiva di reciprocità solidaristica.

¹⁴⁷ *Ibidem*, pp. 737-749

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 746

Appaiono esplicative in proposito talune previsioni normative che in parte delineano il ruolo dei familiari dei detenuti.

Come per esempio l'art. 97 del Regolamento di esecuzione, comma 5, in cui è stabilito che, in caso di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, il tribunale di sorveglianza *«può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova»*. E ancora la disposizione di cui al punto 9 dell'art. 47 O.P. che, sempre in tema di affidamento, stabilisce che il servizio sociale penitenziario *«controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita»*. Oppure il dettato di cui all'art. 101, co. 2, del Regolamento di esecuzione che in materia di "semilibertà" recita:

«Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.»

E poi ancora l'art. 52 O.P., in cui si afferma che al condannato ammesso al regime di semilibertà *«possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno»*.

Quello delle "licenze", infatti, non è un istituto destinato a proteggere e incentivare i rapporti familiari e affettivi del detenuto semilibero, ma costituisce un'opportunità, concessa a mero titolo di premio, di poter trascorrere un periodo di maggiore libertà nella logica del trattamento progressivo (con i soli obblighi derivanti dalla sottoposizione alla libertà vigilata). La specifica funzione dell'istituto, dice Adonella

Presutti¹⁴⁹, sarebbe quella di orientare il comportamento del condannato verso l'integrazione sociale e quella, in secondo luogo, di favorire la sperimentazione in ambiente veramente libero, quale concreta verifica dei risultati raggiunti nell'azione rieducativa.

Così anche l'art. 103 DPR 230/2000 intitolato "Riduzione di pena per la liberazione anticipata", nella parte in cui è precisato (comma 2.) che:

«La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.»

Similmente ai casi precedenti, ci si trova di fronte a un istituto giuridico che rivela, come specificato in dottrina, una inequivoca natura premiale, e una altrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti partecipativi del soggetto all'azione rieducativa. Una prima riflessione la si può formulare in relazione alla dicitura «mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con la famiglia». Avendo il legislatore scelto di utilizzare, a differenza del passato, l'espressione «rapporti» in luogo di «atteggiamento», è chiara l'intenzione di voler sostituire la valutazione di un dato soggettivo (l'atteggiamento) con quella di un dato oggettivo (i rapporti)¹⁵⁰. Tanto in precedenza che allo stato attuale, tuttavia, appare identica la prospettiva con cui si osservano e si valutano le relazioni interpersonali del detenuto. L'«oggetto di valutazione» (cioè i "rapporti con") rimane ancorato al modo di essere e di agire della sola persona del condannato, tralasciando di considerare la natura relazionale, tendenzialmente invischiante, che caratterizza i rapporti affettivi e familiari, per come si svolgono e prendono forma. Il comportamento mantenuto dal detenuto verso i familiari è considerato dalla legge in senso esclusivamente unidirezionale, tanto che sembra essere rilevante per la concessione del beneficio della liberazione anticipata la sola volontà del soggetto di aderire concretamente alle opportunità astrattamente a disposizione.

¹⁴⁹ Presutti A., *Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 678-681

¹⁵⁰ La dottrina ne ha dedotto che la valutazione sui presupposti della partecipazione all'opera di rieducazione deve attenere alla condotta esteriore ed avere natura squisitamente fattuale, a prescindere da atteggiamenti interiori di carattere psicologico (Coppetta M.G., *Liberazione anticipata*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, 2006, cit., pp. 687-697)

E' evidente allora che nessuna altra finalità, oltre quella incentivante e di rinforzo (da escludere pertanto anche quella rieducativa), possa essere attribuita all'istituto della liberazione anticipata.

In definitiva, gli istituti delle misure alternative introdotti dall'ordinamento penitenziario non svolgono alcuna funzione diretta nella salvaguardia delle relazioni familiari e dei rapporti genitoriali durante l'esecuzione delle misure stesse. I vantaggi diretti e indiretti che dalla fruizione dei benefici si possono riversare nello spazio del mondo vitale del detenuto, e sui membri che in esso agiscono ed interagiscono, sono da ritenersi come "eventuali" e comunque di tipo indiretto.

7.4 Altre disposizioni in tema di rapporti familiari durante l'esecuzione penale

L'art. 1, 6° co., dell'Ordinamento penitenziario¹⁵¹ sancisce che *«Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi»*. La norma pone l'accento soprattutto sull'esigenza che la pena, all'atto della sua esecuzione, sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato evitando, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti propri della carcerazione, specialmente se svolta in un sistema chiuso ai contatti con la società esterna.

All'art. 15, 1° co., vengono poi individuati gli elementi-base dell'azione trattamentale: *«Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.»*

Indubabilmente, dice Alessandro Bernasconi¹⁵², l'art. 15 possiede un valore propriamente enunciativo, in quanto gli elementi catalogati nel 1° comma trovano una propria e specifica disciplina in altre norme dell'ordinamento penitenziario. Se, nelle vecchie teorie criminologiche "del deficit", continua l'autore, le carenze e le necessità individuali potevano essere fronteggiate e soddisfatte con strumenti, modalità e risorse tradizionali (soprattutto lavoro, istruzione e religione), oggi il legislatore sembra imporre un allargamento di prospettiva che include nuovi strumenti di intervento e una rinnovata concezione del trattamento. Indicativa al riguardo appare la volontà della

¹⁵¹ Titolo I, Capo I, intitolato "Principi direttivi"

¹⁵² Bernasconi A., *Elementi del trattamento*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa(2006), cit., pp. 192-195

legge di agevolare “gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”, nella chiara cognizione, afferma Bernasconi, della fuorviante sterilità di un trattamento condotto esclusivamente in istituto, svolto su schemi di vita innaturali, in cui è assente ogni reale connessione tra l’uomo e l’ambiente sociale. In conformità a tale concezione, si tende a dare prevalenza specialmente alla qualità dei rapporti umani e all’atmosfera relazionale che essi creano.

Il favore accordato dalle norme penitenziarie in materia di rapporti familiari sembra tesa tuttavia più a preservare il detenuto dagli effetti estranianti della detenzione che non a salvaguardare il naturale mantenimento e sviluppo dei rapporti parentali e delle relazioni affettive durante l’espiazione della pena detentiva. E, infatti, le norme dell’Ordinamento penitenziario, anche per effetto delle importanti modifiche subite nel corso degli *iter* legislativi che hanno preceduto l’approvazione della riforma, non affrontano compiutamente la questione dei legami familiari dei detenuti, avendo il legislatore mediare tra esigenze e interessi diversi, se non contrapposti.

A parte le norme specificamente dirette a disciplinare la materia delle relazioni familiari, già illustrate, e quelle riguardanti le misure alternative che pure implicano una diversa e più ampia gestione dei legami parentali, è da osservare che molte altre norme dell’Ordinamento penitenziario che trattano materie che non riguardano direttamente l’ambito familiare e affettivo, hanno su quest’ultimo effetti indiretti non di poco conto.

La questione del **lavoro intramurale** dei detenuti, per esempio, chiama in causa variamente il tema dei rapporti (e della qualità dei rapporti) tra reclusi e congiunti. Innanzitutto, il nucleo familiare costituisce di frequente il principale destinatario delle somme derivanti dalla remunerazione del lavoro penitenziario, risorsa fondamentale e impellente, specialmente nei casi in cui precedentemente all’arresto il sostentamento economico era garantito unicamente dal congiunto, ora in carcere.

Ma gli aspetti da considerare in relazione all’elemento “lavoro” sono molti altri. Si pensi alla trasformazione che subisce, in positivo, l’immagine del soggetto detenuto in carcere nel momento in cui è assegnato a svolgere un lavoro intramurale: dallo status di “detenuto” passa a quello di “detenuto-lavoratore”; da individuo passivo e inattivo diviene soggetto attivo produttore di reddito. In tal modo si alleggerisce il giudizio di irresponsabilità personale spesso formulato nei suoi confronti, dandogli la possibilità di

recuperare, sebbene ciò avvenga attraverso passaggi non certo automatici, un ruolo familiare più dignitoso e rappresentativo (impostato sulla corrispondenza diritti/doveri). Con la conseguenza per il detenuto di salvaguardare anche sul piano simbolico l'immagine di sé nei confronti di mogli, figli, genitori. La dignità così restituita alla persona in carcere attraverso il lavoro, specie se l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti lavorativi avvengono secondo criteri di equità e giustizia, è una dignità che si riversa positivamente anche sul mondo vitale esterno del soggetto ristretto, facendo riguadagnare anche al nucleo di appartenenza margini di rispettabilità, autonomia, fiducia. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il carcere avrà colto certamente, almeno in qualche circostanza, quella sorta di orgoglio che trapela da talune espressioni del tipo: «io lavoro in carcere»; «mi hanno dato il lavoro (cioè, sono stato ritenuto meritevole di)», «sto in cucina (piuttosto che "sono in carcere e lavoro in cucina") oppure «mio padre in carcere lavora», «mio padre ha imparato a lavorare la ceramica» oppure «mio padre studia come me», espressioni queste ultime che si possono ascoltare quando si dà voce ai congiunti dei detenuti.

Quello del lavoro dei reclusi è un argomento molto dibattuto da giuristi, intellettuali e operatori, per le numerosi diatribe concernenti le interpretazioni sull'obbligatorietà del lavoro in carcere o sull'eventuale insorgenza per il detenuto di un vero e proprio diritto al lavoro; per le irrisolte controversie sulla questione delle tutele previste per il lavoro intramurale; per la funzione e i caratteri specifici che il lavoro penitenziario si grava. Su questi argomenti, pretendere per un tipo di interpretazione piuttosto che per l'altro non assume evidentemente valore neutro, dato che opzioni differenti determinano esiti differenti, che a loro volta si riflettono e condizionano l'esistenza di tutti i soggetti implicati. L'Ordinamento pare colga in alcuni punti la rilevanza della caratteristica relazionale di queste questioni, ma finisce quasi sempre col privilegiare l'ottica del tornaconto trattamentale e gestionale, trascurando altre importanti implicazioni.

L'art. 20, 6° comma, O.P., nel trattare dell'assegnazione al lavoro dei detenuti, stabilisce che: *«Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione ...».*

I criteri di assegnazione al lavoro sono determinati da parametri obbiettivi indicati dalla legge che ne stabilisce le priorità, secondo un sistema che vorrebbe essere imparziale e trasparente, ma che è tenuto a confrontarsi con prassi di tipo organizzativo e gestionale non sempre coerenti con i principi astratti delle norme legislative. Tra i criteri indicati dalla legge, i “carichi familiari” occupano un posto di rilievo, chiaramente in prospettiva della responsabilizzazione del detenuto che non può prescindere dall’abitudine all’ottemperanza degli obblighi familiari. La responsabilizzazione del condannato rappresenta tuttavia per il legislatore, e ciò é desumibile dall’analisi dell’intera disciplina penitenziaria, un elemento mai nettamente definito, sempre in bilico tra due sfere contrastanti: autonomia/soggettività e adesione/osservanza/conformità.

In tema di **lavoro all’esterno** (regime ex art. 21 O.P.), l’art. **48** del Reg., al 13° comma, stabilisce che le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto – prescrizioni da definire dettagliatamente nel provvedimento di “assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta” - dovranno tener conto anche *«della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento»*. Il disposto di cui al suddetto art. 48 contempla dunque l’ipotesi che il detenuto ammesso al lavoro all’estero mantenga dei contatti con i familiari, malgrado i limiti propri di un provvedimento avente carattere sicuramente più restrittivo di una misura alternativa¹⁵³. Avendo però fissato che tale eventualità debba essere prevista e regolamentata dal programma di trattamento condiziona e trasfigura il senso e il concreto svolgersi delle relazioni familiari, le quali vengono in tal modo intrappolate all’interno di una formale prescrizione per rispondere, conformemente all’impianto complessivo dell’Ordinamento, essenzialmente a esigenze di controllo e di trattamento.

L’art. **23 O.P.**, in materia di “**Remunerazione e assegni familiari**”, dispone che *«Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento»*.

¹⁵³ L’art. 21 O.P., nella versione originaria, rappresentava esclusivamente una “modalità di esecuzione della pena”, in base alla quale il luogo ove il detenuto prestava l’attività lavorativa accordatagli, anziché essere situato all’interno dell’istituto si trovava all’esterno di esso. Nel tempo, c’è stata una progressiva assimilazione dell’istituto del lavoro all’esterno alle misure alternative, pur sussistendo tuttora notevoli differenze in quanto a presupposti e modalità di concessione

L'obbligo di corrispondere al detenuto gli assegni familiari per le persone a carico costituisce una innovazione del legislatore del 1975¹⁵⁴ che ha sancito esplicitamente la sussistenza di un diritto agli assegni familiari. Con ciò è stato sottolineato, dice Maria Riccarda Marchetti¹⁵⁵, l'avvicinamento del lavoro carcerario al lavoro libero: una chiara linea di tendenza che informa di sé l'Ordinamento del 1975 e più ancora le modifiche successive. Relativamente alle modalità applicative di cui al comma 2 dell'art. 23, laddove prescrive che i versamenti debbano effettuarsi direttamente alle persone a carico e non al detenuto lavoratore, è possibile dedurre che la *ratio* della norma sia quella di impedire che il detenuto possa destinare ad altri, o ad altri scopi, le somme percepite a titolo di assegni familiari. Sarebbe infatti pur sempre possibile, afferma Marchetti, che il soggetto in carcere, vivendo separato dal nucleo familiare, si disinteressi di esso e decida di destinare diversamente gli importi ricevuti per il sostentamento della propria famiglia.

Il predetto articolo è integrato dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione che dispone:

«1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico. 2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi. 3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all'acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie. 4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.».

Nelle situazioni qui contemplate, l'intenzione del legislatore sembra andare nella direzione di ovviare all'eventuale disinteresse, o inerzia, del detenuto, dando facoltà ai congiunti di provvedere autonomamente a presentare la documentazione atta a dimostrare il diritto agli assegni familiari.

Il disposto di cui al 2° comma dell'articolo appena citato costituisce un caso straordinario nel complesso dell'ordinamento penitenziario (legge ordinaria e regolamento di esecuzione), perché in via del tutto eccezionale è assegnato ai familiari dei detenuti un ruolo attivo e autonomo, contrariamente a quanto stabilito in altre

¹⁵⁴ Nel regolamento precedente non esisteva alcuna disposizione *ad hoc*, per cui la corresponsione di tali assegni doveva ritenersi esclusa

¹⁵⁵ Marchetti M.R., *Remunerazione e assegni familiari*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 310-314

norme che attribuiscono sempre una indiscussa centralità alla volontà del detenuto nel richiedere benefici, dichiarare facoltà e interessi, esercitare o reclamare diritti.

Significativo risulta essere anche l'**art 24 O.P.**, intitolato "**Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione**", che recita: *«La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.»*

Con la norma appena citata, dice M. R. Marchetti, risulta evidente la scelta di porre una deroga priva di limiti alla pignorabilità o sequestrabilità nel caso di obblighi per alimenti. E' da ritenere, cioè, che il legislatore abbia inteso privilegiare le esigenze alimentari di coloro che nella società libera devono provvedere da soli al loro mantenimento, rispetto a quelle del detenuto che vengono comunque soddisfatte dallo Stato che provvede al suo mantenimento¹⁵⁶.

Va ancora segnalato l'**Art. 57 del Reg. Es.**, in base al quale *«4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità tratta mentali ... 6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.»*

In sostanza, nel sistema delineato dalla legge e dal regolamento di esecuzione, il fondo disponibile intende corrispondere ai bisogni personali e familiari del detenuto, mentre il fondo vincolato è volto, da un lato, a consentire l'accantonamento di somme utilizzabili all'atto delle dimissioni, dall'altro, ad evitare che le disparità nelle condizioni di vita all'interno del carcere, dovute anche alla differente disponibilità economica dei singoli detenuti, possano riprodurre le disuguaglianze presenti a più largo raggio nella società e, potenzialmente, tradursi in meccanismi di potere e di assoggettamento.

Nel concreto della realtà penitenziaria infatti, indipendentemente da taluni importanti accorgimenti legislativi, le condizioni di vita durante l'esecuzione della pena in carcere

¹⁵⁶ *Ibidem*, pp. 314-316

possono assumere carattere più o meno affittivo in relazione a molti e distinti fattori. Uno di questi è riferibile alla circostanza che il recluso disponga di fondi propri per l'acquisto in surplus a quanto garantito dall'amministrazione di beni per sé e per gli altri, ponendosi teoricamente in posizione di dominio rispetto alla generalità della popolazione detenuta.

Un altro fattore che crea distinzioni nella condizione dei detenuti riguarda la possibilità del recluso di effettuare colloqui con i congiunti e di ricevere dall'esterno effetti personali e generi alimentari consentiti, in aggiunta a quelli ordinariamente concessi dall'Amministrazione penitenziaria. E' l'**art. 14, DPR 230/2000**, che disciplina tale materia, stabilendo al punto 6) che *«I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo»*.

I pacchi costituiscono anche a livello simbolico un importante strumento di congiunzione tra il dentro e il fuori; materializzano, e quindi rendono concreti, i contenuti affettivi della relazione familiare; rendono manifesto l'atteggiamento solidale e di cura verso il congiunto in carcere; danno l'idea del senso di utilità reciproca che sussiste nei legami parentali; trasmettono a livello sensoriale i sapori e gli odori che ricordano e simboleggiano la vita libera. La disposizione sui pacchi si propone però innanzitutto di umanizzare le condizioni di vita interne alle strutture carcerarie, e di neutralizzare gli effetti desocializzanti e la degradazione della personalità conseguenti alla detenzione.

Accanto alle disposizioni già menzionate, ve ne sono altre che meritano in questa sede di essere richiamate per le finalità ad ampio raggio che si propongono, in quanto tentano di trascendere il quotidiano del penitenziario per aprire il sistema dell'esecuzione penale al contatto e alla partecipazione della società esterna. In tal senso, l'**Art. 78 O.P.**, intitolato "**Assistenti volontari**", 4° comma, dispone: *«Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie»*.

La previsione dell'intervento del volontariato durante l'esecuzione penale costituisce, secondo autori come Di Gennaro, Breda, La Greca, una delle espressioni più significative della valorizzazione della comunità libera nel processo di risocializzazione del detenuto¹⁵⁷. Il riconoscimento dell'importanza dei rapporti con l'ambiente esterno, afferma Stefania Mussio¹⁵⁸, riveste un indubbio valore ideologico, perché segna un nuovo modo di intendere il concetto di difesa sociale: dalla emarginazione dell'individuo che ha violato le regole comuni ci si sposta verso l'asse "reinserimento". Secondo il legislatore, continua la Mussio, l'obiettivo risocializzante va perseguito mediante l'impegno congiunto degli esponenti del corpo sociale e degli operatori penitenziari, per costruire e mantenere efficiente quel ponte ideale tra carcere e società, in grado di offrire stimoli culturali e affettivi che rendono possibile e praticabile la via del trattamento.

Proprio in considerazione dell'importanza riconosciuta al collegamento carcere/territorio, nel 1999 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra Amministrazione penitenziaria (DAP) e "Conferenza nazionale del volontariato giustizia" che sancisce tra le parti un impegno comune per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sebbene l'attività del volontariato vada considerata in un'ottica di complementarità rispetto a quella degli operatori penitenziari, essa non può essere intesa in termini di «adeguamento degli interventi dell'assistente volontario al livello di professionalità degli operatori di ruolo»¹⁵⁹. Altrimenti, come affermano numerosi esponenti della dottrina, si finirebbe per mortificare il valore essenziale dell'azione svolta dagli assistenti volontari che invece si qualifica per la spontaneità e gratuità degli interventi, per i tratti di solidarietà umana, per quel rapporto "da uomo a uomo" capace di prescindere dai ruoli o altra condizione, per un modo di parlare e di agire di tipo comune e non tecnico. Ed è proprio grazie a queste caratteristiche non istituzionali che evidentemente l'opera di supporto e di mediazione svolta dai volontari nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie può avere esiti di successo.

¹⁵⁷ Di Gennaro, Breda, La Greca, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano 1997

¹⁵⁸ Mussio S., *Assistenti volontari*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 1066-1077

¹⁵⁹ *Ibidem*, pp. 1066-1077

Il legislatore ha previsto il coinvolgimento del volontariato specialmente negli artt. **88 e 89** del Regolamento di esecuzione, che attribuiscono a tali soggetti l'incarico di occuparsi del "Trattamento del dimettendo" e delle dimissioni dall'istituto penitenziario. Nei predetti articoli è stabilito che nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, si debba elaborare per i detenuti in prossimità del fine pena (o anche in procinto di essere ammessi a una misura alternativa che prevede il rientro in famiglia) un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione di problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente cui dovranno andare incontro. Tale programma può prevedere anche il trasferimento dei detenuti interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie. E' ancora previsto che *«per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.»*. E si aggiunge che *«Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.»*.

Relativamente ai programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, e ai programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione, è possibile attingere, secondo quanto disposto dall'**art. 129, comma 3., del Regolamento di esecuzione**, ai fondi patrimoniali della Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di cui assume le funzioni di presidente il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

E' bene però considerare che qualunque programma teso a realizzare interventi in favore delle famiglie dei reclusi, oppure destinato a potenziare le relazioni del detenuto con il proprio mondo vitale, ha certamente maggiori possibilità di successo se è supportato dal cosiddetto "**principio di territorialità dell'esecuzione penale**". Tale principio trova attuazione nell'**art. 42 O.P.**, commi 1. e 2., in cui è stabilito che *«I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i*

trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.». Nella realtà, afferma Maria Grazia Coppetta¹⁶⁰, la predetta norma non ha limitato finora il ricorso indiscriminato ai trasferimenti, né ha impedito un loro uso a scopi disciplinari o di governo della popolazione detenuta (in dottrina, molti autori quali Fassone, D’Agnolo, Scalfati, Grevi parlano dell’utilizzo del “trasferimento” come della “più temibile delle sanzioni disciplinari non istituzionalizzate”). I motivi di salute, di studio e familiari, continua M.G. Coppetta, attengono specificamente a particolari bisogni dei soggetti, bisogni dei quali l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe *in primis* tener conto nel valutare le istanze di trasferimento degli interessati; accade invero che i dinieghi alle richieste inoltrate con motivazioni di questo tipo siano piuttosto frequenti, senza che il detenuto abbia strumenti per opporsi alle decisioni assunte dagli organi competenti.

In linea teorica, tuttavia, il criterio individuato dal legislatore, teso a favorire il trasferimento dei reclusi in istituti prossimi alla residenza delle famiglie, consente di dare concretezza al principio espresso nell’**art. 28 O.P.**, secondo cui «*Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*». Sulla materia, si pronuncia anche l’**art. 30 del Reg. Es.** intitolato “**Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti**” che al comma 1. recita:

«I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.».

Va considerato al riguardo che nella prima fase della detenzione l’assegnazione dei detenuti tiene conto generalmente di un panorama piuttosto ampio di esigenze, nel cui ambito il criterio teso a garantire la vicinanza del luogo di detenzione a quello di residenza dei congiunti può essere valutato di secondo piano, per dare spazio a esigenze giudiziarie e di gestione.

Sempre in merito alla materia dei trasferimenti, l’**art. 62 del Regolamento di esecuzione**, al comma 1., dispone che:

¹⁶⁰ Coppetta M.G., *Trasferimenti*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 445-450

«Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale».

Con tale disposizione il legislatore dà rilevanza all'esigenza del detenuto di informare i congiunti del suo ingresso in carcere, ma vuole anche far fronte all'eventualità (peraltro non completamente scongiurata nella realtà) che i familiari del soggetto trasferito ad altro istituto affrontino dispendiosi e faticosi viaggi per far visita al congiunto in carcere, apprendendo dell'avvenuto suo trasferimento ad altra sede solo al momento dell'arrivo agli sportelli della struttura carceraria che ha disposto il trasferimento.

Si può pertanto affermare, a conclusione di questa carrellata di considerazioni, che esiste senz'altro un problema di adeguatezza delle norme in tema di rapporti detenuti/figli durante l'esecuzione penale, ma che ancor più sussiste un problema che ha attinenza con l'evoluzione dei processi di controllo sociale e con la cultura giuridica, professionale, organizzativa e gestionale di un paese. A questo si aggiunge, e non è risibile, un problema di generale scarsa cognizione dei temi trattati e una insufficiente consapevolezza della natura relazionale costituente il tessuto della realtà sociale in cui si agisce e si opera.

Capitolo III

Il contesto di indagine

8. La struttura UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Campobasso

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, istituiti dalla legge 27 luglio 2005 n. 154, che ha in parte modificato l'assetto dei precedenti Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.), previsti dalla Legge 354/1975 nell'ambito dell'Ordinamento penitenziario.

Il loro coordinamento è affidato agli Uffici dell'Esecuzione penale esterna presso i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, mentre gli indirizzi generali sono dettati dalla Direzione Generale dell'Esecuzione penale esterna presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Gli **Uffici UEPE in Italia**, con riferimento al periodo della ricerca, sono n. 61, cui si aggiungono n. 18 sedi distaccate¹⁶¹. Essi hanno di norma competenza provinciale (un ufficio UEPE per ogni Ufficio di Sorveglianza), ad eccezione di pochi casi che, per la limitata estensione del territorio di riferimento, hanno competenza regionale.

L'**Ufficio di Campobasso** ha competenza sull'intero territorio della regione Molise, la cui superficie è suddivisa in 3 zone (Centro Molise, Basso Molise, Alto Molise), che coincidono con la presenza di altrettanti istituti penitenziari, quelli di Campobasso, Isernia e Larino. L'ufficio, cui è preposto un direttore reggente, si compone di tre

¹⁶¹ http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/scheda_cssa.htm, visitato in data 26 marzo 2009

distinte aree, i cui responsabili hanno compiti di coordinamento: area della segreteria, area del servizio sociale, area amministrativo-contabile.

L'area del servizio sociale è organizzata sulla base di un modello standard stabilito dalle direttive del Dipartimento centrale ed ha diversi compiti e funzioni: le attività di servizio sociale che si effettuano in ufficio e sul territorio; segretariato telefonico e visivo; gestione risorse interne con finalità progettuali e programmatiche; rapporti esterni; attività tecnico-amministrativa (cura dei fascicoli, diari, stesura di relazioni, programma settimanale, agenda); statistiche e monitoraggi; formazione ed aggiornamento.

Tabella 2 (Organico previsto al 10.12.2008)

Organico		
alla data del 01/03/2009		
Assistenti sociali	previsti	Presenti
Assistenti sociali C1	8	1*
Assistenti sociali C2	6	6
Assistenti sociali C3	1	1
Collaboratori amministrativi		
Collaboratori amministrativi B1	-	1
Collaboratori amministrativi B2	5	3
Collaboratori amministrativi B3	1	1
Contabili		
Contabili C3	-	-
Contabili C1 e C2	1	1
Contabili B3	1	-
Altro personale		
Addetto servizi anticamera A1	-	1
Collab. Amm. C1	-	1
*Ass. sociale C1 in distacco dal 24/11/2008	23	16
Nell'Ufficio operano in distacco n. 2 unità di Polizia Penitenziaria con mansioni di autista		

L'organico complessivamente previsto si compone di n. 23 unità di personale, cosiddetto civile (Comparto Stato); di fatto sono assegnate all'ufficio n. 16 unità, cui si aggiungono n. 2 unità di personale di polizia penitenziaria con mansioni di autista. Emerge una certa discordanza, non solo quantitativa ma anche di profilo, tra le

professionalità effettivamente in servizio e quelle previste in organico, con l'evidente penalizzazione del ruolo tecnico dell'assistente sociale, specialmente nel livello base (F1). Proprio con riferimento a quest'ultima figura, è utile precisare che le assistenti sociali in servizio presso l'ufficio Uepe di Campobasso, ad eccezione dell'unità assegnata alle funzioni di capo-area e di quella in distacco, hanno tutte maturato oltre 30 anni di attività nel profilo di inquadramento. Trattasi dunque di personale che da un lato ha sviluppato ampie esperienze e competenze nel settore di riferimento, ma dall'altro porta il peso di un lavoro di per sé usurante, svolto in condizioni di sott'organico e senza l'ausilio di adeguate risorse territoriali cui riferirsi per la progettazione interattiva degli interventi.

L'unica assistente sociale di livello F4 svolge funzioni direttive¹⁶²; delle altre, n. 1 unità svolge compiti di coordinamento, n. 2 unità intervengono nell'istituto di Campobasso e sul territorio del Centro Molise, n. 2 in quello di Larino e sul territorio del Basso Molise, ed una terza ha come istituto e territorio di riferimento Isernia e l'Alto Molise.

Gli **utenti** UEPE si distinguono in diverse tipologie.

- a. **Soggetti in esecuzione penale esterna:** misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà); misura di sicurezza della libertà vigilata; sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata, lavoro sostitutivo).
- b. **Soggetti condannati, in stato di libertà:** in attesa di udienza del Tribunale di Sorveglianza cui è fatta richiesta per la concessione di misura alternativa alla detenzione.
- c. **Soggetti detenuti in regime carcerario:** detenuti condannati con sentenza definitiva; detenuti imputati in attesa di giudizio o con condanne non definitive; detenuti in permesso premio; detenuti ammessi al lavoro all'esterno.
- d. **Soggetti dimessi dal carcere o che hanno concluso una misura restrittiva:** assistenza post-penitenziaria.

I principali **committenti** UEPE sono:

- a. Magistrati e Tribunali di Sorveglianza
- b. Istituti Penitenziari
- c. Altri uffici UEPE

¹⁶² N.B. Nel periodo successivo a quello di rilevazione dei dati indicati in tabella, l'assistente sociale F4 con funzioni di direttore reggente è andata in pensione ed è stata sostituita da una delle colleghe assistenti sociali F3, in servizio presso lo stesso ufficio

I **compiti** assegnati agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono previsti per lo più dall'Ordinamento Penitenziario (L. N. 354/75) e dal Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 230/2000); tali compiti si connotano innanzitutto per la funzione “cerniera” che li caratterizza, sia che si svolgano sul territorio, sia all'interno degli istituti di pena.

L'**attività territoriale** comprende: interventi di natura istruttoria; interventi di cura, di sensibilizzazione, di mediazione nei riguardi dei soggetti sottoposti a controllo penale e delle loro famiglie; interventi di rete; attività interistituzionale; attività di informazione e sensibilizzazione sociale; attività formativa.

Gli interventi **negli Istituti penitenziari** comprendono:

- a. attività di consulenza diretta a favorire il buon esito del trattamento penitenziario; raccolta dati per la redazione delle indagini socio-familiari (finalizzate alla formulazione di programmi di trattamento o all'istruttoria dei procedimenti di sorveglianza: in quest'ultimo caso, la richiesta può pervenire anche direttamente dall'ufficio di Sorveglianza); partecipazione a gruppi di lavoro, incontri interdisciplinari, riunioni di équipe; collaborazione alla progettazione e formulazione del “progetto pedagogico” dell'istituto;
- b. partecipazione alla Commissione per la definizione del regolamento interno (art. 16 O.P., comma 2), alla Commissione per la scelta dei libri e periodici da destinare alla biblioteca dei detenuti (art. 12 O.P., comma 2), alla Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 O.P.).

Interventi “cerniera” di particolare rilevanza: attivazione e partecipazione alle attività volte a mantenere, ristabilire o migliorare le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di crisi conseguenti all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare; rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore; preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale; dare impulso ad azioni di assistenza alle famiglie dei soggetti reclusi; promuovere la collaborazione degli enti pubblici e privati e di tutte le forze del territorio; approntare e sostenere adeguati interventi nel periodo che precede la dimissione dei detenuti dal carcere, e per un congruo periodo successivo ad essa; facilitare, sostenere e curare i collegamenti con il mondo del lavoro e della formazione-lavoro (artt. 28, 45, 46 O.P.; art. 61 DPR n. 230/2000).

I principali **Servizi della rete territoriale** di riferimento dell'ufficio UEPE, per l'attuazione dei compiti istituzionali sono: Servizi sociali di base, Servizi socio-sanitari, Forze dell'Ordine, Enti locali, Cooperative sociali, Associazioni del privato-sociale e del mondo imprenditoriale, Università, Organizzazioni di volontariato.

Relativamente alla funzione e ai compiti propri del servizio sociale penitenziario, coesistono ma possono essere in contrasto il **mandato istituzionale** e il **mandato professionale**.

Il **mandato istituzionale** ricomprende il rispetto delle norme contenute nell'Ordinamento penitenziario e nel Regolamento di esecuzione; l'osservanza delle direttive, delle procedure, dei tempi, dell'adesione agli standard di qualità fissati dalle disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalle norme di legge comunque operanti nel settore di riferimento.

Il **mandato professionale** inerisce il profilo tecnico degli assistenti sociali ed è dettato dai principi etici e valoriali del Codice Deontologico, istituito dalla Legge n. 84 del 23 marzo 1993, che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione, e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.

9. La Casa di Reclusione di Campobasso

La Casa di Reclusione di Campobasso è collocata nel cuore della città, in via Cavour, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. L'istituto è stato edificato nella seconda metà dell'800, stile panottico a raggiera, con corpi di fabbrica separati. E' un istituto maschile con annessa una sezione femminile (chiusa nel gennaio 2007, per ristrutturazione).

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: CAMPOBASSO

UEPE di riferimento: Campobasso

Il **personale di Polizia Penitenziaria** in forza all'istituto nel periodo considerato dalla ricerca (comprensivo di personale distaccato e in missione), risulta essere di n. 159 unità - n. 1 Commissario; n. 10 unità nel ruolo "Ispettori"; n. 15 unità nel ruolo "Sovrintendenti"; n. 133 nel ruolo "Assistenti" e "Agenti" - a fronte di n. 114 unità previste in organico. Il totale del personale di polizia penitenziaria in forza al carcere di Campobasso è dunque superiore a quello previsto. Va però considerato l'utilizzo di n. 20 unità complessive di tale personale nell'ambito degli uffici amministrativo-contabili (16 unità) dell'area dell'osservazione e del trattamento (3 unità), della segreteria amministrativa (1 unità). Vanno ancora considerate le quote di personale inviato in missione o distaccato presso altri istituti penitenziari (nel giorno preso a riferimento, il 10.12.2008, sono registrate n. 21 missioni e 14 distaccati) e la percentuale di personale che legittimamente si assenta per la partecipazione ai gruppi sportivi, per addestramento, o per altri differenti motivi (congedi, permessi, L 104/92, malattia, mandato amministrativo, ecc.). In aggiunta, va tenuto presente che il personale di

polizia penitenziaria è anche chiamato a sopperire ad eventuali contingenti assenze di altro personale (per es. servizio al centralino) o fatto intervenire in situazioni urgenti non programmate (per es. visite, ricoveri e piantonamenti in strutture sanitarie).

In sostanza, il giudizio sull'adeguatezza numerica del personale degli istituti carcerari, in cui esiste una forte interdipendenza tra i servizi e in cui spesso l'emergenza costituisce una costante, non può basarsi su una valutazione lineare e formale delle piante organiche ma deve tener conto di numerosi e diversificati fattori interagenti. Ciò al fine di non esporsi al rischio, non facilmente eludibile, di pervenire a una valutazione di sola superficie, basata su entità numeriche o aspetti prettamente burocratici che nulla dicono delle implicazioni più interne alle dinamiche processuali che riguardano il sistema organizzativo e gestionale nella sua complessità.

Il **personale «civile»** (Comparto Stato) risulta composto da **n. 19 unità di cui n. 16 effettivamente in servizio**: n. 1 dirigente dell'istituto; n. 3 educatori, di cui uno nominato responsabile dell'Area educativa e uno assente per aspettativa (profili C3, C2, C1); n. 3 Contabili, di cui uno con funzioni di responsabile di area e due distaccati presso altro istituto penitenziario (profili: C2 (due unità), C1); n. 9 Collaboratori (profili: B1, B2, B3), distribuiti in attività amministrativo-contabili (n. 4) e di segreteria (n. 5); n. 1 tecnico, nominato responsabile area di segreteria; n. 1 centralinista; n. 1 caposala (in servizio nell'istituto, ma transitata al Servizio Sanitario Nazionale a seguito del riordino della medicina penitenziaria).

Per le attività di osservazione e trattamento, l'istituto fruisce della collaborazione di n. 1 esperto in psicologia, convenzionato sulla base dell'art. 80 dell'Ordinamento penitenziario, per n. 15 ore circa di vacanze mensili. Tenuto conto del numero di detenuti presenti che, nel periodo dell'indagine, si attestava mediamente attorno alle 90 unità, balza facilmente in evidenza l'insignificanza del rapporto numerico (che inevitabilmente diventa fatto sostanziale) tra entità della popolazione detenuta e monte ore a disposizione dello psicologo. Tale rapporto diventa ancora più penalizzante se si considera che, nei primi 11 mesi del 2008, gli ingressi nel carcere di Campobasso sono stati di n. 158 detenuti, di cui n. 81 dalla libertà (gli ingressi dalla libertà risultano essere quelli a più alto rischio per le condotte suicidali e autolesive).

Al di fuori della grave insufficienza del monte ore assegnato all'intervento dello psicologo, l'istituto di Campobasso, insieme al carcere di Isernia, tenuto conto dell'organico formalmente assegnato, non soffre di carenza di personale né tra i ruoli della polizia penitenziaria né tra i ruoli del personale civile.

Relativamente al personale civile, occorre tuttavia considerare che gran parte delle unità in servizio nelle aree contabili e di segreteria proviene dai ruoli delle ex vigilatrici, cui era stato consentito di optare per i ruoli amministrativi, in base a specifica normativa del 1992 che ne ha disciplinato i passaggi. Tale personale, pur avendo partecipato ai corsi di riqualificazione indetti dall'Amministrazione, non sempre proviene a livello individuale da percorsi formativi coerenti con il profilo professionale ricoperto; né la preparazione successivamente acquisita è sempre adeguata ai differenti e articolati compiti richiesti dalle esigenze funzionali di aree piuttosto complesse, che necessitano di specifiche conoscenze e competenze.

Se si considera che il buon funzionamento di una qualunque struttura organizzativa è strettamente correlato alla quantità e alla qualità del personale ivi a disposizione, è facilmente intuibile quanto possa incidere sul piano funzionale e organizzativo l'utilizzo di un organico non pienamente corrispondente alle competenze richieste dai compiti istituzionali da perseguire.

Va in proposito osservato, e ciò è da tenere in debita considerazione, che il personale civile e di polizia penitenziaria addetto alle aree amministrativo-contabile e di segreteria ha competenza operativa su materie particolarmente delicate e complesse, la cui corretta gestione costituisce garanzia di base per la tutela dei diritti di chiunque operi nell'organizzazione penitenziaria, oltre che naturalmente per gli stessi detenuti. Con riferimento ai detenuti, si pensi alla gestione delle attività lavorative interne, alla remunerazione delle stesse e alle procedure per il riconoscimento degli assegni familiari, alla gestione del vitto e del sopravvitto, alle pratiche sanitarie, al sistema informativo, alla gestione delle posizioni contabili individuali. Con riferimento alla posizione lavorativa del personale, si pensi all'importanza del buon funzionamento dell'area segreteria ai fini di una corretta diffusione delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne, oppure alla corretta gestione delle posizioni individuali di ciascun dipendente (civile e di polizia penitenziaria), relativamente ai

carteggi per progressioni di carriera, permessi, congedi ordinari e straordinari, malattia, aspettative varie e maternità, cause di servizio, pensionamenti, rilevamenti statistici, e altro.

Articolazione strutturale dell'istituto. Con riguardo alla strutturazione dell'istituto, si ha un assetto tipico dello stile panottico, pianta a raggiera. I locali a disposizione sono distribuiti tra: Direzione e alloggi, zona servizi d'istituto, quattro padiglioni detentivi, un padiglione per le attività, reparto isolamento, sezione semilibertà, cortili di passeggio. La struttura non dispone di adeguati e sufficienti spazi, né al chiuso né all'aperto, da destinare a una funzionale organizzazione dei servizi e delle attività, soprattutto in relazione al settore lavorativo e a quello delle attività ricreative e sportive. La carenza di spazi è accentuata dalla presenza di tipologie di detenuti considerati tra loro "incompatibili", cosicché non possono fruire in contemporanea degli stessi spazi e delle stesse attività.

Sono inagibili sia il padiglione presso cui era ubicata la sezione femminile antecedentemente alla chiusura, che l'ex infermeria.

Uno dei padiglioni destinati ad ospitare detenuti "comuni" è interessato da lavori di rifacimento.

Gli operatori cosiddetti del trattamento, i volontari, i magistrati e i difensori hanno a disposizione - per i **contatti istituzionali** e per i **colloqui** che si svolgono nell'ambito della relazione d'aiuto con i detenuti - **solo n. 3 stanze**, situate nella zona servizi al piano terra dell'istituto. E' questo uno dei punti critici da rilevare, sia in relazione alla scarsa fruibilità degli spazi, specialmente in orario antimeridiano, che con riguardo ai tempi di attesa che gli operatori subiscono per lo svolgimento dei compiti di ciascuno.

Relativamente alle **attività trattamentali**, la situazione complessiva dell'istituto è migliorata dal 2002, allorquando si sono potuti utilizzare i locali ricavati all'interno del padiglione delle attività, interamente ristrutturato. Nei tre piani di cui si compone il padiglione sono state allestite aule e sale polivalenti - utilizzate per attività istruttive, formative, culturali e di laboratorio - e una sala per conferenze o teatro. Vi sono situate anche una biblioteca, la Cappella per le attività e le cerimonie di culto (religione cattolica) e i locali di Infermeria per il servizio medico ed infermieristico.

Il **lavoro intramurario**, prevalentemente di tipo domestico, rappresenta uno dei nodi critici di maggiore rilevanza. Tutti i posti di lavoro sono ricoperti con assunzioni part-time (3 o al più 5 ore al giorno), molte delle quali sono a turnazione di durata mensile. La cronica carenza dell'offerta lavorativa intramurale è una costante del carcere di Campobasso, ma è divenuta particolarmente grave a seguito della generale riduzione delle risorse, dovuta in gran parte alle misure di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le leggi della "Finanziaria" che si sono succedute nell'ultimo decennio. Ciò ha comportato un considerevole progressivo ridimensionamento dei posti di lavoro e delle prestazioni orarie dei detenuti assunti, con conseguente scadimento di servizi fondamentali, come quelli di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria interna, oltre che l'allungamento dei tempi di attesa per l'assegnazione al lavoro che per molti detenuti può essere considerata, secondo la valutazione degli operatori penitenziari interni, una vitale entrata economica per il mantenimento dell'autosufficienza economica di base.

Per quanto concerne i **circuiti detentivi** l'istituto si compone di:

n. 1 sezione detenuti "Media sicurezza"

n. 1 sezione detenuti "Collaboratori di giustizia" (privi di programma di protezione)

n. 1 reparto di "Isolamento"

n. 1 sezione "Semilber" (e art. 21 O.P., lavoro all'esterno)

Sia all'interno della sezione per detenuti comuni che in quella dei collaboratori di giustizia è allestita una **palestra**, ricavata in spazi limitati, che tuttavia consente ai reclusi di espletare, sia pure in forma limitata, attività di esercizio fisico.

La **capienza regolamentare** dell'istituto è di n. 113 detenuti uomini e n. 8 detenute. I detenuti effettivamente presenti nel giorno preso a riferimento per l'indagine (10.12.2008), tutti di sesso maschile, erano n. 82.

La **popolazione detenuta** è **caratterizzata** dalla prevalenza di detenuti con condanne definitive anche se, fra i detenuti comuni, sono diffusamente presenti posizioni giuridiche non definitive o con residui pena non particolarmente lunghi.

I **detenuti comuni** provengono in maggioranza dalle regioni limitrofe, sebbene si registri un aumento di presenza dei detenuti di origine locale, arrestati o per reati legati all'uso di sostanze stupefacenti e al piccolo spaccio, o nell'ambito di operazioni di polizia a

vasto raggio territoriale, oppure ancora per reati strettamente legati a situazioni di marginalità sociale aventi radici nel locale territorio.

I **detenuti collaboratori di giustizia** sono originari delle regioni dove è più radicata la presenza della malavita organizzata. Hanno vicende giuridico-processuali piuttosto complesse che, nella maggior parte dei casi, comportano l'espiazione di condanne lunghe. La loro condizione esistenziale e detentiva è particolarmente complessa, connotata da situazioni multiproblematiche. Tali detenuti, numericamente inferiori al resto della popolazione detenuta, per incompatibilità con gli altri reclusi fruiscono delle attività a loro destinate all'interno della stessa sezione detentiva, circostanza certamente non propizia a migliorare le loro condizioni psicologiche e la qualità della vita detentiva.

I **colloqui dei detenuti con i familiari** avvengono in un locale provvisoriamente destinato a tale scopo, poiché la sala colloqui dell'istituto non è dichiarata agibile. Tale sala, precedentemente ristrutturata, non risulta conforme alle disposizioni regolamentari e necessita di interventi di adeguamento, più volte sollecitati agli uffici competenti. Lo svolgimento dei colloqui è però preceduto da una fase propedeutica in cui avvengono le procedure di verifica, autorizzazione, perquisizione, ingresso ai colloqui, ed una fase successiva a conclusione del colloquio stesso.

Il momento del rilascio dell'autorizzazione, la fase dello svolgimento, cui segue quella che vede l'uscita dal carcere dei familiari costituiscono dei passaggi particolarmente rilevanti in quanto costituiscono il principale punto di contatto fra la famiglia del ristretto e la struttura penitenziaria. E' in questi passaggi, dunque, che si forma l'immagine del carcere agli occhi dei congiunti dei detenuti.

Sembra utile, pertanto, riportare di seguito le riflessioni di chi, per mandato istituzionale, ha la responsabilità di questi momenti.

L'organizzazione dei colloqui nella C.R. di Campobasso è spiegata dallo stesso **dirigente dell'istituto** che, nell'**intervista rilasciata in data 21.04.2009**¹⁶³, dichiara:

¹⁶³ N.B. Si precisa che, da ora a seguire, saranno riportati gli stralci di alcune delle interviste effettuate nel corso dell'indagine. Nella trascrizione delle interviste è utilizzata una punteggiatura non sempre grammaticalmente corretta, ma fedele alle pause e alle intonazioni della conversazione originale. In particolare, è importante specificare che i puntini sospensivi indicano sempre una pausa più lunga e non l'omissione di parte del discorso.

« ... avendo due tipologie di detenuti, ed essendo la sala colloqui unica, i detenuti usufruiscono a giorni alterni di colloqui con i propri familiari, per una questione di separazione tra categorie distinte di detenuti, però il tempo messo a disposizione mi sembra più che sufficiente». Alla domanda **“E’ stata mai presa in considerazione l’ipotesi di far svolgere i colloqui nella giornata della domenica?”**, la dirigente risponde «L’orario e i giorni dei colloqui sono stabiliti dal Regolamento interno che deve tener conto anche delle esigenze dell’organizzazione del personale. Al momento no, avremmo qualche problema per assicurare il servizio di vigilanza ai colloqui.»; e ancora **“Secondo lei questo è un caso in cui potrebbe segnalarsi una sorta di conflitto tra interessi diversi: da un lato, l’interesse delle famiglie dei detenuti ad effettuare il colloquio nei giorni festivi, quando i figli non vanno a scuola e magari l’altro genitore non lavora; dall’altro lato, l’interesse del personale di Polizia Penitenziaria a godere del giorno di riposo possibilmente nella giornata della domenica?”**: «Francamente questa richiesta ... le sembrerà strano ... non mi è stata mai posta né dai detenuti né dai familiari; su questo aspetto mi riservo di pensarci, visto che lei me lo ha richiamato alla mente». E’ stato inoltre domandato alla dirigente **“Se lei dovesse assumere delle iniziative per migliorare la qualità e la quantità delle relazioni tra genitori detenuti e figli, che genere di proposte avanzerebbe?”**, la risposta è stata «Sono fortemente condizionata dalla rigidità della struttura che non mi consente soluzioni alternative. Una struttura risalente al 1848 ... quindi ... è chiaro che non era stata pensata per soddisfare esigenze che solo più di un secolo dopo la legge penitenziaria avrebbe introdotto ... avrebbe assecondato».

Anche il **Comandante di polizia penitenziaria** del carcere di Campobasso, **intervistato in data 06.04.2009**, esprime alcune sue riflessioni e considerazioni sulla questione organizzativa e procedurale relativa ai colloqui tra detenuti e familiari:

“Quali sono nel carcere di Campobasso gli spazi destinati ai colloqui con i familiari?”

«Abbiamo l’attuale sala che non favorisce a mio avviso i rapporti tra i familiari perché trattasi di un salone unico suddiviso da un tavolo lungo centrale che divide i detenuti che si collocano da un lato e i familiari dall’altro, in uno spazio ristretto in cui si ritrovano famiglie diverse. E’ chiaro che in questo modo manca la privacy ... poi questo tavolone costituisce proprio una barriera fisica, anche se non impedisce lo scambio di carezze, di baci. La nuova sala colloqui che a breve dovrà essere messa in funzione ... al momento non funziona per questioni tecniche ... prevede invece la disponibilità di tavolini rotondi con quattro sgabelli dove vi può essere più riservatezza, più privacy ... un contatto familiare più normale in cui si è uno a fianco all’altro, intorno a un tavolino, come se si stesse al ristorante, al bar. Non abbiamo spazi verdi, perché il carcere è al centro della città, c’è una piccola aiuola però non viene mai utilizzata perché non è assolutamente idonea per i colloqui. Quando si autorizzano colloqui particolari, più riservati, questi si svolgono in una delle stanze destinate agli avvocati, magistrati o altro. Si tratta in genere di situazioni molto particolari, di persone che svolgono colloqui molto di rado, oppure

quando c'è un compleanno, cerchiamo compatibilmente con la disponibilità di personale di far effettuare il colloquio in una saletta riservata dove non c'è contatto con gli altri detenuti, c'è meno promiscuità»

“Quali sono le procedure di ammissione al colloquio? Esiste una sala d'attesa?”

«Sì, c'è una sala d'attesa, è la nuova sala d'attesa che sarà collegata alla nuova area colloqui e al luogo dove avviene il controllo dei detenuti, il deposito della roba che non può entrare, dove vengono depositati i pacchi che i familiari portano ai detenuti e che non possono transitare attraverso la sala colloqui, prima di essere depositati in magazzino. C'è la procedura di accettazione del familiare, l'identificazione ... tutti devono venire con un documento valido d'identificazione ... molte volte siamo costretti a rigettare, tranne che per i bambini molto piccoli, entro l'anno d'età ... chi non ha il documento di riconoscimento non entra. Abbiamo un sistema informatizzato in cui devono essere inseriti tutti i dati, chi entra, con chi deve fare il colloquio, gli estremi del documento di riconoscimento; un sistema collegato a livello di Dipartimento che permette in tempo reale di sapere chi fa il colloquio e con chi. Ciò richiede per forza di cose la messa in opera di procedure formali. Naturalmente un altro aspetto importante della procedura di ammissione è la verifica del rapporto di parentela. Prodotto una volta il relativo documento, non è necessario produrlo successivamente. Per i cittadini italiani e della comunità europea è possibile produrre l'autocertificazione, mentre per gli extracomunitari è necessario rivolgersi alle strutture consolari che forniscono rapporti sullo stato di famiglia. Molto spesso, specialmente nel caso di soggetti appena arrestati, se si presentano i familiari, noi accettiamo sempre l'autocertificazione, ma chiediamo che al colloquio successivo venga portato lo stato di famiglia rilasciato dall'anagrafe competente.»

“Dunque, una volta identificati i parenti, ed accertato il legame di parentela previsto dalla legge, si procede al controllo?”

«Non è una perquisizione ma un controllo di tipo amministrativo, superficiale, salvo che vi siano sospetti o addirittura la flagranza di reato, tipo sta portando droga o qualcosa del genere ... in quel caso procediamo come una normale forza di polizia con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, e si procede alla perquisizione vera e propria con la conseguente comunicazione all'autorità giudiziaria. È raro che accada, perché occorre che vi sia un sospetto fondato, che stiano entrando droga o armi, altrimenti si procede con il controllo del metal detector per evitare che entrino comunque oggetti metallici o altro. Il controllo forte invece viene fatto sul detenuto, sia all'uscita, che nel momento di ammissione al colloquio.»

“Il controllo viene fatto anche sui minori?”

«Sì, anche se con cautela e per lo più da personale femminile e affidato; quindi con discrezione, e se necessario si usa il metal detector, ma preferiamo che il controllo accurato sia fatto poi successivamente al detenuto facendo riferimento alle norme dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento interno che ci permette un controllo più accurato, proprio per motivi di sicurezza.»

Altri pareri sulla problematica dei colloqui in carcere provengono dal **personale di polizia penitenziaria assegnato specificamente al “Servizio colloqui”**. Due di essi, **intervistati in data 21.04.2009**, si esprimono così:

“Quali problemi pongono i familiari quando si recano al colloquio? Segnalano difficoltà, avanzano richieste specifiche, emergono aspettative particolari?”

Pompeo: « ... qualche problema è sorto talvolta in relazione ai generi alimentari portati da casa. Le famiglie è come se si aspettassero da noi una maggiore malleabilità rispetto alle previsioni del Regolamento interno che stabilisce in modo chiaro i generi che possono essere accettati e quelli che non possono essere accettati. Indipendentemente da quanto stabilito dalle tabelle, loro tendono a provarci, nel tentativo di fare entrare anche qualche genere non consentito.»

Domenico: « ... a volte capita che il limite mensile del peso consentito per i pacchi, che è di venti chili, sia stato raggiunto ... le famiglie interessate ne sono a conoscenza ... nonostante ciò, esse vengono al colloquio portando un pacco per il congiunto. In questo caso possono sorgere delle discussioni, talvolta difficili da risolvere, perché non è facile far capire loro che il peso è stato già raggiunto e che quindi il pacco non può essere autorizzato.»

“Secondo voi questi pacchi hanno un significato particolare? Perché i familiari ci tengono così tanto a fare arrivare al congiunto cose portate dall'esterno?”

Domenico: « ... le questioni nascono soprattutto quando c'è da introdurre pacchi di generi alimentari ... sappiamo benissimo che in carcere la vita non è poi così semplice per i detenuti; a loro viene distribuito il vitto delle cucine comuni, quindi ricevere pasti preparati dalle famiglie è per loro un momento di gratificazione e di sostegno. Un momento da condividere nella cella con altri compagni detenuti, a cui si offrono prodotti preparati dalle loro famiglie.»

“Quando arrivano figli minori, magari bambini piccoli, che tipo di problemi sorgono? La sala d'attesa è idonea ad accogliere dei bambini?”

Pompeo: «Per quanto riguarda la sala d'attesa, non saprei dire se essa è veramente idonea per i bambini che, specialmente quando fanno una lunga attesa, sono anche difficili da intrattenere ... saltellano di qua e di là e c'è il pericolo che possano farsi male. Inoltre, alcune volte è sorto il problema della indentificazione dei bambini minori, perché la normativa prevede che ogni persona che si reca al colloquio in carcere deve essere identificata; la normativa non fa distinzione alcuna tra persona adulta e persona minore e quindi anche i piccoli vanno identificati. Ciò significa che il bambino sin dalla nascita deve essere munito di un documento che non è nient'altro che una foto di riconoscimento con i dati anagrafici che rilascia il comune di appartenenza. Talvolta sono sorti dei problemi in relazione all'identificazione di questi bambini perché qualche familiare sostiene che non c'è ragione di identificare un bambino che magari ha solo dieci anni! »

Domenico: «a volte i familiari ci riferiscono che in alcuni istituti i bambini non vengono considerati nel numero delle persone che possono accedere al colloquio e che ai tre adulti

vengono aggiunti i minori ... questo non è regolare ... la normativa consente l'accesso soltanto a tre persone in tutto per ogni colloquio. Queste disparità creano problemi.»

“Diventa difficile far comprendere queste differenze di comportamento istituzionale”

Pompeo: « ... la normativa stabilisce che ad ogni colloquio non possono partecipare più di tre persone, non facendo alcuna distinzione tra persona adulta e persona minore. Alcune volte si presentano al colloquio anche in sei, sette persone, sostenendo che gli adulti sono tre, però poi ci sono quattro bambini. Qui inizia una sorta di contrattazione che diventa un po' difficile. Si cerca di mediare un po', e si cerca di andare sempre incontro al detenuto quando ci sono figli minori, però le autorizzazioni vengono rilasciate tenendo conto anche della disponibilità in quel momento della sala colloqui, compatibilmente alle esigenze dell'istituto».

Ancora, si riportano le riflessioni sul tema della responsabile dell'Area educativa, intervistata in data 04.04.2009.

“Allo stato attuale dove avvengono i colloqui?”

«Al momento i colloqui avvengono in una sala avventizia perché è provvisoria ... oddio provvisoria ormai da alcuni anni, dal 2002 se non erro, quindi sono già passati sette anni dalla chiusura della precedente sala che era da ripensare complessivamente, sia sotto il profilo strutturale, sia per dare esecuzione a quello che prevede il nuovo Regolamento di esecuzione ... quindi è stata chiusa e si è trovato questo locale provvisorio che è peraltro una stanza sicuramente piccola in termini di dimensioni che è stata divisa da questo grande tavolone centrale, per cui i detenuti si mettono da una parte, i familiari dall'altra, e anche il contatto fisico è forse ancora più limitato di quanto non fosse in precedenza, quando il tavolo centrale era, se non ricordo male, più piccolo dell'attuale. Quindi manca il clima di accoglienza, poi nelle giornate di maggiore sovraffollamento c'è un parlare che alle volte si sente pure da fuori e cresce a dismisura perché ciascuno evidentemente cerca di farsi capire dai propri familiari alzando la voce per cui a un certo punto si genera solo un gran rumore che certamente non consente proprio di ricreare un'idea di minima intimità ...»

“Nel caso di figli minori?”

«Quasi sempre consentono ai bambini, specialmente se sono proprio piccoli, di passare dall'altra parte del bancone per potere essere presi in braccio dai genitori, cioè dal genitore visto che parliamo solo di popolazione detenuta maschile poiché la sezione femminile non è stata riaperta, quindi almeno con i più piccoli c'è questo contatto fisico, poi se il bambino si stanca si può mettere un minimo a giocherellare lì intorno, per non sentirsi proprio costretto in comportamenti che non gli sono neanche propri, questo si cerca magari di renderlo compatibile, fermo restando magari che in alcune giornate, quando ci sono più famiglie e più bambini, la cosa si trasforma in una gran confusione.»

“C'è una sala d'attesa che consente ai familiari di sostare in modo dignitoso in attesa dell'autorizzazione al colloquio?”

«Sì, questo sì, per quanto parliamo di spazi non particolarmente ampi, però, a differenza di quello che succede ad esempio a Poggioreale dove la gente aspetta per strada e mi sembra che ciò succede anche a Isernia, qui c'è una sala d'ingresso nell'ambito della quale vengono compiute tutte le procedure di identificazione, di verifica sui generi portati dai familiari ecc., e qui possono sostare almeno al riparo dalle intemperie nei tempi di attesa per essere ammessi al colloquio. Anche il percorso che adesso fanno per arrivare alla sala del colloquio, perché è un bel percorso, è sufficientemente protetto perché è stata creata una tettoia che perlomeno fa in modo che si transitino senza particolare sofferenza.»

Un altro educatore, nell'intervista del 30.04.2009, puntualizza:

« ... spesso nel venire la mattina al lavoro ... mi imbatto in queste donne, soprattutto donne, piene di buste, con i bambini in braccio, saranno partiti dai luoghi di origine di notte, disagi, privi di risorse economiche, eppure vedo che non demordono, continuano a mantenere per quanto possibile i contatti con il familiare».

10. La Casa Circondariale e di Reclusione di Larino

L'attuale Casa Circondariale e di Reclusione di Larino ha sostituito negli anni '80 il vecchio penitenziario che occupava uno degli stabili più antichi della cittadina frentana, nel cuore del centro storico.

La struttura oggi funzionante è stata costruita tra la fine del 1970 e gli inizi del 1980, divenendo operativa nel 1986. È dislocata nella periferia nord-ovest del centro abitativo di Larino, in contrada Monte Arcano.

È un carcere maschile.

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: Campobasso

UEPE di riferimento: Campobasso

Il **personale di Polizia Penitenziaria** assegnato all'istituto al momento della ricerca è di n. 141 unità, di cui: n. 1 Commissario; n. 13 unità nel ruolo "Ispettori" (di cui una unità femminile); n. 10 unità nel ruolo "Sovrintendenti"; n. 117 nel ruolo sia degli "Assistenti" (di cui 5 unità femminili) che degli "Agenti".

Il **personale «civile»** (Comparto Stato) risulta essere composto da n. 8 unità di cui: il dirigente dell'istituto, n. 1 educatore (profilo C2); n. 1 Contabile (C1); n. 1 Collaboratore amministrativo (B3), assegnato all'area sanitaria; n. 1 Collaboratore amministrativo (B2), assegnato all'area educativa; n. 1 Collaboratore amministrativo (B2), assegnato all'area

segreteria; n. 2 Collaboratori amministrativi (B2), destinati alle esigenze dell'area ragioneria.

Per le attività di osservazione e trattamento, l'istituto fruisce della collaborazione di un esperto in criminologia, convenzionato sulla base delle previsioni di cui all'art. 80 dell'Ordinamento penitenziario. Il monte ore complessivamente autorizzato per la figura del criminologo, che si aggira intorno alle 20 vacanze mensili, rapportato all'entità e alle caratteristiche della popolazione detenuta, è valutato come assolutamente insufficiente sia dalla dirigente dell'istituto che dagli operatori che ivi lavorano. Manca del tutto la figura dell'esperto psicologo, la cui assenza grava sulla qualità delle attività di osservazione, sulla possibilità di porre in essere interventi di sostegno e di rinforzo psicologico, ma soprattutto sulla possibilità di fronteggiare prontamente e adeguatamente le differenti esigenze poste dal servizio nuovi giunti.

L'istituto soffre di una cronica carenza di personale, particolarmente evidente nei ruoli del personale civile. Se si considera che il buon funzionamento di una qualunque struttura organizzativa è strettamente correlato alla quantità e qualità del personale che ivi opera, è facilmente deducibile quanto incida sul piano funzionale e organizzativo un organico privo sistematicamente dei profili professionali di maggior rilievo. La presenza di un unico educatore, per esempio, a fronte di 240 detenuti assegnati al momento dell'indagine, è di per sé indicativa dell'effetto "neutralizzazione" che di fatto quel ruolo subisce, a prescindere dal potenziale professionale che invece potrebbe trovare espressione in un contesto lavorativo meglio attrezzato in quanto a risorse umane. Ugualmente si può dire per i profili amministrativi e contabili, e per i profili del personale di polizia penitenziaria, le cui competenze professionali dovrebbero garantire la corretta gestione di aree funzionali cruciali per la tutela dei diritti dei detenuti e dello stesso personale, e per il corretto perseguimento degli scopi propri dell'Amministrazione penitenziaria (**in rapporto ai detenuti**, si pensi alla complessa gestione delle attività legate al mantenimento della sicurezza, alle attività di matricola, al lavoro intramurale dei detenuti, alla determinazione delle mercedi e degli assegni familiari, vitto e sopravvitto, pratiche sanitarie, colloqui e telefonate, cura dei procedimenti sorveglianza, gestione del sistema informativo, progetti di formazione professionale, attività scolastiche e culturali, assistenti volontari, e tanto altro; **in**

relazione al personale, si pensi alla necessità di sottrarsi al dominio delle urgenze e delle contingenze, si pensi alla necessità di una corretta ed efficiente gestione e diffusione delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne, oppure alla regolare conduzione delle attività di protocollo e archivio a vantaggio dell'intera struttura, alla cura delle posizioni lavorative individuali dei dipendenti relativamente a progressioni di carriera, congedi, permessi, ferie, malattia, aspettative varie e maternità, ecc.).

Notizie generali sulla struttura e l'organizzazione dell'istituto. Le celle sono circa 2x3m di grandezza e, così come si legge nel rapporto Antigone¹⁶⁴, anziché essere un rettangolo con un angolo chiuso per il bagno, sono tagliate in verticale, creando così un budello lungo e stretto, a una estremità del quale c'è il bagno, mentre all'altra ci sono i cibi e i fornelli.

Spazi comuni interni: corridoi, una piccola palestra, laboratori.

Gli spazi comuni esterni sono costituiti dai cosiddetti passeggi.

All'interno della struttura sono organizzate: un'infermeria, presso cui è assicurato il servizio medico e il servizio infermieristico; una lavanderia; una cucina dove sono preparati i pasti per i detenuti; una cappella per i detenuti di religione cattolica (non ci sono altri luoghi di culto); il reparto "scolastico" per i corsi di istruzione e di formazione professionale e per le attività di tipo culturale.

I detenuti svolgono lavori intramurali prevalentemente di tipo domestico, per lo più con compiti di "scopini". A questi si aggiungono dei posti di lavoro nel settore del "restauro mobili" e della falegnameria. E' attiva una cooperativa sociale di pasticceria, gestita da detenuti, relativamente alla quale un ex detenuto si occupa dei contatti con il mercato esterno. I posti di lavoro sono assegnati sulla base di un sistema di turnazione che tiene conto prevalentemente della data d'ingresso in istituto e, se necessario, delle competenze acquisite.

Per quanto concerne l'**area detentiva**, nel periodo preso a riferimento per l'indagine (anni 2008-2009), l'istituto è risultato essere composto di:

¹⁶⁴ Antigone, Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione, *Primo rapporto sulle carceri italiane*, <http://www.associazioneantigone.it/Index3.htm>

- ✓ n. 2 sezioni per detenuti della fascia “Alta Sicurezza”, con capienza massima tollerabile di n. 75 detenuti per sezione;
- ✓ n. 1 sezione di reclusione di “Media Sicurezza”, con capienza massima tollerabile di 75 detenuti;
- ✓ n. 1 sezione denominata “Z”, riservata a «detenuti familiari di collaboratori», con capienza massima tollerabile 10 detenuti;
- ✓ n. 1 sezione Circondariale di “Media Sicurezza” per detenuti con pene fino ad un massimo di anni 5 e detenuti «nuovi giunti dalla libertà», con annesso “Reparto lavoranti ed art. 21”, capienza massima tollerabile n. 35 detenuti;
- ✓ n. 1 sezione denominata “Sanitario”, capienza massima tollerabile n. 8 detenuti.

Per consentire lo svolgimento dei colloqui tra i detenuti e i propri familiari, all’interno della struttura penitenziaria vi è un’ampia sala colloqui, con n. 12 tavoli, predisposti con 4 sedie a blocco. La sala è priva di barriere e fruisce di uno spazio attiguo, posto a disposizione dei bambini che visitano i padri detenuti. Tale spazio è attrezzato con giochi di vario tipo ed è dotato di materiale per disegnare e scrivere. In alcuni periodi dell’anno, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, sono organizzate attività ludiche rivolte ai minori, in collaborazione con associazioni locali esterne. Nelle ore di colloquio è permesso consumare dolci, pizze, bibite o altri generi preventivamente autorizzati.

I colloqui sono distribuiti su tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) per i detenuti di alta sicurezza, su due giorni (venerdì e sabato) per i detenuti di media sicurezza e per quelli ristretti nella sezione “Zeta”. I colloqui si svolgono nell’orario compreso tra le ore 8.30 e le 14.30. Non si svolgono nei giorni festivi o di domenica né in orario pomeridiano.

All’atto dell’indagine non risultavano autorizzati spazi all’aperto da destinare ai colloqui (in precedenza erano state individuate dalla Direzione soluzioni provvisorie per l’effettuazione di colloqui all’aperto, specie nel periodo estivo, poi non più praticabili).

La **dirigente del carcere di Larino, intervistata in data 14.05.2009**, esprime alcune sue importanti riflessioni e considerazioni sulla questione dei rapporti visivi e telefonici tra i detenuti e i congiunti, con particolare riferimento alla problematica dei figli minori:

“Attualmente i colloqui si svolgono soltanto nella sala colloqui interna all’istituto o anche in spazi all’aperto?”

«Non abbiamo più gli spazi all'aperto, prima la sala colloqui era situata diversamente, c'era uno spazio verde annesso che ci consentiva di autorizzare i colloqui all'aperto. L'attuale sistemazione purtroppo non ha zone verdi vicine, quindi i detenuti non ne possono usufruire, non c'è nessun colloquio all'aperto»

“Quando un genitore è in carcere, la relazione genitore detenuto e figlio può essere conservata attraverso quali forme, quali modalità?”

«La modalità migliore è sicuramente quella del colloquio o visivo o quanto meno telefonico, il problema è che secondo me sono assolutamente pochi i colloqui e le telefonate che i detenuti possono effettuare alla famiglia ... mentre proprio per dare un aiuto quasi giornaliero ... non dico che dovrebbero avere la possibilità di colloquiare giornalmente con i propri familiari però potrebbe essere di grande aiuto aumentare almeno il numero degli attuali colloqui e telefonate. Per giunta, attualmente abbiamo una normativa che differenzia il numero di colloquio e di telefonate in base al reato del genitore, e questo per me è un assurdo.»

“Oltre a un problema quantitativo, esiste un problema di qualità dei rapporti familiari. Relazioni che normalmente ineriscono la sfera privata dell'individuo diventano relazioni istituzionalizzate, orientate e controllate dalle regole penitenziarie. Quali potrebbero essere le modalità migliori per la tutela di queste relazioni?”

«La modalità migliore è quella di far ritornare il colloquio una relazione privata. Il problema è che appunto tutto ciò interferisce con la sicurezza del penitenziario. Alcuni progetti che ci sono stati di pseudo colloqui sulle 24 ore, diversamente chiamati, non hanno risolto il problema perché gli spazi ... le stanze venivano sorvegliate tramite telecamere. Laddove il familiare si sarebbe dovuto sentire più a suo agio ... una stanza che doveva rappresentare la parvenza di una casa, di un'abitazione, con il tavolo, la cucina, magari quel minimo di oggetti che possa farti sentire più a casa, comunque sono falliti per quanto riguarda la normativa italiana. Sicuramente sale colloqui e spazi colloqui più comodi, più spaziosi, meno standardizzati, possono avere una loro efficacia. Teniamo presente che parecchi istituti penitenziari hanno ancora il muro divisorio, quindi i familiari stanno da una parte e il detenuto dall'altra, con la quasi impossibilità di toccarsi che è una cosa ... in una relazione anche quello di stare vicini, di abbracciarsi insomma, tutta la parte prettamente corporale è difficile ad avere nel carcere, quindi una modalità di colloqui più comoda sicuramente aiuterebbe, poi per parecchi ci sarebbe bisogno proprio di un supporto più professionale come può essere uno psicologo, uno che ti aiuti magari con una psicologia di gruppo, come supporto al mantenimento di queste relazioni.»

“Che genere di iniziative sono state intraprese in questo istituto al fine di supportare la genitorialità e tutelare il mantenimento delle relazione tra genitori detenuti e figli?”

«Noi su questo abbiamo investito molto, però chiaramente i risultati sono modesti, viste le scarse possibilità economiche e logistiche. Progetti nel tempo se ne sono fatti tanti a

incominciare dalle Pigotte, dalle riflessioni compiute dai detenuti nei percorsi scolastici; infatti uno di questi percorsi ha portato a un laboratorio teatrale di burattini, un laboratorio di burattini che i detenuti hanno fatto a favore dei propri figli ... sono state create proprio le marionette, e anche la storia, tutto per fare questo spettacolo a favore dei bambini. Forse la cosa più rilevante che abbiamo al momento è aver ritagliato dalla sala colloqui uno spazio giochi per i bambini che nel periodo ... ecco i bambini noi li abbiamo di più nel periodo estivo quando chiudono le scuole, e quindi vengono con più frequenza a trovare i papà, e in quel periodo abbiamo anche due animatrici che aiutano i bambini e i genitori in questa relazione, nel senso che guidano i bambini nei giochi oppure danno la possibilità al genitore di stare insieme al figlio, o quando uno dei bambini magari ha più bisogno rispetto all'altro figlio, e quindi nel frattempo le animatrici tengono l'altro bambino ... insomma in qualche maniera sono di supporto ai colloqui. Teniamo presente che i nostri detenuti hanno i familiari in zone abbastanza lontane, quindi i colloqui sono molto lunghi, sono sporadici e lunghi, normalmente sono di tre ore, per cui succede che nelle tre ore il bambino si stanca a stare vicino al papà o al tavolino e allora gli si offre la possibilità per una mezz'oretta di andare a disegnare con altri bambini, poi ritorna dal papà e porta un gioco, ritorna, quindi diciamo è abbastanza libero di muoversi senza essere costretto in spazi angusti. L'altro progetto che abbiamo realizzato è quello di supporto alla genitorialità, un gruppo di ascolto di dieci detenuti guidato da uno psicologo.»

“Che tipo di risultati avete rilevato da questi progetti?”

«Nel gruppo di ascolto, i detenuti coinvolti hanno potuto riflettere sulle loro esperienze di vita, su come sono arrivati a fare determinati passi, su com'era il loro rapporto con i figli prima della carcerazione, nel gruppo hanno in qualche maniera raggiunto un più elevato grado di consapevolezza ... perché molti non hanno consapevolezza di determinati passaggi ...».

Il Comandante di polizia penitenziaria dell'istituto di Larino, nell'ambito dell'intervista effettuata il 7 maggio 2009, spiega le modalità di svolgimento dei colloqui:

«Qui a Larino, le giornate in cui è consentito fare colloquio sono cinque, dal martedì al sabato, quindi il lunedì no e la domenica no. Siccome a Larino abbiamo tre diverse tipologie di detenuti, abbiamo i detenuti che noi chiamiamo comuni ... i cosiddetti comuni ... poi i detenuti cosiddetti di alta sicurezza, e sono quelli [...] appartenenti ai circuiti della criminalità organizzata, e il terzo circuito che è chiamato zeta, che è composto da soggetti detenuti, congiunti di collaboratori di giustizia ... dicevo, siccome abbiamo tre tipologie e le tre tipologie per norma non possono incontrarsi, dobbiamo diversificare gli ingressi e quindi anche la possibilità di fruizione dei colloqui, per cui avviene così: il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 08.30 alle 14.30 possono fare colloqui i detenuti che appartengono al circuito alta sicurezza e il venerdì e il sabato possono fare colloqui, sempre negli stessi orari, quindi 8.30-14.30, i detenuti comuni e i detenuti zeta. I comuni e quelli del reparto Zeta li fanno in due sale separate, per cui c'è contemporaneità tra i comuni e i congiunti di collaboratori di giustizia, anche se i colloqui si svolgono in due ambienti separati. Non ci sono sale di attesa separate, per cui

i nuclei familiari finiscono per incontrarsi anche con altri nuclei familiari. Quella dei colloqui è una sala comunque assai confortevole, per quello che può essere insomma in un carcere, ci sono dei tavoli con delle sedie, è stato abolito ... questo peraltro previsto dal regolamento di esecuzione del 2000 ... il muro, un vero e proprio muro di separazione che c'era e che andava proprio a frapporsi tra i familiari e i detenuti. Va detto che qui a Larino, considerando che la gran parte di detenuti proviene da zone molto lontane, non si stabiliscono limiti particolari sulla durata del colloquio. Fermo restando il limite massimo delle sei ore mensili, i detenuti possono fruire di più ore in un'unica soluzione, fino a tre o anche quattro ore, e questo proprio perché molte famiglie non ritornerebbero in tempi brevi nuovamente al colloquio ed allora finiscono per concentrare in una o due giornate tutte le sei ore messe loro a disposizione».

“Quando arrivano i familiari c'è una sala d'attesa che consente loro di attendere l'ammissione al colloquio?”

«Questo è un nostro limite. I familiari dei detenuti provengono quasi tutti ... la gran parte ... ma direi quasi tutti, da zone lontanissime. In alcuni casi, spesso, arrivano nelle primissime ore della mattinata e attendono più di qualche ora al di fuori dell'istituto, quindi fuori proprio la struttura, prima di essere ammessi alle procedure dei controlli che come dicevo prima riguardano identificazione, e quant'altro e allora capita che, soprattutto nelle giornate fredde, questi familiari trascorrono diverse ore fuori dell'istituto, all'addiaccio, magari sono arrivati con il treno oppure con il pullman, e quindi non c'è una sala di attesa che possa ospitare queste persone prima della loro ammissione alle procedure di controllo, ed è questo un limite come dicevo» e poi aggiunge «Questo problema è molto avvertito dai detenuti che sovente rilanciano con scritti a tanti uffici, alle associazioni, perché chiaramente ... ecco, qui abbiamo un istituto maschile, evidentemente i detenuti pensano alle loro mogli, ai loro figli, che arrivano e rimangono per diverse ore fuori, prima di poter entrare. Una volta dentro c'è una sala d'attesa, che non sarà il top in termini di spazio, però, insomma, almeno consente loro di riposare un po' dopo il viaggio».

Le modalità di ammissione ai colloqui, i controlli e le perquisizioni sono invece dal commissario così illustrate:

«Le famiglie che vengono al colloquio si presentano all'ingresso dell'istituto dove c'è un particolare ufficio presso cui le persone vengono immediatamente identificate. L'identificazione riguarda la coincidenza tra i documenti che presentano e la persona, e anche la verifica sulla legittimità all'ingresso. In sostanza, i detenuti non possono fare colloquio con tutte le persone, possono fare colloquio, come dice la legge, con quelle persone che sono considerate aventi diritto al colloquio e sono essenzialmente i loro familiari fino al terzo grado, dice la normativa quindi possiamo dire genitori, figli, fratelli, nonni, zii anche cognati perché il terzo grado riguarda sia i parenti che gli affini, per cui c'è questa identificazione e questa verifica sulla legittimità, per cui se dovesse presentarsi una persona che non è tra quelle persone per le quali è consentito effettuare il colloquio, questa persona verrebbe immediatamente invitata ad uscire perché non

potrebbe fare colloquio. Quindi dicevo ... identificazione, verifica della legittimità del legame di parentela o di affinità, subito dopo si passa alle procedure di controllo. Il controllo che viene effettuato sulla persona e sul bagaglio dei detenuti è un controllo che viene svolto dal personale di Polizia Penitenziaria, a seconda dei casi, personale femminile o personale maschile, perché evidentemente non è giustificabile che il controllo venga effettuato da personale di sesso diverso da quello della persona che deve essere controllata. Sui familiari si parla di controllo ... non è una perquisizione vera e propria ... perché i familiari non possono essere sottoposti a perquisizioni particolarmente invasive, non possono essere ... faccio degli esempi ... denudate, non possono essere sottoposti a particolari controlli che normalmente sono rivolti ad altre situazioni, salvo come recitano le norme casi molto particolari che dovessero improvvisamente insorgere laddove il personale operante si accorgesse della possibile presenza ... magari abilmente celati nella loro persona ... di corpi di reato, ma lì andremmo ad occuparci di un altro tipo di situazione, si parlerebbe di attività di Polizia Giudiziaria svolta per la repressione di reati. In condizione di normalità, i familiari vengono controllati ... come se fosse per capirci un controllo tipo da stadio ... per cui si controlla, sia all'interno delle borse, all'interno delle tasche, però non si va oltre. Il controllo si estende anche ai bambini, la normativa prevede che sia il personale femminile a svolgerlo, anche se con il massimo del rispetto e dell'attenzione possibili. Evidentemente trattasi di un momento di una delicatezza estrema, parliamo di persone che se vengono per la prima volta non conoscono il carcere, in molti casi non sono mai entrati in carcere, in alcuni casi parliamo di famiglie che non hanno mai vissuto l'esperienza di un familiare in carcere, quindi è chiaro che questi controlli devono essere svolti nel pieno rispetto della persona e della dignità umana. Il controllo viene svolto, dicevo, anche sul bagaglio, e per bagaglio intendo dire su quello che la normativa chiama pacco, cioè il detenuto può ricevere dai familiari con cadenza mensile fino a 20 kg complessivi di generi alimentari o di conforto o anche oggetti, capi di vestiario o quant'altro. La normativa indica quali sono gli oggetti e i generi alimentari di conforto consentiti, quelli cioè che possono essere consegnati ai familiari. Il controllo viene svolto su questi pacchi che verranno - dopo essere stati controllati meticolosamente, in questo caso il personale può utilizzare anche apparecchiature tecnologiche, *metal detector* e quant'altro - poi consegnati ai detenuti. Subito dopo questa fase di controllo i familiari possono ... va detto che questo lo possono fare anche magari un momento prima ... possono i familiari consegnare anche delle somme di denaro che vengono immediatamente accreditate sul conto corrente del detenuto, il familiare può quindi presentarsi a questo ufficio, consegnare queste somme di denaro e viene rilasciata anche ricevuta, queste somme di denaro vengono messe sul conto corrente del detenuto il quale potrà utilizzarle per poter acquistare dei generi di conforto, alimentare che sono anche qui previsti dalla legge. Va precisato che il detenuto non dispone di denaro liquido, però avendo un suo conto corrente, un po' quello che accade per un cittadino che ha il suo conto corrente postale, la stessa cosa, può spendere con dei limiti previsti dalla norma, dei soldi per acquistare che so ... frutta fresca, giornali ed altre cose che sono comunque

consentite. Questo è anche indicativo del tipo di legame che c'è tra il detenuto e la famiglia ... no?».

11. La Casa Circondariale di Isernia

La Casa Circondariale di Isernia è dislocata in area urbana periferica, in via Ponte San Leonardo. La costruzione, progettata tra il 1950 e il 1960, è stata realizzata nei primi anni del 1970 e resa operativa nel 1975. Si presenta come struttura che necessita di opere di ristrutturazione, essendo osservabile anche dall'estero uno certo stato di decadimento.

E' un istituto maschile.

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: CAMPOBASSO

UEPE di riferimento: Campobasso

Il **personale di Polizia Penitenziaria** in forza all'istituto nel periodo considerato dalla ricerca (comprensivo di personale distaccato e in missione), risulta essere di n. 64 unità, di cui: 1 Commissario; n. 4 "Ispettori"; n. 10 nel ruolo "Sovrintendenti"; n. 49 nel ruolo "Assistenti" e "Agenti", a fronte di n. 36 unità previste in organico. Come riscontrato nell'istituto di Campobasso, anche nella C.C. di Isernia il totale del personale di polizia penitenziaria in forza al carcere è superiore a quello formalmente previsto. Al riguardo, tuttavia, valgono le stesse osservazioni e considerazioni espresse con riguardo all'analisi dei dati del carcere di Campobasso.

Il **personale «civile»** (Comparto Stato) ha in organico n. 16 unità, ma in servizio ne risultano n. 15 + n. 2 unità distaccate da altri istituti, così distribuite: n. 1 educatore, con funzioni anche di responsabile di area (profilo C2); n. 3 Contabili (di cui n. 1 C2 e n. 2 C1); n. 2 unità nel ruolo di "capo-sala"; n. 9 Collaboratori amministrativi (equamente distribuiti fra i livelli B1, B2 e B3,); n. 1 esperto informatico (B3); n. 1 collaboratore amministrativo, con compiti di centralinista (B2). Sebbene vi sia una differenza minima (1 sola unità) tra l'organico previsto e quello effettivamente in servizio, è necessaria una lettura qualitativa dei dati numerici corrispondenti all'organico per tentare di comprendere la situazione del personale civile nella C.C. di Isernia. Innanzitutto, nel periodo interessato dalla ricerca, l'istituto è risultato privo di assegnazione della figura del direttore, carenza sopperita con direttore in missione da un istituto dell'Abruzzo. Altro nervo nevralgico è riferibile al ruolo degli educatori. Su n. 3 unità previste in

organico, ne risulta assegnata una sola, a fronte di un numero di detenuti che mediamente oscilla tra le 60 e le 70 unità (una popolazione particolarmente mobile, caratterizzata dunque da una elevata percentuale di “nuovi giunti”). I “nuovi giunti” costituiscono, in base alle rilevazioni ministeriali, la categoria di detenuti più a rischio per il compimento di atti auto-aggressivi, ed è per questo che la presenza di figure professionali specifiche, come gli educatori e gli psicologi, assume particolare importanza per poter sviluppare quell’insieme di interventi volti a migliorare l’accoglienza dei nuovi giunti dalla libertà, attenuando lo stato di disagio e di estraniamento emotivo. Proprio con riferimento alla figura dello psicologo, è emerso che l’istituto fruisce della collaborazione di un esperto in psicologia, convenzionato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 80 dell’Ordinamento penitenziario, per n. 10 ore circa di vacanze mensili. Tenuto conto del numero di detenuti presenti, è evidente la vacuità del rapporto numerico esistente tra utenti potenziali e monte orario assegnato allo psicologo, ed è presumibile il tipo di incidenza che un rapporto così sfavorevole possa avere sulla qualità degli interventi richiesti. Va ancora sottolineato, come già specificato nell’ambito dell’analisi svolta relativamente ai dati della C.R. di Campobasso, che gran parte del personale inserito nei profili meno elevati dell’area amministrativa non sempre è in possesso, per via dei percorsi di carriera che hanno caratterizzato talune posizioni, di tutte le competenze professionali richieste nei settori di assegnazione.

Notizie generali sulla struttura e l’organizzazione dell’istituto. La capienza dell’istituto è di n. 60 unità, la capienza massima tollerabile è di circa 70 unità. Nel periodo della ricerca la popolazione ivi detenuta è risultata essere di n. 67 unità, al di sopra dunque della capienza ordinaria, ma nei limiti di quella ritenuta tollerabile. Il circuito detentivo destinato alla struttura è quello dei detenuti cosiddetti “comuni”, a basso indice di pericolosità.

Gli spazi comuni interni per le attività trattamentali sono ricavati da ristrutturazione avvenuta di recente e sono interamente concentrati in una specifica zona dell’Istituto denominata “Area Trattamentale”. In essa sono funzionanti i seguenti servizi e attività: biblioteca, un’aula scolastica, palestra attrezzata, laboratori artigianali, sala multimediale, cappella per le attività e le celebrazioni liturgiche (religione cattolica), sala

destinata all'effettuazione dei colloqui con gli operatori interni. Esiste inoltre una sala multifunzionale ristrutturata e attrezzata che consente la realizzazione di spettacoli teatrali e altre iniziative di tipo culturale.

Il reparto "infermeria" e "medicheria" è dichiarato inagibile, cosicché il servizio medico e infermieristico si serve di spazi adattati, altrove ricavati.

Anche la Sezione di isolamento è inagibile da diversi anni. I detenuti eventualmente destinati a un regime temporaneo di isolamento sono mantenuti all'interno delle sezioni ordinarie, pur nell'ambito delle disposizioni specifiche all'uso determinate.

Gli spazi comuni esterni comprendono n. 2 cortili destinati ai cosiddetti "passeggi" e un ulteriore spazio utilizzato per lo svolgimento di partite di calcetto.

L'offerta di lavoro intramurale comprende quasi esclusivamente mansioni di tipo domestico, per lo più "scopini", cui i detenuti sono assegnati a rotazione. La ridotta disponibilità, in quantità e qualità, di posti di lavoro all'interno della struttura penitenziaria, e ciò vale per tutti gli istituti molisani, unitamente alle scarse risorse produttive del territorio che impediscono la realizzazione di possibili utili collegamenti tra carcere e comunità sociale, costituisce uno dei punti problematici e critici del sistema penitenziario, visto e considerato in relazione al territorio di riferimento.

Nel Primo Rapporto Antigone sulle carceri italiane, i nodi identificativi e problematici della C.C. di Isernia vengono descritti nel modo che segue:

«Edificio alquanto fatiscente eccetto l'area trattamentale che è stata ristrutturata (in economia, senza passare attraverso gli organi competenti) ed in cui si è cercato di massimizzare lo spazio. Condizioni di vivibilità e di igiene soddisfacenti. Celle abbastanza spaziose. Occorrono importanti opere di ristrutturazione, condizioni di poca sicurezza esterna (contro l'evasione – tanto che può ospitare solo la bassa sicurezza), inagibilità di un'intera area (il reparto speciale). Mancano del tutto le celle per l'isolamento quindi si utilizza l'infermeria. Problemi idrici e relativi ai termosifoni.»¹⁶⁵

Per quanto concerne l'**area detentiva**, nel periodo in cui si è svolta l'indagine, l'istituto disponeva di n. 2 sezioni detentive, collocate su due piani differenti, composte di n. 10 camere, ciascuna delle quali ospitava almeno 3 detenuti. Le sezioni sono dotate di una sala attrezzata di ping-pong, calciobalilla, tavoli e giochi da tavolo.

¹⁶⁵ Antigone, Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione, *Primo rapporto sulle carceri italiane*, <http://www.associazioneantigone.it/Index3.htm>

I **colloqui con i familiari** si svolgono soltanto in n. 2 giorni a settimana, il martedì e il sabato, in orario antimeridiano.

La sala colloqui, in ottemperanza alle disposizioni di legge più recenti, sono dotate di tavoli con sedie colorate a 4 posti che hanno sostituito i vecchi banconi divisorii, in uso precedentemente all'emanazione del nuovo Regolamento di esecuzione, DPR n. 230/2000.

Per le informazioni sui luoghi, procedure e modalità di svolgimento dei colloqui tra detenuti e familiari si rinvia ai contenuti, in alcuni casi particolarmente esplicativi, di alcune delle interviste rilasciate dai diretti protagonisti del mondo penitenziario.

Relativamente allo svolgimento dei colloqui, il **Comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria** della Casa Circondariale di Isernia, **intervistato in data 08.04.2009**, ha dichiarato:

« ... il primo passo per noi è verificare che i familiari o conviventi abbiano titolo ad accedere in base alle autorizzazioni necessarie che possono essere dell'Autorità Giudiziaria o del Direttore. I controlli che effettuiamo sui familiari non sono vere e proprie perquisizioni ... poi, per quanto riguarda i figli minori ... insomma ... prestiamo attenzione ad esempio a far cambiare un pannolino al bambino per evitare che vengano nascoste cose non consentite. Ovviamente i controlli sono svolti da personale dello stesso sesso ... per i bambini le colleghe sono molto, molto attente, insomma mettiamo una particolare sensibilità nei confronti dei minori, ma non possiamo sottrarli ai controlli».

All'intervistatore che dichiara in modo quasi retorico "**Qui a Isernia mi sembra manchi una sala d'attesa**", il comandante risponde «Sì, diciamo che abbiamo una piccola sala d'attesa ma veramente è più una zona di transito cui accedono le persone che devono essere controllate prima dell'ingresso ai colloqui. La situazione dell'istituto, segnalata agli organi competenti, è anche più difficile ... perché ... se lei vede fuori, proprio non c'è nessun luogo dove attendere, e ciò è grave soprattutto in caso di condizioni atmosferiche avverse. Ovviamente, come ho detto, la cosa è già stata segnalata agli organi superiori ...». "**Per i detenuti stranieri, emergono problemi particolari?**", viene ancora domandato. La risposta è la seguente «I contatti con i figli sono limitati. Spesso capita che un detenuto ci racconti che ha saputo che il figlio ha avuto un incidente, che è all'ospedale ... e allora si creano situazioni emotive di grande difficoltà, di grande tensione per il detenuto che non può essere presente, non può effettuare colloqui. Proprio l'altro giorno ... un detenuto andava in giro con la foto del figlio che era in ospedale ... però più di una telefonata in questi casi noi non possiamo assicurare».

Ulteriori considerazioni provengono dall'**intervista rilasciata in data 16.04.2009** da un **sovrintendente di polizia penitenziaria**, donna, che da anni si occupa del "Servizio colloqui detenuti":

“Attualmente i familiari in attesa di poter fruire dei colloqui attendono all'esterno del carcere?”

«Purtroppo sì, per una situazione di mancanza di spazio; speriamo che questa situazione si risolva, anche perché anche a me che sono la diretta interessata, essendo allo sportello, reclamano ogni volta, d'estate stare sotto il sole cocente non è una situazione ideale per i bambini, per le persone anziane, non essendoci una zona all'ombra nelle vicinanze dello sportello del rilascio colloqui e tanto più d'inverno, considerate le intemperie, il freddo, la neve, il gelo, a volte sono costretti ad aspettare molto tempo sotto le intemperie e non è una situazione abbastanza vivibile per queste persone»;

“... molte volte penso abbia dovuto anche mediare, intervenire su situazioni inaspettate ...”

«Generalmente cerco di non farmi coinvolgere ... perché questo purtroppo fa anche parte del lavoro ... da tanti sentimenti, da tante emozioni, anche se nella natura umana prevalgono sempre e forse è anche un aspetto che mi caratterizza. E' molto difficile trovarsi nella nostra situazione, soprattutto quando alla fine dell'ora oppure di un colloquio prolungato, occorre fare in modo che i ragazzi, i figli si stacchino magari da questo abbraccio del padre o, nel caso delle sezioni femminili, della madre, che secondo me è ancora più emozionante»;

“In questi casi vi viene richiesto, per esempio, di attendere qualche minuto in più o di prolungare un po' il colloquio, lei come si è regolata?”

«Sicuramente, quando è stato possibile, lo dico, ho anche fatto in modo che si salutassero ulteriormente, però purtroppo devi fare anche un'altra considerazione: a volte è capitato che alcuni genitori detenuti hanno “usato”, se mi permetti il termine, i figli anche per scambi di sostanze stupefacenti che poi abbiamo rinvenuto sulla persona detenuta e questo, almeno a me, ha fatto molto male, perché viene a cadere anche quel rapporto che durante gli anni si crea di umanità ... anche nei confronti dei tossicodipendenti che comunque è un tipologia di detenuti che è un po' più a rischio appunto per questi scambi»

Questi episodi negativi capitano frequentemente?

«No, per fortuna no, però purtroppo abbiamo notato che in qualche caso capita».

Ed ancora, è il responsabile dell'**area educativa** della C.C. di Isernia che, nell'**intervista dell'08.04.2009**, riflette sul tema in argomento:

“Le prassi vigenti e consolidate nell'istituto in cui lavori, e che quindi hai potuto osservare direttamente, favoriscono dal tuo punto di vista il mantenimento delle relazioni familiari, specialmente con i figli?”

«Io credo che questo dipenda molto dall'avvedutezza di chi dirige gli istituti, dalla capacità o dalla intenzione con cui tale figura intende dare risposta ad alcuni problemi, dipende anche dalle condizioni strutturali dell'istituto ... per esempio, ecco, qui da noi c'è il grosso problema che i familiari, e quindi anche i figli minori, attendono per

l'effettuazione dei colloqui in ambiente esterno, alle intemperie e a volte, insomma, i tempi di attesa sono estremamente lunghi, non si riesce a dare la precedenza a chi ha figli minori, perché ci sono tanti problemi anche di tipo organizzativo. Non solo, a volte dipende dalla tipologia di detenuti con cui hai a che fare, ci si può trovare di fronte anche detenuti che possono fare la differenza ... insomma ... ecco, bisogna tener conto di tantissimi aspetti. Del resto, qui a Isernia le relazioni familiari non possono essere favorite più di tanto perché molti detenuti non sono del posto, vengono trasferiti in questo contesto, ma provengono da regioni molto lontane da quella dove stanno espiando la pena, e questo è un impedimento oggettivo per il mantenimento delle relazioni, perché significa affrontare viaggi lunghissimi, avere difficoltà economiche nel venire a incontrare il familiare. Stiamo lavorando anche perché questo territorio possa offrire per esempio, un supporto in questo senso, una casa d'accoglienza dove poter in qualche modo ospitare le famiglie, proprio per favorire e mantenere un minimo di contatto insomma, con i propri congiunti».

Capitolo IV

La ricerca empirica

12. Mappa e impostazione della ricerca

Prima di entrare nel merito contenutistico dei dati emersi dall'indagine empirica, e tentarne l'interpretazione con osservazioni critiche, appare corretto procedere con una breve illustrazione del disegno della ricerca e delle scelte tecnico-metodologiche che hanno guidato la costruzione dell'indagine.

L'ambito di riferimento è costituito dal sistema penitenziario, relativamente alle quattro strutture periferiche situate all'interno del territorio della regione Molise, di cui n. 3 istituti di pena (Casa di Reclusione di Campobasso, Casa Circondariale e di Reclusione di Larino, Casa Circondariale di Isernia) e n. 1 UEPE (Ufficio Esecuzione penale Esterna).

La ricerca, in una **prima fase**, si è concentrata sulla raccolta di dati idonei a costruire un quadro esaustivo di informazioni riguardanti: il numero di detenuti ristretti nelle carceri molisane, o in esecuzione di misura alternativa, con figli di età inferiore agli anni 18; la residenza dei soggetti interessati; numero, sesso e fascia d'età dei figli; quantità di colloqui svolti da ogni detenuto con i propri figli; grado di parentela (riferito al minore) della persona o delle persone che hanno accompagnato il minore presso la struttura penitenziaria; altro eventuale.

La rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi sopra richiamati, effettuata per il tramite di operatori dell'Amministrazione penitenziaria all'uopo incaricati, è avvenuta mediante il riscontro delle formali registrazioni disponibili presso gli "Uffici matricola", gli "Uffici

autorizzazioni e rilascio colloqui detenuti” e gli “Uffici addetti alla corrispondenza telefonica”. Talvolta è stato necessario integrare i dati con ulteriori informazioni tratte dalla documentazione in possesso dell’Area Educativa.

Il giorno preso a riferimento per la rilevazione delle presenze è il 10 dicembre 2008. Mentre l’intervallo di tempo considerato ai fini della rilevazione del numero di colloqui e delle notizie correlate è compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008. Il periodo prescelto è stato individuato con riguardo a valutazioni ed esigenze che garantissero, nel limite del possibile, il bilanciamento degli esiti di circostanze differenti: a) evitare la sovrapposizione con il periodo natalizio in cui, di norma il numero di colloqui svolti dalla persona detenuta è tendenzialmente più alto rispetto agli altri periodi dell’anno (accade spesso che detenuti privi di contatti con l’esterno, o con limitati contatti, effettuino qualche colloquio in occasione del Natale); b) individuare un intervallo di tempo che comprendesse, sia il periodo estivo (in cui c’è la chiusura delle scuole ed i ragazzi sono facilitati nell’effettuazione dei colloqui), sia il periodo scolastico (in cui possono esserci maggiori difficoltà da parte delle famiglie nel recarsi ai colloqui e nell’organizzare per tale scopo le trasferte).

Il totale della popolazione detenuta negli istituti molisani, nel giorno preso a riferimento per la rilevazione dei dati (10 dicembre 2008), è risultata essere pari a n. 389 detenuti (Campobasso n. 82 ; Larino n. 240; Isernia n. 67). Sempre con riferimento al giorno 10 dicembre 2008, nel territorio molisano si trovavano in esecuzione di misura alternativa alla detenzione n. 26 soggetti (semilibertà, affidamento, detenzione domiciliare).

I dati raccolti per la ricerca, corrispondenti ai detenuti con figli minori, sono desunti dal totale della popolazione detenuta in ognuno dei tre istituti di pena e dall’intero numero di detenuti in esecuzione di misura alternativa sul territorio regionale, sempre con riferimento alla data predefinita.

In una **seconda fase**, l’indagine si è avvalsa di strumenti di rilevazione propri della ricerca qualitativa, quali le interviste in profondità e il *focus group*. Sia le interviste che il *focus* sono stati realizzati dal titolare dell’indagine in prima persona.

La consistenza numerica dei soggetti complessivamente coinvolti nelle interviste e nel focus è risultata essere pari a n. 44, così distribuita:

Ufficio di Sorveglianza di Campobasso: 1

C.R. Campobasso: 15

C.C. e R. Larino: 15

C.C. Isernia: 6

UEPE: 7

La realizzazione del *focus group* e l'effettuazione delle interviste qualitative sono avvenute nel periodo marzo/settembre 2009, secondo uno schema orientativo di domande programmate, adattabili alle situazioni contingenti (*Tabella n. 1*). Per le interviste ai detenuti e ai loro familiari si è preferito adottare uno schema maggiormente libero, in grado di contemperare sia le esigenze della ricerca sia i bisogni narrativi della persona coinvolta.

La decisione di avvalersi, per la categoria degli assistenti sociali, dello strumento del focus group scaturisce, in parte, da considerazioni sulle caratteristiche del gruppo stesso, in parte, da riflessioni sulle potenzialità insite in questa specifica tecnica di indagine. Si è partiti infatti dal convincimento che il focus group potesse non solo rilevare le opinioni individuali di ciascuna assistente sociale, ma soprattutto approfondire l'argomento posto in discussione, muovendo dall'assunto che attraverso l'interazione di gruppo e la «introspezione retrospettiva»¹⁶⁶ scaturissero più facilmente convinzioni, motivazioni, immagini di realtà, sentimenti e valori. Il confronto che fluisce dall'interazione verbale e non verbale, favorire infatti la co-produzione di informazioni certamente maggiori e diverse da quelle che si potrebbero ottenere con l'intervista singola. Ciò dipende dal fatto che in un focus group la sinergia del gruppo è di tipo reticolare, e dunque può favorire più facilmente l'espressione di una pluralità di posizioni e di definizioni, attivando anche il ricordo di dettagli dimenticati e di aspetti personalmente non considerati (processo cognitivo basato sull'associazione di idee e sullo stimolo dell'attività della memoria).

¹⁶⁶ L'introspezione retrospettiva, definibile anche semplicemente "retrospezione", è un processo che induce i partecipanti a tornare indietro con la memoria e a rispondere, non solo in base a sentimenti attuali, ma anche in base a ciò che hanno provato nel passato (Bloor M., Frankland J., Thomas M., Robson K., *I focus group nella ricerca sociale*, Erickson, TN 2002, p. 109)

Il criterio che ha guidato la composizione del focus group è stato quello di coinvolgere tutte le assistenti sociali dell'Ufficio UEPE (n. 6 unità), tranne il direttore reggente (anch'esso assistente sociale), che invece è stato intervistato a parte.

La decisione di intervistare individualmente la figura del direttore dell'ufficio trova la sua motivazione nel presupposto teorico che il ricercatore debba prevenire situazioni in cui singoli partecipanti, con status professionale asimmetrico rispetto agli altri, possano condizionare e falsificare la discussione per l'innesto di dinamiche non facilmente controllabili. In letteratura, infatti, sono stati individuati numerosi problemi derivanti da talune circostanze specifiche, come quando la presenza di figure carismatiche o di figure che occupano una posizione di potere gerarchico o che ostentano una superiorità intellettuale diventa ostativa alla libera espressione (specialmente delle posizioni minoritarie).

La tipologia di soggetti coinvolti invece nelle interviste qualitative si distingue tra: figure istituzionali, collaboratori esterni e rappresentanti del mondo del volontariato, soggetti detenuti, mogli e figli di detenuti.

a. Figure istituzionali.

Si è considerato il ruolo svolto all'interno della struttura penitenziaria e le peculiarità professionali in rapporto al tema della ricerca e ai suoi presupposti di fondo. L'intervista, eseguita a cura del titolare dell'indagine, ha interessato:

- ✓ uno dei due magistrati assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso (magistrato che in passato ha svolto per lungo tempo le funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso);
- ✓ il direttore reggente UEPE
- ✓ i dirigenti delle carceri di Campobasso e Larino¹⁶⁷;
- ✓ tutti gli educatori e i commissari di polizia penitenziaria dei tre istituti penitenziari;
- ✓ gli operatori di polizia penitenziaria addetti al servizio "colloqui-detenuti" (rilascio autorizzazioni, perquisizioni, accompagnamento, vigilanza e controllo visivo dei colloqui).

b. Rappresentanti di istituzioni esterne al carcere, mondo del volontariato o esperti responsabili di progetti esterni.

¹⁶⁷ Non si è potuto intervistare il dirigente del carcere di Isernia, poiché nel periodo di svolgimento della ricerca a tale istituto, privo di direttore titolare, era assegnato un direttore in missione proveniente dall'Abruzzo con cui non è stato possibile concordare un incontro.

La scelta è caduta su figure che hanno maturato specifiche conoscenze sulla genitorialità in carcere o che collaborano da lungo tempo con l'istituzione penitenziaria, vantando un'esperienza ricca e meditata.

Sono stati intervistati:

- ✓ una insegnante del C.T.P. di Termoli (Centro Territoriale Permanente per l'istruzione e la formazione degli adulti), assegnata ai corsi scolastici del carcere di Larino;
- ✓ uno psicologo, titolare di un progetto sulla genitorialità realizzato nel carcere di Larino;
- ✓ un'assistente volontaria operante presso la C.R. di Campobasso, autorizzata ai sensi dell'art. 78 L 354/75¹⁶⁸.

c. **Detenuti-Mogli-Figli.**

Relativamente alla individuazione dei detenuti e dei familiari da intervistare, negli istituti di Campobasso e Isernia la selezione è stata compiuta dagli operatori penitenziari che hanno tenuto conto, oltre naturalmente del libero consenso degli interessati all'effettuazione dell'intervista, del presupposto di essere genitori di figli minori e della diversificazione delle situazioni individuali (valutate sulla base delle conoscenze e informazioni possedute).

Nel carcere di Larino, invece, l'individuazione dei detenuti da intervistare è avvenuta in base a un criterio di scelta casuale, a partire dalle liste complete dei nominativi corrispondenti alla tipologia "detenuti con figli in età minore".

Per le mogli e i figli, l'ulteriore criterio adottato ai fini della realizzazione dell'intervista è riferibile alla semplice circostanza di essersi recati al colloquio con i congiunti in carcere nei giorni di compimento dell'indagine. Solo in qualche caso è stato possibile programmare l'intervista in anticipo, previo appuntamento, che sempre ha avuto luogo nello stesso giorno di svolgimento del colloquio. E' evidente che, in considerazione del

¹⁶⁸ L n. 354/75, **art. 78. Assistenti volontari** - L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

particolare e complesso universo di indagine, sarebbe stata difficilmente praticabile l'individuazione casuale dei soggetti da intervistare, quale unico criterio da utilizzare.

Va ancora evidenziato che il primo approccio con gli intervistati non è mai avvenuto ad opera dell'intervistatore, essendo richiesto ai responsabili della struttura penitenziaria interessata dall'indagine di acquisire il libero consenso dei detenuti, preservando gli stessi da pressioni o condizionamenti nel decidere se aderire o meno all'iniziativa. Il responsabile dell'indagine, a sua volta, ha dovuto fornire assicurazione scritta circa il fatto che avrebbe impiegato i dati messi a disposizione per i soli fini scientifici e di garantire l'anonimato dei detenuti e dei familiari intervistati. Va tenuto ben presente, del resto, che la necessità di assicurare il riserbo sull'identità individuale degli intervistati costituisce un'esigenza che in un contesto specialissimo come il carcere non può che porsi in termini di impellenza, molto più di quanto avvenga nelle normali ricerche sociologiche. La decisione degli operatori istituzionali di contattare personalmente, in via preventiva, i potenziali intervistati ha avuto anche il senso di comunicare e precisare loro con chiarezza la provenienza dell'iniziativa di ricerca e le sue finalità, per evitare il rischio che i detenuti potessero non percepire con chiarezza la totale indipendenza del lavoro di ricerca rispetto a qualunque altra finalità implicante l'Amministrazione penitenziaria, seppure da quest'ultima autorizzata.

L'adozione in proposito di posizioni esplicite è apparsa innanzitutto necessaria sul piano etico, ma anche fondamentalmente importante per la qualità delle interviste, se si considera che in un ambiente problematico come il carcere i messaggi si deformano e si corrompono al punto che anche l'adesione a una iniziativa di ricerca può facilmente caricarsi di molti e fuorvianti significati, inficiandone gli esiti.

Quanto poi alle ragioni che hanno indotto a preferire le due tecniche prescelte di indagine qualitativa piuttosto che altre, appare necessario svolgere qualche breve considerazione. Non si è trattato di valutare l'adeguatezza di quelle tecniche in se stesse, avendo ben chiaro il fatto che ciascuna tecnica presenta immancabilmente potenzialità e limiti. Si è trattato di valutare principalmente la capacità della tecnica individuata di rispondere allo specifico problema posto dalla ricerca. Quando sussiste l'esigenza di approfondire il livello di conoscenza di una data questione, ed occorre far emergere punti di vista differenti, il disegno di ricerca può prevedere l'uso di tecniche

complementari, giacché ogni tecnica di rilevazione permette di indagare solo determinati aspetti di un dato problema. Si è considerato al riguardo che per contrastare il rischio di eccessiva contrazione e livellamento dei problemi indagati, una strategia percorribile potesse essere quella di utilizzare strumenti in grado di garantire il contatto diretto con gli interlocutori, una buona apertura interattiva studioso/studiato, la ricchezza e la profondità delle informazioni, una certa comprensione dei soggetti intervistati. Ciò anche in considerazione, della delicatezza delle informazioni da assumere, dell'impegno emotivo e comunicativo necessario, scaturente dal fatto di misurarsi con argomenti dai contenuti forti, suscettibili di molte declinazioni personali. Uno strumento interamente strutturato e uniforme per tutti i soggetti sarebbe stato poco gestibile e scarsamente adattabile alle necessità che di volta in volta sarebbero potute emergere, in relazione alle difficoltà di contesto, ai rischi di reticenza, ai rimandi emozionali, alla privatezza (anche dolorosa) dei temi indagati.

La decisione di accostare l'uso del focus group ad un'altra tecnica non standardizzata come l'intervista in profondità dipende dunque proprio dagli obiettivi che si intendevano perseguire e che, da un lato, riguardano le costruzioni intersoggettive sui temi posti all'attenzione che scaturiscono all'interno del gruppo professionale che per mandato istituzionale ha maggiori competenze sulla materia trattata (gli assistenti sociali), dall'altra, mirano a raccogliere opinioni, narrazioni, motivazioni e scelte valoriali, dando più spazio alle esperienze soggettive.

Occorre infine precisare che difficilmente la presentazione dei dati potrà rappresentare un vero e proprio organico rapporto di ricerca. Il risultato verso cui si tende, più che rispondere a un senso di compiutezza e sistematicità, mira piuttosto a proporre nuclei di riflessione e di analisi necessariamente aperti e sempre "in itinere". Una ricerca che probabilmente non riuscirà a restituire una rappresentazione definita e ordinata dell'intera problematica genitoriale in carcere, ma che può offrire molti elementi di conoscenza all'interno di quadri in divenire, allo stesso tempo originali e ricorrenti.

13. I dati dell'ufficio UEPE

La raccolta delle informazioni di tipo quantitativo e qualitativo è avvenuta con gli strumenti e le modalità che di seguito si indicano:

- ✓ dati forniti direttamente dall'ufficio interessato, sulla base dello schema di cui alla tabella 2 (vedere allegati), con riferimento alle informazioni agli atti, fornite a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per l'Abruzzo e il Molise;
- ✓ *focus group* (partecipanti n. 6 assistenti sociali);
- ✓ intervista in profondità al direttore reggente dell'Ufficio.

13.1 Il *focus group*: alcuni aspetti generali

In letteratura non esiste una definizione univoca del termine “focus group” e si nota una certa alternanza tra coloro che ampliano a dismisura il suo significato e coloro che lo circoscrivono in modo eccessivo. Trattasi di una tecnica di indagine oggi molto diffusa e in parte accreditata dalla comunità scientifica. Presenta gli elementi principali che generalmente caratterizzano l'intervista sociologica, ma al tempo stesso se ne differenzia, poiché si basa sull'interazione tra i partecipanti e non su risposte che vanno dall'intervistato all'intervistatore¹⁶⁹. Rientra tra quelle tecniche che non hanno l'obiettivo di produrre distribuzioni statistiche, bensì quello di studiare in profondità un tema oggetto di indagine¹⁷⁰.

Il *focus group* si avvale della discussione di un piccolo gruppo di persone su un argomento che si desidera studiare in profondità, alla presenza di uno o più moderatori. I risultati che ne scaturiscono sono dei “testi”, da cui è possibile trarre una serie di informazioni sui “significati di gruppo” rispetto a una data questione.

Durante la discussione si attivano una serie di meccanismi cognitivi e comunicativi che vanno colti e interpretati perché possono costituire, ai fini della qualità dell'informazione prodotta, sia una potenziale risorsa che un ipotetico limite.

Il ricercatore può perseguire un obiettivo duplice: rilevare le informazioni per come esse emergono e vengono rielaborate con il concorso di tutti i soggetti coinvolti; osservare le modalità di interazione che portano alla formazione o al cambiamento della posizione dei partecipanti nei confronti del tema in discussione.

Considerati gli obiettivi del presente lavoro di ricerca, il *focus group* non si è prefisso l'obiettivo di studiare i processi di gruppo in quanto tali, ma di cogliere le opinioni, i

¹⁶⁹ Brunelli C., *Introduzione*, in “Sociologia e Ricerca Sociale”, Anno XXIII, N. 76/77, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 9-14

¹⁷⁰ Acocella I., *L'uso dei focus groups nella ricerca sociale: vantaggi e svantaggi*, in “Quaderni di Sociologia”, Nuova Serie, Volume XLIX, n. 37 (1/2005), pp. 63-81

significati, gli atteggiamenti, i sentimenti e i valori che il gruppo delle assistenti sociali dell'ufficio UEPE di Campobasso (e non i singoli operatori) esprime nei confronti della tematica riguardante la relazione genitoriale, e la sua tutela, durante l'esecuzione di una sanzione penale. Lo scopo essenziale infatti non è la rilevazione delle risposte ma quello di stimolare il confronto e dunque di comprendere, con la successiva analisi, le norme e i significati sottesi a quelle risposte¹⁷¹.

Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto tramite contatto diretto con le persone interessate, senza avvalersi dell'opera di intermediari. Tutte le assistenti sociali dell'ufficio selezionato, dopo aver ricevute le necessarie informazioni circa le finalità della ricerca e il tema in discussione, hanno espresso la propria adesione a partecipare all'iniziativa, indicando il giorno e l'ora in cui si sarebbe potuto svolgere il *focus group*.

Poiché quando si apre il dibattito su una tematica si innesca un processo di attribuzione di senso, è bene considerare l'eventualità che i membri del gruppo possano assegnare significati differenti ai termini e alle espressioni che entrano a far parte della discussione. Questo rischio è sembrato di scarso rilievo nel contesto di che trattasi per via del fatto che tutte le assistenti sociali dell'amministrazione penitenziaria periferica del Molise, colleghe da molti anni, possiedono e si avvalgono di un codice linguistico sufficientemente condiviso e corrente.

Per autori come Morgan e Krueger, l'idea secondo cui i focus group dovrebbero essere composti da persone che non si conoscono rappresenta solamente uno dei miti che circolano in materia, a partire dal presupposto per cui, nel caso di un gruppo di persone che si conoscono già, è più difficile che emergano opinioni, punti di vista, esperienze, sia per il presumibile manifestarsi di dinamiche interpersonali dal significato frenante, sia per la tendenza a sorvolare su tutto ciò che viene dato per scontato nella loro comunicazione¹⁷². Altri autori pensano che nei casi predetti, durante la discussione di gruppo, può accadere che l'interazione favorisca l'emergere delle sole informazioni condivise, a discapito di quelle difformi che, specialmente se non particolarmente radicate e convincenti, farebbero fatica a comparire. I gruppi composti da estranei presenterebbero il vantaggio di mettere i partecipanti nella condizione di esprimersi con

¹⁷¹ Bloor M., Frankland J., Thomas M., Robson K., *I focus group nella ricerca sociale*, Erickson, TN 2002, p. 67

¹⁷² *Ibidem*, p. 41

maggior libertà e schiettezza, senza temere eventuali ripercussioni negative successive. Molti ricercatori tuttavia ammettono i vantaggi derivanti dalla discussione all'interno di gruppi preesistenti. Il fatto di conoscersi già può, per esempio, incoraggiare le singole persone a partecipare, anche se va considerato che per un gruppo preesistente l'adesione al *focus group* impone ai partecipanti una performance «non solo rispetto al ricercatore stesso, ma anche di fronte agli altri componenti del gruppo»¹⁷³, con conseguenze incentivanti o penalizzanti.

Nella presente ricerca, l'utilità di utilizzare l'intero gruppo delle assistenti sociali UEPE è stata individuata soprattutto nel fatto che nella realtà di quell'ufficio è in uso l'abitudine di riunirsi tutti insieme, una volta la settimana, per discutere della programmazione e di eventuali imminenti impegni in vista dei quali assumere le dovute decisioni. Il focus avrebbe dunque riprodotto una modalità tipica e abituale di quel gruppo professionale attraverso cui normalmente¹⁷⁴ «si formano le idee e si assumono le decisioni»¹⁷⁵. Uno dei motivi che ha contribuito a rivalutare negli ultimi anni questa tecnica di indagine è rinvenibile proprio nella sua idoneità a riprodurre situazioni molto simili a quelle naturali¹⁷⁶.

Si è inoltre considerato che i partecipanti che provengono da gruppi preesistenti possono più facilmente riferirsi, con l'aiuto di collegamenti ed associazioni mentali, a esperienze e eventi che hanno avuto modo di condividere precedentemente, riuscendo così a controllare meglio l'ansia derivante dalla situazione e dalla paura di deludere le aspettative, e facendo emergere informazioni che altrimenti verrebbero taciute. Anche il timore di essere giudicati può essere più facilmente scongiurato all'interno di un gruppo in cui ci si conosce e ci si confronta da tempo, quale è il caso del gruppo delle assistenti sociali coinvolte nella presente ricerca. Con in più il fatto di essere un gruppo omogeneo, composto da persone esperte della materia trattata, dato che la tematica posta in discussione fa parte della loro quotidianità lavorativa e coinvolge ciascuna di loro in prima persona.

¹⁷³ *Ibidem*, p. 41

¹⁷⁴ Di norma, il gruppo delle assistenti sociali si riunisce una volta la settimana per discutere della programmazione e di eventuali imminenti impegni e decisioni

¹⁷⁵ *Ibidem*, 40

¹⁷⁶ Acocella I. (2005), cit., pp. 63-81

Si è consapevoli, ovviamente, che l'artificialità dell'incontro può avere una significativa incidenza sulle modalità e sui contenuti delle interazioni che si instaurano tra i partecipanti e, di conseguenza, sul processo di costruzione delle informazioni. Per ovviare almeno in parte a questo problema, si è stabilito concordemente di organizzare e tenere l'incontro all'interno dei locali dello stesso ufficio di appartenenza, dato che, come affermato dagli esperti, nel caso ci si serva di un gruppo preesistente il luogo più indicato corrisponde alla sede naturale del gruppo in questione. Questa scelta è stata dettata anche dall'opportunità di scegliere una sede facilmente accessibile, per il raggiungimento della quale non fosse richiesta una disponibilità di tempo superiore a quella necessaria per lo svolgimento dell'incontro. Gli esperti di *focus group* ricordano che quale che sia la sede scelta, questa non sarà indifferente rispetto alle caratteristiche dei dati raccolti, poiché non esiste per i focus group un luogo che si possa anche lontanamente considerare una "sede neutra". Può essere utile tuttavia che un focus group della medesima e preesistente "équipe professionale" si tenga presso la stessa sede lavorativa, possibilmente in orario di lavoro, ed è consigliabile che il ricercatore approfitti del fatto che i membri del gruppo abbiano un posto familiare in cui incontrarsi, e organizzarsi di conseguenza¹⁷⁷.

Un altro aspetto di cui si è tenuto conto è quello del rischio di "sovraesposizione". Normalmente con questo termine ci si riferisce a tutte le situazioni in cui i soggetti interpellati nel gruppo possono lasciarsi sfuggire troppe informazioni, oppure esprimono opinioni o raccontano esperienze rispetto alle quali potrebbero poi sentirsi molto a disagio. La natura dinamica, e per certi versi imprevedibile e nel contempo attraente dei *focus group*, fa sì che il ricercatore non possa mai essere completamente certo della piega che assumerà la discussione¹⁷⁸. Si è in proposito valutato che la buona conoscenza reciproca dei partecipanti e la preesistente condivisione di esperienze e situazioni lavorative vissute da ciascuna di loro, avrebbe consentito non solo lo scambio di idee e di punti di vista ma anche il mutuo soccorso per meglio esprimere taluni concetti in caso di difficoltà.

¹⁷⁷ Bloor M., Frankland J., Thomas M., Robson K. (2002), cit., p. 54

¹⁷⁸ Ibidem, pp. 42-44

Per quanto concerne il grado di strutturazione della discussione, in letteratura è previsto che esso possa variare notevolmente in base a una serie di elementi che riguardano il disegno della ricerca e il livello di addestramento del moderatore. In genere i focus group meno strutturati richiedono maggiori abilità per evitare che i soggetti partecipanti sconfinino troppo dai temi posti in discussione. Una maggiore strutturazione può facilitare la focalizzazione dell'argomento da trattare e facilitare la fase dell'analisi, giacché le informazioni conseguite saranno certamente meno caotiche¹⁷⁹.

Nel focus group realizzato presso l'ufficio UEPE, si è optato per un livello di standardizzazione che prevedesse una traccia predefinita, con domande non vincolate da un ordine necessariamente progressivo. Questa scelta avrebbe consentito, da un lato, di orientare la discussione sugli argomenti oggetto di indagine impedendo una eccessiva divagazione, dall'altro, avrebbe offerto al conduttore la possibilità di adattare le domande già prestabilite al corso effettivo della discussione, rispettando il taglio e lo sbocco che i partecipanti avrebbero deciso di dare alle loro argomentazioni. Come affermato in letteratura, si tratta di «introdurre un livello di strutturazione intermedio, che garantisca la focalizzazione sullo specifico oggetto della ricerca senza, per questo, inibire il “flusso naturale” delle interazioni che si generano nel gruppo»¹⁸⁰. Occorre comunque tenere in conto che una certa direttività nella conduzione e una adeguata strutturazione della traccia sono necessarie quando un focus ha anche lo scopo di controllare la validità di ipotesi di partenza.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda la registrazione audio della discussione all'interno del focus group che deve essere di qualità sufficiente per consentirne la trascrizione. Tale elemento assume particolare rilievo: ciò che distingue i focus utilizzati nell'ambito della ricerca accademica da quelli delle ricerche di mercato è innanzitutto l'analisi sistematica delle trascrizioni delle registrazioni audio.

Relativamente alla durata e all'eventuale retribuzione, va specificato che il focus group realizzato all'ufficio UEPE ha avuto la durata di circa tre ore e ha visto la partecipazione a titolo gratuito di tutte le assistenti sociali.

¹⁷⁹ Corrao S., *Il focus group*, Franco Angeli, Milano 2000

¹⁸⁰ Bloor M., Frankland J., Thomas M., Robson K. (2002), cit., p. 73

13.2 Esposizione dei dati quantitativi

I **soggetti in misura alternativa sul territorio molisano** nel giorno preso a riferimento per la rilevazione (10 dicembre 2008) sono risultati essere N. 26 (*Dato1*). Di questi, n. 9 soggetti hanno figli in età minore (*Dato2*) per complessivi 17 figli (*Dato3*).

I soggetti in misura alternativa con figli minori fruiscono di: affidamento in prova al servizio sociale” (n. 6 soggetti); semilibertà (n. 2 soggetti); detenzione domiciliare (n. 1 soggetto).

Caratteristiche anagrafiche dei soggetti di cui al *Dato2*:

età media	→ anni 39,7 (n. 4 soggetti hanno avuto il primo figlio dopo i 30 anni, gli altri 5 in età compresa tra i 23 e 29 anni)
sex	→ tutti di sesso maschile
stato civile	→ n. 7 soggetti coniugati; n. 1 convivente; n. 1 celibe
residenza	→ n. 7 soggetti nella regione Molise, n. 2 soggetti fuori regione, di cui 1 in Campania e 1 in Piemonte

Caratteristiche giuridiche dei soggetti di cui al *Dato2*:

Recidiva	→ n. 5 soggetti, prima detenzione; n. 2 recidivi; per n. 2 soggetti l'informazione non risulta accertata
Provvedimenti dalla libertà	→ n. 3 soggetti
Carcerazione	→ n. 6 soggetti hanno ottenuto la misura alternativa dopo un periodo di carcerazione: per 4 di essi la permanenza in carcere, prima dell'ammissione al beneficio, varia dai 6 ai 10 mesi; per gli altri 2 soggetti, la detenzione all'interno degli istituti penitenziari è stata di 6 e 8 anni circa
Fine pena	→ il fine pena oscilla tra il 2009 e il 2011. Il periodo di pena residua, per il quale i soggetti hanno ottenuto l'ammissione alla misura alternativa è collocabile nell'intervallo 3 mesi – 30 mesi

Informazioni sui figli dei soggetti di cui al *Dato2*

N. complessivo figli	→ 17 minori
Sex figli	→ n. 8 maschi e n. 9 femm.
Età media figli	→ anni 8,5 (n. 2 minori di mesi 6; n. 4 minori fascia 1-4 anni; n. 4 minori fascia 6-9 anni; n. 7 minori fascia 13-17 anni)

Residenza minori → n. 14 minori residenti in Molise; n. 3 minori residenti fuori regione, di cui 1 in Campania e 2 in Piemonte (tutti i minori vivono nella stessa regione di originaria residenza dei genitori)

Forme di contatto genitori/figli → convivenza nello stesso domicilio (per n. 5 soggetti tra gli affidati in prova); contatti visivi diretti (per n. 2 soggetti in semilibertà); contatti telefonici (n. 1 detenzione domiciliare); nessun contatto (n. 1 affidato in prova)

13.3 Prime analisi e considerazioni di sintesi

Innanzitutto è opportuno premettere che i soggetti che fruiscono di misura alternativa alla detenzione nell'ambito del territorio della regione Molise, e dunque di competenza dell'Ufficio UEPE di Campobasso, sono normalmente in numero maggiore rispetto a quello rilevato nel mese di dicembre 2008. Ciò in ragione degli effetti conseguenti all'applicazione dell'indulto, di cui alla L. N. 241/2006¹⁸¹.

Relativamente ai dati sintetizzati nel precedente paragrafo, è possibile formulare alcune considerazioni di sintesi.

I **soggetti in affidamento in prova al servizio sociale**, essendo tutti autorizzati (ad eccezione di 1 caso) a permanere nella propria abitazione e a godere di sufficienti spazi di interazione sociale, non sono segnalati per particolari difficoltà nel mantenere normali rapporti con i propri figli, rispetto ai quali le assistenti sociali che hanno fornito i dati non hanno indicato problematiche di rilievo in loro possesso. I **due semiliberi**, entrambi ammessi ad eseguire la misura nell'ambito dello stesso territorio di residenza dei figli, riescono a mantenere, pur nell'ambito delle prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, sufficienti contatti con i propri figli (in uno dei casi, i rapporti detenuto/figlio sono mediati da operatori istituzionali all'uopo incaricati). Cosa diversa per l'unico **soggetto in detenzione domiciliare** che, eseguendo la misura nella regione Molise, luogo particolarmente distante dalla regione di residenza dei figli minori (il Piemonte), di età pari a 4 anni e 6 mesi, mantiene pochi contatti familiari, esclusivamente tramite il mezzo telefonico.

¹⁸¹ Gli esiti della L 241/2006 (indulto), aggiornati al 30.09.2009, indicano che i soggetti usciti dagli istituti penitenziari del Molise per effetto dell'indulto, tenuto conto della regione ultima di detenzione, sono n. 368 (Fonte: statistiche DAP)

Emerge dunque una **prima variabile** indicativa, identificabile nella denominazione **“territorializzazione della pena”**, significativamente correlata al livello di probabilità che un soggetto in misura alternativa possa mantenere regolari rapporti familiari, e dunque anche con i figli minori.

La **seconda variabile** che, nella maggior parte dei casi, risulta essere positivamente correlata all'entità dei contatti genitori/figli è rappresentata dal **ruolo svolto dalla madre dei minori**, principale anello di congiunzione nella relazione genitoriale. L'atteggiamento di favore della madre dei minori verso il mantenimento del legame padre/figlio fondamentale anche laddove i rapporti vengano mantenuti con il solo ausilio del mezzo telefonico.

Nei due casi in cui la misura dell'affidamento è stata concessa dopo ben 6 e 8 anni di detenzione in carcere, entrambi i soggetti eseguono la misura nella propria abitazione e mantengono regolari rapporti sia con il coniuge che coi figli. Mentre, nel caso esaminato in cui la pena è ridotta ma nessun tipo di rapporto sussiste tra l'affidato in prova al servizio sociale e il figlio di 14 anni, la variabile indicativa sembra riferirsi al fatto che anche i rapporti con la ex compagna, madre del figlio, sono completamente assenti.

E' pertanto possibile supporre la **positiva correlazione tra il perdurare del rapporto di coppia durante la detenzione e la conservazione del rapporto genitoriale** (almeno per gli aspetti più formali della relazione padre/figlio).

Una **terza situazione tipologica**, tra quelle esaminate, riguarda situazioni in cui sono presenti problematiche familiari di particolare rilevanza. In uno dei casi esaminati, è indicativo il **ruolo attivo svolto dal consultorio familiare**, quale soggetto istituzionale chiamato ad intervenire nella regolazione del rapporto tra il genitore in semilibertà e il figlio quindicenne.

Non sono stati rilevati casi di detenuti stranieri in misura alternativa nel territorio molisano.

All'atto della rilevazione dei dati, **non risultano effettuati** da parte del servizio sociale penitenziario **specifici interventi riguardanti i figli minori dei soggetti in misura alternativa**, al di fuori delle azioni di sostegno e indirizzo rientranti nell'ordinario delle procedure professionali normalmente praticate.

13.4 Gli esiti del focus group

Note metodologiche. Nel dibattito metodologico che riguarda la ricerca sociale uno spazio sempre maggiore è riservato alla tecnica di raccolta di dati mediante lo strumento del focus group. Tuttavia, non si è ancora pervenuti a determinazioni sufficienti e pienamente convincenti in merito a come condurre l'analisi del materiale raccolto. Le informazioni raccolte con i focus hanno natura diversa da qualsiasi altro dato di tipo qualitativo, perché la ricchezza prodotta dall'interazione tra i partecipanti, se da un lato rappresenta il valore aggiunto ricercato, dall'altro rappresenta anche l'esito di un confronto interattivo che sottende dinamiche e aspetti critici di vario tipo.

Premesso questo, è bene che comunque vengano osservati dei criteri di base per l'analisi dei dati. Un primo punto ineludibile è costituito dalla trascrizione integrale della registrazione audio di tutti gli scambi verbali intercorsi, tenendo conto delle pause, dei discorsi interrotti, delle frasi in sospeso, di esclamazioni e mormorii, e di qualsiasi altro "tratto" espressivo di comunicazione. Laddove possibile, le persone che intervengono andrebbero sempre identificate. Una volta trascritti, i dati andrebbero indicizzati, ordinando tutte le informazioni afferenti a una data categoria concettuale o tematica. In questa fase, il ricercatore non dovrebbe mai trascurare il contesto in cui ogni brano di conversazione si inserisce, non perdendo di vista gli atteggiamenti (ciò è possibile quando la figura del conduttore coincide con la figura del ricercatore) e le dichiarazioni di ciascun componente, al di là della sintesi di gruppo. Nella stesura dei *report* sull'analisi dei dati, il ricercatore dovrebbe prestare particolare attenzione all'esigenza di leggibilità del prodotto finale, anche riservando una sufficiente cura nel contestualizzare l'analisi.

Relativamente al focus group realizzato nell'ambito della presente ricerca, il conduttore-ricercatore ha cercato di attenersi alle indicazioni metodologiche sopra riportate e riscontrabili in letteratura, prestando particolare attenzione al contesto strutturale, disciplinare e professionale in cui il focus si è realizzato (si veda cap. 3, par. 8, del presente lavoro).

Le risultanze del focus group. Le assistenti sociali dell'ufficio UEPE di Campobasso, interpellate su taluni aspetti riguardanti la genitorialità e il mantenimento del legame

figli/genitori in situazioni di detenzione o di misura alternativa, hanno espresso in merito ai temi posti in discussione pensieri, osservazioni, convincimenti e analisi.

Di seguito, si cercherà di dare a tali contenuti una progressione in grado di corrispondere alle esigenze poste dalle ipotesi della ricerca, ma si cercherà anche di andare oltre i presupposti teorici inizialmente considerati, per dare spazio alla ricchezza di opinioni e riflessioni emerse all'interno del focus group, nel corso del dibattito sviluppatosi.

Uno dei motivi che rende rilevanti le opinioni di questi operatori è che trattasi di persone con un ampio e lungo bagaglio di esperienza nel ruolo degli assistenti sociali dell'amministrazione penitenziaria (5 di esse hanno 30 anni di servizio, l'altra 11 anni).

Un altro motivo è che la figura dell'assistente sociale rappresenta nel campo dell'esecuzione penale l'operatore professionale che più di ogni altro profilo ha competenza e attribuzioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 28 del vigente Ordinamento penitenziario (Rapporti con la famiglia) che recita: «*Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*», coerentemente con quanto previsto dall'art. 15 O.P. che individua nei rapporti con la famiglia uno degli elementi in cui si sostanzia il trattamento rieducativo.

Proprio con riferimento alle norme dell'Ordinamento penitenziario, uno dei punti discussi nel focus group del 10.03.2009 tendeva ad appurare cosa ne pensassero le assistenti sociali intervenute in merito all'affermazione avanzata dal conduttore, così formulata: "le norme dell'Ordinamento penitenziario poste a tutela del mantenimento e del miglioramento delle relazioni familiari non si pongono il problema dei figli minori dei detenuti e del loro diritto a mantenere appropriate relazioni affettive con il genitore in carcere. Tali norme sono più orientate a garantire l'umanizzazione della pena e il successo degli interventi programmati in favore del detenuto".

Il dibattito che ne è conseguito ha evidenziato sul tema opinioni tendenzialmente differenti, con sfumature variamente interpretabili, sebbene mai totalmente contrastanti. Per l'eloquenza delle espressioni utilizzate, si riportano alcune parti dei testi delle dichiarazioni originali registrate:

« ... le norme penitenziarie hanno l'obiettivo di occuparsi di soggetti detenuti, e probabilmente non hanno avuto la lungimiranza di contemplare i vari aspetti che interessano la vita delle persone detenute, tra cui la sfera affettiva con riguardo ai figli.

Questo aspetto non dovrebbe essere sottovalutato, anzi dovrebbe essere implementato nella parte relativa ai diritti dei bambini a mantenere la relazione affettiva con il proprio genitore [...] Pensare in termini di implementazione significa valorizzazione quella che è la parte più intima, emozionale delle persone. Quest'attenzione ora sicuramente non c'è. Adesso peraltro viviamo in un mondo di tagli di risorse, che riduce molto anche l'interesse e la volontà di noi operatori. Questo è un periodo veramente brutto per noi operatori sociali. Lavorare nel sociale richiede grande impegno, ma anche una disponibilità di risorse che sono proprio il respiro del nostro lavoro. Ci chiedono a volte di fare tanto con nulla»;

«La legislazione ha cercato in qualche modo di venire incontro alle esigenze dei figli con una modifica delle leggi che ha riguardato le madri detenute con figli di età inferiore ai 10 anni; con tale normativa si è data una maggiore possibilità ai genitori con figli in età pre-adolescenziale di occuparsene in prima persona. Di fronte a determinate esigenze si è cercato di rimediare in questo modo, ma è ancora molto poco»;

«Io trovo giusto che l'Ordinamento penitenziario non tenga conto delle esigenze dei figli dei detenuti. Perché dico questo? Perché le norme sono indirizzate al soggetto detenuto, alla sua rieducazione, al suo cambiamento. L'obiettivo è che nel momento del rientro nella società non sia più pericoloso né commetta altri reati. Noi operatori poi ci poniamo anche il problema della famiglia, e credo che questo sia giusto ... voglio dire, però, che il protagonista centrale delle norme è il detenuto ... la finalità ultima è la rieducazione. Alla legge interessa questo»;

« ... io credo che le norme siano state studiate e scritte per la persona detenuta. E solo indirettamente c'è un'attenzione alla famiglia. Sono convinta però che per compiere un'opera di trattamento completo questo aspetto andrebbe ampliato. Ci dovrebbe essere una rivisitazione della normativa».

Preso atto, dunque, che tutte le assistenti sociali, benché con argomentazioni e motivazioni differenti, concordano sul fatto che l'Ordinamento penitenziario ponga al centro dell'interesse normativo la persona detenuta, e detti regole in questa direzione, è necessario capire quali siano in concreto gli esiti di queste disposizioni, dal punto di vista degli assistenti sociali. Cercare di capire, cioè, se alla luce dell'esperienza maturata, tali operatori ritengano che le relazioni familiari, specialmente quelle con i figli minori, siano sufficientemente e concretamente tutelate dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Le assistenti sociali hanno espresso la convinzione che le norme giuridiche vigenti, pur nella loro pur sempre perfettibilità, possano comunque considerarsi sufficienti nella parte concernente i rapporti familiari, la cui tutela e le cui problematiche sarebbero riconducibili a molti altri fattori che prescindono dalle norme giuridiche (luogo di residenza dei familiari, condizioni economiche e sociali del nucleo, grado di integrità del rapporto di coppia, ecc.).

Relativamente agli strumenti formalmente previsti dalle norme di legge per consentire ai detenuti e ai loro congiunti di coltivare legami e interessi di tipo affettivo, il colloquio in carcere è individuato dagli assistenti sociali come il mezzo più utile ed apprezzabile, perché consente un contatto visivo diretto e, seppure in minima parte, modellabile alle esigenze delle famiglie. Ciò nonostante - viene sottolineato - le limitazioni, le regole e le prassi proprie del contesto detentivo rischiano di snaturare le relazioni stesse, neutralizzando in alcuni casi gli esiti positivi che teoricamente dovrebbero prodursi dalla possibilità per i detenuti e per i propri congiunti di coltivare attraverso i colloqui i propri legami affettivi e parentali. Dotate di particolare importanza sono considerate anche tutte le altre forme individuate dalla legge per consentire alle persone detenute di mantenere i rapporti con l'esterno, come per esempio la corrispondenza epistolare e quella telefonica:

« ... ci sono detenuti che dicono di scrivere tutti i giorni ai familiari. Certo è riduttivo ma è un modo per far sentire la propria presenza»;

oppure, « ... spesso ho osservato la sofferenza dei bambini piccoli per la mancanza del genitore, specialmente quelli che non sanno scrivere. A questi ho imparato da anni a suggerire "comunicare attraverso il disegno", in quanto la comunicazione epistolare non è possibile in età pre-scolare. Ho imparato a dare questa indicazione perché ho visto che il bimbo può comunicare bene col disegno».

Le variabili ritenute dalle assistenti sociali particolarmente significative sono essenzialmente queste: 1. la distanza che intercorre tra il luogo di residenza e quello di detenzione; 2. le condizioni economiche e sociali dei nuclei familiari del detenuto; 3. il grado di preservazione della relazione di coppia e il valore attribuito dal genitore rimasto in libertà (madre) al mantenimento della relazione padre/figlio, stante la condizione detentiva.

Queste tre variabili, viene specificato nel dibattito, possono influire in modo considerevole sulla motivazione di chi vive all'esterno di far fronte alle difficoltà e ai sacrifici, sulla scelta di affrontare o rinunciare a viaggi lunghi e costosi, sulla decisione di soggiornare se necessario nella città in cui è recluso il congiunto, sulla valutazione circa l'opportunità di assentarsi dal posto di lavoro. Emergono in proposito situazioni paradossali, raccontano le assistenti sociali: «... c'è chi vive in Sicilia e può venire tutte le settimane, c'è chi risiede più vicino ma non ha le possibilità e quindi il rapporto risulta più allentato».

Una delle opinioni maggiormente condivise nel gruppo degli operatori presenti alla discussione è basata sulla convinzione che nelle strutture penitenziarie non sempre sono compiuti sforzi sufficienti per rendere migliori le modalità con cui i familiari dei ristretti vengono ammessi ed avviati al colloquio con i loro congiunti. Sarebbero necessari particolari accorgimenti all'ingresso dei soggetti più giovani che dall'esterno arrivano al carcere, affermano le assistenti sociali, andando a individuare procedure e spazi adeguati ad accogliere una utenza già "sensibilizzata" da esperienze difficili, e per questo facilmente esposta ad assorbire ulteriori segni e ferite. E' importante, viene detto, non tanto garantire ai minori un qualsivoglia rapporto genitoriale, ma la qualità dei rapporti che si instaurano o che si riescono a garantire. Malgrado i limiti organizzativi e strutturali che le assistenti sociali hanno avuto modo di osservare, è anche segnalato lo sforzo che in qualche struttura è stato compiuto per favorire i contatti familiari. In particolare, sarebbe stata la direzione del carcere di Larino ad agire in un'ottica tendenzialmente lungimirante, avendo dato vita a iniziative notevolmente apprezzate dai detenuti e dai loro congiunti:

« ... Nel carcere di Larino, solo per un periodo ... perché se ne sono occupati operatori volontari ... è stata allestita una ludoteca. Se ne occupavano ragazze molto motivate che, per Natale, hanno preparato con i bambini addirittura una recita; le mamme sono state disponibili a portare più spesso i bambini. La ludoteca era organizzata in uno spazio antistante la sala colloquio ... i bambini potevano andare e venire dal padre. La mamma e il padre facevano il colloquio e il figlio poteva stare sia con i genitori che con l'animatore e gli altri bambini. Avevano a disposizione anche un vassoio coi pasticcini, visto che all'interno del carcere c'è la pasticceria tra le attività interne. In questo modo, ai bambini il carcere si presenta con un aspetto diverso, pieno di disegni, di giochi, la slitta di legno e l'albero a Natale ... nel complesso un'esperienza meno traumatica per chi deve entrare in carcere».

I ragazzi figli di soggetti detenuti, fanno notare le assistenti sociali, non sempre sono in grado di comprendere, di accettare e di gestire emotivamente l'improvviso allontanamento da casa del genitore, né riescono facilmente ad adattarsi alle nuove modalità di rapporto che lo stato detentivo impone:

« ... quando arrivano questi bambini che devono andare a fare i colloqui con i genitori, a volte li vediamo tutti baldanzosi, felici, contenti. Quando vanno via piangono tutti. Tutti. Qualche detenuto ha detto addirittura che i loro figli sono impossibilitati a venire a fare i colloqui perché a livello psicologico, dopo esserci stati una volta hanno subito un trauma ... poi è stato preferibile, perché consigliati da qualche esperto, di non farli proprio entrare negli istituti penitenziari. Proprio per evitare danni a livello psicologico».

La crisi di abbandono e l'impatto con il sistema carcerario possono comportare infatti rilevanti rischi per i minori, come l'insorgere di paure e pensieri ansiogeni. Gli adulti di riferimento, peraltro, non sempre sanno fronteggiare le specifiche situazioni che si determinano, e finiscono col raccontare bugie, pur di non rivelare la verità sulle ragioni dell'assenza del genitore. In questa azione di destreggiamento contingente, priva di intenzionalità a più vasto raggio, si nasconde il pericolo di un surplus di dannosità e confusione:

« ... A volte è capitato che alcuni bambini che avevano il padre in carcere, ne siano venuti a conoscenza a scuola, attraverso i compagni, allora diventa ancora più traumatico quando non vengono messi al corrente della loro realtà dalla mamma o dal papà stesso ... Secondo me per i figli sono sempre situazioni traumatiche. Almeno per l'esperienza che ho ... è difficile, è difficilissimo trovare dei bambini che hanno superato la detenzione del padre indenni. Io credo che sia impossibile proprio non riportare dei danni a livello psicologico», oppure «Spesso mi capita di ascoltare detenuti che mi fanno vedere una serie di accertamenti diagnostici che sono stati fatti ai figli, perché i bambini hanno cominciato a dare segni di disadattamento scolastico e altro».

Essere figli di un detenuto non costituisce di certo una realtà uniforme, piuttosto una realtà eterogenea e articolata. Il dato che tuttavia emerge dal confronto sviluppatosi all'interno del focus group - che nell'opinione delle assistenti sociali accomuna in qualche modo questa multiforme realtà - è l'idea che ciascuno di questi bambini e adolescenti sia soggetto a una varietà di rischi, dipendenti da "fattori d'esposizione" che si presentano in misura maggiore rispetto all'ordinario. Questi fattori d'esposizione agirebbero in modo progressivo e insinuante, tanto da provocare situazioni in cui è possibile venga compromessa la formazione della personalità e dell'identità dei minori coinvolti:

« ... In alcuni contesti, per fortuna non nel Molise, però già in Campania ... alcuni ragazzi si fanno forti del fatto che hanno il papà detenuto, agiscono da guappi, questo succede. Si fanno forti che il papà è una persona ... che ha un peso nel suo ambiente. Soprattutto i ragazzi adolescenti, se vedono che il padre conta ... possono essere portati a imitarlo e prendere quella strada lì. Assumono un'identità. Questo meccanismo è prevalente nelle zone più problematiche. So, per esperienza diretta, di ragazzi che si sentivano forti perché avevano un papà detenuto, in grado di farsi valere, che si faceva rispettare nei loro ambienti. Questo è un fatto negativissimo. Che porta a sviluppare delle posizioni da parte di alcuni adolescenti che possono rovinarli per tutta la vita».

Il problema sollevato riguarda i processi di identificazione che si possono sviluppare laddove il genitore sia detenuto, il quale genitore non viene però percepito su un piano di realtà, e questa circostanza può diventare particolarmente rischiosa. Come

riscontrato anche nell'ambito di ricerche condotte sul tema in questione¹⁸², il genitore assente può essere percepito o come «un eroe negativo col quale identificarsi sul piano della devianza o come un eroe positivo col quale identificarsi sul piano della conformità».

E' stato allora chiesto alle assistenti sociali - in considerazione dei molteplici e delicati aspetti che la questione della genitorialità in carcere necessariamente implica - se, dal loro punto di vista, la materia oggetto di discussione riguardasse ambiti essenzialmente privati, relativi a persone e nuclei singolarmente intesi, o se invece andasse interpretata come problematica di più ampia portata. Gli operatori interpellati, sebbene con toni differenti, condividono l'opinione espressa in maggioranza secondo cui il tema della genitorialità in carcere è senz'altro una problematica che trascende il privato delle singole famiglie. Per questo, esse dicono, «deve interessare la società, la comunità in genere, ma soprattutto le scelte di politica sociale». Si invoca pertanto il coinvolgimento degli enti territoriali che, nella prospettiva degli operatori intervenuti, avrebbero il compito di:

« ... programmare interventi e servizi mirati alla gestione della complessità che caratterizza queste famiglie. Perché, come ho detto proprio all'inizio, quello della detenzione è uno dei tanti problemi che affliggono queste famiglie, ed è sicuramente un problema molto grave, che si va ad aggiungere alla multi-problematicità che fa vivere ai margini della società un detenuto con la sua famiglia».

Esistono, viene ricordato, situazioni in cui il detenuto non può effettuare colloqui con i figli, per l'indisponibilità di un adulto ad accompagnarli. In questi casi, diventa essenziale il ruolo che altri soggetti possono svolgere, un ruolo che tuttavia non può essere improvvisato. Sono situazioni che andrebbero contemplate a priori, nell'ambito di programmi e ipotesi di intervento da attuare e condividere sia a livello interistituzionale che del privato-sociale, al fine di evitare lo scotto di decisioni raffazzonate, prive di adeguata riflessività perché dettate dall'urgenza di fornire risposte a bisogni impellenti:

«Le difficoltà per i colloqui si verificano soprattutto quando non c'è accordo tra il padre e la madre dei bambini. Se c'è una buona intesa nella coppia, normalmente i bambini sono accompagnati dalla mamma in carcere ... quando c'è una separazione, o comunque un rapporto di coppia difficile o conflittuale, può subentrare questo problema. Allora a volte se ne fa carico qualche altro familiare ... i nonni, gli zii ... e quando non ci sono parenti disponibili, capita che il detenuto sia costretto a scrivere al Tribunale dei minori per

¹⁸² Luzzago A., Pietralunga S., Solera P., *L'incidenza negativa della detenzione dei genitori sui figli*, in "Rassegna italiana di Criminologia", 1992, pp. 221-235

avvalersi del diritto di vedere il figlio. Naturalmente le difficoltà restano, perché anche di fronte all'imposizione del Tribunale per i minorenni, il colloquio è difficile farlo o per mancanza di risorse umane su cui contare o per indisponibilità dell'altro genitore».

Rispetto alla domanda tesa ad appurare se, nella prospettiva delle assistenti sociali, i figli potessero essere considerati una risorsa importante per una persona detenuta, sono state espresse opinioni pressoché unanimi. Tutti gli interventi hanno sottolineato che i figli sono da considerarsi senz'altro una risorsa, un motivo di speranza, un elemento con forte valenza incentivante. I detenuti che hanno figli, è stato detto, sono generalmente più attivi, hanno maggiore desiderio di impegnare il tempo in maniera produttiva, sono spronati a prefigurarsi dei quadri progettuali a più lunga scadenza. La presenza di figli, inoltre, costituisce una risorsa per gli stessi operatori, costantemente alla ricerca di possibili agganci per promuovere nei propri interlocutori percorsi di autocritica e di cambiamento. In talune situazioni, dichiarano le assistenti sociali, si possono osservare intenti strumentali da parte di alcuni detenuti che fanno leva sulla circostanza di avere figli minori con l'intenzione di spingere verso l'ottenimento dei cosiddetti benefici penitenziari. Secondo quanto stimato dalle assistenti sociali, questi casi ricorrono con scarsa frequenza ma sono resi possibili dall'impostazione premiale di taluni istituti dell'Ordinamento penitenziario che, direttamente o indirettamente, possono indurre i reclusi a far leva sulle condizioni di vita esterna dei propri congiunti per richiamare l'attenzione degli operatori e dei magistrati sulle loro esigenze.

Più complicata si presenta la questione inversa a quella appena prospettata, cioè se il detenuto possa essere pensato, in quanto genitore, come risorsa per i propri figli.

Partendo dalla comune premessa che la lontananza di per sé svingorisce le relazioni tra genitori e figli, la discussione su questo tema ha fatto emergere molteplici prospettive che rispecchiano la complessità della questione.

Il primo punto dibattuto concerne gli aspetti relativi al dovere in capo al detenuto di contribuire al mantenimento economico dei congiunti. Molte delle opinioni espresse hanno condiviso la tesi secondo cui il genitore in carcere che riesca ad ottenere un lavoro intramurale retribuito, potendo inviare parte della mercede ai familiari, costituisce comunque una risorsa per i congiunti che in molti casi versano in condizioni di grave difficoltà economica. Oltre questo livello, le perplessità su un eventuale ruolo positivo del genitore detenuto sono apparse piuttosto elevate. Innanzitutto, dicono gli

operatori, è da considerare l'atteggiamento che il genitore rimasto in libertà assume verso la figura del congiunto in carcere, anche in relazione ai rapporti che egli ritiene sia bene vengano intrattenuti tra il partner detenuto e i figli. Secondo l'opinione espressa nel focus group dalle assistenti sociali, quando un genitore è assente, in quanto detenuto, è fondamentale che l'altro partner abbia la volontà e la capacità di trasmettere ai figli messaggi chiari e rassicuranti; in circostanze del genere, è stato puntualizzato, il principale punto di riferimento per i ragazzi non può che essere costituito dal genitore presente, ma ciò non deve spingere verso il tentativo di cancellare o sminuire il possibile apporto, anche simbolico, di chi si trovi impossibilitato ad agire in prima persona e in piena libertà. Un atteggiamento responsabile ed equilibrato da parte di chi è vicino al minore può contribuire a rendere più tranquilli i ragazzi nell'affrontare l'esperienza della "perdita" e del vuoto conseguenti alla percezione di abbandono per l'arresto di un genitore.

L'atteggiamento assunto da chi rimane in famiglia costituisce dunque per le assistenti sociali una variabile importante, in grado di incidere sulla quantità e sulla qualità dei rapporti potenzialmente praticabili tra il soggetto recluso e i suoi figli, specialmente se trattasi di prole in età minore che non gode di autonomia né decisionale né di movimento.

Nel caso sussistano conflitti familiari, specie se preesistenti alla detenzione, è pregiudicata ulteriormente la possibilità che il recluso eserciti, anche in forma residuale, il ruolo genitoriale. Il ruolo di chi rimane a fianco del minore è ritenuto di primaria importanza da tutte le assistenti sociali intervenute, tanto che esse hanno espresso un comune consenso sulla dichiarazione pronunciata da uno degli intervenuti:

« ... la parte più importante non credo la svolga il detenuto che sta all'interno del carcere, privato della libertà; la parte più significativa la gioca l'altro genitore, su cui ricade gran parte della responsabilità nel mantenere i collegamenti, compensare la figura del genitore assente, accreditarne una immagine positiva laddove sia possibile farlo».

Con riferimento a questo tipo di problematica, le assistenti sociali hanno discusso a lungo sulla difficile posizione del coniuge che rimane a casa con i figli, sostanzialmente solo nei compiti e nelle funzioni di cura che attengono al ruolo genitoriale. Abbiamo osservato, viene detto, che in alcuni casi il legame di coppia è costruito su un rapporto di patologica interdipendenza, tanto che le mogli o le compagne dei detenuti «non

sempre riescono ad avere un'autonomia di pensiero e di azione, e soprattutto la capacità di condividere il ruolo genitoriale con i propri compagni». E anche quando c'è da assumere decisioni importanti, può succedere che queste partner facciano fatica a individuare da sole delle soluzioni e, laddove ricevano dei suggerimenti dagli operatori che intervengono sul caso, si mostrano incapaci di mantenere una ferma linea di pensiero e di condotta: « ... vanno al colloquio dal compagno, ne parlano, e il compagno riesce subito a riprendere le redini del gioco. Poi loro magari non seguono il consiglio che tu hai dato, lasciano correre ...».

In merito poi alla tesi, sostenuta da più parti, secondo cui "il genitore detenuto sia da considerarsi un cattivo genitore", sono emerse posizioni incerte e interrogative, contrarie in ogni caso a giudizi generalizzanti. Il genitore in carcere non può ritenersi a priori un cattivo genitore, esse dichiarano, benché la valutazione non possa prescindere completamente dal tipo di modello che questo genitore offre ai figli in considerazione del suo stato detentivo. La riflessione si è indirizzata sul significato e sull'incidenza che i modelli genitoriali hanno nel processo di formazione e di sviluppo della personalità e dell'identità dei figli; il punto di vista espresso in proposito dalle assistenti sociali è che la scelta delinquenziale di per sé non possa costituire un valido esempio per i figli.

Le storie di vita narrate dai detenuti indicherebbero tuttavia la positiva funzione esercitata dai figli sui loro genitori in carcere, i quali verrebbero positivamente sollecitati nella sfera affettiva e spronati a ricercare in loro stessi la forza e la determinazione per imboccare percorsi detentivi basati sulla riflessività e l'autoconsapevolezza. Talora, dicono le assistenti sociali, «è possibile che una persona condannata possa far emergere nei confronti di un figlio la propria carica affettiva, magari rimossa e quella parte più profonda di sé che c'è sempre».

Sulle qualità che un "buon genitore" dovrebbe possedere, viene chiesto alle assistenti sociali di esprimersi sulla seguente asserzione:

«Nella società attuale prevalgono e sono apprezzate norme di comportamento genitoriale che possono essere definite norme di classe, poiché privilegiano i genitori meglio formati e meglio istruiti e squalificano quelli che non lo sono. Questo contribuisce a determinare una rappresentazione sociale dei genitori detenuti avente connotazione generalmente negativa».

Nel dibattito provocato dall'argomento, si fa innanzitutto riferimento alle indubbe difficoltà insite nel "mestiere" del genitore, un mestiere che in concreto si costruisce "in

itinere”, per il quale non esiste, e non potrebbe esistere, un manuale con norme prescrittive, cui potersi riferire per valutarne l’aderenza con i comportamenti e le scelte che ciascuno compie in concreto. Queste difficoltà, comunque sempre presenti, si aggraverebbero fatalmente nel caso di genitori in carcere.

Sull’argomento si registra tra i partecipanti al focus una certa difformità di vedute nel modo di concepire il prototipo di “buon genitore”, figura che alternativamente viene prospettata con elementi caratterizzanti di diverso tipo: flessibilità mentale; capacità di mettersi in discussione; capacità di cogliere i bisogni espressi e latenti di ragazzi in crescita; volontà di “avvicinarsi” a una dimensione esistenziale “altra”; capacità di rispetto per il bambino, per la sua persona e per le sue scelte; capacità di rappresentare un solido e concreto riferimento per i figli.

Risulta unanime invece la bocciatura dell’interpretazione che farebbe corrispondere l’immagine del buon genitore con taluni predefiniti attributi di tipo cognitivo e intellettuale.

L’esperienza narrata dalle assistenti sociali pone inoltre in evidenza che spesso sono proprio i genitori in carcere a sollecitare i figli verso un serio e costante impegno scolastico, spinti in parte dal bisogno di compensare talune carenze percepite a livello personale, in parte probabilmente per aver sperimentato e subito direttamente lo svantaggio sociale derivante anche dalla bassa scolarità. Quantunque questi atteggiamenti siano da interpretare come positivo stimolo per i ragazzi, precisano le assistenti sociali, la condizione di detenuto non costituisce certamente un presupposto favorevole per consentire alle persone in carcere di esercitare al meglio il proprio ruolo genitoriale. Anche perché, esse puntualizzano, i figli dei detenuti sono generalmente caricati di svariati problemi, i quali non sono imputabili alla sola circostanza che vede un componente della famiglia in carcere, ma a un complesso di disagi e contrarietà che assillano in ogni caso questi nuclei multiproblematici e gravano sulla crescita dei ragazzi. Sarebbe dunque il complesso di situazioni che si vengono a creare, nel loro articolato intreccio relazionale, a negare al bambino il diritto di crescere in maniera corretta e serena.

Secondo l’opinione degli operatori intervenuti, quando un membro della famiglia è in carcere, le istituzioni locali, le associazioni in genere, specialmente la gente comune, si

preoccupano poco di promuovere e assumere iniziative tese a favorire i legami e le relazioni affettive tra i detenuti e i loro figli, in quanto abitualmente persuasi che il genitore detenuto rappresenti un cattivo esempio per i figli. La tendenza a generalizzare sarebbe riconducibile alla diffusa presenza di pregiudizi verso chiunque sia implicato in fatti di giustizia, oltre che all'incapacità di distinguere tra situazioni, contesti e circostanze differenti. Questo tipo di analisi potrebbe però non trovare conferma in quei contesti sociali afflitti da elevato indice delinquenziale, in cui i valori tipici della cultura deviante trovano maggiore condivisione nel territorio di riferimento.

Le assistenti sociali rifiutano, almeno sul piano delle dichiarazioni formali e razionali, i tentativi volti ad accomunare pregiudizialmente condizioni e situazioni diverse tra loro, ma rilevano l'importanza di due variabili che, in particolare, sono da esse considerate apprezzabili nel formulare un giudizio di valutazione sul detenuto come genitore: la tipologia del reato e la recidiva, specialmente se trattasi di reati cosiddetti associativi.

In presenza di reati particolarmente gravi o di recidiva reiterata, l'opinione prevalsa nella discussione è che devono essere messe in conto la bassa probabilità che il soggetto in carcere possa cambiare segno al proprio stile di vita e la dominante incertezza in ordine ai risvolti che il futuro esistenziale potrà avere per il detenuto stesso e per i membri della sua famiglia. Per queste ragioni, dicono alcune assistenti sociali, i genitori appartenenti a tale casistica di detenuti difficilmente possono costituire un punto di riferimento costruttivo per i figli.

Altre voci, invece, in parte contrastano con le anzidette valutazioni: abbiamo avuto modo di osservare, dichiara qualche assistente sociale, che molti dei detenuti condannati per reati associativi o legati alle attività criminali delle organizzazioni, nonostante le oggettive scarse prospettive individuali future, si impegnano per individuare nell'istituto carcerario possibili risorse positive cui accedere, accettando anche di mettersi in gioco personalmente, come quando decidono di applicarsi nello studio a dispetto dell'età oramai matura. Un atteggiamento propositivo di questo tipo sarebbe interpretabile, secondo l'analisi emersa dal dibattito, come risposta concreta della persona detenuta all'avvertito desiderio di essere di buono esempio per i figli, per stimolarli a compiere (anche con l'ausilio di un nuovo modello di figura genitoriale) percorsi esistenziali utili, alternativi alle pregresse scelte di vita compiute da loro stessi.

Molti dei detenuti con un livello di scolarità basso o nullo insistono con forza, fanno rilevare le assistenti sociali, sul fatto che i loro figli debbano studiare e si dicono disposti a qualunque cosa pur di consentire ai figli di conseguire quei risultati che invece loro non sono stati in grado di raggiungere, o non hanno potuto, o non hanno voluto raggiungere. Impegnarsi in carcere costituisce dunque per il recluso una possibile strada da percorrere, se concessa in concreto, per ricostruire in proiezione positiva la propria immagine di genitore, per giocare sul piano affettivo e del ruolo una seconda *chance*, per avere argomenti in comune con i figli su cui far leva e discutere nel corso dei colloqui, per poter crescere dal punto di vista culturale e riguadagnare l'autostima necessaria per sentirsi genitori apprezzabili.

La questione del titolo del reato costituisce tuttavia per la gran parte degli operatori intervenuti una variabile mai trascurabile. In presenza di alcune tipologie di delitto, specialmente con riferimento ai casi di violenza in famiglia (non ci si riferisce necessariamente a forme di violenza verso il figlio, ma anche alla violenza perpetrata ai danni dell'altro coniuge), le assistenti sociali mostrano di essere molto caute nell'esprimersi in favore di un sostegno alla genitorialità di questi soggetti, in quanto non ritengono possa essere valutata positivamente la relazione tra i soggetti responsabili di atti devianti del tipo indicato e i propri figli. Qualora poi, esse puntualizzano, tale relazione dovesse ancora sussistere durante il periodo della carcerazione, è necessaria la predisposizione di adeguate forme di controllo e, nei casi più problematici, sarebbe opportuno evitare di promuovere azioni volte a facilitare o incentivare i rapporti genitore/figlio. A meno che, qualcuno aggiunge, l'operatore non disponga o sia in grado di attivare idonei strumenti e risorse, sia interne all'istituto che a livello territoriale, adatti a garantire una conveniente impostazione delle relazioni e un costante monitoraggio del loro sviluppo. Le assistenti sociali si riferiscono all'impiego di una rete d'intervento che possa efficacemente e correttamente coinvolgere, se richiesto e desiderato, l'intero nucleo familiare nell'eventuale nuovo percorso di avvicinamento e sviluppo delle relazioni tra i membri: è la famiglia nella sua interezza che andrebbe aiutata ad affrontare e a gestire il processo di ri-definizione dei rapporti e dei ruoli interni ed extra al nucleo. E' emerso tuttavia con chiarezza l'atteggiamento alquanto scettico delle assistenti sociali sulla possibilità che gli autori di reati di violenza

possano esercitare, anche se adeguatamente supportati e aiutati, un ruolo genitoriale con valenza educativa positiva.

Ma è possibile, viene chiesto, distinguere tra “relazione affettiva” e “relazione educativa”?:

«... è un tutt'uno, affettività e rapporto educativo [...] Nel caso di un padre detenuto, è fondamentale la figura di chi rimane a fianco del figlio minore nel saper gestire i rapporti ... mantenere i collegamenti, sostituire la figura del padre detenuto, lavorare su una immagine di positività, laddove è possibile farlo. Quando si è in carcere per certi reati, questo non è possibile».

C'è chi invece sottolinea aspetti diversi

«relativamente alla questione “relazione educativa” - “relazione affettiva” ... a mio avviso possono essere considerate in modo disgiunto, perché un detenuto può essere affettivamente molto legato ai figli, sinceramente legato ai figli, però non essere in grado di svolgere il ruolo educativo perché carente a sua volta per il percorso di vita che ha fatto, per l'immaturità che ha contraddistinto le sue scelte e la sua storia di vita. Per questo, a mio avviso, possono essere considerate in maniera distinta. Quando un detenuto è molto legato ai figli sul piano affettivo dovrebbe essere sostenuto nella capacità di imparare a svolgere il ruolo educativo. La rete dei servizi dovrebbe essere molto presente e in grado di sostenere la persona in questo percorso. Ciò però è molto difficile con le risorse che abbiamo a disposizione».

Quest'ultima posizione viene sorretta col racconto di un'esperienza diretta, vissuta dall'assistente sociale intervenuta:

« ... parlo di un caso che ho seguito da vicino, un detenuto che doveva andare in permesso premio e aveva una situazione familiare particolare in cui erano presenti più figli, avuti da due relazioni diverse ... una situazione molto problematica, la classica situazione in cui una delle due mamme non c'era, e i bambini erano stati in qualche modo affidati al padre, e poi erano nati altri figli con la seconda compagna. E intanto lui faceva dentro e fuori dal carcere. Durante una detenzione ha iniziato col chiedere il permesso premio, ovviamente è stata una situazione monitorata attentamente ed è stato formulato uno specifico programma di trattamento, ma proprio individualizzato, rispetto a come doveva gestire gli incontri con i figli. Poiché tutti i bambini erano affidati al servizio sociale del comune, il programma di trattamento che prevedeva anche le ore di uscita e di incontro coi figli è stato predisposto con l'ausilio dell'assistente sociale del comune. In un primo momento, gli è stato concesso di vedere durante i permessi i bambini nati dalla due mogli separatamente, perché c'erano dinamiche molto conflittuali tra i bambini, tra la nuova compagna e i minori nati dal primo matrimonio. Avevamo osservato l'inadeguatezza del detenuto nello svolgere un ruolo educativo, ma anche una spiccata capacità affettiva, di trasmettere affetto. Per cui si è deciso di aiutarlo facendo leva proprio su questa sua risorsa, accompagnandolo nello svolgimento del ruolo educativo con un programma particolareggiato che il magistrato di sorveglianza ha approvato».

Alla domanda “Secondo voi i genitori in carcere si sentono buoni genitori, genitori credibili?”, la discussione si accende di tono e le assistenti sociali raccontano esperienze

professionali differenziate, che riflettono la grande varietà di situazioni umane presenti nel carcere, cui corrispondono distinte valutazioni.

L'elemento su cui tutti gli interventi concordano è che la percentuale di detenuti attenti alle condizioni dei figli è da valutarsi nettamente superiore rispetto a quella di coloro che invece mostrano un atteggiamento deresponsabilizzato e disinteressato. Gli assistenti sociali raccontano che nella loro esperienza professionale hanno colto certamente il bisogno di molti detenuti di percepirsi come buoni genitori, e la loro esigenza di comunicare e fare arrivare ai propri figli quegli aspetti positivi di se stessi cui attribuiscono particolare valore o significato. Il potersi dire "sono un buon genitore" avrebbe innanzitutto la funzione di lenire i sensi di colpa.

Quando però, riferisce qualche assistente sociale, si valutano situazioni osservate dapprima nel corso della detenzione in carcere, e poi durante l'esecuzione di una misura alternativa in cui il margine di libertà personale è più ampio, è possibile notare, almeno in alcuni casi, il variare dell'atteggiamento del soggetto nei riguardi della famiglia. In particolare, e su questo emerge una valutazione pressoché unanime, questo contrasto tra dichiarazioni enunciate e comportamenti concreti è osservabile con maggiore frequenza tra i detenuti colpiti da problemi di tossicodipendenza. Il soggetto tossicodipendente che si trova in carcere, dicono le assistenti sociali, stenta più di altri detenuti ad assumersi le responsabilità genitoriali, ed anche quando riesce a compiere una sufficiente analisi introspettiva, dichiarandosi desideroso di modificare il proprio stile di vita, riesce molto difficilmente ad attenersi ai propositi teoricamente formulati. Non ci si trova di fronte, in questi casi, affermano gli operatori del focus, a persone necessariamente simulatrici e inattendibili; è molto più probabile, semplicemente, che le problematiche individuali e sociali collegate allo stato di tossicodipendenza continuino a esercitare un forte condizionamento sulla volontà e le scelte di questi soggetti, a dispetto dei sentimenti da essi effettivamente nutriti per i figli e a dispetto anche della consapevolezza maturata sulla sconvenienza del modello genitoriale che si rappresenta. In sostanza, la cognizione di sé e di ciò che si rappresenta per gli altri non induce necessariamente a cambiamenti sostanziali nel modo di essere della persona e nel modo di svolgere i ruoli sociali.

Ci sono anche situazioni, spiega il gruppo delle assistenti sociali, in cui il detenuto assume un atteggiamento di superficiale auto-convincimento, volto teoricamente alla costruzione di una sua identità genitoriale positiva, senza che però vi sia il supporto di adeguate risorse personali per modificare il sé più profondo. Questo succede, viene detto, anche a causa della natura problematica dei processi di cambiamento che richiedono capacità analitiche e introspettive, oltre che grande sforzo e determinazione nel mettere in discussione percorsi di vita che possono essere lunghi e strutturati.

Viene riferito anche di genitori che, viceversa, nel periodo di carcerazione compiono una spietata autocritica, in segno di autopunizione, ma anche di genitori acritici che si auto-compiacciono per aver scelto di mantenere la propria famiglia all'oscuro, sia dei loro pregressi comportamenti devianti, sia delle susseguenti vicende penali. Quando un genitore non è in grado di accollarsi dinanzi alla famiglia la responsabilità dei propri comportamenti, viene puntualizzato, è difficile che sappia o voglia rendersi conto delle ineludibili e gravi conseguenze che le proprie condotte provocano nella vita degli altri membri familiari. Questi genitori, non solo non sanno confrontarsi con i figli, ma usando la menzogna e il sotterfugio sbarrano il passo alla costruzione di legami forti, basati sulla fiducia. Soltanto quando si ha la capacità di riconoscere il proprio reato, avvertono gli operatori, è possibile trasmettere ai figli un'immagine credibile del ruolo genitoriale, rendendo possibile anche una relazione col partner impostata su un piano di reciprocità e di rispetto.

Succede, riferiscono le assistenti sociali, che:

«... detenuti che hanno figli piccoli non rivelano ai figli la propria condizione; preferiscono far credere che stanno lavorando fuori, e ai figli piccoli che vanno al colloquio, se sono abbastanza piccoli, non fanno capire di stare in carcere. Cercano quanto più possono di non far comprendere ai figli la realtà delle cose, finché sono piccoli. Però ci sono anche detenuti che hanno un comportamento strumentale o avanzano pretese. A volte pretendono che i figli vengano portati al colloquio, senza tenere in conto le difficoltà che possono esserci. Anche difficoltà di coppia. La compagna che rimane con i figli viene esasperata con l'atteggiamento possessivo talvolta messo in atto ... per alcuni è considerato un possesso l'aver i figli [...] In carcere il detenuto deve capire la necessità di mettersi in discussione, di provare a relazionarsi in modo diverso con i figli, con la compagna, per avere realmente delle cose positive quando va fuori».

C'è da chiedersi allora cosa sia possibile fare per sostenere la genitorialità nel corso della detenzione. L'opinione prevalsa nella discussione è che tutti gli operatori penitenziari, in équipe, avrebbero l'obbligo di impegnarsi concretamente e

sistematicamente nel compito di aiutare i detenuti ad essere genitori più adeguati. Le azioni promosse in tale direzione dovrebbero però interessare attivamente la rete dei servizi sul territorio che assume una sua centralità laddove si ritenga che gli interventi non possono fermarsi né al solo detenuto né unicamente alla fase detentiva. Su questo punto, le assistenti sociali denunciano una scarsa condivisione di intenti con gli operatori della rete territoriale, i quali, sempre secondo i convincimenti maturati ed espressi dagli operatori intervenuti al focus, farebbero fatica ad assumersi le responsabilità professionali di loro pertinenza, preferendo esercitare un ruolo sottodimensionato, una sorta di ruolo-ombra, che spesso implica la delega al sistema penitenziario sia dell'onere delle decisioni più impegnative, sia dell'attuazione degli interventi *front-office*.

Sul senso, la forma e le modalità degli interventi di aiuto a sostegno della genitorialità in carcere le voci che si sollevano dal dibattito appaiono piuttosto discordanti. E' innanzitutto sul concetto di aiuto che emerge il maggiore contrasto tra gli operatori.

C'è chi dice: « ... bisogna un po' smettere di parlare di aiuto, bisognerebbe cominciare a parlare di autodeterminazione di queste persone, indurle a essere autosufficienti, a scegliere le strade da prendere. Perché ... fin quando c'è l'assistente sociale oppure tutto il meccanismo di una rete territoriale va bene ... poi quando finisce la misura alternativa e questo nucleo viene abbandonato a sé stesso e non sa neanche come muoversi ... quindi ... io non sono così convinta della validità di interventi paternalistici ...»;

Oppure, « ... molto dipende dalla nostra capacità nel saper spiegare e rappresentare nel modo giusto l'offerta di intervento. Di far vivere alle persone i servizi come una risorsa e non solo come controllo»;

e ancora, « ... bisogna fare un'opera di accompagnamento ...», oppure, «Rispetto alla richiesta di interventi specifici da parte delle persone e delle famiglie, la richiesta che generalmente viene fatta a qualsiasi assistente sociale di qualsiasi servizio, è quella di tipo più economico e materiale. Perché, come dicevano anche le colleghe, è molto difficile riconoscere delle carenze di tipo affettivo-relazionale che richiedono una messa in discussione più profonda e quindi anche poi un intervento più complesso».

Vengono anche raccontate esperienze emblematiche:

« ... ho in mente una detenuta domiciliare, nomade, madre di tre bambini piccoli. Lì delle difficoltà ci sono state sia nel rapporto con il marito, perché ovviamente essendo di etnia rom in genere il padre non assume un ruolo attivo nella gestione e nella cura dei figli, in più essendo una detenuta domiciliare lei aveva difficoltà a far fronte alle esigenze primarie, e non mi riferisco nemmeno tanto alle sue quanto a quelle dei bambini perché le persone in detenzione domiciliare nel nostro territorio hanno la possibilità di uscire solo due ore al giorno, due volte a settimana per le indispensabili esigenze di vita. E questo è già molto limitante anche per un detenuto domiciliare che magari sta da solo, che è sposato e non ha figli piccoli. Ma per una madre di tre bambini minori che devono

andare a scuola è molto molto limitante ... e lei non era stata autorizzata. Mi sembra che dapprima non fu autorizzata per l'accompagnamento dei bambini e che successivamente fu autorizzata solamente per mezz'ora per accompagnare i bambini. Però lì c'era la presenza del volontariato che collaborava, e c'era l'assistente sociale che lavorava all'opera nomadi che aveva preso a cura questa situazione, per cui voglio dire era lei che si faceva carico di tutte le incombenze di cui non si poteva far carico la mamma. Per cui ovviamente si creò una situazione di tensione forte. Perché era una tensione che riguardava la tipologia di misura, perché la detenzione domiciliare è una misura molto difficile da portare avanti perché bisogna stare per forza dentro casa; una tensione che riguardava il rapporto tra moglie e marito, perché era un rapporto già di per sé difficile, con questo marito e padre assente; ed era una tensione relativa ai figli perché ovviamente stando sempre in casa in un clima di tensione e agitazione sicuramente è molto negativo per i bambini su cui ricadono le turbolenze della famiglia».

Nel dibattito, non poteva mancare l'eterna diatriba sulla funzione della pena. Così, al quadro già delineato, si aggiungono riflessioni in ordine a quella che viene percepita come un'impellente richiesta di difesa sociale che perviene dalla società esterna e che gli operatori tutti non dovrebbero ignorare:

«Nella società di oggi, con i tanti problemi che ci sono, è vero che bisogna tener conto della famiglia del detenuto, delle sue relazioni ... sono un'operatrice sociale, un'assistente sociale, quindi non nego che ciò sia di grande importanza. Però, attenzione, oggi la società vuole una persona che sia redenta [...] io credo che sia giusto attivarsi per aiutare la persona detenuta a fare autocritica, a fare elaborazioni nuove, poi è tutto conseguente, anche il rapporto con la propria famiglia. Non è che ci dobbiamo fare carico noi di certe cose. Secondo me stiamo un poco esagerando ... dimentichiamo quello che la società ci sta cominciando a chiedere».

Altri operatori si rifanno invece alla concezione rieducativa e riabilitativa della pena e costruiscono il loro ragionamento sulla base della convinzione che i legami familiari siano da valutarsi come elementi sostanziali nel percorso di recupero della persona detenuta. In tale prospettiva, l'impegno delle assistenti sociali nel promuovere e sostenere i rapporti affettivi e parentali del detenuto è da intendersi non come opzione legata alla sfera delle sensibilità individuali, semmai come obbligo cui si è vincolati, *oborto collo*, dalla *mission* e dal mandato professionale contenuti nell'ordinamento penitenziario, nonché dalle norme deontologiche che regolano il proprio profilo di inquadramento professionale:

«Noi assistenti sociali, nei nostri interventi, teniamo conto della famiglia. È uno degli aspetti che prendiamo più in considerazione. È il lavoro che svolgiamo. Specialmente negli interventi di consulenza con gli istituti penitenziari, siamo la cerniera del gruppo, nel senso che siamo il collante tra il dentro e il fuori ... Ovviamente è difficile questa parte del lavoro, in quanto talvolta ci troviamo di fronte a familiari che ci riportano le loro storie, che non sempre sono storie di accoglienza nei confronti della persona detenuta, ma c'è anche la paura che queste cose vengano fuori. E' un lavoro delicato. Da

un lato, è importante che nelle relazioni determinati aspetti vengano fuori, dall'altro, si pone il problema della tutela della famiglia rispetto al detenuto. In più c'è un problema di chiarezza, di trasparenza, sia nei rapporti nostri con entrambi gli interlocutori, sia nelle relazioni tra il detenuto e la famiglia. L'operatore sociale in qualche modo deve svolgere anche un ruolo di mediazione e di accompagnamento».

Nel ragionare sulle competenze professionali proprie del ruolo degli assistenti sociali, gli interventi finiscono naturalmente col soffermarsi sulla problematica legata alla cronica carenza numerica delle figure professionali sociali all'interno degli istituti di pena, cui corrisponde una ridotta capacità di intervento e una insoddisfacente qualità delle azioni realizzate. Come emerge più volte dal dibattito, gli interventi esperiti dalle assistenti sociali nelle strutture penitenziarie molisane risentono, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche del fatto che i detenuti ivi ristretti sono per lo più residenti fuori regione. E' questo un tratto caratteristico dei locali istituti di pena che, ospitando per lo più detenuti non molisani, debbono richiedere per le attività di osservazione e trattamento la collaborazione degli uffici competenti per territorio, sapendo già in partenza che questo comporterà fatica e ostacoli nel programmare e coordinare interventi che solo in parte potranno essere realizzati in loco. Il tema della territorialità della pena è dunque molto sentito dagli operatori sociali che sperimentano la vacuità delle azioni di intervento confinate al momento e allo spazio detentivo. Ciò in quanto, dicono le assistenti sociali, la problematicità di alcune situazioni conflittuali richiede un imprescindibile lavoro di mediazione e di negoziazione che andrebbe svolto attraverso un collegamento operativo con il territorio di riferimento. Oltre a ciò, andrebbe individuata una figura referente che, per quanto non possa e non debba agire in forma indipendente dall'équipe, costituirebbe senz'altro un punto di raccordo per tutti i soggetti implicati nel processo di aiuto di volta in volta attivato.

Per dare continuità ai processi avviati durante la carcerazione, sarà infatti necessario prevedere che una parte consistente delle azioni venga attuata altrove, per mano di altri operatori con cui ci si dovrà accordare e raccordare. In questi casi, si afferma, non basterà confrontarsi con gli assetti della propria organizzazione lavorativa e con gli equilibri in essa raggiunti, ma sarà necessario tener conto anche degli assetti organizzativi degli organismi territoriali esterni, ed ancor di più con la capacità di ciascuno di adattarsi a schemi difforni dall'ordinario e dalla pratica abitudinaria.

La complessità di certi percorsi di intervento, dichiarano le assistenti sociali, è resa ancora più critica dai vincoli imposti da talune disposizioni ministeriali vigenti. Perdurano disposizioni, esse dicono, che impongono alle assistenti sociali di considerare “chiuso” il caso avuto in assegnazione (una volta esauriti gli adempimenti predefiniti dalle circolari dell’amministrazione centrale o previsti nell’ordine di servizio emanato a livello decentrato), senza poter considerare aspetti e situazioni che richiederebbero tempi maggiormente lunghi di osservazione e di approntamento di ulteriori strategie operative. I vincoli imposti da tali procedure rimangono validi anche nel caso di detenuti con pene lunghe, avendo l’obbligo di archiviare il caso entro un anno dall’ordine di servizio con cui l’assistente sociale è stata incaricata degli interventi individualizzati, con possibilità di un’unica, breve, contingente “riapertura”. Queste disposizioni procedurali - rigide, cavillose e rispondenti più ad esigenze meramente formali che sostanziali - dichiarano le assistenti sociali, incidono significativamente sulla quantità e sulla qualità delle azioni intraprese, o che si intendono intraprendere. A ciò si aggiungono gli ordinari ostacoli insiti nell’apparato penitenziario, specialmente in relazione alla strutturazione e alla distribuzione dei tempi e degli spazi interni alla struttura, con conseguenze significative sull’attività di chiunque ivi operi.

Gli operatori si interrogano sulle rigidità e le incongruenze che caratterizzano il sistema lavorativo cui appartengono e pongono all’attenzione del dibattito il caso dell’istruttoria del permesso premio, come esempio emblematico per rappresentare alcune loro difficoltà operative.

Nel caso si venga a conoscenza di importanti situazioni conflittuali o ci si trovi di fronte dei familiari che si oppongono al rientro del congiunto detenuto in famiglia, dichiarano le assistenti sociali, non ci si potrà limitare a registrare il diniego come se fosse un dato qualsiasi, ma occorrerà mettere in campo un impegno professionale prolungato e riflessivo per situazioni così delicate:

« ... Non è un resoconto scritto che serve. E’ un lavoro sulle relazioni delle persone. Un lavoro che richiede molto tempo, e che richiede il coinvolgimento di altri attori sociali, di altri operatori, e anche della disponibilità delle persone coinvolte. Bisogna vedere quali sono le cause che sono alla base di questa situazione; se la relazione è ridotta a brandelli non è facile ricucirla. Per ricucirla occorre una relazione professionale molto intensa con le persone. Però le modalità lavorative che caratterizzano il nostro lavoro con i detenuti non ci consentono di fare questo, nel senso che noi abbiamo anche dei vincoli formali, che purtroppo spesso non ci permettono di portare avanti in maniera completa gli interventi che facciamo. Ci sono delle

direttive che condizionano tantissimo il nostro lavoro. Oltre al fatto che siamo pochi operatori con tanti detenuti e ciò non consente di seguire in maniera completa situazioni del genere».

Altri problemi, fanno ancora rilevare gli intervenuti, derivano dall'incerta connotazione del proprio mandato professionale, sempre in bilico tra funzione di aiuto e funzione di controllo.

Ne consegue che i detenuti, ma anche le loro famiglie, siano facilmente tentati di nascondere situazioni interne al proprio nucleo che potrebbero essere valutate negativamente - o almeno così essi credono - ai fini delle decisioni che li riguardano, specialmente quando vi sono benefici in corso di definizione. Implicazioni di questo tipo comportano necessariamente un indebolimento della relazione di fiducia operatore/utente, che ne risulta compromessa in alcuni suoi presupposti fondanti. Il senso di reciprocità, leale e solidale, costituisce infatti un elemento distintivo di qualsivoglia relazione professionale di aiuto che si proponga di sfidare la riluttanza e ricusare il sotterfugio, facendo leva sul rispetto dell'interlocutore e sulla chiarezza dei comportamenti e degli intendimenti.

Gli ostacoli di maggiore entità, viene dichiarato, si incontrano allorché in una famiglia sussistano problematiche che interessano i figli minori. Le assistenti sociali che hanno avuto esperienza di situazioni di questo tipo raccontano di avere osservato un irrigidimento dei detenuti parti in causa e delle loro famiglie che evidentemente temono l'altrui giudizio - e le conseguenze che da questi giudizi potrebbero derivare - soprattutto quando si prefigura l'intervento contestuale di soggetti istituzionali esterni al sistema penitenziario (verso cui i detenuti mostrano di avere ancora meno fiducia). In questi frangenti, la predominanza dei meccanismi di difesa porta all'adozione di atteggiamenti tendenti al forte controllo delle informazioni personali e familiari. A ciò fa riscontro un inevitabile svilimento della relazione professionale che si instaura, proprio perché privata in partenza della necessaria componente fiduciaria.

Non meraviglia dunque se il *setting* di intervento che ne scaturisce assume un carattere tipicamente convenzionale, in cui "la richiesta" e "la risposta" di aiuto non possono che situarsi a un livello di formale e consueta corrispondenza.

14. I dati della C.R. di Campobasso

Con riguardo ai dati quantitativi e qualitativi rilevati nella casa di reclusione di Campobasso, raccolti sulla base dello schema che si allega in appendice, si riportano di seguito le informazioni ritenute più importanti riguardanti il campione riscontrato alla data del 10.12.2008 (data di rilevazione).

Detenuti assegnati alla CR di Campobasso (<i>Dato1</i>)	→ 82
Detenuti assegnati alla CR di Campobasso <u>con figli minori</u> (<i>Dato</i>)	→ 43 (52,4%)
N. complessivo figli minori (<i>Dato</i>)	→ 87
Detenuti italiani con figli minori, residenti in Molise	→ 8
Detenuti italiani con figli minori residenti fuori regione	→ 31 (72%)
Detenuti stranieri con figli minori residenti in Italia	→ 3
Detenuti stranieri con figli minori residenti all'estero	→ 1

Questi primi dati indicano che **più del 50%** dei detenuti ristretti nell'istituto di pena di Campobasso **ha figli minori** e che, di questi detenuti, il **79% risiede fuori regione**. Un detenuto straniero ha i figli residenti nello Stato estero di provenienza, altri 3 detenuti stranieri hanno figli minori in Italia, ma fuori regione.

La ripartizione dei figli minori all'interno dei 43 nuclei familiari è la seguente:

Tabella 3

n. figli minori 87				
1 figlio min.	2 figli m.	3 figli m.	4 figli m.	5 figli m.
19 nuclei	10 nuclei	9 nuclei	4 nuclei	1 nucleo
44,2%	23,2%	21%	9,3%	2,3%

I nuclei con un solo figlio minore sono il 44,2%, e dunque la maggioranza. Da considerare però che la rilevazione riguarda i soli figli minorenni e non il numero complessivo dei figli. Non va tuttavia sottovalutato il dato che evidenzia la presenza di detenuti con 3, 4 o 5 figli in età minore. Questo dato acquista rilevanza, specialmente se rapportato alle condizioni di vita delle famiglie interessate, delle quali sappiamo, pure in assenza di specifiche e dettagliate informazioni, che trattasi di nuclei in cui almeno uno dei genitori è in carcere.

Altre informazioni riguardanti i figli concernono l'età e il sesso (tali dati si riferiscono a 81 minori su 87, poiché per n. 6 minori non è stato possibile acquisire alcuna

informazione specifica, per assenza di documentazione socio-familiare, e non avendo tali minori mai effettuato colloqui all'interno del carcere). I dati acquisiti mostrano che la maggior parte dei minori, il 70,3%, si concentra nelle due fasce d'età che complessivamente vanno dai 4 a 14 anni, cioè l'età più delicata per lo sviluppo formativo poiché corrisponde a fasi della crescita in cui aumenta nei ragazzi la disposizione ad interrogarsi e la capacità di penetrazione della realtà; è anche l'età in cui è più forte la vulnerabilità individuale ed è più incerta l'identità personale, per le caratteristiche di instabilità proprie di un'età in formazione. Per i figli di detenuti, esiste poi l'elevato rischio di soggiacere a insicurezze e paure aggiuntive, molte delle quali derivanti dalla percezione di precarietà esistenziale e dalla maggiore esposizione al giudizio e al pregiudizio sociale.

Tabella 4

<i>età rilevata su 81 minori di 87</i>				
Fasce d'età	anni 0-3	anni 4-8	anni 9-14	anni 15-18
n. minori	9	31	26	15

Tabella 5

<i>rilevati 81 minori di 87</i>		
Sesso	M	F
figli minori	35	46

Nell'intervallo di tempo compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 (6 mesi), i colloqui intramurali visivi effettuati dai 43 detenuti del campione con i loro figli minori hanno la seguente caratterizzazione:

I minori interessati sono stati n. 87 i quali **hanno svolto** complessivamente n. 205 colloqui che in media equivalgono a **n. 2,4 colloqui per ciascun minore in sei mesi** (1 solo colloquio ogni tre mesi, all'incirca). Se si considera che i colloqui ordinari consentiti dalle norme dell'Ordinamento penitenziario, e dunque **teoricamente possibili**, sono di 6 al mese (**36 in sei mesi**), è evidente la forte discrepanza tra opportunità astratta e opportunità concreta (ogni figlio minore ha fruito unicamente del 6,7% delle ore di colloquio teoricamente concedibili).

Le informazioni detraibili da una lettura ulteriormente approfondita dei dati mostrano una realtà ancora più allarmante:

nei 6 mesi presi a riferimento, **46 bambini su 87 (52,8%) non hanno effettuato alcun colloquio** con il proprio genitore in carcere; 9 bambini hanno effettuato 1 solo colloquio (10,3%); **solamente 6 bambini su 87 (6,9%) hanno mantenuto rapporti regolari con il padre detenuto**, nel senso che i pochi colloqui effettuati (1 o 2 al mese) si sono svolti con cadenza regolare, e ciò indica continuità di rapporto genitore/figlio.

Ben 41 minori su 87 (**47,1%**) hanno effettuato circa **1 colloquio con il padre**, nell'intervallo dei sei mesi preso a riferimento. I **4 detenuti stranieri**, sia i 3 residenti in Italia che l'unità residente all'estero, non hanno effettuato **alcun colloquio** con i figli, nei sei mesi presi a riferimento.

Altro dato riguarda la figura parentale, oppure figura terza all'uopo delegata, che ha accompagnato i 41 minori per lo svolgimento dei colloqui in carcere: **n. 35 minori sono stati accompagnati dalla madre del bambino/ragazzo (85,3%)**; per n. 3 minori, si sono alternate la madre, la nonna e la figura della zia; n. 2 minori sono stati accompagnati esclusivamente da una nonna; in n. 1 caso, ad accompagnare il minore in carcere è stato un fratello maggiorenne.

La ripartizione dei colloqui sulla base delle fasce d'età dei minori evidenzia un dato su cui riflettere. La **percentuale più alta di colloqui svolti dai minori è concentrata nella fascia d'età 0/3, cui segue immediatamente la fascia 4/8**, e poi a scendere. In sostanza, sono i bambini più piccoli che fruiscono in massima parte dei colloqui con il genitore in carcere. Il dato quantitativo, logicamente, non ci spiega le ragioni che determinano tale evidenza. Le ipotesi possono essere correlate a fattori differenti: la mancanza di referenti cui affidare i bambini più piccoli nei giorni in cui la madre si reca al colloquio; il variare del peso delle assenze scolastiche in rapporto al grado di istruzione frequentato dai ragazzi; la scelta di uno dei genitori, o di entrambi, di tenere i figli lontani dalla struttura penitenziaria con l'aumentare della capacità di comprensione dei ragazzi; la difficoltà dei ragazzi stessi a frequentare gli ambienti carcerari nel momento in cui cresce in loro la paura di capire e accettare una realtà critica e imbarazzante, specialmente nel periodo difficile dell'adolescenza.

Per quanto concerne la distribuzione dei colloqui nei mesi presi a riferimento, il dato riscontrato evidenzia, contrariamente a quanto si sarebbe potuto inizialmente ipotizzare, una diminuzione significativa dei colloqui nei mesi di giugno, luglio e agosto, con una ripresa a settembre e vede un netto aumento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Questo dato appare particolarmente interessante e merita attenzione e riflessione, specialmente se si considera che nel periodo estivo i ragazzi dovrebbero essere, teoricamente, più liberi da impegni scolastici. In mancanza di informazioni specifiche in proposito, una delle ipotesi formulabili è che durante l'estate venga meno la disponibilità dei parenti ad accompagnare i minori al colloquio per ragioni che possono essere le più disparate. Indipendentemente dalle ragioni che determinano l'allentamento delle relazioni familiari nei mesi più caldi, va considerato che, come sottolineato più volte dalla stessa amministrazione penitenziaria, è proprio nei mesi estivi che si concentrano gli episodi più numerosi di autolesionismo in carcere. Una coincidenza che potrebbe essere indicativa. Naturalmente, non si può sostenere con certezza che vi sia una stretta correlazione tra riduzione dei colloqui e comportamenti autolesivi, ma tale ipotesi può costituire una possibile traccia di approfondimento della ricerca.

Per quanto concerne la **corrispondenza telefonica**, l'indagine ha evidenziato i seguenti esiti:

nei 6 mesi presi a riferimento, i **43 detenuti con figli minori** hanno fruito di **n. 483 telefonate ordinarie e di n. 89 telefonate straordinarie per complessive n. 572 chiamate** (in media **13,3** sui sei mesi complessivi), della durata massima per ciascuna conversazione di 10 minuti. Considerato che ogni detenuto può essere autorizzato, sulla base delle norme vigenti, a fruire di corrispondenza telefonica ordinaria non più di una volta la settimana, le telefonate astrattamente fruibili per ciascun detenuto nell'intervallo di 6 mesi sarebbe di circa n. 24 chiamate. **Ogni detenuto, in media, ha invece fruito del 55,4% della totalità dei contatti telefonici autorizzabili**, e dunque di poco più della metà. La corrispondenza telefonica è avvenuta verso le utenze autorizzate dei familiari che, secondo i dati emersi, risultano essere intestate o a un membro del nucleo acquisito (sé medesimo, coniuge o convivente, figlio maggiorenne) o a un membro della famiglia di origine (padre, madre, sorella, zio) o ancora ad altre

figure parentali (suoceri, cognati, nipoti). Va in proposito precisato che **il dato quantitativo relativo ai contatti telefonici stabiliti dai detenuti con le utenze autorizzate è indicativo dei contatti che il soggetto mantiene con alcuni familiari, ma non ci dice quali congiunti effettivamente interloquiscono al telefono.**

La percentuale di contatti telefonici sale leggermente qualora venisse rapportata oltre che alle chiamate verso i familiari, anche a quelle rivolte alle utenze degli avvocati regolarmente nominati (nei 6 mesi considerati, la quantità complessiva di telefonate rivolte agli avvocati è stato di n. 33, effettuate da n. 15 detenuti su 43) .

E' l'analisi dettagliata dei contatti telefonici che comunque riserva le maggiori sorprese. **Dei 43 detenuti con figli minori, 11 di essi (il 25,6%) non hanno avuto alcuna corrispondenza telefonica né coi figli né con altri familiari** (alcuni sono stati autorizzati a svolgere qualche telefonata al proprio avvocato). N. 6 detenuti (il 14%) risultano avere avuto, nell'intero arco dei sei mesi considerati, contatti telefonici compresi tra le 2 e le 4 chiamate. Da osservare inoltre che, a differenza di un solo caso, **tutti i soggetti che non hanno fruito di corrispondenza telefonica corrispondono agli stessi detenuti che non effettuano alcun colloquio in carcere.** Ciò è indicativo del fatto che una percentuale piuttosto significativa di detenuti, cioè più del **25% di genitori di figli minori, non ha alcun rapporto con i propri figli**, benché i dati raccolti non ci dicano né le ragioni alla base di questa interruzione né la fonte della decisione in tal senso. Emergono al riguardo però almeno due situazioni su cui riflettere: l'assoluto isolamento affettivo del detenuto da un lato, la totale recisione per i figli del legame con la figura paterna, dall'altro.

Altro dato, riguarda i soggetti stranieri. Nessuno di essi (4 detenuti), così come emerso per i colloqui, ha effettuato telefonate di alcun tipo.

Relativamente alle circostanze che hanno determinato l'autorizzazione di telefonate straordinarie, fruito in numero di 89, esse sono riconducibili a: n. 10 "stato di nuovo giunto"; n. 1 "rientro da permesso"; n. 78 motivazione non rilevata.

15. I dati della C.C.R. di Larino

Con riguardo ai dati quantitativi e qualitativi rilevati nella casa circondariale e di reclusione di Larino, si riportano di seguito le informazioni riguardanti il campione riscontrato alla data del 10.12.2008 (data di rilevazione).

Detenuti assegnati alla C.C.R di Larino (<i>Dato1</i>)	→ 240
Detenuti assegnati <u>con figli minori</u> (<i>Dato2</i>)	→ 53 (22%)
N. complessivo figli minori (<i>Dato3</i>)	→ 104
Detenuti italiani con figli minori, residenti in Molise	→ 1
Detenuti italiani con figli minori residenti fuori regione	→ 51 (96,2%)
Detenuti stranieri con figli minori residenti in Italia	→ 0
Detenuti stranieri con figli minori residenti all'estero	→ 1

Questi primi dati indicano che tra i detenuti ristretti nell'istituto penitenziario di Larino il **22% ha figli minori**. La quasi totalità di questi detenuti, **il 96,2%, risiede fuori regione**. Tale ultimo dato è spiegabile se si tiene conto della caratterizzazione dell'istituto di Larino che ospita particolari tipologie di detenuti (alta sicurezza, detenuti familiari di collaboratori)¹⁸³. L'assegnazione di questi detenuti a specifiche e apposite sezioni detentive non può tener conto, quale primo criterio di assegnazione, del principio della «territorializzazione della pena».

La specifica caratterizzazione dell'istituto spiega anche la quasi totale assenza di detenuti molisani e detenuti stranieri.

Tabella 6

Sezioni detentive	Sanitario	Media sicurezza	Detenuti familiari collaboratori	Alta sicurezza
Detenuti con figli minori	1	8	2	42 (79,2%)

Relativamente alla posizione giuridica dei detenuti con figli minori, risultano i seguenti dati: 7 "Imputati"; 13 "Appellanti", 26 "definitivi"; 7 posizioni miste. I soggetti definitivi e quelli con posizione "**Ricorrente-definitivo**" **rappresentano il 53% del campione**.

Il **94%** risulta essere **recidivo**.

¹⁸³ Per approfondimenti si veda il capitolo III, paragrafo 10

Rispetto allo **stato civile**, n. 41 soggetti risultano essere **coniugati (77,3%)**, **10 conviventi (18,9%)**, 2 separati (3,8%). Le informazioni rilevate indicano lo stato civile formale di ciascun detenuto ma nulla dicono sulla qualità delle relazioni di coppia e familiari.

La distribuzione dei figli minori all'interno dei 53 nuclei familiari è la seguente:

Tabella 7

n. figli minori 104				
1 figlio min.	2 figli m.	3 figli m.	4 figli m.	5 figli m.
16 nuclei	27 n.	7 n.	2 n.	1 n.
30,2%	50,9%	13,2%	3,8%	1,9%

I nuclei con due figli minori costituiscono poco più del 50% e dunque sono la maggioranza; quelli con un solo figlio minore si aggirano intorno al 30% circa. Come già considerato nell'analisi dei dati riguardanti la C.R. di Campobasso, la rilevazione riguarda i soli figli minorenni e non il numero complessivo dei figli di ciascun detenuto. La presenza poi di **detenuti con 3, 4 o 5 figli in età minore**, benché in percentuale limitata costituisce comunque un dato da non sottovalutare, specialmente se si considera che l'assenza prolungata del genitore detenuto rende senza dubbio più problematica la gestione di nuclei numerosi, non fosse altro che dal punto di vista economico.

I dati acquisiti mostrano inoltre che più dell'80% dei minori si concentra nelle due fasce d'età che comprendono i ragazzi 4-14 anni. Poiché il dato converge con quello della C.R. di Campobasso, si rinvia alle osservazioni svolte precedentemente

Tabella 8

Età figli minori	anni 0-3	anni 4-8	anni 9-14	anni 15-18
minori	8	49	40	7
%	7,7%	47,1%	38,5%	6,7%

Nell'intervallo di tempo considerato nella ricerca, compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 (mesi 6), i colloqui intramurali visivi complessivamente effettuati dal campione di detenuti con i loro figli minori risultano avere la seguente caratterizzazione. I colloqui svolti complessivamente con i figli risultano essere n. 438, in media 8.3 per ciascun detenuto, in 6 mesi (poco più di un colloquio al mese). La media dei colloqui svolti è maggiormente favorevole rispetto a quella riscontrata nella C.R. di Campobasso (2,4), rimane tuttavia una **forte discrepanza tra numero di colloqui teoricamente**

consentiti dalle norme dell'Ordinamento penitenziario (considerate anche le specifiche previsioni per la tipologia AS¹⁸⁴, categoria più rappresentata nell'istituto di Larino) e numero di colloqui effettivamente fruiti.

L'analisi dettagliata dei dati consente inoltre di rilevare una **correlazione positiva tra entità della condanna (anche se non definitiva) e frequenza dei rapporti genitori/figli in carcere**, come da tabella n. 9

Tabella 9

Posizione giuridica	Imputati	condanna 0-4 anni	condanna 5-10 anni	Condanna anni 10 - ergastolo
Media Colloqui effettuati	13	9,4	8,2	5,4

Gli imputati sono tra i detenuti con figli minori, quelli che hanno effettuato, in media, più colloqui con i propri figli (13 contatti visivi nell'arco di 6 mesi); la frequenza scende tendenzialmente con l'aumentare dell'entità della condanna fino ad arrivare a una media di 5,4 colloqui. Nel caso degli **imputati**, sono da considerare la **relativa scarsa distanza temporale a partire dall'arresto** (ancora breve per allentare i vincoli preesistenti) e la tendenza dei familiari ad **essere vicini al congiunto nella prima fase processuale**, sia per esigenze pratiche e contingenti, sia perché non essendo definita la posizione giuridica dell'imputato non è ancora prefigurabile concretamente il quadro esistenziale futuro. La frequenza dei colloqui con i figli, che si attesta attorno a una media di 8 colloqui in sei mesi per coloro che sono stati arrestati da non più di un anno, scende di circa la metà (4,5 colloqui) per coloro che hanno già sofferto una carcerazione dai cinque anni e oltre. E' importante però sottolineare che ben 3 dei 4 detenuti che non hanno svolto alcun colloquio con i figli minori, pur avendo superato la fase di primo giudizio, sono stati arrestati da meno di un anno. Questo ulteriore dato può indicare o l'assenza di rapporti già prima della detenzione o che l'esperienza dell'arresto possa aver determinato squilibri tali all'interno del nucleo familiare da provocare anche l'interruzione totale delle relazioni genitoriali.

¹⁸⁴ Alta Sicurezza

I dati messi a disposizione dalla struttura di Larino si riferiscono al numero globale di colloqui svolti da ciascun detenuto con i propri figli, ma non dettagliano la distribuzione per ogni figlio, cosicché non sono effettuabili analisi più approfondite.

In ogni caso, dalla lettura dei dati raccolti è possibile desumere ulteriori informazioni importanti.

Dei 53 detenuti con figli minori, 4 di essi non hanno effettuato alcun colloquio, in sei mesi; in 3 hanno fruito di 2 colloqui soltanto (1 ogni 3 mesi); in 5, hanno svolto 3 colloqui in tutto. **La percentuale di coloro che non hanno alcun contatto con i figli, o che mantengono solo contatti sporadici, assume dunque un certo significato (22,6%).**

In media, i detenuti ristretti nell'alta sicurezza svolgono un numero di colloqui superiore a quelli di media sicurezza. Il dato si presta a molte interpretazioni, ma in mancanza di indicatori sicuri si evita di proporre ipotesi che possono essere del tutto azzardate.

Altro dato riguarda la figura parentale, oppure figura terza all'uopo delegata, che ha accompagnato i minori in carcere per l'effettuazione dei colloqui: nel **75,5%** dei casi, i minori sono stati accompagnati dalla **madre** dei ragazzi; nel **16,3%** dei casi, dalla **convivente** del detenuto; nell'**8,2%** ad accompagnare i minori sono stati alternativamente la madre, il padre, la sorella, il fratello o la cognata del soggetto detenuto.

Questi dati, incrociati con il numero di colloqui rapportati alla persona che accompagna il minore in carcere, dimostrano che le possibilità per i minori di svolgere colloqui con i genitori in carcere aumentano quando ad accompagnare il minore è la madre del ragazzo, e tale circostanza si realizza laddove il rapporto di coppia sia in qualche modo conservato. Laddove invece sia completamente interrotto, le possibilità di rapporto genitori/figli si riducono drasticamente, fino a scomparire nel caso di assenza di altri legami parentali, con possibilità invece di mantenere dei contatti, seppure non in forma continuativa, in presenza di una rete familiare solidale.

Per quanto concerne la **corrispondenza telefonica**, l'indagine ha evidenziato i seguenti esiti:

nei 6 mesi presi a riferimento, i **53 detenuti con figli minori** hanno fruito di **n. 1075 telefonate complessive**, della durata massima per ciascuna conversazione di 10 minuti. **Ogni detenuto, in media, ha fruito di 20,3 contatti telefonici, che corrispondono a**

circa l'80% delle telefonate ordinarie autorizzabili per legge. Il dato relativo alla corrispondenza telefonica, incrociato con altri dati a disposizione, sembra essere indicativo di una particolare attenzione da parte della Direzione del Carcere di Larino a consentire, nei limiti del possibile, il mantenimento delle relazioni parentali, accordando anche telefonate ulteriori a quei detenuti che risultano avere pochi colloqui visivi con i propri familiari.

Va ancora precisato che il dato quantitativo relativo ai contatti telefonici complessivamente stabiliti dai detenuti con le utenze autorizzate è solo indicativo dei collegamenti mantenuti dal soggetto con alcuni suoi familiari, senza qualificare coloro che effettivamente procedono di volta in volta alla conversazione telefonica.

16. I dati della C.C. di Isernia

Con riguardo ai dati quantitativi e qualitativi rilevati nella casa circondariale di Isernia, si riportano di seguito le informazioni riguardanti il campione riscontrato alla data del 10.12.2008 (data di rilevazione).

Detenuti assegnati alla C.C. di Isernia (<i>Dato1</i>)	→ 67
Detenuti <u>con figli minori</u> (campione <i>Dato</i>)	→ 26 (38,8%)
N. complessivo figli minori (<i>Dato</i>)	→ 41
Detenuti italiani con figli minori, residenti in Molise	→ 4
Detenuti italiani con figli minori residenti fuori regione	→ 12 (46,2%)
Detenuti stranieri con figli minori residenti in Italia	→ 0
Detenuti stranieri con figli minori residenti all'estero	→ 10 (38,5%)

Questi primi dati indicano che il campione di detenuti con figli minori ristretti nella casa circondariale di Isernia è composto da soggetti che per il **46% circa risiede in Italia**, ma **fuori regione**, mentre per il **38% circa è di nazionalità straniera e risiede all'estero**.

La ripartizione dei figli minori all'interno dei 26 nuclei familiari è la seguente:

Tabella 10

1 figlio min.	2 figli m.	3 figli m.	4 figli m.
14 nuclei	10 nuclei	1 nucleo	1 nucleo
53,8%	38,5%		

I nuclei con un solo figlio minore ricorrono per oltre il 50%, e dunque sono la maggioranza, cui seguono quelli con 2 minori per il 38% circa. I 41 minori si distinguono in 26 maschi e 15 femmine, per i quali non è stato possibile rilevarne l'età per assenza di

registrazioni o annotazioni al riguardo. **Nell'intervallo di tempo compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 (6 mesi)**, soltanto 4 detenuti su 26 che hanno figli minori hanno svolto almeno 1 colloquio con tutti i loro figli. Questi detenuti hanno svolto singolarmente in media n. 8,5 colloqui in tutto, nell'arco complessivo dei 6 mesi considerati. **In sostanza, dei 26 detenuti campione**, solo quattro hanno mantenuto una qualche continuità di rapporto con i figli minori, pur nell'ambito di una frequenza molto al di sotto di quella consentita dalle norme dell'Ordinamento penitenziario **(i 26 detenuti presi a riferimento, tenuto conto della data di ingresso nella C.C. di Isernia, avrebbero teoricamente potuto fruire di n. 720¹⁸⁵ colloqui ordinari complessivi, a fronte dei 36 effettivamente svolti).**

Relativamente al campione di detenuti stranieri, i risultati dell'indagine indicano che, nei sei mesi considerati dalla ricerca, su n. 10 detenuti extracomunitari, 1 solo detenuto ha svolto colloqui con i propri figli minori.

Gli esiti dell'indagine evidenziano dunque una realtà a dir poco preoccupante: dei 26 detenuti campione, tenuto conto della permanenza nell'istituto, ben **16 non hanno svolto alcun colloquio con i figli minori nell'intervallo dei 6 mesi** presi a riferimento; altri **4 detenuti** ugualmente non hanno svolto nessun colloquio, benché nell'arco di tre mesi; n. **2 detenuti** hanno svolto **un solo colloquio in sei mesi**.

Se poi l'analisi dei dati intende verificare la frequenza con cui ciascun minore ha potuto visitare il proprio genitore in carcere i dati che emergono appaiono molto critici.

Tabella n.11

10.06.2008 – 10.12.2008							
Colloqui effettuati n. 36 in totale	Colloqui n. 0	Colloqui n. 1	Colloqui n. 2	Colloqui n. 4	Colloqui n. 8	Colloqui n. 12	n.r.
Minori n. 41	29	2	1	3	1	1	4

I dati in tabella indicano che soltanto **pochissimi minori hanno mantenuto una buona regolarità nello svolgere colloqui visivi con il genitore in carcere**, effettuando colloqui due volte al mese (n. 1 minore) oppure ogni 20 giorni circa (n. 1 minore), o anche ogni

¹⁸⁵ Campione n. 26 detenuti. Dal campione è decurtato il numero di soggetti con permanenza breve (4 unità). Dei rimanenti 22 detenuti, 18 avrebbero potuto godere di 6 colloqui ordinari al mese (x 6 mesi), mentre 4 detenuti avrebbero potuto fruire di n. 6 colloqui al mese x 3 mesi (tenuto conto della data di arrivo nell'istituto)

45 giorni circa (3 minori). Emerge però che **29 minori su 41 non hanno mai incontrato il padre detenuto** (per 21 di essi il periodo preso a riferimento è di 6 mesi, mentre per 8 minori il calcolo è effettuato su 3 mesi, tenendo conto del periodo effettivo di permanenza del detenuto nell'istituto isernino).

I minori che hanno svolto colloqui in carcere **sono stati accompagnati per lo più dalla madre**, in n. 2 casi è stata invece la nonna paterna ad accompagnarli.

Per quanto concerne la **corrispondenza telefonica**, l'indagine ha evidenziato i seguenti esiti.

Nei 6 mesi presi a riferimento, i **26 detenuti con figli minori** hanno fruito di **n. 231 chiamate telefoniche, di cui 213 verso le utenze dei familiari e 18 verso le utenze dei propri rappresentanti legali** (ai familiari: **in media 8,2 per ciascun detenuto in sei mesi, 1,4 al mese**), della durata massima di 10 minuti per ciascuna conversazione. Considerato che ogni detenuto può essere autorizzato, sulla base delle norme vigenti, a fruire di corrispondenza telefonica ordinaria non più di una volta la settimana, le telefonate astrattamente fruibili per ciascun detenuto nell'intervallo di 6 mesi sarebbe stata di circa n. 24 chiamate. E' evidente dunque la forte discrepanza tra opportunità astratta e opportunità concreta. Ciò soprattutto in considerazione del dato in base al quale **solo 14 detenuti su 26 hanno effettuato conversazioni telefoniche con i propri familiari**; n. 4 soggetti hanno fruito di contatti telefonici soltanto con il proprio rappresentante legale; **n. 8 soggetti non hanno avuto alcun contatto telefonico né con i familiari né con gli avvocati**. In sostanza, più della metà del campione non ha mantenuto contatti telefonici con nessuna figura parentale.

Le utenze autorizzate dei familiari, a cui sono stati rivolti i contatti telefonici effettuati, risultano intestate o al coniuge o al convivente oppure a un membro della famiglia di origine (al padre o alla madre) o ancora ad altre figure parentali (suoceri). Va in proposito precisato, come già indicato in precedenza, che **il dato quantitativo relativo ai contatti telefonici stabiliti dai detenuti con le utenze autorizzate è indicativo dei contatti che il soggetto mantiene con alcuni suoi familiari, ma non ci dice quali congiunti effettivamente interloquiscono al telefono**. E' però importante sottolineare che, a differenza di quanto riscontrato negli istituti di Campobasso e Larino, i detenuti con figli minori ristretti nella C.C. di Isernia nel periodo considerato dalla ricerca, oltre

ad avere mediamente una percentuale di contatti con i familiari significativamente più bassa rispetto ai reclusi degli altri istituti molisani, fruiscono per lo più di contatti telefonici con la famiglia di origine, almeno per quanto è possibile evincere dalle utenze registrate.

Questa ipotesi acquista maggiore concretezza se messa in relazione ad altri riscontri emersi. **I detenuti che non mantengono contatti telefonici con i propri figli minori, infatti, corrispondono per lo più a quei soggetti che non effettuano neppure colloqui visivi con essi.** Ciò induce a ritenere che, in linea generale, **l'assenza di relazioni stabili di coppia comporta un allentamento delle relazioni anche con i figli minori**, tranne nel caso in cui i nonni o altri parenti si fanno carico dell'impegno di accompagnare i minori presso le strutture penitenziarie, sempre che questo sia reso possibile dall'intreccio delle relazioni intercorrenti tra famiglie di origine e famiglie acquisite. Da questo punto di vista, le variabili incidenti possono essere le più disparate e difficilmente valutabili.

Un'altra osservazione che scaturisce dalla comparazione dei dati riferibili ai tre istituti molisani è che nell'istituto di Isernia, ospitante **detenuti con condanne relativamente brevi, i rapporti complessivamente mantenuti dai reclusi con i propri figli minori risultano essere tendenzialmente meno stabili e numericamente meno consistenti.** Ciò vale sia per i detenuti residenti in Molise, sia per quelli residenti fuori regione, ed anche per gli stranieri. Mentre per gli stranieri il dato sembra essere quasi scontato (non per questo meno rilevante) trattandosi di soggetti tutti residenti in Stati esteri, per gli altri soggetti reclusi è necessario interrogarsi più approfonditamente. In primo luogo è da considerare che **la breve durata delle condanne e la collocazione geografica dell'istituto (che lo rende più facilmente raggiungibile rispetto alle altre strutture detentive della regione) non risultano essere variabili, da sole, in grado di favorire in modo significativo le relazioni familiari.** Una delle ipotesi formulabili, non suscettibile però in questa sede di verifica, è che i detenuti normalmente ospiti delle case circondariali sono riferibili a una popolazione detenuta che, in linea di massima, esprime una devianza ricorrente, seppure legata a reati di contenuta pericolosità sociale. **Le carcerazioni brevi ma ripetute nel tempo risultano essere, per gli addetti ai lavori, particolarmente pregiudizievoli per il mantenimento della stabilità e degli equilibri familiari,** portando progressivamente a un indebolimento delle relazioni e alla caduta

del rapporto di fiducia tra il soggetto deviante e i familiari. Questi ultimi, infatti, di fronte al persistere di comportamenti illegali da parte di un congiunto, possono o rassegnarsi e decidere di organizzarsi la vita autonomamente pur mantenendo sporadici contatti privi di reali contenuti, oppure maturare decisioni più nette che inducono a interrompere definitivamente i rapporti, con l'intenzione magari di nuocere in tal modo meno ai propri figli.

Un'altra ipotesi, non verificabile nella presente ricerca, ma che ha una sua attendibilità perché frequentemente osservata dagli operatori che lavorano negli istituti penitenziari, è che la popolazione detenuta che esprime una devianza di tipo comune, specialmente se legata a reati di limitato peso criminale, proviene normalmente da **nuclei economicamente svantaggiati** che affrontano con difficoltà le spese necessarie per potersi recare presso le sedi detentive allo scopo di svolgere i colloqui; d'altro canto, i detenuti stessi non hanno risorse economiche sufficienti per sostenere il costo delle telefonate che sono sempre a carico dei soggetti interessati, considerando anche che nelle case circondariali i posti di lavoro intramurali oltre ad essere quantitativamente limitati sono anche assegnati con criteri di rotazione.

Capitolo V

Osservazioni e valutazioni conclusive

17. L'esito della verifica delle ipotesi della ricerca

L'indagine condotta sulla questione dei legami familiari durante l'esecuzione della pena detentiva, e più specificamente sulla caratterizzazione dei legami genitori/figli in tali circostanze, si è sviluppata lungo due direttrici differenti ma complementari: un primo percorso ha riguardato l'esame critico-riflessivo degli istituti normativi coerentemente collegabili alla tematica; un secondo tratto della ricerca ha indirizzato invece la propria attenzione al contesto empirico, non facilmente afferrabile e non di immediata comprensione, delle strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, site sul territorio della regione Molise. Benché l'area molisana sia piuttosto circoscritta geograficamente, e per questo abitualmente considerata scarsamente rappresentativa per lo studio di fenomeni sociali allargati, relativamente allo studio sulle problematiche oggetto della presente ricerca si ritiene costituisca, viceversa, un luogo utile ed interessante sul piano della ricerca empirica. Ciò in quanto si tratta di un territorio che ospita ben n. 3 istituti di pena, aventi caratteristiche e utenza differenti, cui si aggiunge n. 1 Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che ha competenza regionale e dunque una potenziale ampia prospettiva delle problematiche complessive che investono i temi in argomento.

La ricerca, come già indicato nella parte iniziale di questo lavoro, ha tratto i suoi orientamenti di fondo dalla considerazione generale basata sull'idea che: "Il tema della

genitorialità in carcere è una materia comprensiva di elementi e situazioni di diverso tipo e rilevanza (il profilo normativo e l'assetto istituzionale e politico, fattori di tipo strutturale, organizzativo, ambientale, sociale, culturale, professionale) che richiedono di essere indagati e interpretati secondo una griglia di lettura in grado di coglierne i nessi di reciprocità e relazionalità”.

Il lavoro di indagine e di analisi che ne è seguito ha aderito alla visione prospettica così delineata, anche se nel corso della ricerca stessa è stato necessario confrontarsi con una ampiezza e complessità di elementi che non consentono di ritenere completo il quadro di analisi raggiunto e quindi di considerare chiuso il presente lavoro. Si ritiene perciò corretto, da un lato, delineare e consegnare quegli elementi di riscontro che appaiono di particolare evidenza, anche per la significativa ricorrenza osservata e controllata nell'ambito dell'indagine, dall'altro, lasciare aperte delle traiettorie di studio per ulteriori indagini e approfondimenti futuri.

Relativamente alle ipotesi avanzate nella fase di costruzione del disegno di ricerca, di seguito nuovamente riportate per averne una immediata memoria, si cercherà di ragionare sulla loro fondatezza teorica, tenendo conto dei dati acquisiti e dei significati emersi nel corso del lavoro di studio e indagine :

1. In Italia, le norme dell'Ordinamento penitenziario poste a tutela del mantenimento delle relazioni familiari dei detenuti, sono orientate a sostenere il principio di umanizzazione della pena e il successo degli interventi trattamentali nei confronti del detenuto. In diverse disposizioni riguardanti la famiglia prevale l'esigenza di incoraggiare la responsabilità del soggetto detenuto verso il dovere di contribuire al mantenimento economico dei congiunti; in altre ancora si individuano mezzi e strumenti ritenuti essenziali per il trattamento e il recupero sociale dei reclusi. Poco o nulla, invece, si occupano del diritto e dell'interesse dei figli dei detenuti, ancorché minori, di conservare e sviluppare i loro naturali vincoli affettivi e parentali. In sostanza, le norme pongono l'accento sui doveri del genitore detenuto piuttosto che sulla promozione della relazione affettiva e sul diritto dei figli a mantenerla.
2. Nella società attuale prevalgono e sono apprezzate norme di comportamento genitoriale che possono essere definite norme di classe, poiché privilegiano i genitori meglio formati e meglio istruiti e squalificano quelli che non lo sono. Questo contribuisce a determinare una rappresentazione sociale dei genitori detenuti avente connotazione generalmente negativa.
3. La rappresentazione sociale dei genitori detenuti costituisce un ostacolo a investire in azioni tese a sostenere e a incoraggiare i rapporti dei minori con i genitori reclusi.

4. Anche all'interno del sistema penitenziario, l'azione di promozione e di tutela della genitorialità è influenzata in parte dalle norme giuridiche, in parte dalle caratteristiche delle strutture carcerarie, molto più dall'orientamento valoriale e culturale di tutti i soggetti attivi che ivi lavorano e collaborano. La rappresentazione dell'immagine dei genitori detenuti, connotata negativamente, è prevalente anche tra gli operatori penitenziari; ciò ne influenza gli atteggiamenti e ne frena la spinta motivazionale all'azione professionale.

1^ ipotesi. Alla luce dei dati emersi dalla ricerca, l'ipotesi delineata al precedente punto n. 1, può ritenersi senz'altro confermata, almeno nella sua articolazione d'insieme. Che l'impianto complessivo dell'ordinamento penitenziario avesse intenti umanizzanti, è un concetto unanimemente condiviso in dottrina, ma anche in ambito politico e nelle valutazioni degli esperti del settore, siano essi operatori giuridici o professionisti penitenziari in senso lato. I principi ispiratori della disciplina penitenziaria si fondano innanzitutto sulla considerazione che la detenzione, in quanto privazione della libertà, sia di per sé punizione, e dunque non richiede inasprimenti aggiuntivi. Di conseguenza, la privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e di tutte le regole date. Un assunto iniziale così concepito comporta, per logica conseguenza, che la condizione detentiva non possa, per principio, aggravare lo stato di sofferenza determinato dalla punizione della privazione della libertà, se non come circostanza accidentale, giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina. Con la riforma del 1975 tali presupposti teorici si traducono in diritto positivo e, per la prima volta nella tradizione giuridica italiana, la figura del detenuto come "persona" è stata posta al centro della esecuzione delle misure restrittive della libertà personale conseguenti all'esercizio della giurisdizione penale¹⁸⁶. Abbandonando l'antica logica della depersonalizzazione, dice Vittorio Grevi¹⁸⁷, il legislatore fa leva sul concetto di "trattamento penitenziario", quale idea-forza su cui basare l'esecuzione delle pene detentive, partendo dal criterio della "individualizzazione". Il concetto di trattamento penitenziario rinvenibile all'interno delle norme dell'Ordinamento penitenziario è dunque ispirato ai principi base dell'umanizzazione della pena (spinta antitetica rispetto ai modelli di neutralizzazione

¹⁸⁶ Fassone R. (1980), cit.

¹⁸⁷ Grevi V., *Trattamento e rieducazione*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 3-6

del soggetto recluso) e dell'individualizzazione del trattamento, ambedue strettamente collegati all'idea che i particolari bisogni della personalità del detenuto vadano riconosciuti e tutelati, onde incoraggiare e sostenere il percorso di trattamento individualizzato. I contatti con il mondo esterno e con i membri familiari sono pertanto visti e considerati come risorsa di gran peso e significato nel processo di cambiamento e di recupero del soggetto detenuto. Il legislatore stabilisce infatti già all'art. 1 O.P. che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi», per poi aggiungere all'art. 15 O.P. che «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia».

Nell'ottica del trattamento, molte disposizioni implicanti le relazioni e i rapporti tra il soggetto recluso e i propri congiunti sono chiaramente orientate a sollecitare il senso di responsabilità del detenuto che evidentemente non si ritiene possa prescindere dall'abitudine dello stesso all'ottemperanza degli obblighi familiari. Non sempre però il legislatore assume al riguardo posizioni chiare e convincenti, non potendo il detenuto disporre di risorse e strumenti concreti, autonomamente agibili, senza dei quali il discorso sulla responsabilità e l'autodeterminazione non può che rimanere una narrazione astratta e fuorviante. Altrettanta doppiezza è possibile scorgere laddove la norma cerchi di temperare funzioni e finalità contrastanti, barcamenandosi tra lo sprono al detenuto per il raggiungimento di autonomia e soggettività e la concomitante richiesta, formulata in forma più o meno palese, di atteggiamenti e comportamenti basati su adesione/osservanza/conformità.

Non emerge nessuna particolare attenzione del legislatore verso gli aspetti più squisitamente relazionali che il tema della "responsabilizzazione del condannato" necessariamente implica, specialmente se rapportata alla questione dei legami affettivi. Si evidenzia, al contrario, e ciò è desumibile dall'esame complessivo delle norme dell'Ordinamento penitenziario, l'aspirazione del legislatore a considerare il soggetto recluso come perno centrale dei tanti sistemi che lo riguardano, nell'ambito dei quali i processi che lo investono dipenderebbero quasi interamente dalla sua capacità, dal suo

desiderio e dalla sua forza di volontà di cogliere opportunità, produrre e sviluppare situazioni positive o negative, per sé e per gli altri. Il detenuto è quindi visto, da un lato, come soggetto artefice del proprio destino nell'ambito degli spazi che gli sono consentiti, dall'altro, come principale beneficiario delle opportunità e risorse positive esistenti o attivabili, ivi compresa la risorsa costituita dalle relazioni familiari e affettive. Nella realtà della vita degli uomini, e ancor più dei detenuti, le cose tuttavia non stanno proprio in questo modo. Non si può infatti trascurare uno degli aspetti fondamentali dell'agire umano che può essere definito, come dichiara Paul Hogget¹⁸⁸, «impotenza ad agire». Molte volte, sottolinea l'autore, si omette di valutare l'importanza di vincoli e limitazioni, interne ed esterne all'individuo, che pure hanno grande rilevanza nell'agire di ciascuno. Il fatto che l'Ordinamento penitenziario abbia posto il soggetto detenuto al centro dell'esecuzione penale, rendendolo in qualche modo artefice del proprio futuro (in quanto può decidere se aderire o meno, e in che misura, al trattamento), non è interpretabile solo come volontà di restituire a tale soggetto un'astratta dignità di azione, ma anche come propensione a cavalcare una sorta di retorica dell'autodeterminazione. Laddove, infatti, si enfatizzano le risorse teoricamente a disposizione, compresi gli strumenti normativi, e si sovradimensioni la possibilità che ogni soggetto avrebbe di scegliere per il proprio bene, si imboccano inevitabilmente strade dense di ambiguità e contraddizioni, poiché si sorvola sulle "fonti di impotenza" che influenzano e sbarrano il passo all'autodeterminazione. Un aspetto che in proposito vale la pena segnalare è riferito allo scarso rilievo attribuito dal legislatore alla prospettiva sistemico-relazionale, intesa come paradigma di lettura e di interpretazione dell'insieme dei fattori e delle dinamiche pluridirezionali cui il detenuto non può ritenersi svincolato. Quella che emerge dalla lettura del quadro normativo complessivo è piuttosto una visione della persona e del "trattamento" tendenzialmente a-problematica, e questo potrebbe in parte spiegare talune scelte operate relativamente ai diritti e agli interessi da tutelare. Pensando proprio alle norme di tutela della sfera affettiva e familiare dei detenuti, traspare in alcune disposizioni l'atteggiamento poco attento che è stato riservato alla complessità di alcuni quadri familiari, cui si

¹⁸⁸ Hogget P., *Professioni sociali e teorie della riflessività: un'analisi critica*, in Folgheraiter F. (a cura di), "Il servizio sociale postmoderno", Erickson, Trento 2004, pp. 77-101

riconducono meccanismi relazionali altrettanto complessi. Nel caso, per esempio, di un detenuto padre che abbia un figlio con una donna a cui non è legato né da vincolo matrimoniale né da convivenza di fatto, benché le norme promettano in linea generale la garanzia senza eccezioni dei legami familiari, non sembrano alla prova dei fatti all'altezza di assicurare realmente la tenuta della rete nel cui ambito questi legami si possono in concreto mantenere e coltivare. Difatti, l'autorizzazione all'ingresso in istituto di questa ipotetica donna che volesse effettuare dei colloqui con il padre del proprio figlio, potrà essere concessa discrezionalmente come "terza persona", valutandosi esclusivamente l'eventuale interesse del detenuto nel mantenere rapporti con la madre del figlio e non anche l'interesse della donna a condividere con il recluso padre le scelte più importanti riguardanti il minore. Eppure, come ampiamente dimostrato dai dati dell'indagine, il ruolo della madre del minore costituisce una variabile di sicuro peso, ai fini sia del mantenimento che della qualità delle relazioni tra il genitore detenuto e il proprio figlio. E' dunque sempre l'interesse della persona detenuta a prevalere, e ciò si evidenzia anche nelle disposizioni riguardanti la corrispondenza telefonica, nella parte in cui si prevede che la telefonata possa essere autorizzata su iniziativa scritta del ristretto che indica il numero telefonico richiesto e le persone con cui intende corrispondere (art. 39, co. 5, DPR n. 230/2000). Non si discute in alcun modo, naturalmente, la scelta operata dal legislatore di riconoscere al detenuto il diritto di esercitare in prima persona tutte le prerogative riconosciute dalla legge, non potendosi non ammettere l'effettiva maggiore debolezza della posizione del soggetto in carcere, e le pesanti ricadute su quella posizione di qualunque decisione intervenga da parte delle autorità all'uopo deputate. Va tuttavia rilevata e tenuta presente l'importanza eccessivamente secondaria attribuita dalle norme alla posizione dei familiari del recluso, che invece sono portatori di altrettanti diritti e interessi rilevanti, costituendo la detenzione un evento certamente traumatico che produce i suoi effetti anche sulla vita dei soggetti che rimangono fuori dal carcere: "vittime dimenticate", cui è data scarsa facoltà di decidere sulle questioni più importanti che concernono la sfera familiare e affettiva.

Quanto poi alla frequenza, ai tempi e alle modalità di svolgimento dei colloqui tra il soggetto detenuto e i figli minori, le disposizioni emanate con apposite circolari dal

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tendono a salvaguardare il rapporto bambino-genitore, non solo nella prospettiva dei diritti di quest'ultimo, ma anche nella prospettiva dei diritti dei figli minori, benché questo tipo di prospettiva, come già precisato, non sia chiaramente esplicitata dalla legge, se non per le previsioni di cui all'art. 61 del DPR n. 230/2000, ai fini della concessione di colloqui ulteriori. La tutela dei diritti dei figli minori, dichiara la stessa amministrazione penitenziaria, sembra passare nel nostro ordinamento attraverso la tutela dei diritti dei detenuti e «nonostante sia consapevolezza acquisita l'importanza vitale e determinante della presenza dei genitori per lo sviluppo fisio-psichico e sociale del bambino, l'assenza, la carenza e la scarsa qualità dei rapporti con i genitori detenuti è di tutta evidenza»¹⁸⁹.

E' dunque la stessa Amministrazione penitenziaria che riconosce senza finzione la difficoltà del legislatore a guardare alla famiglia come entità dinamica all'interno del mondo vitale del detenuto, portatrice essa stessa di esigenze e bisogni propri. Si può ancora citare al riguardo la norma che contempla la possibilità di concedere permessi al recluso, il cui testo letterale limita la facoltà di richiesta del permesso al solo detenuto interessato, benché le prassi consentano anche procedure diverse. Nelle scelte operate a livello normativo, si manifesta, ed appare indicativa, la ritrosia del legislatore nell'assegnare un ruolo attivo e propulsivo ai familiari dei detenuti, anche in presenza di situazioni particolarmente gravi e dolorose, come quando un componente della famiglia versa in gravi condizioni di salute e vorrebbe vedere il congiunto che si trova in carcere. Persino in questi casi, la norma pone al centro i bisogni e i diritti della persona detenuta, che può decidere se chiedere o meno il permesso di necessità, senza che in parallelo venga riconosciuto il diritto degli altri membri del nucleo di appartenenza nel chiedere di condividere eventi esistenziali importanti nella reciprocità e nella relazionalità dei sentimenti familiari. E' emblematica al riguardo, la prospettiva di ragionamento che lo stesso personale penitenziario adotta su questi temi. Una visione indiscutibilmente unilaterale, sebbene intensa e avvertita, quella del dirigente penitenziario Carlo Brunetti quando scrive «Nella vita, ogni uomo è chiamato ad assistere ad eventi di forte intensità emotiva legati ai grandi passaggi dell'esistenza (la nascita, un successo scolastico o professionale importante, il matrimonio di un figlio o la morte di una persona cara); può

¹⁸⁹ DAP, *Circolare in materia di colloqui e corrispondenza telefonica*, n. 3478-5928 del 08.07.1998

capitare che, in queste circostanze di particolare carica emotiva, al detenuto non vengano concessi permessi a causa di problemi burocratici o per la particolarità del regime di detenzione a cui l'individuo deve sottostare. In questi casi, il detenuto viene escluso dai momenti forti della vita ed in lui possono svilupparsi vissuti negativi e un profondo senso di impotenza, correlato ad un sentimento di perdita già insito nell'evento stesso, soprattutto se si tratta di una persona cara»¹⁹⁰.

Ancora un altro esempio rappresentativo della prospettiva monocorde che caratterizza l'ordinamento penitenziario può riferirsi al limite posto dalla legge penitenziaria al coinvolgimento processuale dei "prossimi congiunti", i quali rimangono esclusi dall'attiva partecipazione alle fasi procedurali e dalla facoltà di nominare direttamente un legale di fiducia del nucleo.

Il problema si pone anche con riferimento ai benefici premiali previsti dalla disciplina penitenziaria, essendo emersa la questione dell'esatta individuazione dei soggetti legittimati ad assumere iniziative al riguardo. Allo stato attuale, la dottrina è pressoché concorde nel ritenere riconosciuta la facoltà dei "prossimi congiunti" di richiedere alcuni dei benefici di legge previsti dall'O.P.: «*Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina*»¹⁹¹. Tuttavia, come afferma Roberta Sottanis¹⁹², sono molte le questioni che la suddetta norma propone a chi intenda precisare il suo ambito applicativo, con specifico riferimento all'individuazione sia dei soggetti legittimati che delle misure coinvolte.

Si tralascia in questa sede di esaminare i punti discussi in materia di legittimazione alla richiesta dei benefici, per rivolgere l'attenzione a taluni altri aspetti che qui maggiormente interessano. Le misure alternative alla detenzione, per esempio, pur costituendo uno strumento prezioso per poter casomai rinsaldare i legami familiari, rappresentano un contesto in cui il condannato rimane *dominus* della situazione¹⁹³, anche in virtù degli obiettivi che la norma sulle misure alternative persegue, che non

¹⁹⁰ Brunetti C. (2008), cit., p. 114

¹⁹¹ Art. 57, L n. 354/75 (Articolo così modificato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto)

¹⁹² Sottanis R., *Legittimazione alla richiesta dei benefici*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (2006), cit., pp. 737-749

¹⁹³ *Ibidem*

sono quelli di tutelare gli interessi familiari e affettivi, bensì quelli di contribuire, nella logica del trattamento progressivo e con le prescrizioni impartite, alla rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati¹⁹⁴. Il compito dei “prossimi congiunti” nel contesto delle misure alternative si riduce infatti quasi del tutto a mera funzione strumentale, in vista del raggiungimento degli obiettivi istituzionali, riconducibili alla rieducazione e al controllo sociale. Le stesse licenze previste in favore dei semiliberi perseguono finalità che prescindono da interessi di tipo familiare, tanto che ai congiunti è generalmente sottratto un potere di iniziativa reale, attivo e partecipativo, volto ad ottenere vantaggi per l'intero nucleo piuttosto che per la sola persona in misura restrittiva.

Soltanto in tema di “assegni familiari”¹⁹⁵, e ciò costituisce quasi un'eccezione, si assegna ai familiari del detenuto un ruolo attivo e indipendente dalla volontà del congiunto in carcere, consentendo loro di produrre direttamente la documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'elargizione degli assegni familiari. Questa disposizione si pone pertanto in controtendenza alle altre norme che invece attribuiscono sempre una indiscussa centralità alla volontà del detenuto nel produrre richieste, dichiarare facoltà e interessi, esercitare o reclamare diritti. E' infatti il detenuto, afferma Vittorio Grevi, il protagonista attivo e, nel contempo, il fine ultimo dell'esecuzione penitenziaria, nella particolare prospettiva della rieducazione, quando si tratti di un condannato. Soltanto la giurisprudenza di merito, come si legge in Canepa-Merlo, tende in alcune circostanze a porre in risalto, ai fini della valutazione sulla concedibilità del beneficio richiesto, anche elementi che facciano presumere possibili rischi in danno di soggetti diversi dal detenuto (nel caso, per esempio, di permessi che consentirebbero il breve ritorno in famiglia di autori di reati gravissimi).

Per concludere questo punto, e allo scopo di conoscere l'opinione dei soggetti intervistati in merito alle affermazioni di cui alla 1^a ipotesi del disegno di ricerca, si

¹⁹⁴ Canepa M., Merlo S. (2010), cit., p. 256

¹⁹⁵ «1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico. 2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi ...»(art. 55, DPR n. 230/2000)

riportano di seguito degli stralci di conversazione, tratti dalla registrazione delle interviste realizzate che hanno coinvolto professionalità di diverso profilo.

Le opinioni registrate sulla tematica oggetto di studio assumono particolare rilievo e significato, provenendo esse da operatori-cardine del sistema dell'esecuzione penale, le cui riflessioni e interpretazioni riguardanti i contenuti e la potenziale portata delle norme dell'Ordinamento penitenziario, possono dire molto in merito all'azione operativa da essi concretamente esperita. Infatti, al di là del carattere delle norme giuridiche penitenziarie, di cui si è cercato in parte di coglierne alcuni punti di forza e di debolezza, ciò che incide sulla realtà operativa degli istituti di pena e degli uffici di esecuzione penale esterna è certamente la cultura giuridica dei protagonisti tutti. Una cultura giuridica che influenza comportamenti e linguaggi, oltre naturalmente all'atteggiamento che ciascun operatore adotta in relazione all'interpretazione e all'utilizzo delle norme a disposizione, sempre suscettibili di essere lette secondo un registro estensivo e aperto oppure chiuso e intransigente. Le norme sull'interpretazione, afferma Friedman¹⁹⁶, possono costituire una classe aperta e una classe chiusa, a seconda delle forme e delle logiche di ragionamento che vengono adottate.

Gli operatori intervistati esprimono, in linea generale, il convincimento che le disposizioni contenute nell'Ordinamento penitenziario siano dirette principalmente a disciplinare la detenzione in quanto tale, e per questo rivolte prevalentemente alla persona detenuta. Molti degli intervistati hanno espresso però l'opinione che il legislatore avrebbe dovuto, o comunque dovrebbe, porre maggiore attenzione alla relazione detenuto/famiglia e genitore-detenuto/figli:

Dirigente penitenziario del carcere di Larino, intervista 14.05.2009: « ... attualmente il minore è nominato soltanto come possibilità prevista nell'attuale regolamento di esecuzione di avere qualche contatto in più con il genitore, se è minore di anni 10 anni, però altre necessità, che io ritengo fondamentali, come quelle ad esempio che il genitore sia presente in alcuni momenti fondamentali della vita del bambino, non sono minimamente contemplate, neanche come possibilità per il detenuto di avere permessi con scorta. Noi abbiamo avuto spesso questo problema, avendo detenuti del circuito di alta sicurezza, essi nella gran parte dei casi sono esclusi dalla possibilità di avere benefici, ma potrebbero godere del permesso ordinario di cui all'art. 30. Però l'articolo

¹⁹⁶ Friedman L.M., *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, trad. italiana G. Tarello, il Mulino, Bologna 1978, pp. 420-426

30 prevede soltanto l'imminente pericolo di vita o eccezionali situazioni familiari, che vengono intese dalla giurisprudenza sempre in senso negativo, ecco, come malattia. Essere presenti, invece, che so, alla comunione del bambino, nei momenti scolastici più importanti, o in altri momenti che possono essere significativi nella vita del bambino, è fondamentale, ma questo non è minimamente contemplato, per cui non c'è nessuna possibilità di portare questo genitore vicino al figlio. Noi, ci siamo posti spesso un problema: "questo bambino quando sarà grande non avrà un minimo ricordo di questo padre che gli è stato vicino nei momenti fondamentali, ossia non sarà presente nell'album di fotografie che ognuno di noi ha con determinate tappe precise, in cui sono vicini entrambi i genitori, nelle foto questo bambino apparirà orfano". E, infatti, il nostro impegno per la ludoteca serviva anche per consentire di creare le condizioni perché il bambino avesse un ricordo più o meno normale di alcune evenienze della sua vita, quale può essere il compleanno ... quindi organizzare una micro festiccioia all'interno, con gli altri bambini e con i genitori vicini, e immortalarli con la fotografia, che può sembrare niente, però è qualcosa che ti rimane, ti dice che c'era questo padre. Altrimenti non c'è proprio ricordo o traccia, non c'è traccia ... forse il ricordo rimane però la traccia non c'è. Noi questa esperienza l'abbiamo fatto a Natale, abbiamo consentito delle "fotografie di famiglia", vicino all'albero, vicino al presepe, ecc. ... e quindi i detenuti, veramente solo alcuni detenuti perché non è stato possibile farlo per tutti, hanno questa fotografia vicino all'albero di Natale col regalo ...»;

Comandante di polizia penitenziaria nella C.C. di Isernia, intervista 08.04.2009, « ... vista anche l'importanza che proprio i detenuti danno al rapporto con i figli, forse più attenzione potrebbe essere riservata dalle norme al rapporto genitoriale, perché insomma sono i figli che ... secondo me, costituiscono uno dei motivi importanti di riflessione e ripensamento per i detenuti, fanno riflettere sulla vita che hanno e che hanno avuto ... i detenuti supportano anche i figli, con noi spesso parlano dei tanti problemi che hanno i figli, quindi forse l'Ordinamento in questo potrebbe essere più attento, però non solo, anche il Magistrato dovrebbe fare la sua parte con i permessi ... la famiglia va messa al centro nel momento in cui il magistrato concede i permessi».

Da parte degli operatori intervistati emerge una larga considerazione per gli aspetti riconducibili alla sfera affettiva e familiare del detenuto, ma il principale bersaglio nel quadro mentale espresso dagli intervistati rimane il detenuto e la cura dei suoi interessi, nel cui ambito la risorsa famiglia appare imprescindibile proprio per evitare un depotenziamento e uno svuotamento dell'azione di intervento rivolta alla persona detenuta:

Comandante di polizia penitenziaria della C. R. di Campobasso, intervista 06.04.2009: « ... L'Ordinamento penitenziario e il Regolamento di esecuzione pongono l'accento sui rapporti familiari, sia riguardo al periodo di detenzione, sia riguardo al periodo immediatamente precedente le dimissioni, non solo in relazione all'esigenza di umanizzazione della pena, ma anche per preparare il soggetto al reingresso all'interno del

nucleo. La famiglia per il detenuto è importante, sin dal momento dell'arresto, per evitare il passaggio traumatico dal mondo esterno a quello interno. Durante la detenzione è ancora più importante perché consente lo scambio con la realtà esterna e gli permette anche di avere una prospettiva futura. Il detenuto mantiene costante l'aspettativa di uscire, una cosa è se esce e non sa cosa ci sia fuori per lui, una cosa se sa che lo aspetta la famiglia. Non a caso, verso la fine della detenzione, con tutti gli strumenti costituiti dalle misure alternative, si cerca di favorire il ritorno alla vita libera e il reingresso in famiglia. Anche i colloqui hanno questa funzione propedeutica. Poi c'è un problema di gestione. Il detenuto se ha una prospettiva è di più facile gestione, non a caso i detenuti di più difficile gestione sono quelli che non hanno nulla da perdere. Gli ergastolani, le detenzioni di lungo corso, gli extracomunitari che non hanno nessuno sul territorio ... in questi casi non hai da barattare nulla.».

Meno avvertita sembra essere la questione che concerne specificamente la tutela dei diritti e degli interessi di cui sono portatori i familiari del soggetto detenuto. Generalmente, infatti, non emergono riflessioni tese a considerare che la salvaguardia delle posizioni dei familiari non può passare soltanto attraverso la protezione dei diritti del congiunto in carcere, meritando evidentemente una loro considerazione a più ampio spettro. Specialmente riguardo ai figli, non pare sufficientemente matura una cultura dell'infanzia tesa a proporre per i minori un ruolo di persona, di soggetto, e non di mera risorsa. Dei figli, non se ne percepiscono le esigenze specifiche e, dunque, non si prefigurano risposte adeguate a domande che evidentemente sono tipiche di quella età e non possono essere rappresentate da una visione di tipo adultocentrica. Le interviste indicano, in sostanza, che negli operatori penitenziari prevale una visione tradizionale del bambino e dei ragazzi, intesi o come risorsa per il detenuto o come soggetti bisognosi di protezione, e solo nel pensiero di pochi diventano soggetti protagonisti e titolari di diritti. Ecco, di seguito, qualche considerazione divergente rispetto alla generalità delle opinioni:

Sara, assistente sociale UEPE Campobasso, focus group del 10.03.2009 - « ... le norme penitenziarie hanno l'obiettivo di occuparsi di soggetti detenuti, e probabilmente non hanno avuto la lungimiranza di contemplare i vari aspetti che interessano la vita delle persone detenute, tra cui la sfera affettiva con riguardo ai figli. Questo aspetto non dovrebbe essere sottovalutato e dovrebbe essere implementato nella parte relativa ai diritti dei bambini a mantenere la relazione affettiva con il proprio genitore ...»;

Responsabile area educativa C.R. Campobasso, intervista 04.04.2009 - « ... effettivamente l'Ordinamento e il relativo Regolamento di esecuzione si occupano di chi è detenuto e dettano le regole in questa direzione. Però mi pare di altrettanta evidenza che nel momento in cui dettano delle regole, queste incidono fortemente sulla posizione e

sulla condizione di una famiglia, che è la famiglia del detenuto. Dire quindi che la famiglia non c'entra mi sembra onestamente più un gioco di parole. Il problema, invece, è che nel dare le regole poi si prefigura un quadro molto diverso che non riguarda solo l'umanizzazione della pena ... per quanto, nell'umanizzazione della pena ci rientri fortemente proprio il fatto di far sì che la persona possa mantenere delle sfere personali importanti, come possono essere quella affettiva e quella relazionale; quindi, dicevo, se si afferma questo principio poi devono essere poste anche le condizioni perché questo principio possa trovare attuazione. Da questo punto di vista, il versante detenuto e il versante famiglia sono talmente interagenti che una scelta sul versante detenuto comunque si riflette sull'altro, per cui un Ordinamento e un Regolamento comunque si qualificano anche in funzione del valore che è riconosciuto ad altri soggetti, anche quando formalmente non se ne parla. Non c'è l'affermazione di principio del tipo "la famiglia del detenuto va tutelata così e così" però è evidente che nel momento in cui si dice che il trattamento del detenuto deve essere in un certo modo, la sfera affettiva e familiare va ritenuta inclusa, altrimenti di che persona parliamo?»;

Emerge poi una prospettiva che focalizza la propria attenzione sulle difficoltà esterne al sistema penitenziario, le quali difficoltà inciderebbero sulla quantità e qualità delle relazioni familiari e genitoriali molto più che non lo stato detentivo in se stesso:

Dirigente penitenziario C.R. di Campobasso, intervista 21.04.2009 - « ... le norme del Regolamento penitenziario assicurano nella struttura carceraria la continuità dei rapporti, la possibilità di avere contatti, e non pone preclusioni. La difficoltà di mantenere rapporti dipende da condizioni oggettive, esterne all'istituto. Faccio un esempio: famiglie che abitano lontano dal luogo di detenzione, famiglie che hanno scarsità di mezzi economici per raggiungere la sede o situazioni di conflittualità esterna ... non so ... figli di genitori separati; in questo caso è la separazione che agisce come forte negatività per le relazioni, non lo stato di detenzione di uno dei due».

Il tentativo di allontanare da sé la responsabilità per una tematica che evidentemente implica gli operatori tutti in prima persona, si registra laddove si invocano altre normative che dovrebbero tutelare i figli dei soggetti in carcere:

Direttore reggente Ufficio UEPE Campobasso, intervista 03.03.2009 - « ... io credo che l'Ordinamento penitenziario riguardi il detenuto. Per i minori c'è tutta una normativa a parte. Io penso che ci debba essere una normativa che riguardi tutti i minori, indipendentemente dal fatto che siano figli di detenuti o figli di chicchessia.».

Le opinioni espresse dai due direttori appena citati ci indicano altre prospettive da cui guardare la questione in argomento. La condizione socio-economica delle famiglie, per esempio, costituisce effettivamente una variabile significativa che incide concretamente sulla possibilità che gli affetti e gli interessi familiari vengano coltivati nel corso della detenzione (variabile ampiamente riscontrata dagli esiti della presente indagine). Pur tuttavia, un punto di vista che si richiama esclusivamente a problematiche esterne al

proprio ambito operativo può sottintendere il convincimento che il problema in discussione sia da considerare di pertinenza estranea al proprio campo d'azione, e quindi non suscettibile di essere affrontato e trattato per la parte di competenza. Anche chi invoca normative generali, non stigmatizzanti, si espone al rischio di compiere valutazioni, scelte e decisioni essenzialmente fuorvianti, come quando si voglia perseguire, pur in presenza di situazioni oggettivamente differenti, un astratto egualitarismo che vorrebbe annullare le differenze ma che invece penalizza, e tanto, le posizioni dei più deboli.

Alcuni soggetti intervistati pongono l'accento su quelle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario volte ad incoraggiare la responsabilità del soggetto detenuto verso il dovere di contribuire al mantenimento economico dei congiunti, facendo però rilevare, da un lato, l'importanza che il lavoro intramurale assume per gli stessi detenuti, dall'altro, la discordanza osservata e osservabile tra astrattezza normativa e concreta realtà operativa:

Magistrato di sorveglianza di Campobasso (con pregresse funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza), **intervistato in data 29.05.2009** - « ... Non mi risulta che ci siano delle norme particolari che riguardano i rapporti tra genitori e figli nell'Ordinamento Penitenziario, però devo dire che vi sono degli strumenti come il lavoro intramurario o anche l'extramurario che intervengono in favore di questo rapporto, nel senso che sono sentiti dal soggetto detenuto anche come mezzo di sostentamento per i propri familiari ... anzi ... allo scopo di garantire qualcosa in più ai figli, molte volte il soggetto detenuto preme per avere un posto di lavoro ... perché non dimentica di avere dei figli e quindi non dimentica di dover in qualche modo provvedere alle esigenze di sostentamento dei figli».

Educatore C.R. Campobasso, intervista 30.04.2009 - « ... dal punto di vista economico, il contributo che il detenuto può dare alla famiglia è veramente esiguo, è veramente poco. Considerando poi ultimamente la crisi che è subentrata, il *budget* per il lavoro intramurale è ridotto drasticamente ... veramente le famiglie non possono più contare sul lavoro in carcere, e di conseguenza sull'aiuto che il detenuto poteva dare. In ogni caso, sì, l'Ordinamento mira più al trattamento del detenuto e non tanto a rinsaldare i legami con i familiari, intesi come legami ... vicendevoli»;

Responsabile area educativa C.C. Isernia, intervista 08.04.2009 - « ... noi viviamo un momento molto difficile in carcere, cioè ci confrontiamo ogni giorno con delle risorse sempre più scarse ... pensiamo al lavoro interno che ha, tra le altre finalità, non solo quella di consentire al detenuto di provvedere a se stesso, ma anche quella di poter contribuire al benessere, al mantenimento del proprio nucleo familiare che si trova all'esterno, eppure il lavoro appare sempre più un'utopia ... non ci sono i mezzi per poter garantire un contributo di questo tipo, insomma. Per cui, voglio dire, a volte viviamo

delle contraddizioni forti ed estreme, tra ciò che la norma vorrebbe in qualche modo fosse raggiunto e quello che poi in realtà è possibile fare»;

Comandante di polizia penitenziaria C.R. Campobasso, intervista 06.04.2009 - « ... purtroppo, ci sono stati dei tagli del 50/60% sul *budget* lavoro. Quello che abbiamo cercato di fare, raccogliendo anche le istanze che pervenivano dall'interno, è di spalmare le ore lavorative sul numero maggiore di detenuti proprio nell'ottica del sostegno materiale delle loro famiglie. I detenuti che sono rimasti fuori dall'assegnazione lavorativa hanno messo in evidenza che non è tanto un problema per loro all'interno del carcere quanto il venir meno dell'unico sussidio economico per le famiglie. Non dimentichiamo che queste persone provengono per lo più da ambienti difficili da un punto di vista economico per cui anche 300,00 euro qui dentro costituiscono una risorsa importante per la famiglia. Quindi da un punto di vista materiale il detenuto che lavora all'interno del carcere può senz'altro contribuire al sostentamento dei figli.»

2^a, 3^a e 4^a Ipotesi.

In genere si tende a non considerare i detenuti nella loro funzione genitoriale, o comunque a dare per scontato che queste persone non possano essere dei genitori adeguati. E' quanto afferma Liz Walker¹⁹⁷ che ha condotto specifici studi sulla paternità dei detenuti. Negli ultimi anni sembra risvegliato l'interesse per la paternità, forse a causa dei rilevanti mutamenti intervenuti nella caratterizzazione delle famiglie nella società attuale. Alcuni studiosi sostengono¹⁹⁸ che i cambiamenti strutturali di tipo economico e culturale, associati in particolare alla notevole presenza femminile nel mercato del lavoro e al cambiamento dei modelli familiari, abbiano determinato un nuovo modo di valutare la paternità e di intendere i diritti legali e le responsabilità dei genitori. Oggi, da un lato si può osservare come il concetto legato a una paternità tradizionalmente intesa riscuota ancora molto consenso e si carichi di aspettative forse non più giustificabili, dall'altro si osserva una sempre maggiore consapevolezza circa la necessità di confrontarsi con l'idea di paternità "frammentata", conseguente ai radicali cambiamenti in atto a livello sociale, culturale e giuridico. In ogni caso, di fronte al disagio e alle difficoltà che affliggono i giovani e le famiglie, rimane alta e diffusa nella società la richiesta di essere "buoni padri", essendo forte la convinzione che riuscendo ad essere dei buoni padri si riesca anche a rappresentare per i propri figli una risorsa in grado di guidarli nell'incerto futuro e di preservarli dalle minacce incombenti. Non a

¹⁹⁷ Walker L., *La paternità vista dal carcere, «Mio figlio mi ha rimesso al mondo»*, in "Lavoro Sociale", quadrimestrale per le professioni sociali, Erickson, Trento, settembre 2009, pp. 179-183

¹⁹⁸ Collier e Sheldon citati in Liz Walzer (2009)

caso, nella retorica politica il buon padre sembrerebbe sempre più spesso considerato come «soluzione giusta per una serie di complessi problemi sociali»¹⁹⁹.

Il tema risveglia ampio interesse anche nell'ambito della base sociale, perché tocca nel vivo le esperienze e le aspettative di una gran parte di individui. L'interesse per la materia è cresciuto negli ultimi decenni anche in ambito accademico e politico, nonché tra i professionisti che a vario titolo sono chiamati ad occuparsi delle tante questioni che, direttamente o indirettamente, si riallacciano ai modelli di vita familiare che si vanno affermando e, in particolare, al ruolo dei padri in famiglia. In letteratura, l'area della "paternità marginale" è quella che ha ricevuto meno attenzione, rimanendo secondaria nel quadro dell'intera problematica. Se ne ricava una sorta di conferma del teorema comunemente accettato in base al quale "la marginalità richiama altra marginalità".

Nell'analisi compiuta da Liz Walzer si afferma che oggi gli uomini si impegnano per diventare dei bravi padri, partendo dall'idea che il "buon padre" sia «quello che partecipa attivamente all'accudimento del proprio figlio, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, riesce a bilanciare il suo tempo tra casa e lavoro pur continuando a occuparsi del benessere economico della famiglia»²⁰⁰.

In tema di modelli genitoriali, Alain Bouregba, che da anni si occupa anche dello studio delle relazioni figli/genitori durante l'esecuzione delle pene detentive, rapporta l'attuale definizione dei comportamenti genitoriali al tipo di sviluppo sociale che caratterizza l'epoca attuale, sottolineando come sia del tutto evidente che in una società democratica non possano prevalere le "norme di esemplarità" tipiche del passato. Oggi, egli dichiara, non è il comando che prevale ma la negoziazione. In una democrazia, cioè, bisogna soprattutto poter convincere, ragion per cui le norme di comportamento genitoriale che diventano dominanti sono norme "psicologizzanti": «i genitori, per divenire tali, devono essere grandi lettori di psicologia, devono aver letto tutto ciò che ci è stato detto dai maestri della psicologia e tutti i canali radiotelevisivi aprono spazi dedicati a psicologi che spiegano come diventare bravi genitori. E' chiaro che queste

¹⁹⁹ Walker L., *La paternità vista dal carcere, «Mio figlio mi ha rimesso al mondo»*, in "Lavoro Sociale", quadrimestrale per le professioni sociali, Erickson, Trento, settembre 2009, pp. 179-183

²⁰⁰ Ibidem, pp. 179-183

norme psicologizzanti privilegeranno i genitori meglio formati e meglio istruiti e squalificheranno quelli che non lo sono»²⁰¹.

Questo tipo di analisi induce a considerare che nella società di oggi le norme di comportamento genitoriale più accreditate sono essenzialmente norme di classe, le quali penalizzano certamente i genitori detenuti che in larga parte appartengono «al mondo di coloro che non sono formati»²⁰².

Appare evidente, infatti, che il prototipo di “buon genitore” valevole socialmente è di fatto costruito su caratteri e attributi che lo distanziano, o persino lo contrappongono, alla rappresentazione più diffusa e scontata che si ha del “genitore detenuto” (o comunque dei genitori più problematici e marginali). Tale rappresentazione è generalmente connotata negativamente, ma anche quando non la si taccia con l’epiteto “cattivo padre”, certamente rimane lontana dai modelli più avvalorati nella società di oggi.

Partendo dunque da tali premesse teoriche, l’indagine che ha coinvolto gli operatori e i detenuti dei tre istituti penitenziari della regione Molise e il personale dell’ufficio UEPE di Campobasso, ha cercato di scoprire, utilizzando metodi di ricerca qualitativa²⁰³, gli elementi su cui è costruita l’immagine del buon genitore e la rappresentazione che del genitore detenuto ne forniscono le figure più rappresentative del sistema penitenziario periferico, nonché gli stessi detenuti. Si è cercato di capire se, dal punto di vista degli intervistati, il “buon padre” del giorno d’oggi sia soprattutto quello in grado, come afferma Bouregba, di «convincere, spiegare, istruire, essere insomma dei buoni pedagogisti» o se invece questo modello sia da essi respinto.

Si riportano, di seguito, alcuni stralci di interviste che rendono bene le opinioni degli operatori che si sono espressi sull’argomento.

Dirigente istituto di Larino, intervista 14.05.2009 - «Non penso che il buon genitore si possa qualificare con un buon percorso scolastico, di formazione universitario o para-universitario, almeno non solo quello. Sicuramente gli studi in settori specifici possono aiutare però solo quando la persona è disponibile ad accettare, ad aggiungere un discorso profondamente emotivo, di complicità, di conoscenza, che non può essere dato solo da un

²⁰¹ Bouregba A., I legami familiari *alla prova del carcere*, Atti del seminario svoltosi a Milano il 9-10 settembre 2004, *bambinisenzasbarre-Eurochips*, Milano 2004, pp. 48-509

²⁰² *Ibidem*

²⁰³ Interviste in profondità e un *focus group* cui hanno partecipato tutte le assistenti sociali dell’Ufficio UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna). Si ricorda che l’Ufficio UEPE ha rilevanza territoriale regionale.

percorso scolastico. Del resto i nostri genitori, voglio dire, a parte l'esperienza dei nostri genitori che forse tutti questi studi non hanno fatto, e non possono considerarsi cattivi genitori, visto che noi siamo il risultato, e io non mi considero un cattivo figlio ... allora si dovrebbe dire che chi appartiene alle classi abbienti, chi ha potuto effettuare determinati percorsi scolastici, dovrebbe avere sempre degli ottimi figli, cosa che non è dimostrato affatto, quindi c'è molto altro, che va oltre lo studio.»;

Responsabile area educativa C.R. Campobasso, intervista 04.04.2009 - «Io mi sono sempre interrogata in tutta la mia vita su quali siano le competenze del buon genitore, quindi, sinceramente ... nella rappresentazione che il genitore competente sia quello esperto in psicologia, pedagogia, sempre e solo attento secondo dei precetti psicopedagogici, ecc. ... semmai quelle possono essere competenze che ti fanno orientare un po' di più nel mestiere di genitore, ma io credo che il mestiere di genitore passi poi ad altri livelli che non siano solo quelli di un'azione condotta attraverso un'operazione solo di tipo cognitivo, anche perché se la mettessimo solo su questo piano non solo i detenuti, ma probabilmente buona parte della popolazione che non si colloca in una fascia economica, sociale e culturale alta sarebbe esclusa dalla possibilità di fare il genitore in modo più o meno adeguato, peraltro ci sarebbe molto da discutere anche su questo perché non mi pare che si possa nemmeno dire che genitori appartenenti alle fasce sociali più alte sono poi anche quelli più attenti alla vita dei figli, a costruire delle relazioni significative, affettivamente significative.»;

Responsabile area educativa C.C. Isernia, intervista 08.04.2009 - «Io conosco genitori esperti in queste discipline che hai citato ma che non riescono affatto ad essere dei buoni genitori. Ne conosco altri che sono sicuramente meno esperti in questo campo ma riescono a comunicare, ad essere presenti, ad intercettare l'eventuale disagio dei figli, a dare risposte anche nella loro semplicità insomma, quindi non necessariamente la conoscenza così approfondita anche di queste discipline significa poi essere un buon genitore insomma.»;

Educatore C.R. Campobasso, intervista 30.04.2009 - «Non penso che sia il livello culturale o la professione svolta che possa far pensare ad un bravo genitore, perché io penso che le persone umili, ma che sono presenti nella famiglia, possono essere bravi genitori, altroché.»;

Assistente volontaria nella C.R. Campobasso, intervista 29.05.2009 - «Assolutamente sono contraria a questa lettura, perché allora significherebbe che anche tutti "quelli che stanno fuori" e che non hanno un titolo di studio, che non sono andati all'università o non hanno fatto un percorso educativo dovrebbero essere dei cattivi genitori. Io sono cresciuta in un ambiente dove non avevo assolutamente nessun tipo di genitore o zio o altro parente che avesse la laurea o comunque un livello scolastico sufficientemente elevato per gli standard attuali, eppure sono stata cresciuta in maniera bellissima, ho avuto dei genitori che mi hanno imposto e mi hanno vietato determinate cose, e mi hanno consentito di crescere in maniera normale. Credo che ogni genitore prima ancora di essere tale faccia il suo percorso che lo porta a crescere e a diventare genitori; per amore si sbaglia, per amore si fa il bene, per amore si impongono le cose, per amore si vietano le cose, a mio avviso non è una questione di studi particolari o di manuali, l'amore di un

genitore è qualcosa di innato in ognuno di noi, con tutte le solite eccezioni che confermano la regola. Genitori si diventa, si cresce insieme ai figli, si commettono tanti sbagli, e lo stesso percorso lo fa il detenuto che non è una persona anormale rispetto a noi, ma ha le stesse potenzialità di chiunque altro all'esterno».

Come si evince dalle dichiarazioni sopra riportate, gli operatori penitenziari intervistati, seppure con accenti e sfumature differenti, bocciano l'idea che il modello di "buon genitore" possa essere conformato su caratteristiche e qualità che abbiano a che fare con il livello di istruzione, il tipo di professione svolta, competenze meramente "psicologizzanti", richiamando viceversa l'importanza di un sapere profondo che ha origine nella relazione concreta e simbolica, nella dimensione che accomuna il razionale e l'emozionale, nella ricerca del benessere reciproco e intersoggettivo, ma anche nel rispetto delle regole date. Di conseguenza bocciano, almeno nelle dichiarazioni verbalmente rese, l'opinione basata sull'equazione *tout court* genitore in carcere = genitore cattivo, sebbene la questione venga significativamente problematizzata:

Direttore reggente Ufficio U.E.P.E. di Campobasso, intervista 03.03.2009, - « ... dipende da come imposta il rapporto con il figlio. Se impronta il rapporto con il figlio mettendosi in discussione, vivendo la detenzione con criticità verso le azioni commesse, può stimolare il figlio ad avere un comportamento migliore del suo. Se invece vive la sua detenzione come un incidente di percorso, perché ci sono quelli che molte volte si pongono così, se la detenzione è vissuta quasi come un fatto capitato per caso, così ... si dice che sono stati gli amici, è stato il quartiere ... allora insomma non è proprio un buon esempio per i figli.», poi aggiunge «Ci sono genitori che per motivi di lavoro non stanno in famiglia, sono costretti ad assentarsi spesso da casa, e non per questo noi li giudichiamo dei cattivi genitori. Anche negli istituti penitenziari abbiamo visto dei detenuti che quando hanno avuto dei problemi con i figli, ci hanno chiesto di intervenire, di farci carico di taluni problemi ... non è tanto la vicinanza fisica, è il partecipare in qualche modo alla gestione della famiglia quello che conta di più. Poi dipende molto da come si sviluppano le dinamiche senza il capo famiglia»;

Comandante polizia penitenziaria, Casa Circondariale Isernia, intervista 08.04.2009
«No, per il solo fatto di essere detenuto non significa essere cattivo genitore, però sicuramente ... forse ... l'esempio vuol dire qualcosa, ci sono detenuti che spesso raccontano che anche i figli sono detenuti. Forse questa è una cosa su cui riflettere un attimino, forse è l'esempio del padre o anche a volte la mancanza del padre, anche qui bisogna vedere se poi il padre è riuscito a seguire il figlio benché lontano ... la mancanza del padre può aver determinato questo. Altre volte invece ci raccontano che loro stessi fanno leva sulla loro esperienza per raccontarla al figlio e per evitare che il figlio segua quella strada. Non sempre i figli ci riescono.»;

Responsabile area educativa C.C. Isernia, intervista 08.04.20 - « ... In questi anni di lavoro mi sono accorto che spesso l'esperienza detentiva è un qualcosa che si ripete, che è comune non solo al genitore del detenuto, ma anche ad altre figure parentali, al nonno,

allo zio ... Questo non significa che ... ripeto ... non sottintende necessariamente che l'essere detenuto equivalga ad essere anche un cattivo genitore, però ...»;

Ispettore di polizia penitenziaria C.R. Campobasso, responsabile “Servizio colloqui”, intervista 21.04.2009 - « ... un cattivo esempio per i figli? Potrebbe come non potrebbe esserlo ... difficile da dire. Bisogna vedere pure in che periodo della crescita dei figli si entra in carcere. Se un genitore entra in carcere quando ha bambini piccoli, può darsi che il cattivo esempio non arrivi, che il bimbo non senta proprio, non avverta questa mancanza del genitore. Forse in età più avanzata ... non so ... durante l'adolescenza probabilmente vedere il papà in carcere non credo sia davvero un buon esempio.»;

Comandante polizia penitenziaria C.C. Isernia, intervista 08.04.2009 - « ... Devo dire che io purtroppo ho conosciuto solo questa realtà, ed è una realtà carceraria molto limitata, quindi forse ho una visione circoscritta. Conosco per lo più questo tipo di detenuti, però sicuramente io non vedo tutta questa negatività ... è una realtà difficile, questo è indubbio, però spesso viene espresso un giudizio negativo a priori, e questo atteggiamento forse andrebbe un attimo rivisto.»;

Dirigente carcere di Larino, intervista 14.05.2009 - «No, assolutamente no, se si dà loro la possibilità di svolgere al meglio il proprio compito però. Forse proprio perché il detenuto sa dove ha sbagliato, e come si arriva a sbagliare, visto che lui si trova in quella condizione, potrebbe dare delle informazioni o dei consigli migliori al bambino. Il problema è poterlo fare con una certa continuità e in maniera molto più ricca, ecco, rispetto a quello che è il colloquio attualmente.»;

Comandante polizia penitenziaria carcere di Larino, intervista 0007.05.2009 - «No. Certamente un genitore detenuto è una persona che ha sbagliato, ha commesso degli errori, penalmente rilevanti, quindi errori che non possiamo considerare di poco conto, ma sono evidentemente situazioni che andrebbero analizzate bene fino in fondo, caso per caso, ma che potrebbero essere assolutamente sganciate dal ruolo di genitore ... abbiamo casi di genitori detenuti che hanno commesso dei reati perché in gravi difficoltà economiche, dei genitori che hanno commesso reati perché non in condizioni culturali adeguate, talvolta fino al punto da non riconoscere una condotta sbagliata rispetto ad un'altra. Abbiamo anche genitori che nella loro sub-cultura ritengono il crimine come una modalità, come dire, quasi normale per vivere la propria esistenza ... quindi dire che siano collegate le due cose, non si può, sicuramente non si può. Certo, un genitore dovrebbe pensare ai propri figli quando fa le sue scelte, questo indubbiamente ... un genitore che consapevolmente sceglie di, come dire, commettere reati, beh certamente in qualche maniera va anche ad abdicare al suo ruolo di genitore, sceglie cioè sapendo che i propri comportamenti incideranno anche nei rapporti con il proprio figlio, ma non sempre c'è questa consapevolezza. Quindi, non si può dire in assoluto che il detenuto è un cattivo genitore, però certamente è una persona che ha fatto una scelta, e se l'ha fatta consapevolmente, chiaramente deve anche aver compreso che ci sono delle conseguenze.»;

“Ispettore superiore” del Corpo di Polizia penitenziaria, “Servizio colloqui” carcere di Larino, intervista 14.05.2009 - «Mah, come si fa a dire questo, se sono dei cattivi genitori o meno ... è difficile ... è gente che ha potuto sbagliare, certo, è stato coinvolta in

cose illegali, però penso proprio che questo non abbia niente a che fare con l'essere genitori ... possono essere anche dei buoni genitori. Alcuni di loro sono molto attaccati alla famiglia, ci tengono assai alla famiglia, trascurano le altre cose pur di stare vicino alla famiglia, pur di sentire la famiglia.»;

Psicologo con contratto a progetto, carcere di Larino, intervista 03.03.2009 - «In linea generale no, però certamente ogni caso è individuale. Faccio fatica a tirare fuori delle leggi generali perché veramente io ho notato che c'è un'umanità molto complessa alle spalle per cui anche se sono molto forti le pressioni culturali del gruppo di appartenenza, io poi mi sono occupato soprattutto di appartenenti a gruppi di criminalità organizzata, quindi di mafia e camorra, e sicuramente ... insomma in superficie ... loro hanno degli atteggiamenti che sono piuttosto simili fra loro, però poi c'è un'individualità, una storia individuale che è veramente complessa»;

Assistente volontaria C.R. Campobasso, intervista 29.05.2009 - « ... io credo che nella maggior parte dei casi il genitore detenuto non è un genitore che ha sbagliato nei riguardi dei figli; esistono, è vero, dei casi particolari, di violenza nei riguardi dei figli, ma quelli non li considererei proprio perché è un discorso che a mio avviso può essere più da criminologo, da psichiatra, da psicologo, io non oso toccare questo tasto, però il genitore che è in carcere è un genitore con tutte le problematiche di un genitore che è fuori, con tutti i dubbi, le incertezze e l'amore di un genitore che non ha vissuto il periodo carcerario.» e aggiunge « ... l'adolescente, il ragazzo, il figlio non possono non avere rapporti con un genitore solo perché questi ha sbagliato. Il fatto che stia pagando il suo errore può essere una sorta di simbolo per quello che è il vivere normale; si sbaglia e si paga, non si sbaglia e si conduce una vita regolare ... un genitore che ammette di avere sbagliato, che ammette le sue colpe, testimonia al figlio che sta pagando la sua colpa proprio perché l'ha commessa, è un esempio, dunque la colpa non può negare il rapporto genitore/figli.».

Gli intervistati rifiutano equazioni basate sul pregiudizio, ma certamente non tralasciano di considerare i rischi cui sono esposti i figli dei detenuti. Questi rischi sono messi in relazione a una serie di fattori ritenuti rilevanti e che riguardano la circostanza di avere genitori che hanno scelto, o comunque percorso, la strada dell'illegalità; la contiguità con ambienti malavitosi; la qualità delle condizioni di vita che conseguono all'applicazione di una sanzione penale. Qualcuno evidenzia, sebbene tra le righe, che quando di mezzo c'è il carcere non si può dire "la genitorialità è un processo naturale", ma occorre "accompagnare" questi genitori perché la condizione detentiva rende fragile lo stato genitoriale. In molte interviste emerge un atteggiamento che, come dire, tende a porre distinzioni tra "noi e gli altri", dando quasi per scontato che l'immagine sociale del genitore detenuto sia connotata negativamente nell'immaginario delle persone comuni (dal cui ambito ci si sente esclusi), e che questo dipenda essenzialmente dai

presentimenti ostili scaturenti dalla scarsa conoscenza che dall'esterno si ha del sistema penitenziario.

Magistrato di sorveglianza, Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, intervista 29.05.2009 - « ... il detenuto proprio perché ha violato delle regole della società è considerato all'esterno, come dire, un soggetto il cui esempio non deve essere seguito, però questo, ripeto, è una posizione della società esterna, non di chi sta all'interno della struttura del Tribunale di Sorveglianza e dei circuiti penitenziari.»;

Comandante polizia penitenziaria C.C. Isernia, intervista 08.04.20 - « ... sono molti i luoghi comuni che raccolgo sul carcere, sui detenuti, forse anche io prima di iniziare questo lavoro avevo dei pregiudizi. Ora, appena dico che sono Commissario di Polizia Penitenziaria, mi accorgo che c'è una reazione sfavorevole, come se la percezione negativa che si ha del carcere propagasse i suoi effetti su tutto ciò che in qualche modo lo rappresenta ... questo giudizio negativo secondo me si accompagna a tutta la popolazione detenuta, al carcere, a tutta la nostra realtà.»;

Direttore reggente Ufficio U.E.P.E. di Campobasso, intervista 03.03.2009 - «In genere la società non vede bene le persone che hanno a che fare con la giustizia; tutte le azioni del detenuto sono viste in maniera negativa, e dunque tutto ciò che lo riguarda. Solo avendo un approccio diretto col detenuto si riesce veramente a capire certe dinamiche e anche certi comportamenti; dal di fuori si generalizza come in tutte le cose. Questo, per quella che è stata la mia esperienza.»;

Responsabile area educativa C.R. Campobasso, intervista 04.04.2009 - « ... Di sicuro, il pregiudizio diffuso sarà quello di cattivo genitore, se non altro perché trattasi di genitore non esemplare; nell'opinione comune presumo che il genitore in carcere sia un esempio negativo, quello da non imitare, quello da tenere forse anche alla larga, pericoloso in senso "trasmissivo". Credo che l'opinione prevalente sia questa.»

Educatore C.R. Campobasso, intervista 30.04.2009 - «Sì, purtroppo sì. Ho questa ... non certezza ... ma sensazione che sì, è così. La comunità esterna considera il padre detenuto un cattivo padre. Perché poi la comunità esterna non si rende conto delle storie che ci sono alle spalle di questi padri, alcune volte drammatiche, drammatiche e difficili. Spesso, proprio di sopravvivenza, il reato delle volte è stato commesso proprio per assicurare il quotidiano, la sopravvivenza ai figli.»;

Dirigente C.R. Campobasso, intervista 21.04.2009 - «L'opinione pubblica ovviamente considera tutta la negatività della situazione, fa una sorta di equazione, se una persona è in carcere è perché ha commesso dei reati, se ha commesso dei reati certamente non è una persona per bene, e così via. Però io penso che il rapporto è più intimo tra genitori e figli. La sovrastruttura costituita dalla pena e dal reato commesso, la vedo come secondaria rispetto al rapporto che il genitore anche a distanza sa instaurare con il figlio.»;

Comandante polizia penitenziaria carcere di Campobasso, intervista 06.04.2009 - « ... All'esterno, il detenuto in carcere appartiene ad un mondo totalmente, come dire, lontanissimo e distante dagli altri mondi, quindi facilmente si fanno equazioni del genere ... anche perché se il detenuto lo si percepisce come tanto lontano dalla società, sarà visto anche come molto distante dalla famiglia.»;

“Vice-Sovrintendente” di Polizia Penitenziaria, C.C. Isernia, intervista 16.04.2009 - « ... l’opinione pubblica, forse a causa dei tanti eventi che capitano nel nostro paese, giudica un po’ il detenuto diversamente da come lo vediamo noi qui all’interno del penitenziario, però solo perché non conosce la vera vita carceraria, dove comunque l’individuo è privato della cosa più importante, che forse noi liberi non apprezziamo, appunto il dono della libertà.»;

Ispettore di polizia penitenziaria C.R. Campobasso, responsabile “Servizio colloqui”, intervista 21.04.2009 - « ... la gente comune vede la persona detenuta come persona che, comunque sia, ha commesso reati gravi, quindi sicuramente non è vista di buon occhio.»;

Insegnante al carcere di Larino, CPT (Centro Territoriale Permanente), intervista 14.05.2009 - « ... In genere le persone esterne al carcere non sono capaci di particolare discernimento, perché non conoscono bene il pianeta carcere. Il pianeta carcere è un pianeta complesso, e non è facile comprendere certi meccanismi. Per l’esterno, se stai in carcere, hai sbagliato, quindi sei un cattivo genitore.»;

Assistente volontaria al carcere di Campobasso, intervista 29.05.2009 - « ... Intanto bisogna sottolineare che la gente comune ha un’opinione del carcere che non è quella corretta, quella giusta. Quando si parla di carcere con chi non ha mai varcato il suo cancello ... il loro concetto è che “dentro” ci siano esclusivamente delle “bestie”, il carcerato. Io invece credo che prima ancora di parlare di carcere bisognerebbe parlare di persone, persone che hanno un loro sentimento, sempre non considerando quei casi particolari in cui entra in discussione la malattia mentale, o il degenerare di alcune cose. Il carcerato è un uomo con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue debolezze e con tutti i suoi sbagli.» e poi aggiunge « ...Dobbiamo considerare che alle volte ci troviamo di fronte a soggetti che per motivi particolari - droga, alcol, omicidio - determinano nei loro figli qualche perplessità in più rispetto al genitore che ha rapinato o ha fatto un furto. Un ragazzo che si trova davanti ad un genitore che, vuoi o non vuoi, ha varcato dei limiti che nel vivere civile non si dovrebbero varcare, avrà ovviamente un approccio diverso con il proprio genitore.».

In quest’ultima intervista - nella parte in cui si dice “... sempre non considerando quei casi particolari in cui entra in discussione la malattia mentale, o il degenerare di alcune cose” e poi ancora “...Dobbiamo considerare che alle volte ci troviamo di fronte a soggetti che per motivi particolari - droga, alcol, omicidio ...” - emerge una variabile, quasi una sorta di avvisaglia, che nel prosieguo delle interviste finirà per assumere valore di fattore discriminante nell’ambito della rappresentazione complessivamente resa del genitore detenuto. In sostanza, fintanto che gli operatori si esprimono su concetti astratti e scarsamente definiti, manifestano un generale rifiuto verso forme prevenute e discriminanti di giudizio, andando a separare nettamente la loro posizione da quella della generalità delle persone comuni. Laddove diversamente la discussione investe più

specificamente la ragione dello stare in carcere, e quindi il titolo del reato che ha determinato l'arresto, emergono posizioni, toni, opinioni che accorciano di molto le distanze tra gli intervistati e la cosiddetta "opinione pubblica", almeno per quella che ci viene rappresentata dai comuni mezzi di informazione. Le dichiarazioni registrate, infatti, mostrano una spaccatura tra chi nega l'esistenza di sostanziali differenze tra il genitore detenuto e un qualunque altro genitore, e chi invece pone delle motivate distinzioni, oppure esprime la propria profonda difficoltà nel considerare valida la funzione genitoriale di uomini condannati per reati particolarmente gravi o collegati alla criminalità organizzata.

Si trascrivono, di seguito, alcune dichiarazioni rilasciate sull'argomento, rappresentative di una pluralità di opinioni, che per comodità di esposizione vengono suddivise in due parti distinte: a) posizioni nette o piuttosto nette; b) Posizioni incerte, in parte controverse, comunque volte a problematizzare il tema.

Le posizioni nette o piuttosto nette sono espresse in favore della tutela della vita familiare così come si presenta, e più specificamente del mantenimento delle relazioni genitoriali, a prescindere dal titolo del reato per il quale il detenuto sconta la pena:

Magistrato di sorveglianza, Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, intervista 29.05.2009 - « ... Il detenuto può essere ristretto in carcere per svariati reati: associazioni camorristiche, furto, rapine, estorsione; questo però non incide assolutamente sul rapporto genitore/figlio.» e ancora « ... non vedo motivi ostativi, è giusto che continui, anche se giudicato pericoloso da parte di noi giudici, è giusto che continui ad avere rapporti affettivi con i figli, normalissimi rapporti, cioè non incide il fatto che sia socialmente pericoloso, non significa che anche il figlio possa diventare socialmente pericoloso, quindi non incide affatto.»

Dirigente C.R. Campobasso, intervista 21.04.2009 - « ... Il genitore, ancorché dai comportamenti deprecabili, è comunque "il genitore". La figura genitoriale non penso possa essere sostituita, o comunque facilmente sostituita.» e ancora « ... a me sembra che l'Ordinamento penitenziario non ponga di queste preclusioni, anzi, indistintamente per tutti, c'è un articolo specifico del Regolamento penitenziario che fissa il principio che i rapporti con la famiglia vanno potenziati, sostenuti e che la struttura debba fare quanto più possibile per cementare i rapporti tra i detenuti e la famiglia, a prescindere dal tipo di reato.»;

Direttore reggente Ufficio U.E.P.E. di Campobasso, intervista 03.03.2009 - « ... ci sono buoni e cattivi genitori, come è fatta tutta la società. Se un ragazzo non è stato allontanato dalla famiglia per ragioni importanti deve poter mantenere i rapporti con i genitori, ancorché detenuti ... le istituzioni, le persone a cui sono affidati, chi ne ha la responsabilità, devono impegnarsi nel consentire al minore di far visita al genitore in carcere.»;

Ispettore di polizia penitenziaria C.R. Campobasso, responsabile “Servizio colloqui”, intervista 21.04.2009 - « ... la presunta pericolosità sociale non può essere considerata come una preclusione per il mantenimento dei rapporti con la famiglia e con i figli.»;

Educatore al carcere di Larino, intervista 07.05.2009 - «Mah, secondo me, è normale che continui ad avere relazioni con i propri figli [*N.B., l'intervistato si riferisce al detenuto considerato socialmente pericoloso*], secondo me è molto importante anche dal punto di vista disciplinare, perché quando c'è una certa tranquillità tra il padre detenuto e la famiglia ... con la moglie e i figli ... secondo me, anche al loro interno, i detenuti sono più tranquilli e non commettono infrazioni, sanno che c'è una famiglia che li aspetta, che li segue, è importante perciò mantenere i rapporti con la famiglia esterna. Se manca quello, insomma, le cose cambiano tanto, il detenuto diventa più irascibile, più arrogante, prepotente insomma, non è facile gestirlo.»;

Insegnante al carcere di Larino, intervista 14.05.2009 - «Mah, è facile la definizione socialmente pericoloso, perché si basa sulla scorta di relazioni, relazioni fatte dagli organi di polizia, e poi, uno può essere pericoloso per la società, sicuramente, per il reato che ha commesso, ma come fa un genitore ad essere pericoloso per il proprio figlio. Non credo che la pericolosità sociale possa essere un ostacolo nella relazione affettiva. Sappiamo cosa significa pericolosità sociale ... per ogni reato, soprattutto se è un reato grave, nel momento in cui si chiedono delle informazioni, il soggetto risulta essere pericoloso, ma il rapporto con il figlio è tutt'altra cosa, secondo me.».

Pur con distinte argomentazioni, è interessante notare che le argomentazioni avanzate nelle interviste di cui alle precedenti trascrizioni, che delineano prospettive piuttosto nette, provengono da professionalità di diversa formazione, profilo e funzione. In alcuni casi, sembra prevalga un atteggiamento di forte adesione all'obbligo normativo, tale da impedire la formulazione di valutazioni personali eventualmente divergenti dalle previsioni di legge. Si percepisce anche una certa adesione a principi astratti e generali, che non si calano molto nella concretezza delle situazioni realisticamente presenti nel circuito detentivo. Talora emerge la scarsa fiducia nei criteri e nei processi di definizione della cosiddetta pericolosità sociale. Talora viene a galla la tendenza a considerare la risorsa famiglia come strumento di gestione e di controllo del detenuto: la gestione della pena, afferma Bouregba, è più facile quando le relazioni familiari sono salvaguardate, tanto che nei paesi anglosassoni si mantengono i legami familiari non perché ciò incide sulla recidiva, ma perché facilita la gestione della pena. Gli agenti, continua lo studioso, si accorgono subito quando ci sono relazioni familiari sostanzialmente stabili, perché il detenuto è molto più sereno e ha meno crisi e

aggressività, ragion per cui, anche se all'inizio sono reticenti, poi sono i primi a fare di tutto per rendere gli incontri familiari possibili²⁰⁴.

Posizioni incerte, in parte controverse, comunque volte a problematizzare il tema:

Responsabile area educativa C.R. Campobasso, intervista 04.04.2009 - « ... mi pare ci sia un diritto riconosciuto ampiamente e tutelato dallo stesso Ordinamento penitenziario, in riferimento alla Costituzione, che ha previsto quali sono i casi in cui, anche con decisione dell'autorità giudiziaria, si interviene anche su quelle che possono essere le relazioni familiari, quindi io credo che un genitore non possa a priori, in funzione di un'eventuale tipologia di reato, essere privato della possibilità di mantenere le sue relazioni familiari.» e ancora «Sulla criminalità organizzata, pur non pensando che ci sia un diritto dello Stato di intervenire in maniera autoritaria nello spezzare certi legami familiari, però, sulla criminalità organizzata rimane il fatto che il soggetto, compresa la sua famiglia, è inserito in un sistema criminale che, voglio dire, a seconda anche delle diverse realtà mafiose d'Italia, ha anche una valenza forte su quello che è il legame familiare ... situazioni in cui il legame di sangue diventa anche un legame criminale all'interno di quel sistema ... Credo che lì le questioni vanno approfondite nel senso che sono altri gli interrogativi che ti devi porre ... non sul discorso, ripeto, di stabilire autoritativamente l'incapacità di una persona ad essere genitore, in funzione di quello che fa nella vita, personalmente non lo ritengo possibile, però è chiaro che ti devi attrezzare per far fronte a situazioni in cui il legame familiare può essere ... e io qui lo vedo non solo come alimentazione della criminalità, cioè del fare criminale, ma quanto del fatto che ci sono dei destini segnati in qualche modo, cioè un figlio che nasce in un contesto di questo tipo ha una sorta di destino segnato.», e ancora «... la questione si potrebbe porre in relazione al discorso dei reati dei "sex offender", perché lì le variabili possono essere significative, soprattutto se parliamo di violenza in famiglia, quindi per certi aspetti sì, anche se non sono stati poi oggetto di una mia personale e approfondita riflessione, anche perché situazioni di questo tipo ... in fondo non è che ne abbiamo avuto molte. Immagino che negli istituti dove ci sono le famose sezioni per detenuti protetti di questo tipo, questo è invece un aspetto rilevante anche del lavoro che va considerato»;

Comandante polizia penitenziaria carcere di Campobasso, intervista 06.04.2009 - «... I detenuti che hanno reati a sfondo sessuale o relativi a violenze in famiglia si escludono da soli, in qualche modo, da relazioni più generali. Essi tuttavia, tranne che in casi eclatanti, continuano a mantenere dei rapporti con i familiari, se non con i figli, specialmente con le conviventi, con le mogli, con le madri o comunque con dei parenti ... osserviamo persino un eccesso di tutela nei loro confronti; soprattutto per quanto riguarda le mogli, le fidanzate, notiamo che tendono a coprire, anzi a voler riscattare il familiare per quello che ha commesso. Per quanto riguarda le altre tipologie di reato, non mi pare emergano problemi particolari. Se parliamo di tossicodipendenti è diverso, ma in questo caso non è il reato ad incidere, ma la condizione della persona. Notiamo infatti che i tossicodipendenti hanno rapporti più blandi, più problematici, invece i detenuti che hanno un certo profilo criminale, strutturato, con reati anche abbastanza gravi, con legami per esempio con la criminalità organizzata, comunque mantengono molto bene i loro rapporti con la famiglia. Stranamente più il profilo criminale è alto, migliori sono i rapporti con la famiglia, questo in linea di massima. Nei casi di detenuti

²⁰⁴ Bouregba A. (2004), cit., pp. 123-124

tossicodipendenti, disadattati, vediamo che anche le situazioni familiari sono più precarie, più difficili.» e ancora « ... penso che un detenuto con un profilo criminale elevato possa essere benissimo un buon genitore [...] se una persona ha sbagliato una volta, sconta la sua detenzione, e il tutto finisce lì, ed è una questione; se invece la persona continua a delinquere, fa avanti e indietro con il carcere, credo che non ci possa essere nessuna valenza educativa.»;

Ispettore di polizia penitenziaria C.R. Campobasso, responsabile “Servizio colloqui”, intervista 21.04.2009 - « ... sì, a prescindere dalla classificazione del detenuto, dal tipo di reato, dal circuito di appartenenza nell’ambito penitenziario, il rapporto con i propri familiari va comunque salvaguardato, soprattutto nelle relazioni con i propri figli. Non devono esserci preclusioni nel consentirgli di continuare a mantenere rapporti con la famiglia e con i figli.» per poi aggiungere «la tipologia del reato può essere significativa, specialmente se il reato è stato commesso proprio verso i figli minori, allora sì che la tipologia di reato diventa significativa. Altrimenti, specialmente per i bambini di età minore, che ancora non capiscono la classificazione dei reati e, soprattutto, nessuno è in grado di spiegargliela come si deve, io penso che la tipologia del reato commesso dal genitore non sia così fondamentale ai fini della validità del rapporto affettivo.»;

Comandante polizia penitenziaria C.C. Isernia, intervista 08.04.2009 - « ... escludendo ovviamente quei particolari reati, reati sessuali, di pedofilia, quelli cioè completamente a parte ... perché vanno inquadrati a parte, perché molto spesso sono perpetrati in danno dei figli ... quella è un’altra situazione. Però anche lo stato di tossicodipendenza può essere determinante nella relazione con i figli, non è tanto il reato in sé ... In questa realtà, i detenuti tossicodipendenti che hanno commesso reati legati proprio allo stato di tossicodipendenza sono la maggioranza, e secondo me questo è rilevante più del reato in sé. E’ importante vedere la particolare situazione in cui sono stati commessi i reati.», riferendosi poi all’ipotetica valutazione di pericolosità sociale « ... in questi casi, andrebbe sempre visto caso per caso. Noi, per esempio, abbiamo un detenuto che ha delle condanne ... una condanna piuttosto rilevante, temporaneamente è qui perché non è ancora definitivo, ha diversi anni di reclusione da fare ed è quello che invece risulta forse più legato ai figli, cerca proprio l’affetto dei figli, l’affetto della famiglia, quindi bisognerebbe secondo me in questi casi andare a verificare la situazione in concreto, più che dire a prescindere è pericoloso, e quindi i figli devono essere esclusi. Questa cosa a priori penso che non l’accetto, ritengo che vada sempre valutata in concreto ogni situazione, proprio perché vedendo chi ha queste lunghe condanne, mi rendo conto che in realtà cerca l’affetto dei figli.»;

Vice-Sovrintendente” di polizia penitenziaria al carcere di Isernia, intervista 16.04.2009 - « ... Penso che loro [si riferisce ai detenuti] siano genitori al di là della tipologia di reato, e i loro comportamenti genitoriali siano comunque normali, regolari, al di là di quello che hanno commesso, il padre è il padre, e la madre è la madre, in qualsiasi momento, anche se purtroppo [...] per quanto riguarda i soggetti che fanno uso e abuso di droghe, possono capitare degli inconvenienti, degli episodi spiacevoli, perché non hanno forse ancora intrapreso un trattamento all’interno della vita carceraria che abbia veramente prodotto dei cambiamenti, quella risocializzazione di cui si parla tanto oggi.» e ancora sull’argomento « ... ho notato che in base alla tipologia di reato, anche i

figlioli o le famiglie hanno un atteggiamento un po' diverso, forse lo si vede solo apparentemente ... beh, lo si vede anche con i pacchi che loro portano, i pacchi del vitto o i pacchi del vestiario che possono far recapitare ai loro congiunti, e anche in determinate altre piccole cose, si nota che la tipologia del reato, conta altroché se conta.», alla richiesta dell'intervistatore di precisare meglio il suo concetto aggiunge « ... la trascuratezza che purtroppo si vive in una situazione familiare dove è presente un tossicodipendente, sicuramente non la vivrà un'altra famiglia che vive in un altro contesto, sempre poco legale, però ... non so come dire.»;

Dirigente del carcere di Larino, intervista 14.05.2009 - « ... faccio la distinzione tra reati comuni e reati legati alle associazioni, perché far parte di un'associazione è qualcosa di più, che va oltre la commissione del singolo reato, quindi è facile che si conservi uno stile di vita, che si aderisca a una società parallela alla società civile, e ciò potrebbe anche portare a dare come insegnamento stili di vita diversi rispetto al genitore detenuto per reati comuni, reati legati più alla necessità del vivere che non all'aver sposato un particolare credo delinquenziale.»;

Comandante polizia penitenziaria carcere di Larino, intervista 07.05.2009 - «Ritengo che in alcuni casi sì, il reato possa diventare una variabile importante. Penso intanto ai reati commessi in ambito familiare ... beh quello è un caso limite probabilmente rispetto ai temi che trattiamo oggi ... ma certamente non può passare inosservato, e quindi è una variabile importante. In tanti altri casi può non esserlo. In un istituto come Larino dove sono presenti mediamente non meno di 250 detenuti, abbiamo tanti casi, osserviamo che vi sono detenuti che pur avendo commesso dei reati importanti continuano a rappresentare per i loro figli un riferimento fondamentale ... Beh sì, certamente un genitore in carcere non può rappresentare proprio un modello positivo ... però ... secondo me ... i detenuti non sono tutti uguali, i reati commessi – e ovviamente stiamo parlando di soggetti per i quali si è giunti già ad una condanna definitiva quindi non vi è più la presunzione di innocenza - non sono tutti uguali, abbiamo casi e casi, abbiamo soggetti che certamente sono in assoluto dei modelli negativi che non possono rappresentare per i figli nulla di buono e soggetti che possono invece in qualche maniera recuperare il rapporto, laddove siano subentrati dei problemi. Abbiamo soggetti che svolgono un percorso di recupero importante, ecco ... volendo provare a distinguere tra i tanti casi che abbiamo sotto osservazione, registriamo spesso come i loro rapporti con i figli siano significativi, al punto di poter dire anche che questi detenuti sono in grado di svolgere la funzione genitoriale. Chiaramente con tutti i limiti del caso, che sono anche i limiti di chi è distante fisicamente dalla famiglia.» e poi aggiunge, relativamente al discorso sulla pericolosità sociale « ... socialmente pericoloso sul piano giuridico è colui il quale, in buona sostanza, ha commesso più reati; questo tipo di affermazione la fanno in tribunale evidentemente, nel caso di soggetti che reiteratamente commettono reati ... ma anche qui non credo che il numero dei reati possa essere determinante, evidentemente contano tante altre cose, tutte le componenti, i fattori che intervengono nella vita delle persone, sono tutte variabili importanti. Tutte insieme possono creare una miscela esplosiva che fa saltare il rapporto tra genitore e figlio. Colui il quale viene dichiarato socialmente pericoloso non è detto che abbia caratteristiche tali da non poter avere un rapporto accettabile con i figli. Anche perché, aggiungerei una cosa, l'esperienza ci insegna che i rapporti familiari assumono una gradazione diversa, un'intensità maggiore quando i genitori sono detenuti, proprio perché l'essere detenuto li porta a riflettere con più calma, con la giusta attenzione, su quella che è la loro esistenza e molto spesso, non

dico sempre, perché è chiaro che ci sono tante eccezioni, ma molto spesso ricostruiscono il rapporto, sono loro per primi che riescono a farlo rinverdire e questo avviene sia nei riguardi dei figli, che con le compagne, con le mogli. Anche qui, non c'è una regola accertata, tant'è che a volte assistiamo, al contrario, alla definitiva separazione, all'allontanamento, ecco perché non si può per tutti pensare che le cose abbiamo lo stesso svolgimento insomma.»;

Psicologo con contratto a progetto, carcere di Larino, intervista 03.06.2009 - « ... certamente un omicidio plurimo ha a che fare con dei tratti della personalità, o a volte anche con dei disturbi molto gravi della personalità, faccio riferimento per esempio al disturbo paranoide di personalità, al disturbo borderline ... questo sicuramente incide sulla relazione con i figli, sulla gestione delle emozioni nel rapporto coi figli. Mi sembra che invece una personalità più portata, per esempio, ad organizzare ... non so ... reati come lo spaccio di droga etc., penso che abbia meno a che fare con disturbi gravi della personalità, per cui lì ci possono essere, non so, problematiche narcisistiche che forse incidono molto meno sulla relazione coi figli ... Il detenuto tossicodipendente ha una personalità a sé, penso che lì ci siano soprattutto tratti di manipolazione, negazione, questo in generale, poi ripeto io penso che ogni detenuto abbia la sua individualità ... è difficile tirare fuori delle conclusioni.»;

Direttore reggente Ufficio U.E.P.E. di Campobasso, intervista 03.03.2009 - «Un detenuto può essere considerato molto pericoloso per via del reato. Però poi, magari, con la famiglia è diverso. Noi sappiamo che ci sono boss di un certo calibro che comunque sono degli ottimi padri, degli ottimi mariti. Dipende. Se si tratta di proteggere il minore allora sì, perché magari il padre può costituire un pericolo; come quando ci sono state delle violenze. Può esserci, per esempio, il caso di un padre che istiga il figlio a commettere un reato. Capita anche questo! Allora sì. In assenza di motivi gravi, io penso che bisogna sempre mantenere i rapporti genitore-figlio.», in ogni caso aggiunge «Si dovrebbe sempre valutare caso per caso. Ci sono tanti genitori che non sono socialmente pericolosi e sono dei pessimi genitori.».

La ricchezza e la molteplicità delle questioni sollevate dagli intervistati suggeriscono di non arrischiarsi nell'abbozzare sintesi che risulterebbero immancabilmente riduttive, con effetti più o meno distorcenti sul pensiero autentico che le persone intervistate hanno voluto esprimere.

Sembra utile, tuttavia, rilevare alcuni passaggi maggiormente significativi, o perché ricorrenti, o per il valore dei contenuti.

Innanzitutto, è interessante sottolineare che quasi tutti gli operatori intervistati segnalano, in modo più o meno esplicito, di avere a che fare con un "panorama umano" estremamente differenziato. In questo panorama, il dato sottolineato con maggiore evidenza è quello della "complessità" delle situazioni osservate e vissute sul campo, che per la loro specificità richiedono una valutazione analitica propria, non facilmente riconducibile a schemi e categorie predefinite.

Pur tuttavia, è da considerarsi indicativa ed eloquente la circostanza che vede operatori che svolgono distinti ruoli e funzioni, e che provengono da una formazione culturale e professionale cui si associano codici interpretativi diversamente costruiti, posizionarsi su idee, pareri e convinzioni piuttosto simili, e questo in ordine a tre questioni in particolare che riguardano: la condizione propria del tossicodipendente, la collocazione nei circuiti della criminalità organizzata, l'imputazione o la condanna per reati a sfondo sessuale o comunque collegati a comportamenti violenti e abusanti, specie se perpetrati in ambito familiare.

Le opinioni e le reazioni registrate relativamente a questi ultimi soggetti rientrano tranquillamente nell'ordine del prevedibile. Ciò in quanto, i reati di abuso, violenza e maltrattamento sono considerati socialmente deprecabili e suscitano reazioni di forte rifiuto e contrarietà per l'immediata rappresentazione di "minaccia" che induce ad associare questi autori di reato a un'idea di forte pericolosità a danno di chiunque possa entrare con loro in contatto²⁰⁵.

Piuttosto convenzionale è anche la valutazione emersa in ordine alla rappresentazione che del genitore detenuto tossicodipendente ne hanno la maggioranza degli operatori intervistati. L'idea che il tossicodipendente sia persona inaffidabile, tendenzialmente incapace di assumere seriamente impegni e responsabilità, è opinione piuttosto diffusa socialmente. Se parliamo di tossicodipendenti, dice infatti il comandante di polizia penitenziaria di Campobasso, «non è il reato ad incidere, ma la condizione della persona.». Questo concetto ricorre in quasi tutte le interviste, e quasi si sovrappone alle riflessioni riportate sull'argomento dalle assistenti sociali che hanno partecipato al focus group, la cui registrazione è allegata al presente lavoro. Ciò che viene espresso nel corso delle interviste con riferimento ai tossicodipendenti non sembra poter essere definito come un vero e proprio atteggiamento di pregiudizio nei confronti di tali soggetti. Emerge piuttosto un pensiero critico-riflessivo, scaturito dall'«expertise professionale» che ciascuno degli intervistati ha maturato e che, nel corso delle interviste, ha consentito loro di recuperare informazioni dal passato esperienziale e di spaziare con la memoria sui tanti casi osservati e trattati. L'esito di questo processo di

²⁰⁵ E' particolarmente interessante l'approfondimento che Alain Bouregba compie sulla questione del genitore abusante e delle relazioni ad essa collegate (Bouregba, 2004, cit., pp. 118-121)

elaborazione mentale ha portato evidentemente a considerare che alcuni dei dati ripetutamente riscontrati potessero senz'altro reputarsi dati generalizzabili. Da qui, le due asserzioni di fondo emerse: a) la condizione di tossicodipendenza è di per sé problematica, a prescindere dalla singolarità dei casi; b) stante tale condizione, è da ritenersi assodata la debolezza e l'inaffidabilità della funzione genitoriale dei soggetti tossicodipendenti.

Con riferimento invece alle situazioni in cui il genitore in carcere sia coinvolto in fatti di criminalità organizzata, le opinioni che sono state espresse fanno registrare una sorta di spaccatura, peraltro non nuova negli ambienti penitenziari, tra due opposte visioni. Da un lato, chi valuta positivamente lo stile comportamentale formalmente corretto dei soggetti rientranti in tale casistica, il loro forte attaccamento alla famiglia di appartenenza e il radicamento nei suoi valori, la generale conseguente propensione di essi ad adempiere senza indugio agli obblighi familiari convenzionali. Viceversa, c'è chi interpreta questi elementi come fortemente espressivi di una mentalità pericolosa e inquietante. Questa seconda posizione è, tra gli intervistati, quella maggiormente diffusa, e non potrebbe essere diversamente, in considerazione delle nuove e più ampie conoscenze che si hanno relativamente ai fenomeni mafiosi e ai loro sistemi organizzativi, e dell'enorme spazio che il tema della sicurezza occupa oggi nell'immaginario collettivo. A parte questo, le ragioni della disparità di opinione su questo tema tra gli operatori intervistati possono essere individuate in diversi altri fattori che, plausibilmente, possono avere inciso sui processi di formazione delle idee.

Va innanzitutto considerata l'ampia varietà di situazioni che gli operatori intervistati hanno modo di osservare e riscontrare nella loro corrente vita professionale, le quali situazioni, non costituendo una realtà uniforme, ma essenzialmente multipla e polimorfa, necessariamente inducono a formulare giudizi difformi. In secondo luogo, bisogna tener conto delle specifiche connotazioni dei contesti operativi in cui tali esperienze si sono svolte e degli insegnamenti che ne sono conseguiti. Anche fattori, quali la predisposizione al pensiero critico e la naturale inclinazione all'approfondimento, possono incidere parecchio sul modo in cui gli operatori si approcciano alle situazioni complesse. Emergono infatti dichiarazioni che si fermano a considerare che «ci sono boss di un certo calibro che comunque sono degli ottimi padri,

degli ottimi mariti», senza entrare nel merito delle implicazioni, dirette e indirette, che situazioni del genere possono determinare nella vita dei figli e delle mogli di costoro. E poi dichiarazioni del tipo « ... stranamente più il profilo criminale è alto, migliori sono i rapporti con la famiglia». Quest'ultima constatazione, in parte dubbiosa, in parte retorica, trova conferma e spiegazione nella letteratura oggi a disposizione. Con l'avanzare del fenomeno dei collaboratori di giustizia, si è avuta infatti la certezza che negli ambienti propri della criminalità organizzata i gruppi familiari coesi danno forza, attraverso i rapporti matrimoniali e attraverso la prole, alla potenza familiare, dove il termine "famiglia" si riferisce non alla cosca mafiosa locale, ma a quella legata da vincoli di sangue. La «famiglia», dichiara in una udienza il Ros dei carabinieri alla Procura di Reggio Calabria, ha un valore fondamentale per la 'ndrangheta in quanto «Il vincolo di sangue rappresenta una delle caratteristiche principali, laddove la compattezza, la coesione e l'elevato numero di sodali, costituiscono un forte sbarramento alle ingerenze esterne. In tale contesto, infatti, sono inquadrabili anche i cosiddetti matrimoni concordati tra esponenti di diverse famiglie mafiose, che rappresentano un indissolubile patto di alleanza, ove i figli costituiscono un mero strumento dei padri, nel quadro dell'ampliamento del potere mafioso»²⁰⁶. Rosario Minna ci ricorda che oggi il padre mafioso, quando muore, lascia svariati miliardi ai suoi figli, molti dei quali sono stati allevati nelle scuole di lusso, come tutti i figli delle classi dirigenti più elevate²⁰⁷. Ne consegue, che alcuni figli dei mafiosi di oggi non riproducono pedissequamente il ruolo del padre, ma usano i soldi di famiglia per raggiungere una buona formazione e svolgere ruoli professionali e sociali funzionali agli interessi delle organizzazioni cui si riferiscono. Questi e altri aspetti della cultura mafiosa sembrano essere sufficientemente presenti a molti degli operatori intervistati che esprimono sull'argomento riflessioni incisive e articolate, come quelle che si riportano più avanti, stralciate dalle dichiarazioni di uno psicologo che nel carcere di Larino ha realizzato un progetto sulla genitorialità, rivolto proprio a un gruppo di detenuti condannati per associazione mafiosa. Lo psicologo, interpellato sulla questione relativa all'opportunità o meno che gli appartenenti alla criminalità organizzata mantengano normali rapporti con i propri figli, dichiara:

²⁰⁶ Quotidiano "La Stampa" del 1.03.2008

²⁰⁷ Minna R., *Breve storia della mafia*, Editori Riuniti, Roma 1984

«Penso di sì, penso di sì, ma naturalmente dovrebbe essere anche qui favorita un'elaborazione della loro appartenenza, della loro storia, per dare la possibilità ai figli di non cadere in una predestinazione ... perché è molto forte in questi casi la fantasia ... il mito che il padre è stato predestinato a diventare mafioso e che molto spesso i figli non hanno altra strada da seguire diversa da quella del padre. Io questo l'ho sentito molto, soprattutto nei boss, nelle persone che hanno avuto un ruolo particolarmente importante. Loro tendono a deresponsabilizzarsi come individui e a dire ... a giustificare ... che la loro appartenenza ai clan, soprattutto il loro ruolo, è stata una linea evolutiva, una linea naturale di sviluppo della loro infanzia, del loro appartenere a un quartiere, a una città, a una regione ... e quindi c'è un po' questa rigidità anche nelle loro rappresentazioni dei figli. I figli molto spesso vengono considerati come predestinati fin dall'infanzia ... qui bisognerebbe secondo me provare un po' a lavorare sull'infanzia dei padri detenuti.»

Molti degli operatori intervistati focalizzano però la loro attenzione su aspetti diversi da quelli sollevati dallo psicologo. Tra le riflessioni registrate, c'è chi evidenzia lo sforzo che alcuni detenuti compiono per dirigersi verso prospettive esistenziali nuove e alternative. Questi percorsi, che non sarebbero infrequenti, sono valutati positivamente dagli operatori penitenziari di riferimento, anche quando riguardano soggetti con posizioni giuridiche piuttosto compromettenti. Le riflessioni orientate in questo senso sono tese a contemplare il valore e il significato dei percorsi di recupero che molti detenuti dichiarati socialmente pericolosi riescono a intraprendere e a portare avanti. Attraverso i percorsi di trattamento attivati in carcere, dicono gli operatori durante la conversazione-intervista, taluni soggetti riescono a modificare i propri orientamenti e a recuperare, sia un senso più ampio e profondo di responsabilità verso i doveri familiari, che un'immagine genitoriale maggiormente credibile: è un processo difficile da compiersi, ma non impossibile. C'è da dire in proposito che per molti uomini non è facile accogliere e praticare l'esperienza della paternità, spiegano Alberto Pellai e Donata Dalessandro, rispettivamente medico-ricercatore e psicologa²⁰⁸. Ci sono fattori, quali per esempio la scarsa presenza in famiglia, o addirittura la totale assenza, l'analfabetismo emotivo, la delega alle madri, l'aver vissuto precedenti esperienze

²⁰⁸ Pellai A., Dalessandro D., *Il cerchio dei papà*, in "Pedagogika", Rivista bimestrale, Anno XII, N. 1, Gennaio Febbraio 2008, pp. 34-37

negative nel ruolo di figli, che possono rendere complessa e difficile l'esperienza della paternità e l'esercizio del ruolo genitoriale.

Il progetto sulla genitorialità sviluppato nel carcere di Larino, racconta lo psicologo che lo ha elaborato e realizzato, ha avuto lo scopo di « ... stimolare l'empatia verso l'infanzia maltrattata lasciata a casa, verso i bambini che avevano dimenticato no? Verso i bambini che quando entravano in carcere facevano delle richieste particolari e queste richieste erano eluse o erano accolte ma solo attraverso delle elargizioni di doni particolari, oppure subentrava il silenzio, il segreto etc.». Ciò in quanto, spiega l'operatore, «... aiutare il detenuto a mettersi nei panni del bambino aiuta il padre a narrare, a ricostruire, a dare un senso alla propria storia di bambino maltrattato, di bambino abbandonato che ha avuto un suo percorso fino alla detenzione, fino alla devianza, fino alla detenzione, perché chiedersi, farsi delle domande sui sentimenti dei bambini lasciati a casa, soprattutto sui sentimenti di solitudine, di abbandono, questo permette al padre detenuto anche di ricostruire il suo proprio rapporto con il padre e con la famiglia di origine. Fare un'elaborazione del genere aiuta anche a modificare il proprio approccio nei confronti del bambino, come dicevo prima, rispetto a quando si ha la tendenza ad eludere la sofferenza del bambino. In carcere, con l'immedesimazione e soprattutto con il supporto del gruppo, si può dare un senso alla sofferenza, sicuramente ci può essere la possibilità anche per il padre di essere più presente e più vicino alla sofferenza del bambino».

La maggioranza degli operatori intervistati esprime infatti l'auspicio che in futuro si possa investire in progetti, iniziative e programmi, atti a favorire in modo concreto e più idoneo i rapporti genitori-figli nel contesto penitenziario. Ciò in quanto, dice il direttore della casa di reclusione di Campobasso, «Il genitore, ancorché dai comportamenti deprecabili, è comunque il genitore. La figura genitoriale non penso possa essere sostituita, o comunque facilmente sostituita», ed anche perché, aggiunge il direttore dell'ufficio UEPE, « ... non va dimenticato che le origini per ogni persona sono molto importanti. Lo vediamo anche con i ragazzi adottati che quantunque stiano bene nella nuova famiglia, spesso vogliono ritornare, conoscere le loro origini».

La "rimozione" dei genitori, afferma Bouregba, costituisce un fattore di rischio ampiamente riconosciuto in letteratura: prima che un individuo possa esistere come soggetto, deve avere una storia, un passato, una storia che non è solo la propria, ma

quella dei genitori e della propria comunità. Quando ciò non avviene, dice lo studioso, «si diventa dei viaggiatori senza bagaglio»²⁰⁹. Favorire e supportare la genitorialità in carcere significa dunque anche mettere in atto tutte le pratiche possibili affinché i figli abbiano a subire il minor danno possibile dalla loro difficile situazione.

Su questa strada, è importante innanzitutto fare emergere il rapporto che intercorre tra legislazione e prassi, tra vincoli strutturali e limiti culturali, per cercare di capire se, come ipotizzato in premessa, «La rappresentazione sociale dei genitori detenuti costituisce un ostacolo a investire in azioni tese a sostenere e a incoraggiare i rapporti dei minori con i genitori reclusi.». In sostanza, occorre capire se gli atteggiamenti culturali degli operatori penitenziari permette loro di trarre dal dettato normativo e dalle strutture già esistenti tutte le potenzialità in esse insite. Occorre inoltre poter rispondere alle domande: quali limiti, quali condizionamenti sono presenti? Quali sforzi auspicabili?

La dirigente dell'istituto penitenziario di Larino, che più di altri ha investito in progetti e iniziative in favore dei padri detenuti, rimarca più volte la sua convinzione che per tutti i detenuti, benché autori di gravi delitti, vada salvaguardata e supportata la funzione genitoriale con l'attuazione di aiuti all'uopo finalizzati: «la relazione secondo me va salvata, ma il padre chiaramente andrebbe fortemente aiutato, ecco, prima a capire se stesso, poi a capire che ruolo può avere con il suo bambino». La prospettiva adottata dalla dirigente non si ferma a considerare i bisogni del suo utente più immediato, cioè il padre detenuto. Contrariamente a quanto si osserva negli altri istituti molisani, ella riesce a spingersi in un'ottica di tutela più ampia, maggiormente inclusiva e solidale, e anche più interessante sul piano della finalizzazione degli interventi: « ... il punto centrale da cui partire non è il padre, ma il figlio, quindi va ribaltato il ragionamento ... quello che per me diventa importante è la relazione del bambino col padre, non privare il bambino di determinati supporti o aiutare comunque il bambino a mantenere un'idea di famiglia, di un padre che possa aiutarlo nella vita ... bisogna centrare molto sul bambino, non sul genitore.».

La prospettiva adottata dalla dirigente, l'approccio creativo che contraddistingue la sua operatività, unitamente all'ampiezza di vedute e alla disponibilità colte nel comandante

²⁰⁹ Bouregba A. (2004), cit., pp. 21-29

della polizia penitenziaria e negli altri operatori intervistati (educatore, operatori polizia penitenziaria, insegnante) rappresentano alcuni degli elementi rilevati e rilevanti, che rendono conto e spiegano lo sforzo compiuto in quell'istituto nell'ottica della tutela dei legami familiari e, nei limiti del possibile, della garanzia degli interessi dei minori, quali soggetti primari e deboli della relazione genitoriale. Certamente in quell'istituto di pena sussistono grossi problemi, alcuni dei quali possono individuarsi in fattori o tipici o ricorrenti nel sistema penitenziario: la carenza di personale in generale e di specifiche figure specialiste; la mancanza di risorse economiche; la mancanza di una chicchessia sala di attesa per i familiari; l'assenza di spazi verdi o al coperto che assicurino modalità di svolgimento dei colloqui adatte a favorire contatti umani e genitoriali in chiave relazionale; lo scarso sostegno e la scarsa attenzione degli enti territoriali e della comunità esterna alle problematiche penitenziarie. E forse anche il non essere ancora pervenuti a una sufficiente analisi e valutazione delle esperienze e dei progetti già realizzati. Pur tuttavia, l'indagine che ha riguardato tale istituto penitenziario rileva due elementi di fondo che, in definitiva, smentiscono in parte l'ipotesi iniziale che si reggeva sull'assunto in base al quale si riteneva fosse diffusa e prevalente tra gli operatori penitenziari una rappresentazione dell'immagine del genitore detenuto connotata negativamente. Si presupponeva, inoltre, che ciò potesse avere una ricaduta significativa sugli atteggiamenti degli operatori, frenandone la spinta motivazionale verso la messa in atto di azioni positive in favore della genitorialità.

Dalla lettura e dall'analisi di tutti i dati e informazioni acquisite, emerge innanzitutto una prima variabile determinante: un istituto penitenziario risente fortemente dell'impronta infusa alla gestione locale dal personale dirigente e da quello che, per funzioni professionali e contrattuali, ricopre compiti di maggiore responsabilità a livello tecnico, gestionale e della sicurezza. Relativamente alla specifica tematica qui trattata, assume inoltre grande rilevanza anche la preparazione umana e professionale degli operatori che entrano in più stretto contatto con i detenuti e i loro congiunti. L'ispettore di polizia penitenziaria, responsabile del "servizio colloqui" di Larino, sembra essere piuttosto rappresentativo di un certo modo di pensare e di operare:

«... occorre un certo comportamento, una certa dialettica con le persone che vengono ai colloqui ... la nostra utenza sono i familiari dei detenuti ... e non è facile, perché loro già hanno tanti problemi, vengono da fuori, da lontano, la stragrande maggioranza viene da

Napoli, Sicilia, Calabria, Puglia, ma estrema Puglia, e di conseguenza è gente che parte alle quattro di mattina, alle cinque di mattina per arrivare qui alle otto, otto e mezza, quindi queste persone vanno capite ... arrivano stanchi, non tanto in estate, quanto in inverno, magari la strada è pessima, quindi di conseguenza arrivano pure con ritardo, spesso rimangono per strada e pretendono di fare subito il colloquio per poter rientrare, perché ci sono famiglie che hanno bambini che escono da scuola, che devono tornare al lavoro, quindi di conseguenza vogliono fare in fretta. Quando arrivano pensano a una cosa sola, di incontrarsi con i propri cari, con i parenti ... spesso fanno una confusione, perché arrivano, lasciano il pacco, e allora noi dobbiamo stare dietro a dire “guardi signora che deve mettere il nominativo sul pacco altrimenti il pacco non sappiamo a chi va dato”, poi dobbiamo pesare il pacco, perché comunque dobbiamo rispettare una tabella, invece loro vogliono entrare dentro per fare il colloquio, e basta e allora si fa un po' di confusione.».

In definitiva, tenuto conto di tutti i dati a disposizione, è possibile affermare che, relativamente alla tematica oggetto di studio, nell'istituto di Larino non è osservabile un atteggiamento culturale ostativo al mantenimento delle relazioni tra i genitori detenuti e i loro figli e che, anzi, in quell'istituto si riscontra la tendenza a praticare molti degli spazi discrezionali che la normativa lascia alla valutazione amministrativa e gestionale periferica, utilizzando anche al meglio gli spazi potenziali rinvenibili nella struttura. Ciò che è emerso è la positiva disposizione umana, più che culturale, degli operatori intervistati verso la materia della genitorialità, cui si unisce in molti casi una apprezzabile competenza professionale.

E' emerso anche, nel corso delle interviste, un atteggiamento di cauto controllo della comunicazione e delle opinioni sollecitate dall'intervistatore, con qualche evidente resistenza a riconoscere e a far emergere allo stato razionale i convincimenti più intimi.

I dati raccolti negli istituti di Campobasso e Isernia, come si è in parte evidenziato in altri punti del presente lavoro, mostrano dei tratti similari a quelli riscontrati nel carcere di Larino, ma anche dei tratti parzialmente o totalmente differenti. Va innanzitutto precisato che nei due suindicati istituti, relativamente alle problematiche della genitorialità, è stata osservata un'ampia disposizione umana e professionale degli operatori che ivi lavorano a discutere e a riflettere su questi temi. Gli operatori intervistati, in larga parte, sono apparsi impegnati in un continuo processo di fronteggiamento e soluzione dei tanti problemi che quotidianamente si presentano o vengono posti alla loro attenzione.

Dai contenuti delle interviste è possibile dedurre che essi non intendono il proprio lavoro come luogo e spazio per fornire servizi e prestazioni in senso convenzionale e consuetudinario. Al contrario, tendono a costruire un tipo di operatività “in itinere” che li porta, da un lato, a confrontarsi, se e come possibile, a livello interprofessionale, dall’altro, ad affrontare una sorta di “colloquio interno” attraverso cui esaminare i problemi e le ipotesi risolutive, passando per i propri sentimenti, le proprie motivazioni, i propri limiti.

Per ritornare, più specificamente alla tematica che qui interessa, la responsabile dell’area educativa del carcere di Campobasso, nel discutere dei legami e delle reti familiari dei detenuti, dice:

« ... per gli operatori penitenziari sicuramente c’è in alcuni casi il pregiudizio, ma non arriva mai a livelli di piena consapevolezza, se ci arriva però ti poni il problema di gestirlo», e ancora «... un problema costante che ci troviamo di fronte riguarda anche il domandarsi “che possibilità hai tu di intervenire? Di intervenire in maniera immediata e diretta, su situazioni che possono riguardare famiglie che vivono fuori regione?”. Il luogo di residenza è già una distinzione importante, perché per persone che sono distanti dal luogo di detenzione del congiunto per forza devi pensare di attivare le risorse di quel territorio, che spesso non conosci, non le sai neppure qualificare più di tanto. Per quanto riguarda invece quelli che vivono sul territorio che conosci, perché anche questa è una cosa importante, è chiaro che in alcuni casi può essere importante attivare servizi istituzionali, ma non solo. A quel punto subentra il problema di individuare dei soggetti di sostegno o che possono sostituire in qualche modo alcune carenze, però non sempre esistono famiglie allargate di questo tipo o comunque in grado di intervenire, o perché sono anche loro in difficoltà o perché si tratta di un impegno grosso. Sul volontariato io credo che ci sia ancora molto da costruire, perché sulla carta potremmo dire che ce ne sono tanti, a giudicare dal numero di persone che passano attraverso l’istituto ... vengono ... sono presenti, però quando andiamo a parlare di un lavoro di supporto, significativo, forte, a una famiglia in difficoltà ... accompagnare un bambino in istituto perché possa effettuare il colloquio con il genitore in mancanza di altri familiari può sembrare una cosa minimale, ma abbiamo anche avuto modo di constatare, in alcune situazioni, che scontato non è trovare chi lo voglia fare, cioè trovare un volontario che sia pronto e in grado di farlo».

Il responsabile dell’area educativa di Isernia sottolinea invece l’ottica privatistica o di delega con cui si guarda al problema delle relazioni affettive e familiari all’interno del carcere. Questa è una problematica, egli dice,

« ... che ha una connotazione sociale ... riguarda la società in genere, che non può non farsene carico, che non può delegare alla sola amministrazione penitenziaria. Dobbiamo

uscire un po' dall'idea e dall'ottica della delega in bianco che in qualche modo il carcere riceve dall'esterno sotto tutti gli aspetti: la gestione del detenuto, quella dei familiari dei detenuti e poi tutti i problemi annessi e connessi alla detenzione in genere.».

La prospettiva avanzata dall'educatore di Isernia - che ha risposto alla domanda dell'intervistatore così formulata *“Secondo il tuo punto di vista, l'interruzione o la precarietà del legame tra figlio e genitore detenuto è un problema “privato”, che interessa il detenuto e la sua famiglia, o è un problema di più ampia portata?”* – sembra fornire una plausibile chiave interpretativa per comprendere alcune delle differenze riscontrate tra gli istituti di Campobasso/Isernia e quello di Larino, relativamente all'offerta di servizi attivati in sostegno dei rapporti familiari e della genitorialità. Quantunque in tutti e tre gli istituti sia stata osservata una generale buona e consolidata disponibilità umana e professionale, sia verso la persona del detenuto, che verso il mondo relazionale che gli appartiene, tale disponibilità non si è tradotta in azioni concretamente volte a favorire i legami affettivi e familiari, non nella C.R. di Campobasso e nemmeno nella C.C. di Isernia. Per esempio, i limiti rappresentati da problemi di ordine strutturale non sono mai stati *“aggrediti”* con convinzione, laddove i tempi impiegati per taluni lavori di ristrutturazione, e gli esiti che ne sono derivati, sono indicativi di una insufficiente determinazione nel portare avanti taluni progetti (vedasi, per esempio, il progetto di ristrutturazione della sala colloqui della C.R. di Campobasso che attende da anni di essere ultimato e ricevere l'agibilità). Per la C.C. di Isernia invece è sufficiente pensare al fatto che mai sia stato avviato un progetto per la costruzione di una sala d'attesa destinata ad accogliere in modo dignitoso i familiari che giungono presso quell'istituto. Va ancora aggiunto che in nessuna delle due case di pena si fa ricorso, se non in casi eccezionali, a taluni istituti normativi che consentirebbero una migliore gestione delle relazioni affettive, stante la condizione detentiva (si vedano per es. le previsioni di cui all'art. 61 DPR n. 230/2000)²¹⁰. Evidentemente l'utilizzo di mezzi discrezionali,

²¹⁰ Art. 61 DPR n. 230/2000 – *“Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento”* - 1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. 2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto

quantunque previsto per legge, non è visto come utile strumento per rispondere a distinte situazioni, individualmente considerate e vagliate, quanto piuttosto come rischioso elemento di disparità, nell'ottica, per certi versi astratta e conformista, di dover garantire uguale trattamento e opportunità a tutti i detenuti.

Occorre tuttavia tornare per un attimo indietro, e cioè al discorso secondo cui l'organizzazione complessiva dei servizi penitenziari risente in modo notevole dell'impronta, dell'impostazione e delle priorità che i vertici dell'amministrazione locale decidono di dare all'organizzazione stessa. Partendo da tale premessa, è più facile capire come mai si siano registrate delle differenze significative nel modo in cui i tre istituti penitenziari molisani hanno affrontato il tema della genitorialità e della tutela delle relazioni affettive e familiari. Un elemento esplicativo lo si può individuare nel tipo di ragionamento svolto dal direttore del carcere di Campobasso nel corso dell'intervista rilasciata sul tema in argomento: « ... il ruolo delle istituzioni subentra solo e se la famiglia si dimostra inadeguata. Altrimenti ritengo che sia sufficiente l'intervento della famiglia, se essa è in grado di gestire la situazione.». Alla domanda *“Questa struttura penitenziaria ha elaborato progetti di sostegno alla genitorialità, ha in programma di avviare progetti di questo tipo?”*, il direttore risponde «Le iniziative che vengono intraprese in questo istituto sono in genere intraprese a sostegno della persona, parlo del sostegno al lavoro, del sostegno all'integrazione, del sostegno al ritorno nella società civile; un sostegno alla persona globalmente considerata che, se riveste tra le altre cose un ruolo genitoriale, beneficerà di questo sostegno generico, se e come l'istituzione riesca comunque a garantirlo.» e poi ancora « ... Il limite del carcere è proprio questo: non conosce, né potrebbe conoscere d'altra parte, le condizioni sociali, ambientali e strutturali in cui si colloca la famiglia del detenuto. Sarebbe un'azione titanica, come dire, si dovrebbe conoscere di tutto e di tutti ma le istituzioni giustamente hanno un limite.».

può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.

Il direttore del carcere di Campobasso, massimo vertice dell'amministrazione penitenziaria decentrata, parte dal presupposto che le relazioni familiari, anche in costanza di detenzione, siano un fatto prevalentemente privato, ragion per cui l'intervento pubblico, o del privato-sociale, in quanto esterno al nucleo-famiglia, sia da ritenersi una sorta di ingerenza da non doversi perpetrare, se non in casi di particolare gravità e secondo forme e procedure stabilite per legge. Una prospettiva così impostata, apparentemente garantista, ha per logica conseguenza la determinazione in base alla quale tutte le iniziative che l'amministrazione penitenziaria dovesse immaginare di intraprendere in materia di genitorialità dovranno rispondere innanzitutto ai bisogni della persona in carcere, e a lui indirizzati. Il mondo delle relazioni affettive e familiari della persona detenuta potranno così avvantaggiarsi degli effetti indiretti del trattamento attuato all'interno dell'istituto in favore del detenuto, i quali effetti si propagheranno a tutto il mondo vitale cui il recluso può fare riferimento. Questo tipo di concezione, che si differenzia in modo sostanziale dai convincimenti espressi dal direttore del carcere di Larino, non può che frapporti a iniziative che coinvolgano in modo attivo e considerevole soggetti "non utenti", e non può che ritenere scarsamente prioritari gli interventi sui nuclei familiari e sui mondi vitali esterni dei detenuti.

Per quanto concerne, invece, la posizione delle altre figure professionali interne al carcere, che per compiti e funzioni sono direttamente e particolarmente interessate alla tutela dei legami familiari dei detenuti (si pensi agli educatori), si è registrato da parte loro un atteggiamento professionale attento e riflessivo, accorto ai dettagli e aperto alle innovazioni, anche pronto a cogliere e recepire gli stimoli provenienti dalla stessa intervista cui hanno accettato di sottoporsi, dichiarandosi interessati ad approfondire la tematica per il futuro. Oltretutto, l'impostazione formativa e culturale di tali operatori non li dispone verso atteggiamenti pregiudizialmente preclusivi alla programmazione e alla messa in opera di iniziative in favore della genitorialità, emergendo solamente un cauto interrogarsi sulla problematicità di alcune situazioni e sulla gravosità e complessità degli interventi che esse richiederebbero, se affrontate.

Stante dunque le risultanze scaturite dall'interpretazione e dall'analisi dei dati raccolti con riferimento ai tre contesti penitenziari molisani, è possibile affermare che

l'elemento discriminante di maggior rilievo riscontrato è costituito dal tipo di leadership presente nelle strutture.

Una leadership, quella del carcere di Larino, intesa principalmente come forza per stimolare, motivare e coordinare coloro che lavorano nell'organizzazione, e per l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi ritenuti prioritari.

Una leadership più tradizionale quella della C.R. di Campobasso, legata viceversa a forme più meccaniche di applicazione delle norme, laddove la responsabilità amministrativa e gestionale la si intende assicurata non tanto in relazione agli obiettivi, considerati come eventuali, ma attraverso l'adempimento dei doveri istituzionali, da attuarsi nella stretta osservanza del dettato normativo. Anche per questi motivi, la questione "genitorialità" è trattata con un atteggiamento prettamente istituzionale, più attento alle esigenze dei diritti di privacy che non a garantire un sostanziale godimento dei diritti delle persone, al di là del garantismo astratto delle leggi.

Una situazione ancora diversa è quella della casa circondariale di Isernia in cui è assente una vera e propria leadership, non disponendo da anni di un dirigente stabile in grado di imprimere un'impronta riconoscibile all'istituto, potendone anche determinare obiettivi e priorità.

Ci sono poi altri fattori che emergono dall'analisi dei dati e che assumono valore apprezzabile per comprendere le ragioni per le quali negli istituti di Campobasso e Isernia non vengano promosse, al di là naturalmente delle numerose attività di sostegno alla persona detenuta, iniziative specificamente rivolte a tutelare il legame figlio/genitore e a rinforzare le competenze genitoriali dei padri detenuti. Un fattore esplicativo non trascurabile è riferibile alla tipologia della popolazione detenuta abitualmente ristretta negli istituti in questione. Laddove infatti si ha a che fare con una casa circondariale, e dunque con un'alta mobilità di detenuti in entrata e in uscita, si è impossibilitati a programmare attività oltre il breve periodo, non disponendo di tempo sufficiente né per conoscere né per intervenire. L'energia operativa, in queste situazioni, è assorbita dalle situazioni d'urgenza, comprese le esigenze poste dalla magistratura di sorveglianza, tenuta ad esaminare una gran quantità di istanze di ammissione ai benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario. Nelle case circondariali, inoltre, l'interesse della stessa persona detenuta è talmente proiettato oltre le porte del

carcere da non potersi creare, almeno in linea di massima, le condizioni per una riflessione seria che possa riguardare questioni come la genitorialità

Con riferimento invece alle sezioni detentive che ospitano detenuti collaboratori di giustizia, come nel caso della C.R. di Campobasso, capita che gli operatori si trovino di fronte situazioni familiari e giudiziarie di tale complessità, criticità, delicatezza, o comunque percepite come tali, da riceverne un impatto negativo. Siffatte situazioni possono spaventare, o anche sviluppare un forte senso di impotenza, tanto da indurre gli operatori a non occuparsene, o comunque a considerare l'inopportunità di interventi che, nello specifico, potrebbero assumere per davvero il significato di indebita ingerenza dell'istituzione carceraria.

Per quanto concerne l'atteggiamento globale degli operatori, l'indagine non ha rilevato atteggiamenti culturalmente ostili all'esercizio della funzione genitoriale da parte dei detenuti; sono emersi casomai atteggiamenti tendenzialmente critici e dubbiosi, se non addirittura all'opposto favorevoli o molto favorevoli. Si può ritenere pertanto che la rappresentazione del genitore detenuto da essi maturata non costituisce un ostacolo perché decidano di investire in azioni positive volte a sostenere e a incoraggiare i contatti genitori/figli.

Una differenza significativa si coglie tuttavia tra le posizioni degli operatori più interni all'istituto penitenziario (direttori, educatori, polizia penitenziaria, insegnanti e volontari) e quelle espresse dagli assistenti sociali che operano a cavallo tra carcere e territorio.

Per quanto riguarda gli atteggiamenti e le pratiche sul campo delle figure professionali in organico agli istituti penitenziari, esse tendono molto più degli assistenti sociali a porre al centro dell'interesse operativo il loro utente più immediato, e dunque il soggetto in carcere, del quale cercano di approfondirne la conoscenza, le aspettative, i bisogni, a prescindere dalla gravità del reato commesso e dalle reali condizioni di vita che questo soggetto incontrerà una volta libero, o comunque fuori dal carcere: gli operatori interni resistono all'idea dell'ineluttabilità dei destini, propendono cioè a investire sulla persona detenuta, come da obbligo istituzionale, quantunque il "fuori" di questa persona costituisca in molti casi una dimensione lontana, imponderabile, densa di incognite e per questo passibile di variabili intervenienti di diverso tipo e significato.

Molti assistenti sociali mostrano un atteggiamento tendenzialmente più severo e pessimista degli altri operatori circa l'ipotesi che un soggetto autore di reati gravi e socialmente allarmanti possa svolgere un ruolo genitoriale che abbia una effettiva valenza educativa. Si può in proposito ipotizzare che tali operatori abbiano maturato tale atteggiamento operando maggiormente sul territorio, condizione che le pone in frequente contatto con: a) le gravi problematiche che affliggono le famiglie dei detenuti; b) l'ambivalenza che spesso caratterizza i rapporti tra il soggetto in carcere e i congiunti all'esterno; c) la richiesta punitiva proveniente dalla comunità sociale. Le assistenti sociali sembrano infatti più propense a considerare le istanze provenienti dalla base societaria e, per certi versi, a condividerne le preoccupazioni. Emerge anche un maggiore scetticismo circa la possibilità e la capacità dei soggetti in carcere di mantenere fede ai propositi manifestati verso le famiglie e i figli, dichiarati durante la carcerazione. Questa sfiducia sembra scaturire, in parte, dalla diffidenza nel riuscire a pervenire a un quadro di conoscenza che sia realistico delle situazioni esterne dei soggetti reclusi, in parte, dagli esiti delle verifiche svolte a posteriori della dimissione dal carcere dei soggetti seguiti prima in detenzione²¹¹.

²¹¹ Dice in proposito il direttore dell'ufficio UEPE « ... in linea di massima ci si chiede, per lo meno noi assistenti sociali lo facciamo, se il rientro del detenuto in famiglia può essere considerato positivo o negativo sotto i diversi punti di vista. Però è anche difficile pervenire a queste valutazioni, perché tante volte la famiglia è complice, non ci aiuta. Sono cose che talvolta vengono fuori dopo, quando il detenuto ha già sperimentato i permessi ... E' con la misura alternativa che iniziano a sorgere i maggiori conflitti, le incompatibilità; in ogni caso è difficile, se non proprio raro, che un qualche familiare ci dica "no, questo non deve tornare a casa". Però poi ho visto rientrare dal permesso persone che in famiglia non erano accettate, e anche famiglie che hanno vissuto un vero dramma con il rientro del congiunto dal carcere. E come pure l'ha vissuto lui il dramma, il soggetto detenuto, quando non si è visto accettato. La famiglia nel frattempo aveva ritrovato un suo equilibrio, e lui con il suo rientro ha rotto quell'equilibrio, è andato a turbare quell'equilibrio, quindi si è sentito un pesce fuor d'acqua, e la famiglia si è vista implicata, suo malgrado, nelle stesse problematiche vissute in precedenza ...» e aggiunge «A volte la famiglia è complice; a volte nonostante le perplessità vuole dare al congiunto in carcere un'ulteriore possibilità; a volte agisce per paura, può capitare anche per paura.».

**18. Storie di vita. La narrazione di alcuni genitori-detenuti e figli che si raccontano.
Allegati n. 4: trascrizione della registrazione originale di interviste in profondità**

■ 1 Intervista

di *Giovanna M. Testa*

Tematica: La specificità dei legami genitori/figli nel contesto detentivo. Nodi problematici

Intervistato: Giuseppe, detenuto nella Casa di Reclusione di Campobasso

Sesso: masch.

Data di effettuazione dell'intervista: 12.05.2009

Luogo dell'intervista: stanza destinata ai colloqui tra detenuti e operatori di vario profilo

Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore, conseguito in carcere

Nazionalità: italiana

Condanna: ergastolo

Recidiva: si

Brevi note: L'intervistato è originario della provincia di Napoli. Dopo l'arresto avvenuto nel 1991, è stato detenuto a Napoli-Poggioreale fino al 1994, per poi essere trasferito presso l'istituto penitenziario di Campobasso. Nel mese di giugno del 2008 è stato ammesso al lavoro all'esterno, regime di cui all'art. 21 L. n. 354/75. Per fruire della misura del lavoro all'esterno è stato assunto da un ristorante-pizzeria del capoluogo molisano con la qualifica di "Commis di cucina", lavoro appreso nel corso della detenzione. E' sposato e ha 3 figli, che all'epoca dell'arresto avevano 7 anni, 6 anni, 8 mesi (i primi due sono femmine, il terzo è maschio). Per dichiarazione del soggetto, nella sua famiglia di origine non vi sono congiunti implicati in questioni penali, mentre due fratelli della moglie avrebbero implicazioni di natura penale. L'intervista si è svolta all'interno dell'istituto, nel giorno coincidente col riposo settimanale.

Trascrizione della registrazione

Quando è stato arrestato per il reato che sta scontando?

Nel 1991, in provincia di Napoli, ad Afragola.

Dove lei viveva?

Si, dove io vivo. Comunque la nostra intenzione era quella di andare a fare un furto, che poi si è inasprito con la morte del proprietario ...

Viveva ad Afragola insieme alla sua famiglia?

Si, vivevo ad Afragola, insieme con la mia famiglia.

Da chi era composta la sua famiglia?

La mia famiglia era composta da mia moglie, la mia primogenita Luisa, un'altra figlia Maria e mio figlio Vincenzo.

Che età avevano allora i suoi figli?

I miei figli a quell'epoca avevano ... la prima aveva 7 anni, la seconda 6 e mio figlio 8 mesi.

Aveva commesso altri reati in precedenza?

Sì, sempre ... il mio passato è sempre costellato da furti ... porto d'arma abusivo, ecco, comunque ero un ragazzo di strada che pensava a rubare

Sua moglie era al corrente di questa situazione?

Sì, mia moglie era al corrente, ma poteva fare ben poco, perché comunque la mia ottica mi faceva vedere solo quello che a me interessava vedere, senza curarmi appunto di mia moglie e dei miei figli che erano in balia delle mie azioni poco raccomandabili.

Quanti anni aveva quando ha commesso l'attuale reato?

34 anni.

Come potrebbe definire il suo modo di essere padre, all'epoca dei reati?

Mah ... la parola padre penso che sia molto alta per me, perché comunque il suo privilegio io l'avevo accantonato, perché comunque non pensavo troppo, e non mi prendevo la responsabilità di essere padre, perché vivevo tutto per me, come un padre padrone.

Economicamente la sua famiglia come si reggeva?

Economicamente, con le mie risorse diciamo, con i miei proventi poco leciti, perché comunque non è che mi arricchivo ma comunque facevo vivere anche loro nel peccato

Rispetto ai figli, di che cosa si occupava?

Mah, a me interessava solo che andassero a scuola, poi per il resto se ne occupava la madre perché io c'ero poco e niente a casa.

Perché ci teneva che i suoi figli andassero a scuola?

Io penso che la scuola è fondamentale perché è anche un punto che io non ho potuto fare ... quindi la scuola ti permette oggi di vivere con il mondo, con la vita.

Cosa è successo quando lei è stato arrestato? Cosa è accaduto all'interno della sua famiglia?

Eh, nella mia famiglia è successo il cataclisma perché i miei figli erano piccoli, mia moglie non aveva un impiego, e quindi la mia situazione economica era disastrosa. Veramente ho passato dei brutti tempi ... ma penso che loro abbiano passato momenti peggio di me.

Sua moglie è venuta al colloquio subito dopo l'arresto? È venuta a trovarla?

Certo, mia moglie è sempre venuta al colloquio.

Anche i suoi figli venivano al colloquio?

Sì, anche i miei figli. Veniva anche mia madre, le mie sorelle, poi sono passati gli anni ... e, via via ... è venuta solo mia moglie e i miei figli.

Il tempo, il carcere, allontanano gli affetti?

No, non proprio, però io penso che dopo tanti anni anche il familiare si stufa nell'andare avanti e indietro ... alla fine chi rimane è solo la tua famiglia, cioè tua moglie, i tuoi figli.

Cosa le dicevano, cosa le raccontavano, quando venivano al colloquio?

Beh ... tante cose. Le mie figlie, che erano piccole, dicevano “ma quando vieni a casa, babbo quando vieni a casa?” e io dicevo “eh, ci vuole un po’ di tempo”, però mi rendevo conto di aver commesso un grave reato e che comunque dovevo rimanere dentro per tanto tempo.

Sua moglie come ha reagito di fronte alla sua lunga carcerazione?

Mia moglie è stata una donna veramente con la testa sulle spalle, perché comunque io sono un miracolato nonostante tutti questi anni di detenzione, di aver ritrovato ancora la mia famiglia, la mia casa, mia moglie perché è stata lei che ha tessuto i rapporti tra me e i miei figli, anche a sostenermi, anche ad incoraggiarmi, anche per non farmi prendere dall’ansia, anche se per me l’andare avanti è stato come una rivincita con me stesso ... perché comunque tante feste, Natale, Pasqua, tanti compleanni, vivere in un luogo poco affidabile ...

Ci sono stati momenti di crisi nei rapporti con sua moglie, con i suoi figli?

Si, certo, perché comunque io sono alcolista, oltre ad avere altri difetti, io sono anche un alcolista.

E’ un’alcolista?

Ero un’alcolista, ora sono un’ex alcolista.

Stava dicendo dei momenti di crisi

I momenti di crisi ... ho fatto vivere tanti momenti di crisi a mia moglie, perché lei quando mi veniva a trovare cercava un appoggio, un sostegno un qualcosa che comunque la scaricasse da tutti i problemi che c’erano, le tensioni, mentre io essendo in preda all’alcol non ero capace di sostenerla, non ero capace di capirla e quindi lei se ne andava a casa ancora più carica di problemi, e questo io un po’ lo capivo e per me è stata una cosa brutta veramente.

Poi cosa è successo?

Poi è successo che durante questa mia detenzione ... io non ero capace di uscire dall’alcol e allora, parlandone con il dottore, con chi mi seguiva ... chi mi seguiva allora era un’educatrice, con lei ho discusso molto della mia esperienza, di questo male incurabile che era l’alcol, e sotto incoraggiamento ho cominciato a fare i primi colloqui con una psicologa del Sert che era anche operatrice del CAT di Campobasso, così piano piano, piano piano, con tanti colloqui ... ma i risultati non ci sono stati subito, ci sono voluti cinque anni per uscire da questo vizio ... un vizio che io pensavo mi sostenesse, mi accompagnasse a stare meglio, invece mi portava solo alla confusione totale, alla distruzione.

Questi incontri con gli operatori avvenivano solo all’interno del carcere?

Si, nei primi tempi all’interno del carcere naturalmente, poi piano piano li ho potuti fare anche fuori una volta che ho cominciato a fare un buon percorso di sobrietà, nel senso che ho potuto riprendere le mie redini di responsabilità di uomo, di padre, di marito, di nonno, di fratello, di figlio, e tutto quello che io pensavo che non avevo ce l’avevo, a portata di mano, soltanto che non vedevo, la mia ottica non mi faceva vedere oltre.

In questo percorso che faceva insieme agli operatori ha coinvolto anche la sua famiglia?

Questo percorso l'ho iniziato da solo, poi pian piano, quando mia moglie poteva venire anche lei, è venuta a vedere di che cosa si trattava, di che parlavamo, cosa decidevamo ...

Sua moglie aveva fiducia in questi trattamenti o era scettica?

Di primo acchito pensava, come forse lo pensavo anch'io, che ben poco potevano fare perché comunque io ho bevuto per più di 24 anni, quindi anche lei non pensava assolutamente che io potevo tornare alla ribalta.

I suoi figli erano informati di quello che accadeva o preferivate discuterne solo all'interno della coppia?

Mah, i miei figli quando è iniziato questo percorso erano abbastanza grandi, sì, più o meno. E comunque poco accettavano il mio ritorno.

Un suo ritorno a casa?

Sì, il mio ritorno a casa, perché comunque loro avevano dei brutti ricordi di me, e quindi mia moglie ha dovuto lavorare ancora per tessere i nostri rapporti ... i nostri rapporti ora vanno a gonfie vele, sono rapporti meravigliosi.

Quindi sua moglie è riuscita a mediare molto bene le relazioni con i suoi figli?

Moltissimo, perché comunque lei ha dovuto fare da madre, da padre, e quindi ha dovuto sudare sette camicie, veramente, e quindi io non finirò mai di farle i complimenti.

All'inizio di questo nostro discorso, lei diceva che in fondo prima dell'arresto non era un genitore responsabile. Oggi si sente diverso?

Sicuramente. Oggi sono presente. Io penso che ogni genitore che è presente sa ed è consapevole dell'amore e dell'affetto che si prova da entrambe le parti: figlio e padre.

Adesso qual è la sua situazione?

Ora la mia situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che non bevendo più già da un po' ho cominciato a prendere permessi premio e quindi anche a trascorrere cinque o sei giorni all'esterno, con i miei.

I giorni di permesso premio trascorsi all'esterno che peso hanno avuto per recuperare il rapporto con la famiglia?

E' un'opportunità importantissima ... però in queste cose ci vuole il tempo che ci vuole, sicuramente. Io su questo ne ero certo, ma sapevo anche che ci potevo riuscire. L'importante è recuperare la fiducia persa, per recuperare la fiducia persa uno è sempre in gioco ... per far sì che tutto quello che è successo prima non succeda dopo.

I permessi li trascorrevate al suo paese, nella sua casa?

Il primo anno in cui ho fruito di questo beneficio, i permessi li facevo qui a Campobasso, poi ho incominciato ad andare al mio paese.

Qui a Campobasso, dove incontrava i suoi familiari?

In una casa della Caritas, dove potevamo trascorrere tutti i permessi insieme io e i miei familiari, perché era una casa abbastanza decorosa.

Quando è rientrato per la prima volta a casa sua, che genere di dinamiche sono insorte nella sua famiglia?

Beh, quando sei recluso per tanti anni non te ne accorgi che oltre quel muro tutto è cambiato, nel senso che, quando io sono stato arrestato era tutto diverso. La popolazione

era di meno, no? Poche macchine voglio dire, pochi magazzini, e allora mi sembrava di essere in una grande città perché comunque la popolazione è aumentata, c'è tanta gente ... tutta gente che io non conoscevo o erano loro che non conoscevano più me, perché comunque avevo cambiato molto il mio stile di vita e i miei ambienti ... io poi sono uscito con la moneta nuova, con l'euro, e non ci capivo niente ... tanti ipermercati dove fare la spesa ... non avevo idea, strade sopraelevate che prima che non c'erano, quindi ho avuto un po' di confusione onestamente. Ora usufruisco di una misura alternativa che mi permette di uscire alle ore 9.00 di mattina e rientrare nell'istituto verso le ore quattro del pomeriggio. Lavoro in un ristorante pizzeria.

Qui a Campobasso?

Qui a Campobasso. Questo lavoro mi permette di vivere ancora una volta questo mio sogno che io sto facendo ... perché comunque abbiamo tutti delle risorse, e io forse le ho tirate fuori nel momento giusto per confrontarmi con l'esterno.

Dove ha imparato il lavoro che sta svolgendo?

Nel carcere sono stato capo-cuciniere per 13 anni, nella cucina detenuti.

Il lavoro intramurale le ha dunque consentito di acquisire una professionalità?

Quel lavoro mi ha permesso di corazzarmi ... di mettere in pratica e migliorare quello che io avevo imparato in qualche modo, da solo, e questo è stato un grosso vantaggio per me.

Oggi, con quale frequenza vede i suoi familiari?

Io usufruisco sempre di permessi premio, e quindi ci vediamo spesso diciamo.

Vengono a trovarla sul posto di lavoro?

Qualche volta sì.

I suoi figli adesso sono grandi, che tipo di rapporti avete?

I rapporti con i miei figli sono abbastanza tranquilli, perché comunque usufruendo dei permessi premio ho potuto accompagnare anche mia figlia sull'altare, e questo per me è stata ed è una gioia immensa, ecco, è stato bello prendermi un po' alla volta le mie responsabilità ... perché poi tutto questo non è potuto succedere con la mia primogenita perché non c'erano i presupposti, non erano maturi i tempi per andarci. Con mio figlio Vincenzo abbiamo un ottimo rapporto.

Suo figlio Vincenzo è l'ultimo figlio?

È l'ultimo figlio sì, ora ha 18 anni e abbiamo un rapporto non da padre e figlio ma da amico veramente, proprio compagni.

Cosa vi siete detti al compimento dei 18 anni?

Io ho preferito festeggiare il suo diciottesimo compleanno qui a Campobasso, e quindi, abbiamo potuto anche invitare un po' di amici, perché qui ho rifatto degli amici, e lui si è complimentato perché comunque non se lo aspettava ... non si aspettava di ricevere una festa per il suo diciottesimo compleanno.

Senta, adesso che lei può parlare più tranquillamente con i suoi familiari, anche con sua moglie, perché è più sicuro di sé, e si sente anche più credibile, parlate qualche volta del passato, di quando dovevano effettuare i colloqui all'interno del carcere?

Dal suo punto di vista, cosa può significare per un familiare entrare all'interno di una struttura penitenziaria?

Di prima acchito è una cosa brutta, brutta certo, però quell'ora di colloquio, o due ore che siano, ti riempiono di felicità perché comunque è un parlare, e contribuisci ... cioè ti confronti con i problemi che ci sono ... è sostenerci ... è una cosa bella, però poi quando loro tornano a casa ... lo sappiamo che oltre quel muro i problemi ci sono e sono anche grandi. Questo incide, e nei momenti di difficoltà loro domandano "tu dove stai?" e tu non ci sei.

Le hanno mai fatto presente situazioni di difficoltà all'atto dell'ingresso nell'istituto?

Si, mia moglie ha girato per venirmi a trovare nei vari istituti d'Italia. Qui invece c'è molto rispetto per la famiglia, questo è un istituto che comunque ti accoglie, non ti etichettano per quello che sei, gli agenti pensano al proprio dovere e anche al rispetto per gli altri. Io posso dire chiaramente ed onestamente che mia moglie e i miei figli non hanno avuto mai problemi con gli agenti di custodia o magari con altri organi direzionali.

Secondo lei, cosa si potrebbe fare all'interno della struttura penitenziaria per agevolare i rapporti tra i detenuti e i loro figli?

Beh, questo sicuramente ... vista la mia esperienza sarebbe meglio ecco, cercare dentro di sé ... sapere uno cosa vuole veramente, perché le prospettive sono tante, quindi bisogna anche far sì che le proprie cose avvengano, però con il tempo necessario

L'amministrazione penitenziaria cosa potrebbe fare per sostenere questi percorsi?

Mah, io penso che l'amministrazione penitenziaria già fa tanto, perché io ricordo che comunque dove io mi trovo c'era anche il reparto femminile che per tante vicende io ho visto, anche quando portavo il pranzo, ho visto anche ragazze detenute con i figli che venivano sostenute per alleviare la pena che sicuramente pesa tutti i giorni sulla propria pelle, ma si potrebbero fare anche cose che alle volte non si fanno.

A cosa si riferisce in particolare?

Nel senso che, questo è un carcere dalla struttura vecchia, quindi non offre spazi per iniziative ... quando si fanno i colloqui qui è brutto, perché comunque si sta molto stretti no? Perché io penso che ogni familiare che fa il colloquio con il proprio marito, con i figli, ha bisogno di un poco di ... non saprei come dire ... ora ho notato che stanno attrezzando una sala nuova, questo non può far altro che piacere.

Oltre a svolgere colloqui, lei ha mai scritto lettere alla sua famiglia, telefonava?

Certo, io telefonavo tutte le settimane, ci scrivevamo, perché comunque non ci vedevamo tutte le settimane ... avevamo anche difficoltà economiche, delle volte venivano al colloquio ogni due o tre mesi, ma comunque ci scrivevamo e ci sentivamo per telefono, e questo era importante.

I bambini riuscivano a venire con una certa regolarità al colloquio?

Eh, le mie figlie andavano a scuola, e quindi mia moglie portava solo l'ultimo figlio, però me li portava sempre a Pasqua, Natale, quindi nelle feste che contano.

Chi aiutava la sua famiglia all'esterno, mentre lei non c'era?

Beh, questo onestamente devo dirlo anche a malincuore, nessuno, perché mia moglie si è presa lei tutte le responsabilità, con un po' del mio contributo, un po' lavorava lei, un po' gli assegni familiari, queste cose hanno permesso per tanti anni di andare avanti.

Secondo lei, le istituzioni esterne pongono attenzione ai problemi dei detenuti in relazione ai rapporti con le loro famiglie o sono assenti su questo piano?

Mah, sul piano economico mia moglie ha percepito qualche contributo forse dal comune, neanche lo so bene ... non so spiegare bene ... altro sostegno mi dispiace ma non c'è stato. C'è adesso, c'è adesso con le mie uscite, perché mettono a disposizione una casa che d'altronde è della Caritas ... io sono stato molto aiutato qui, perché comunque oltre ad avere una casa a disposizione per i permessi con tutti i viveri, sono stato anche fortunato perché sono stato aiutato a trovare anche un lavoro, un lavoro che oggi mi permette di vivere dignitosamente.

Secondo lei, il magistrato di sorveglianza ha un ruolo importante nell'azione di tutela dei rapporti familiari?

Sicuramente, sicuramente, perché comunque io ora che sto scontando una pena capitale ... parlando con mia moglie lei mi ha riferito che nei primi anni, dopo la condanna all'ergastolo, un giudice le aveva detto che se lei voleva risposarsi non c'era bisogno più di chiedere il divorzio, visto che io comunque ero scritto solo in matricola e da nessuna parte più. Il giudice ti può dare ... ti può concedere ma ti può anche togliere.

Le prescrizioni che vengono inserite all'interno delle ordinanze di concessione dei benefici, che consentono di fare o non fare delle cose, sono determinanti dal suo punto di vista?

Determinanti, sicuramente. Sono un limite perché dicono cosa puoi fare e non puoi fare per non incorrere in errore ... bisogna leggerle bene appunto le regole, comunque le regole sono fondamentali sotto tutti gli aspetti, e comunque se hai voglia di andare avanti non ci saranno muraglie che potranno interrompere il tuo percorso ...

Secondo la sua esperienza, gli avvocati possono avere un ruolo importante nel favorire le relazioni familiari del detenuto o magari nell'azione di mediazione tra gli uni e gli altri ?

Sicuramente sì, però a me l'avvocato non è servito, perché un avvocato che non sa niente di te non può ... come posso dire, non ha appigli no?

Lei mi ha raccontato della sua esperienza personale, e la ringrazio per questo, però ragionando sul piano un po' più generale, lei crede che i figli siano una risorsa importante per un detenuto e un detenuto può essere una risorsa importante per i propri figli?

Sicuramente, sicuramente. Coltivare il rapporto tra figlio e padre o padre e figlio è una cosa importantissima, perché comunque ... non spezzi quel filo di speranza, di emozione che accompagna sia il padre che il figlio ... perché comunque il padre ha bisogno del figlio, il figlio ha bisogno del padre. Poi, se un detenuto rimane nelle acque impantanato non c'è bisogno di dire altro, ma se uno ha voglia di trasmettere, di insegnare qualcosa di buono, beh, allora ...

Ma un detenuto da solo ce la può fare? Chi lo può aiutare?

Le istituzioni, come hanno fatto con me, perché comunque non dico che ero solo, ma ero giunto quasi sul traguardo di perdere tutto quello che mi era rimasto, cioè mia moglie e i miei figli.

C'è chi dice che un detenuto considerato socialmente pericoloso non è giusto che continui ad avere normali rapporti con i suoi figli, specie se minori. Lei che ne pensa?

Bèh, io penso che è sbagliato ... no, non penso, sono sicuro che è sbagliato ... anche io sono stato etichettato, e hanno anche scritto delle cose molto brutte, che ero pericoloso, ma io posso dire con estrema chiarezza che comunque questo lo devi superare ... perché comunque sei solo tu che puoi capire se sei pericoloso o no. Io penso che gli altri possono pensare tante cose, ma la verità non è così semplice.

Cosa significa essere un buon genitore, secondo la sua riflessione?

Un buon genitore è quello che sa insegnare ai figli la vita com'è, come gira e come va, senza giri di parole, dare loro i propri spazi, i propri tempi. Essere anche buono, però essere anche un po', come posso dire, un po' fermo nelle cose ... oggi c'è più ... come posso dire ... libertà ... più rischi, però è anche vero che oggi i ragazzi imparano molte più cose, hanno altre opportunità ... il computer, ci sono molti vantaggi, vantaggi che possono corazzare per il proprio bagaglio di domani.

Cosa significa secondo lei essere figlio di un detenuto?

Beh, questa cosa li punisce molto, nel senso che al mio paese si dice "tale albero tale frutto", nel senso che mio figlio è un figlio di un detenuto e quindi dovrà in qualche modo fare quello che ho fatto io, ma non è vero. Non è vero, perché comunque chi ha sbagliato lo insegna ai propri figli che tutto quello che è successo a lui non deve capitare ancora.

Un figlio di un detenuto è maggiormente esposto a rischi rispetto agli altri ragazzi?

Sicuramente sì, sicuramente sì, ma questo fa parte del mentalità, della burocrazia che c'è.

Cosa vuole dire esattamente?

Nel senso che un figlio di un detenuto sicuramente non può avere gli stessi privilegi di un figlio di professore, voglio dire però ... dovrebbero esserci occasioni uguali per tutti.

Cosa desidera per i suoi figli oggi?

Mah, io desidero che comunque possano vivere bene e fare esperienze favorevoli, perché la vita è una sorpresa. Non bisogna pensare cose in grande, ma vivere un giorno per volta, con attenzione. Sicuramente nella loro vita avranno tanti progetti, avranno tante cose da imparare, e io spero che potranno essere felici per le proprie cose.

La ringrazio infinitamente.

Anche a lei.

■ 2 Intervista

di Giovanna M. Testa

Tematica: La specificità dei legami genitori/figli nel contesto detentivo. Nodi problematici

Intervistato: Rocco, detenuto nella Casa di Reclusione di Campobasso

Sesso: masch.

Età: anni 47

Data di effettuazione dell'intervista: 18.05.2009

Luogo dell'intervista: carcere di Campobasso, stanza destinata ai colloqui tra detenuti e operatori di vario profilo

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore, "Liceo Artistico", conseguito in carcere (il soggetto ha conseguito in carcere anche il diploma di licenza media)

Nazionalità: italiana

Condanna: anni 3 e mesi 4 (concorso in rapina)

Recidiva: sì, esperienze penali anche da minore.

Brevi note: L'intervistato è originario di Roma, dove vivono tuttora i suoi familiari. Tossicodipendente. Dopo l'ultimo arresto, avvenuto nel 2007, è stato detenuto per oltre 6 mesi nel carcere di Viterbo da cui è stato trasferito nell'istituto penitenziario di Campobasso. Sia il padre che entrambi i nonni maschi hanno avuto esperienze detentive. Separato, ha due figli maschi, oggi di 18 e 20 anni.

Trascrizione della registrazione

E' da molto che si trova nel carcere di Campobasso?

Sono due anni.

E' arrivato dalla libertà o da un altro istituto?

Dal carcere di Viterbo, il reato è stato fatto a Viterbo.

Quanto tempo è rimasto nel carcere di Viterbo?

Sei mesi.

La sua famiglia dove vive?

A Roma.

Ha incontrato la sua famiglia nel carcere di Viterbo?

Certo.

Chi dei suoi familiari ha incontrato?

Mia madre, i miei figli ... durante l'ultimo anno trascorso in libertà avevo conosciuto una ragazza, mi ci sono fidanzato e poi è diventata la mia convivente ... ora è morta, è morta due mesi fa in un incidente stradale

....

Ha dunque vissuto un lutto importante mentre era detenuto.

Sì.

Un'esperienza molto dolorosa ...

E' brutto, molto brutto

...

Con quale frequenza vedeva i suoi figli a Viterbo?

A Viterbo li vedevo tutte le settimane, invece qui a Campobasso vedo il più piccolo che è un poco più morboso, più che altro ha bisogno del mio affetto, è attaccato a me, e quindi viene una volta al mese. Invece il grande si è creato una famiglia sua, lavora.

Quanti anni hanno esattamente i suoi figli?

Il più grande fa 20 anni a giugno, il 30 giugno, ed è lo stesso giorno che sono nato io, il 30 giugno, il più piccolo ha fatto 18 anni tre mesi fa.

Come ha vissuto il passaggio alla maggiore età di suo figlio?

Si, il giorno del compleanno l'ho mandato da un mio amico che affitta auto, e questo mio amico gli ha dato per quel giorno una Cadillac. Tutti gli amici, le amiche, hanno visto la macchina ... mi ha raccontato, quando è venuto al colloquio, tutto quello che aveva fatto, i momenti positivi e non, abbiamo parlato tanto.

Che cosa le racconta suo figlio quando viene al colloquio?

Molte volte chiede consigli, l'ho visto l'altro ieri, sabato, è venuto da solo ... erano due mesi che non veniva, erano due mesi che non veniva, e gli ho chiesto "perché non sei venuto con nonna?" e lui mi ha detto "quando c'è nonna non mi va di dirti tante cose" e io "cosa c'è che nonna non può sentire?", e lui mi ha riferito di una sua intenzione per guadagnare qualche soldo, in modo illegale no? In modo illegale, e mi chiedeva se si poteva fare, non si poteva fare ... questo, mi ha chiesto questo.

Lei che cosa gli ha risposto?

Beh, gli ho detto di no. Gli ho risposto di riflettere su quello che gli è successo fino a ora ... su qualche esperienza negativa ... lui è già stato arrestato due volte in discoteca.

Per quale motivo?

Rissa ... il ragazzo che è stato picchiato ha denunciato lui e altri due ragazzi. Questo ragazzo, quando si è svegliato in ospedale si è accorto che gli mancava una catenina ... mio figlio con me è sincero, me l'avrebbe detto della catenina, invece mi ha detto "papà io l'ho picchiato perché ha disturbato la mia fidanzata, capito? L'ho picchiato, poi un altro ragazzo pure l'ha picchiato ed è rimasto lì, poi gli hanno tolto la catenina, qualcun altro gli ha tolto la catenina". Mio figlio per questo fatto è stato arrestato.

L'altro episodio per il quale suo figlio è stato arrestato cosa riguardava?

L'altro episodio è successo perché lui frequenta un bar, erano tutti seduti, 12 ragazzi in un tavolino grande a mangiare il gelato, è arrivata la polizia, ha chiesto i documenti a tutti, poi a 10 metri di distanza hanno trovato della cocaina dentro i vasi che erano lì ... hanno arrestato tutti e dieci i ragazzi, però sono usciti subito, hanno fatto una settimana in carcere e sono usciti tutti e dieci.

Lei sa se suo figlio fa uso di sostanze stupefacenti?

Si, prende le pasticche in discoteca. Questo me l'ha detto mia madre, non lui.

Lui non ne ha parlato?

No, però gliene ho parlato io. Gli ho detto “le pasticche, quella è roba sintetica, attacca le cellule del cervello, rimani scemo, stupido mi rimani, gli ho spiegato tutto”. Lui mi ha detto “sì, sì, papà non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più”. E quindi lui dice che non ne fa più uso.

Lei non sa se oltre alle pasticche ha usato anche altro tipo di droga?

Sì.

Lui non ne ha mai parlato?

Direttamente no, me l’ha detto il fratello ... Quello grande fa uso di hascisc, proprio assiduamente.

Gliene parla, parla con lei di questo aspetto?

Sì, sì, sì, io ci ho provato tante volte quando sono uscito a rimproverarlo su alcuni comportamenti un po’ arroganti nei riguardi del fratello più piccolo, nei riguardi della madre. Io sono divorziato. Il grande mi ha risposto che essendomi fatto dieci anni di carcere, ed essendo lui cresciuto per dieci anni senza di me, non avevo il diritto di ... me l’ha messa nel senso che non avevo voce in capitolo, non potevo rimproverarlo.

Lei pensa che suo figlio avesse ragione nel risponderle in quel modo?

In quel momento, quando è accaduto che mi ha detto quelle cose, sono rimasto allibito, non ho saputo come e cosa rispondere ... perché ho creduto che dalla sua parte c’era un 60% di ragione, quindi sono rimasto zitto, allibito, bloccato. E adesso ... penso ugualmente la stessa cosa.

Lei crede che suo figlio avesse ragione nel dire che lei non ha fatto il padre?

Sì, fino all’età diiii ... fino a quando fui arrestato nel ’96 ho fatto bene il padre, me li sono cresciuti, non gli ho fatto mancare niente, però dieci anni sono tanti per un ragazzino che cresce senza padre ... e poi questi altri tre anni e quattro mesi che ho preso ... credo sì, hanno ragione.

Prima del 1996, quando è iniziato il lungo periodo di detenzione, aveva avuto altre esperienze detentive?

Da minorenni.

Il rapporto con sua moglie quando è entrato in crisi?

Durante i dieci anni di carcere.

Subito dopo il tuo arresto o dopo un po’ di tempo?

Dopo un po’ di tempo.

Quali sono state le ragioni che, dal suo punto di vista, hanno determinato la rottura del legame con sua moglie?

Già c’era il fatto che prima di essere arrestato aveva scoperto, lei aveva scoperto ... scoperto proprio, quindi era sicura che l’avevo tradita con delle ragazze. Poi dopo due anni di carcere non so cosa è successo.

Per due anni è venuta ai colloqui in carcere?

Sì, sì.

Veniva con regolarità?

Si, si.

Portava anche i ragazzi?

Si, si.

E poi a un certo punto le ha comunicato che non aveva voglia di continuare?

Si.

Gliel'ha comunicato personalmente?

No, è venuta mia madre e il più grande, Gabriele ... me l'hanno detto loro. Era da tanto che Rita non veniva, erano circa quattro mesi, le scuse erano sempre che lei aveva trovato un lavoro e doveva lavorare; dopo quattro mesi ho detto a mia madre "diavolo, possibile che non c'è un giorno per venire qui al colloquio!?". Mia madre non me lo diceva, ma lei, mia moglie, già aveva trovato un altro ragazzo, già stava con un altro ragazzo. Mia madre non me lo diceva perché stavo in carcere, lei pensava "già sta male per conto suo, poi viene a sapere di questa storia, è meglio tenerglielo nascosto". Poi mia madre è stata costretta a dirmelo.

Nel periodo in cui sua moglie non veniva, i suoi figli riuscivano ad effettuare i colloqui con lei?

Li portava mia madre.

Che tipo di atteggiamento avevano i suoi figli in quel periodo?

Loro non sapevano, non erano a conoscenza che Rita frequentava l'altro ragazzo.

Con lei che atteggiamento manifestavano?

Molto appiccicati a me, erano felici di vedermi al colloquio.

Lei in passato ha fatto uso di sostanze stupefacenti?

Di tanto in tanto cocaina, quando organizzavamo tra di noi delle partite a carte, giocavamo a carte, tra amici, in quattro o cinque, ci organizzavamo dentro un appartamento e giocavamo a poker o a scala reale e compravamo quei 20/30 grammi di cocaina. Stavamo due giorni chiusi in casa a giocare a carte.

In quei giorni non vedeva i suoi figli?

No.

Cosa pensavano, cosa sapevano i suoi figli di questa situazione?

Erano piccoli, non pensavano. Pensavano soltanto ai giocattoli, a giocare.

Prima dell'arresto che genere di rapporto aveva con i figli?

Io ero molto affettuoso, giocherellone, ci giocavo con loro, poi ... più che altro io gli compravo tutto, qualsiasi giocattolo che volevano, tutto gli compravo, non gli facevo mancare niente. Mi è stato detto però che era un modo sbagliato ... mi è stato detto molto tempo dopo che questo comportamento nei riguardi dei miei figli era sbagliato.

Le sue condizioni economiche le consentivano di spendere tranquillamente anche nei regali?

Facevo reati.

I suoi figli cosa sapevano della sua vita reale? Pensavano che lei lavorasse o avevano intuito altro?

No, questo l'hanno saputo crescendo, crescendo hanno capito che in realtà venivano a trovarmi in carcere.

Ne avete parlato esplicitamente o quando li vedeva preferiva parlare d'altro?

In carcere mai. In carcere mai. Quando sono uscito ... più che altro il più piccolo, Daniele, quello che viene a trovarmi spesso, mi ha fatto un po' di domande ... perché lui da voci sentite, dalla borgata, dalla zona, mi ha fatto alcune domande "papà è vero questo? E' vero quest'altro? Ho sentito dire che ...".

Lei gli ha risposto con sincerità o ha preferito celare degli aspetti che non riteneva di dover dire?

Eh, certo, alcune cose ho detto, sì, alcune cose no ... ho detto le cose che servivano per fargli vedere che non erano cose giuste. Ma gliel'ho detto poi che non ho fatto una vita regolare, specialmente al più piccolo che mi preoccupa di più. Il più grande lavora, fa il fabbro Gabriele, è stipendiato, poi prende altri soldi perché fa dei lavoretti in proprio, infissi di alluminio, balconate con mio cognato e quindi tira avanti bene, si è comprato un appartamento, glielo abbiamo comprato io e la mia ex suocera, abbiamo messo metà per uno, perché tra un po' si deve sposare e quando sono uscito l'ultimo volta abbiamo comprato questo appartamento.

Lei mi diceva che Gabriele fa uso di hashish, però lavora, quindi conduce una vita regolare ...

Sì, la mattina si sveglia presto, lavora, torna alle sei e mezza, sette nel pomeriggio, poi mangia qualcosa, se deve andare a fare qualche lavoretto, praticamente lì in fabbrica vanno i clienti per richiedere gli infissi in alluminio, capita che il principale ha altri lavori e gli dice di no, mio cognato che è del mestiere li prende e dice "guarda vengo io a farti il lavoro, di domenica", fa questi lavoretti in privato, oppure va a farli quando stacca dal lavoro, e con lui va anche mio figlio. Quindi quando staccano dal lavoro vanno a fare i lavoretti in proprio.

Il fatto che lei avesse usato in passato sostanze stupefacenti, può avere in qualche modo influenzato i suoi figli nell'avvicinarsi al mondo delle droghe?

No, è la zona, è la comitiva loro che incide, i ragazzi che frequentano sotto casa, noi abitiamo a Tor Bella Monaca, una delle borgate più ...

Più difficili?

Sì, una borgata tremenda, non ha mai sentito parlare di Tor Bella Monaca?

Sì

E allora? ... è la comitiva, in questo quartiere *so* tutti cannaroli, tutte canne.

Al di là del quartiere, lei crede di essere stato comunque un buon padre per i suoi figli?

No, non credo di essere stato un buon padre.

Per quali ragioni?

Per il fatto che ho condotto uno stile di vita non regolare, non positivo, che mi ha portato al distacco da loro, sono cresciuti senza un padre vero

I suoi figli hanno frequentato regolarmente la scuola?

No.

Si sono fermati a quale livello di studio?

Il più grande si è fermato alla prima media.

Senza completare la scuola dell'obbligo?

Si, senza completare ... il più piccolo già alle elementari è stato espulso da tutte le scuole perché ha picchiato il bidello, perché al più piccolo gli piace fare palestra, è dall'età di quattro anni che è sempre dentro una palestra di pugilato, quindi è manesco, è abituato a darle, lui ... il gioco suo è con le mani.

Secondo lei, perché i suoi figli hanno avuto difficoltà con la scuola? Perché suo figlio manifestava quell'aggressività?

È stato sempre aggressivo, già da piccolo gli piaceva la lotta ... gli ho comprato anche i giocattoli, quando erano piccoli, e quando gli portavo tutti questi giocattoli non ci giocavano, li prendevano e li buttavano e cominciavano a fare a botte o a fare la lotta ... penso che sia quello ... scendevano giù sotto casa, nel parco, perché uscivano dal portone e c'era un grandissimo parco, scendevano come tutti i bambini della loro età ... e facevano a botte.

Ne ha mai parlato con gli insegnanti? Li ha seguiti sul fronte scolastico?

No, la mia ex moglie lo faceva.

Sua moglie che cosa le raccontava?

Diceva che era difficile, complicato, non riusciva a tenerli, a contenerli.

E lei cosa faceva quando sua moglie le palesava queste difficoltà?

E che facevo? Io non riesco a fare niente, perché non ci riesco a sgridarli, a essere forte con loro, non riesco ad essere autoritario più che altro.

Che problemi incontravano i suoi familiari nel recarsi al colloquio in carcere?

Il viaggio e le spese, sì, viaggio, spese, e poi le attese per entrare dentro ai colloqui, le lunghe attese quando vengono qui devono consegnare i documenti e tutto questo è stressante, molto stressante. Qui a Campobasso ci sono meno detenuti e quindi si entra facilmente, non c'è tanta difficoltà, però a Viterbo non ne parliamo, ed anche a Civitavecchia e a Roma-Rebibbia c'è molta difficoltà per entrare.

Ma sua moglie le ha mai parlato di questi problemi, di questa difficoltà?

Certo.

Che cosa le diceva?

Che fuori l'attesa per l'entrata era molto stressante, troppa gente, che per chi ha i figli le difficoltà aumentano perché a volte i bambini litigano, si picchiano tra loro, i miei figli si picchiavano con i figli degli altri detenuti.

Quando vedeva i suoi figli al colloquio, le sembravano tranquilli o risentivano di queste difficoltà esterne?

No, no.

Cioè nel momento in cui arrivavano all'interno, e vedevano lei, si tranquillizzavano?

Si, si.

Lei come lo viveva questo momento del colloquio?

Come lo vivevo? Ci stavo male. Durante il colloquio no, cercavo di reprimere quei sentimenti che già sapevo negativi ...

Quali sentimenti?

L'impotenza, la voglia di abbracciarli, di giocarci, di parlarci.

Non era consentito nulla di tutto questo?

No ... per gli abbracci no ... come ti abbracci? Devi sempre reprimere ... vedi tuo figlio e ti viene la voglia di abbracciarlo, stringerlo, sentire il calore ... lo sa no? ... quell'emozione che ti dà un abbraccio ... e viene a mancare.

Degli atteggiamenti affettuosi verso i suoi figli non li ha mai potuti estrinsecare durante i colloqui in carcere?

No.

Non le consentivano di abbracciare i suoi figli?

Giusto a Rebibbia, che c'è l'area verde, lì già è consentito, ma nella maggior parte dei carceri ci sono ancora i banconi, e non c'è questa possibilità di avere un contatto diretto con il parente, ed è brutto, è bruttissimo veramente, ma proprio brutto.

In questo istituto, secondo lei, quali sono i limiti, i problemi che ci sono proprio per effettuare dei buoni colloqui con i propri familiari?

L'ho detto, il bancone.

Questo bancone divisorio che impedisce ...

Impedisce il contatto con il proprio familiare ... quest'odioso bancone, ecco, io preferirei, per dire, stare a Roma, dove so che è difficoltoso e tutto quanto, però quando ti fai quelle due ore di colloquio, te le fai che non senti le voci delle altre persone ... negli spazi limitati, lì c'è una famiglia, qui c'è un'altra famiglia, tutti dentro una stanza piccola. Qui a Campobasso la sala colloqui è piccola, quindi c'è un rimbombo di voci che non riesci ad ascoltarli i familiari, non senti ... poi, io per farmi sentire devo alzare un po' la voce, quell'altra persona che sta di fianco a te per farsi sentire deve alzare la voce, e quindi ci sono dei momenti che impazzisci, il cervello impazzisce ... mamma mia ... è un sentimento di gabbia, proprio di gabbia.

Durante i colloqui, i suoi familiari, i suoi figli, le sembrano condizionati dal controllo visivo previsto per legge?

Certo, è fastidioso, è condizionante, sì ... dà fastidio perché ti senti controllato. Già dà fastidio a noi detenuti, figuriamoci per chi non è abituato ... è fastidioso che c'è un agente che sta lì e che ti sta con gli occhi addosso, non è una cosa bella.

Attraverso quali altri strumenti può mantenere i rapporti con i suoi figli?

Per quanto riguarda me c'è soltanto il colloquio, perché loro come ho già detto con la penna niente, non sono capaci di esprimersi tramite lettere.

Quindi non le scrivono mai?

No, no. Il grande mai, il piccolo di tanto in tanto, ma non scrive in italiano, scrive in romano, ma in dialetto romano, e allora ...

Lei in passato ha utilizzato la scrittura per poter comunicare con la sua famiglia?

Certo, sì. Sono anche molto bravo a scrivere.

Telefona?

Sì, ma non mi soddisfa. “Tutto a posto?”, “sì, a posto”, “come stai?” ... tutto bene, che ti dici? Sono solo dieci minuti e poi c’è l’agente che ti controlla, questo dà comunque fastidio, perché magari devi parlare di un fatto personale, familiare, e non ne parli perché sai che qualcuno ascolta la tua telefonata, e allora ci sono tante domande che non faccio. A mia madre, per dire come esempio, prima che morisse la mia fidanzata, non facevo domande particolari, perché sapevo che mia madre mi avrebbe detto delle cose riguardanti Giusy, tante cose personali che non mi andava che potevano sapere altre persone, è fastidioso che altra gente, uno sconosciuto che viene a sapere gli affari miei familiari, personali, sentimentali ... questo non mi va.

Dal suo punto di vista, i detenuti possono anche strumentalizzare il fatto di avere dei figli minori, allo scopo di spingere per ottenere taluni benefici?

Sì, ci sono persone che strumentalizzano questo fatto, sì.

Lei ha mai pensato di utilizzare i suoi figli per ottenere dei benefici?

A dire la verità io non ho mai preso benefici in carcere, mai, mai. Non ho preso mai benefici per il comportamento avuto durante la carcerazione ... mi riferisco ai rapporti disciplinari e tutto quanto, perché ho un carattere che è un pochino un casino ... se vengo infastidito non ci sto, non ci riesco proprio, sono un po’ impulsivo, anche se a Torino ho fatto un percorso di due anni, si chiamava progetto psicoterapeutico arcobaleno, forse lei non l’ha mia sentito nominare, ma è molto buono ... mi ha insegnato a gestire l’impulsività, la rabbia e tutto quanto. Ma questo è accaduto negli ultimi periodi, adesso sto cercando di gestirmi bene, anche se ho preso negli ultimi due anni e quattro mesi di galera due rapporti disciplinari.

Quanto è stato importante sapere che fuori aveva dei figli?

Molto ... tante volte a me è capitato ... perché ci sono persone in carcere, cioè ho conosciuto personaggi che mi facevano balenare pensieri negativi, pensieri che mi balenavano nella testa di fare proprio tanto male, e mi frenavo, perché? Perché avevo la speranza di uscire al più presto per andare dai miei figli. Questo mi ha aiutato molto, sì.

Lei crede di essere stato una risorsa per i suoi figli?

No.

Secondo lei, un detenuto può essere aiutato nel suo ruolo di genitore?

Io, per esempio, posso essere aiutato da mia madre ... forse non ho capito, mi può rifare la domanda per piacere?

Intendevo chiederle se, dal suo punto di vista, è possibile essere aiutati a svolgere meglio il proprio ruolo genitoriale o se invece ognuno è quello che è ...

Ah, sì, un detenuto può essere aiutato, certo.

Da chi?

Dall'interno, dagli educatori, dagli psicologi, da altre figure competenti ...

Lei ha avuto la possibilità di parlare di questi temi con qualcuno all'interno dell'istituto? Oppure sono cose che ha preferito tenere per se?

Ho avuto dei colloqui, durante questi due anni che sono stato a Campobasso, ho parlato con una psicologa, ora non ricordo il nome, una psicologa, e le ho spiegato un po' dei miei problemi, certo non è che le ho detto dei miei figli ... con lei lo sto facendo perché questa intervista è un'altra cosa. Con la psicologa, dei miei figli che fanno uso di stupefacenti, stupefacenti non pesanti, droghe leggere, ma non gliel'ho detto ... io adesso sto pagando una condanna a tre anni e quattro mesi, e ho deciso di chiedere soltanto la liberazione anticipata, quella che spetta per il buon comportamento, così da tre anni e quattro mesi possono diventare due anni e otto e così via ... così fra quattro mesi io posso essere fuori.

In linea generale, all'interno del carcere è riuscito mai ad instaurare dei rapporti sinceri con qualche figura o qualche compagno per poter parlare effettivamente di quello che lei aveva dentro, anche rispetto ai problemi familiari?

No, no

Quale potrebbe essere una figura secondo lei idonea a favorire un dialogo su questi temi? Un operatore penitenziario, un volontario, un compagno?

Un compagno no, un compagno no ... non so, una persona simpatica deve essere, più che altro questa deve essere la prima cosa, una persona simpatica che ti porta a parlare, ad aprirti, perché già se vedo che una persona mantiene le distanze, che vuole che magari io ... ecco, con questa psicologa mi sono bloccato, già al terzo colloquio, perché mi ha detto "mi dia del lei" e io le ho risposto "scusi, ma io le sto parlando dei fatti miei personali!" ... si figuri, le stavo parlando di Giusy, le raccontavo di prima che morisse nell'incidente stradale e anche di dopo, che aveva avuto l'incidente, che non è morta sul colpo e quindi ha sofferto molto, che è stata in coma ... quindi io le stavo parlando di cose mie personali, e lei mi dice "mi dia del lei", cioè io parlo delle cose mie e le devo dare del lei ... lo so che è l'etica professionale, che è bene dare del lei, ma io sono fatto così, dico: *"cavolo io sto a raccontà delle cose mie delicate e le devo dare del lei, e allora datosi che dobbiamo mantenere le distanze, manteniamole 'ste distanze, non vengo a confidare le cose mie, meglio non parlarti più"* ... ecco, è andata così.

Lei ha trascorso molto tempo all'interno degli istituti penitenziari, secondo il suo parere, le difficoltà che mi ha raccontato sono riferibili a singoli operatori o è più un problema di sistema? il carcere è sufficientemente attrezzato per favorire e sostenere i detenuti nelle loro difficoltà, ed anche nei rapporti con i figli?

No, il carcere non riesce a intervenire sulla famiglia, ma neanche per quanto concerne l'inserimento del detenuto, neanche, e neanche quando arrivi per la prima volta che ancora sei recuperabile ... io, gliel'ho già detto, ho fatto 18 anni di carcere, non è che non ne so di queste cose, ed è la prima volta che discuto di questioni del genere ... infatti, quando mi è stato proposto da un'educatrice che lei sarebbe venuta per questa intervista, ho subito accettato. Le dico che io ho fatto tanti corsi in carcere, ma mai si parla di queste cose ... comunque quello che posso dire che nessun carcere riesce, da quanto ho visto io, a inserire un detenuto, nessun carcere ...

Quali sono le difficoltà, i problemi che si incontrano al momento della dimissione?

I problemi sono che quando si esce dal carcere che fai? Io, quando sono uscito dal carcere, dopo 10 anni di carcere che sono uscito, avevo soltanto il diploma del Liceo Artistico che me lo potevano tirare benissimo in faccia, perché che ci fai?

Questo diploma conseguito in carcere non le ha dato alcuna reale possibilità all'esterno?

Mosaici, mi sono specializzato sul mosaico, ma i mosaici non se li compra nessuno, chi se li compra? Fai il mosaico, dove li porti nessuno se li prende, poi ... per lavorare sul mosaico ci vuole un mese. Per dire, ci vuole un mese di lavoro, devi avere un magazzino tuo, un posto tuo dove lavorare. Per un buon mosaico ci vuole un sacco di lavoro, e quindi è costoso, e nessuno lo compra.

Senta, con riferimento alla sua vita ...

E' tutto un fallimento, non solo il matrimonio, io vedo il fallimento in tutto ... la vita mia è un fallimento, come padre, come marito, come tutto, fino adesso è così.

Quali crede siano i motivi che più di altri abbiano influenzato il suo decorso esistenziale?

Più che altro penso ... credo che ... a volte penso, ma poi cambio idea, non è la sfortuna, perché il destino uno se lo fa da solo ... sono cresciuto dentro ad una famiglia con certi principi, come dire, negativi, che sono radicati dentro di me ... non ho mai lavorato, non sono mai stato preso per un lavoro, vengo da una famiglia di detenuti, mio padre, i nonni ...

Dal suo punto di vista, ha giocato un ruolo importante il fatto che suo padre fosse già detenuto e che anche i suoi nonni fossero detenuti?

Certo, sì, perché io quello ho visto, quello ho vissuto.

Ci riflette oggi su questo, o è un pensiero che ha avuto sempre?

Nel passato no, ci rifletto adesso.

La ringrazio per la sua disponibilità e le auguro tante buone cose.

■ 3 Intervista

di Giovanna M. Testa

Tematica: La specificità dei legami genitori/figli nel contesto detentivo. Nodi problematici

Intervistato: Francesco, detenuto nella Casa Circondariale di Isernia

Sesso: masch.

Età: 39 anni

Data di effettuazione dell'intervista: 13.08.2009

Luogo dell'intervista: carcere di Isernia, stanza destinata ai colloqui dei detenuti con avvocati, magistrati, operatori vari

Titolo di studio: laureato (ingegnere meccanico)

Nazionalità: italiana

Condanna: Fine pena: 30.01.2011. Pena: anni 4 e m 8 (banca rotta fraudolenta). Ha fruito di anni 3 di indulto. Nel 2009, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua richiesta di concessione di una misura alternativa, presentata dall'esterno, il soggetto si è costituito nel carcere di Isernia.

Recidiva: no.

Brevi note: L'intervistato è originario di Napoli, dove vive tuttora la sua famiglia. Il padre, deceduto, era imprenditore nel settore edile e dell'impiantistica meccanica. Ha una sorella normoinserita. E' entrato nel circuito giudiziario/penale dopo i 30 anni. Ha un rapporto stabile di convivenza da circa 7 anni ed ha un bambino che ora ha 4 anni.

Trascrizione della registrazione

... il suo nome è Francesco, è così?

Sì, è Francesco

Quanti anni ha?

Io ho 39 anni.

Qual è la sua città di provenienza?

Io sono napoletano, di nascita e di origine.

Risiede a Napoli?

Sì, sono residente a Napoli

Mi vuole raccontare qualcosa della sua esistenza in libertà? Per esempio, qual è il suo titolo di studio?

Io sono ingegnere meccanico, mi sono laureato all'università di Napoli nel '94, a 24 anni, e avevo già alle spalle 2-3 anni di lavoro, perché lavoravo in Germania per conto delle aziende di papà.

E' andato in Germania prima ancora che completasse gli studi?

Sì, sì, dove ho avuto l'opportunità di imparare il tedesco che, insomma, è stata una cosa simpatica ... parlo correntemente anche l'inglese, l'ho fatto alle scuole medie e poi durante il liceo ...

Suo padre cosa faceva?

Mio padre era imprenditore nel settore dell'impiantistica meccanica e nell'edilizia, purtroppo, nel 1999, avevo 29 anni, mio padre è morto a seguito di un infarto e, purtroppo, quest'infarto, questa sua mancanza, ha praticamente destabilizzato la vita, sia di mia madre, che di mia sorella, e mia, e purtroppo gli errori poi commessi in seguito ... oggi si ripercuotono su di me con questa detenzione perché non abbiamo saputo amministrare.

Come mai era andato in Germania?

Mio padre aveva preso dei lavori in Germania, delle opere da costruire, e io ero andato ... come ... diciamo il padrone che doveva guardare l'azienda, e ho fatto una bella esperienza, mi è servita molto.

Prima dell'episodio per il quale è attualmente detenuto, non ha avuto altre esperienze con la giustizia?

Mai, mai. Non ne ho mai avute, né prima né dopo. Io mai, neanche una volta ... per me è stata una sorpresa il fatto che il Tribunale di sorveglianza mi abbia rifiutato l'affidamento al lavoro, perché i carabinieri, la polizia, hanno dato informazioni su di me ottime, io non mi sono mai drogato, non ho un fermo di polizia, non ho mai avuto un fermo con un pregiudicato ...

Quindi lei, aveva presentato un'istanza di affidamento dall'esterno? Era convinto di poter ottenere questo tipo di beneficio?

Io pensavo sinceramente di essere una persona che meritava il beneficio, perché comunque dal 2002 al 2009 mi ero comportato in maniera sempre corretta, non c'è una denuncia per lo stesso reato contro di me, non ho, come posso dire, non c'è una visita della guardia di finanza, della polizia tributaria, non c'è niente.

Il reato risale a quando?

Al 2000-2001. Sì, purtroppo ho fatto un grave, gravissimo errore, dovuto alla mia inesperienza, purtroppo al fatto che avevo papà morto e non sono stato intelligente, purtroppo ho preso degli avvocati che mi hanno consigliato malissimo, molto male, e mi hanno fatto arrivare questa condanna tra capo e collo, cioè dipingendomi come quello che io ritengo di non essere, anche se io rispetto moltissimo quelle che sono le conclusioni che traggono i magistrati.

Cosa è successo esattamente perché lei arrivasse alla bancarotta?

È successo che ho rilevato un'azienda che aveva in corso un'indagine della polizia tributaria relativamente al precedente proprietario che era un tangentista, un ex protagonista di tangentopoli, e io questo non lo sapevo, ed è evidente, questo se lo ricordano anche i magistrati, per cui all'improvviso nel giugno del 2002 arrivarono il sequestro delle quote, un sequestro conservativo cautelativo da parte della procura e lì io ... completamente stranito, i miei consulenti dell'epoca mi fecero fare due atti, per cercare di salvare l'azienda e purtroppo quei due atti, queste cose indispettarono molto la procura che fece essa stessa l'istanza di fallimento e fece fallire l'azienda.

Immaginava all'epoca quello che poi sarebbe stato l'epilogo delle sue vicende giudiziarie?

No, no, no, no, no, assolutamente.

E' sposato?

No, io sono convivente con una donna stupenda che amo più della vita mia.

Convivete da molti anni?

Dal 2002

Praticamente dopo l'inizio delle sue vicende giudiziarie?

Sì, sì, dopo l'inizio di queste vicende.

Nel periodo iniziale della vostra convivenza, avete discusso insieme delle vicende giudiziarie che si andavano sviluppando o lei ha cercato di tenerglielie nascoste?

No, no, le ha seguite con me, le ha seguite con me, ne è stata partecipe, però forse in questo ho fatto un errore, ho tenuto fuori un poco tutti nella gestione degli avvocati, perché forse se li avessi resi partecipi ... io non ero molto esperto di cose legali, mia madre invece un po' di più ne sapeva, perché comunque mia madre aveva seguito nella sua vita mio padre che ha fatto l'imprenditore, per cui qualche cosa in più sicuramente ne capiva. Mia madre ... mia madre piange perché ha tanti rimpianti, mi ha detto tante volte "cambia gli avvocati" e io non la stavo a sentire, perché lei vedeva che andavano su una strada che non era quella buona, che non era quella soprattutto che diciamo rispecchiava i miei ideali, cioè quello che non avevo fatto. Io quello che faccio lo voglio pagare, ma quello che non ho fatto non lo voglio pagare.

Anche la sua compagna era convinta che lei riuscisse ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale?

Sì, assolutamente. Non pensavamo proprio che potesse essere rigettata, perché, come posso dire, non c'era un comportamento nella mia vita tale da non far capire che ero una persona completamente avulsa dal sistema ... che non aveva commesso altri reati.

Dal suo punto di vista, quali sono state le ragioni che hanno determinato la magistratura di sorveglianza a rifiutarle la misura richiesta?

Io sono fermamente convinto che ci sia un problema ... di natura ... quasi ... io sono un napoletano, il reato è stato fatto a Bolzano, non a Napoli, hanno fatto chissà quali considerazioni ... i miei avvocati, quelli buoni chiaramente, quelli di adesso, hanno fatto opposizione, perché loro leggendo la motivazione del relitto si sono sentiti sdegnati, tu non puoi motivare dicendo che una persona non può avere l'affidamento, ma deve andare in carcere perché lavora in un'azienda che è di proprietà della moglie, che comunque ancora può esercitare l'attività di imprenditore ... io non so che significa ... Io devo fare l'ingegnere, da qualche parte lo devo fare, meglio se lo faccio in un'azienda di famiglia.

Il reato è stato fatto a Bolzano. Perché?

L'azienda aveva sede a Bolzano, io ero a Bolzano, mi ero trasferito, io non volevo sapere più niente di Napoli, avevo sofferto troppo a causa di mio padre, noi abbiamo perso tutto, casa, perso tutto, con il fallimento delle aziende di papà, quando papà è morto, perché nessuno ha voluto prendere le redini in mano, e purtroppo io sono cascato nella rete di questa signora, la quale, avendomi conosciuto attraverso un avvocato vicentino, ha detto: "Guarda, io te la vendo l'azienda, me la paghi poco alla volta", non mi sembrava vero, non mi sembrava vero, ho detto menomale abbiamo la possibilità di rifarci.

Quindi lei viveva a Bolzano?

Sì, durante la settimana, ritornavo il sabato e la domenica a Napoli. Mio figlio non ce l'avevo ancora.

Anche la sua compagna è di Napoli?

Residente a Napoli, si chiama Maria, ed è l'unica cosa della mia vita che non nasconderei mai, l'amore per questa donna che ha purtroppo una grave malattia che è l'artrite reumatoide, che lei porta con molto coraggio e con molta dignità, e forse in questo sbaglia ... quando si ha una cultura, chiamiamola scolastica, più elevata, si acquisisce un concetto di dignità che è sbagliato, cioè che è quello di non far vedere agli altri quello che tu provi, invece è molto meglio come fanno ... diciamo ... le persone del popolino che, per carità, io considero gente dalla quale c'è solo da imparare, come sto facendo qui dentro, loro manifestano in maniera più libera, e forse vengono capiti di più ... mia moglie invece nasconde.

Maria, si è ammalata molto presto?

A 19 anni si è ammalata, io l'ho conosciuta così, ma mi ha talmente riempito d'amore, e mi ha dato questa opportunità, diciamo, anche di avere un bambino che oggi è il problema più grande che abbiamo.

Quanti anni ha il suo bambino?

E' nato nel 2005, è un maschietto e ha 4 anni, si chiama Luciano, come mio padre.

Che tipo di papà era fuori?

Eh, io sono un papà innamorato e oggi soffro ... moltissimo ... soffro molto perché devo inventare una scusa con mio figlio, che io sono fuori a lavorare, a fare una strada perché non lo faccio venire in carcere, assolutamente, me l'hanno consigliato tutti i professionisti, mi hanno detto di non farlo venire in carcere perché il trauma sarebbe troppo grande, ha un'età per la quale il rapporto col papà, insomma, è abbastanza secondario rispetto a quello con la madre, non sia mai dio gli avessero tolto la madre, sarebbe stato molto peggio, e questa storia da tre mesi circa va avanti e mio figlio lo sento telefonicamente.

E' stato arrestato tre mesi fa?

Sì, sono stato arrestato tre mesi fa.

Si è costituito?

Sì

Nel carcere di Isernia?

Sì, mi sono costituito qui per svariati motivi. Il primo è che il mio, diciamo, assistente spirituale, il mio prete, don Antonio, che è praticamente di Campobasso, lui mi ha detto "Guarda, se devi vivere questa tragedia, vivila con ... con meno disagio, perché noi siamo gente di gran cuore, c'è Isernia, c'è un carcere che è un carcere, diciamo, di gente perbene, tu lì ci puoi stare". E sono venuto qui, e se devo dire la verità lo devo benedire più di una volta perché aveva ragione.

Quali erano i suoi pensieri quando è venuto a costituirsi?

Le dico la sincera verità, io non immaginavo quello che avrei trovato dentro ... oggi sto soffrendo moltissimo, però non posso rinunciare alla vita per una carcerazione che se lei la racconta agli altri fa ridere, insomma, tutti mi dicono che nell'arco di 5-6 mesi, insomma, riuscirò ad avere qualche beneficio, perché sostanzialmente io mi comporto bene, ma mi comporto bene come mi comportavo bene pure fuori, non è che io fuori facevo schiamazzi notturni, io alle 9 e mezza, 10 massimo, ero a letto, e la mattina dopo

alle 7.30 ero a lavoro, la mia vita era una vita regolare, avevo amici, cioè è stato un fulmine a ciel sereno per tutti.

Quindi lei non vede suo figlio dal giorno in cui si è costituito?

Sì, lo sento solo telefonicamente.

Ogni quanto tempo?

Ogni settimana, 10 giorni.

Al telefono parla prevalentemente con il bambino?

Absolutamente, sì, sì, la madre viene al colloquio.

Che genere di conversazioni riuscite ad avere, quali i contenuti?

Parliamo delle lettere che gli faccio, ogni giorno gli scrivo una lettera, gli faccio il disegno della strada che sto facendo, il ponte, il laghetto, gli animali che vedo, allora lui mi chiede degli animali, io gli rispondo, devo ringraziare Dio che non mi ha mai chiesto quando torno a casa, mai, mai. Io prego ogni giorno, nell'ora della palestra, io non vado in palestra, ma prego, prego Dio, solo questo, di fare in modo che mio figlio non si accorga di nulla, di non farlo mai soffrire per quello che sta succedendo, perché per noi è una tragedia, però noi la supereremo, abbiamo la forza per superarla, ma lui non deve avere un trauma infantile, io ho l'assicurazione da parte di tutti i miei psicologi, amici e anche don Antonio, che è uno degli psicologi più conosciuti in Campania, lui adesso sta a Napoli, ha costituito un'associazione molto importante, è lui che mi ha detto di fare questa cosa, di fare questo gioco a distanza con mio figlio, che con la telefonata settimanale viene alimentato.

Le riesce facile costruire, come dire, questa rappresentazione del padre che va rinnovata ogni settimana, magari con nuove notizie ... costa molta fatica?

L'amore non mi fa sentire nessuna fatica. Io sono entrato in carcere non vedendo l'ora di uscirne, ma non per andare a fare chissà cosa o andare a lavorare, non mi importa niente, non me ne importa niente, diciamo, il lavoro, io sono ingegnere, ecco, adesso io ho già cinque richieste di lavoro ... cinque non una, cinque richieste di persone che mi vogliono a lavorare, non è un problema, perché io faccio poi un lavoro anche molto particolare, sono un gestore di commesse e di gestori di commesse in Italia ce ne saranno una trentina, non ce ne sono molti, per cui, siccome le aziende con le quali ho sempre collaborato hanno saputo che io cercavo lavoro, ne sono arrivate cinque di richieste, tutte da gente che non sono amici.

Lei ha scelto di seguire una certa linea di condotta rispetto a suo figlio, questo tipo di scelta è stata determinata anche dalla convinzione di essere presto scarcerato?

No, io vado a tentoni, e questo mi fa soffrire. Seguo il consiglio degli esperti, perché io, capisce, essendo una persona che ha studiato, ho molto rispetto dei professionisti, moltissimo, moltissimo, ritengo che se uno si affida a degli specialisti deve anche rispettare quelle che sono le loro tesi. Più specialisti mi hanno detto che questo gioco può andare avanti all'infinito, cioè, chiaramente, deve avere un termine, speriamo quanto più breve possibile, però io mi affido solo a Dio, perché Dio non deve mai far accendere in mio figlio la lampadina, mio figlio però, attenzione, è molto distratto ... lo distraggono in molti, la mamma, gli amichetti, ha un amore morboso per la madre, ma già da prima che io entrassi in carcere, lei può immaginare, figlio unico di una madre malata ... guardi se lei vedesse mio figlio e mia moglie insieme probabilmente lei scriverebbe la

sceneggiatura di un film, mia moglie ha le mani totalmente storte, ha l'artrite reumatoide per cui ha mani e gambe storte, mio figlio quando dà la mano a mia moglie gliela dà storta, è una cosa che non si può vedere, non si può capire se tu non lo vedi, allora questa simbiosi tra figlio e madre mi fa essere ancora più forte.

Non si sente un po' escluso?

No, no, mi tranquillizza per certi versi.

Si è posto il problema del dopo? Cioè, lei ha scelto di nascondere a suo figlio la sua reale condizione, crede che potrà continuare a farlo? Prima o poi pensa che dovrà affrontare l'argomento?

Io scrivo ogni giorno due lettere, e ne ricevo ogni giorno due. Una a mia madre e una a mia moglie che sono le donne della mia vita. Queste due lettere vanno in due cartelline differenti, non so quante ne scriverò dal carcere. Quando mio figlio avrà 18 anni, queste lettere verranno rilegate e consegnate a mio figlio, come regalo per i suoi 18 anni, per fargli capire quello che non saprà dagli altri, perché ringraziando Dio, la situazione, come posso dire, è governabile.

E' governabile all'interno dell'entourage familiare, ma nell'ambito della cerchia sociale più allargata?

Non lo sa nessuno. Non lo facciamo sapere a nessuno, perché ... non perché abbiamo paura degli adulti, abbiamo paura dei bimbi, non abbiamo paura degli adulti. Per tutti gli amici io sono in Sudan, a fare delle strade, non ce ne frega niente se io non li sentirò per vari mesi ... io sono nelle mani di Dio, io può darsi che esco di qui, mi viene un infarto e muoio, e stiamo parlando di niente. Io sono un appassionato di Buscaglia, adoro Buscaglia, dentro ho una catasta di libri di Buscaglia, per cui ... io non vedo l'ora di tornare a casa perché io so benissimo che tutto quello che è stato il dolore di questo anno, non so quando sarà ... io non so se il magistrato a ottobre, a novembre, a dicembre, quello che mi vorrà dare, e se non mi vorrà dare niente, non lo so, io confido molto nel fatto che i magistrati siano tutti diversi e siano persone intelligenti.

In ogni caso, il suo è un residuo pena che le consente di coltivare programmi, di guardare al futuro. Lei prima mi diceva che intende raccontare a suo figlio delle sue vicende intorno alla maggiore età ...

Io sa perché? Io ritengo che dai 18 ai 23-24 anni è l'età forse più pericolosa per un uomo, perché è l'età della liberazione vera dal nucleo familiare, quella in cui i genitori cominciano a metterti la macchina in mano, cominciano a darti delle responsabilità che possono, diciamo, essere pertinenti allo sviluppo della tua vita, non è più il motorino ... Ritengo che a quell'età, come è stato per me, io ho capito ... ho potuto apprezzare tante cose di mio padre, che prima non avevo apprezzato, e l'ho guardato con degli occhi differenti. Mio figlio dovrà leggere le lettere dal carcere, dovrà capire che suo padre è un essere umano, con le debolezze, con le tragedie, con i pianti, con la disperazione ... mio figlio deve capire che il genitore non è un dio, io quando ho capito che mio padre era una persona debole l'ho amato più di quanto lo amassi prima, quando lo vedevo un eroe.

Lei dice che da grandi si accettano meglio le debolezze di un genitore. Secondo lei si accettano meglio anche le eventuali bugie di un genitore?

Sì, mio figlio a quell'età potrà capire il perché io gli ho detto la bugia, ma non se la ricorderà neanche, io non ho ricordi di quando avevo 5 anni, ho dei flash, e sono dei flash brutti, di tragedie, ecco perché io non voglio che mio figlio abbia il flash della porta che

si chiude, e soprattutto una cosa: io non voglio che mio figlio, minimamente, abbia un concetto sbagliato delle forze dell'ordine, non deve vedere la divisa come il terrore, la divisa deve essere una garanzia, come lo Stato. Noi abbiamo due eroi carabinieri in famiglia, e io ho sempre avuto rispetto, sempre, e mio figlio lo deve avere come l'ho avuto io, io sono stato anche nel gruppo sportivo dei carabinieri, ho nuotato con loro, loro fanno il loro lavoro, i malviventi fanno il loro lavoro, chi sbaglia viene messo in carcere da un magistrato, non viene messo in carcere da un poliziotto.

Come mai è stato nel gruppo sportivo dei carabinieri?

Io sono un ex nuotatore, anche importante, sono stato con loro, ma non come carabiniere, nuotavo insieme a loro, mi allenavo insieme a loro.

Qui nel carcere, con chi effettua colloqui?

Con mia madre, mia sorella e mia moglie.

Vengono insieme o separatamente?

Vengono insieme, le mie donne sono unite, anche se discutono fuori dal carcere, ma sono molto unite.

Si muovono con i mezzi pubblici?

No, vengono accompagnate dal marito di una dipendente di mia moglie che, diciamo, è un testimone di Geova, un ragazzo che si è preso sulle spalle 'sta cosa, ma lo fa molto volentieri, e le accompagna il martedì, mia moglie viene solo al colloquio di martedì ... quando viene solo mia madre, stiamo insieme da soli io lei ... io conto molto, moltissimo, mi auguro di poter fruire di qualche permesso, per spezzare questa cosa.

Durante il colloquio, parlate del bambino?

Poco, c'è una lettera al giorno per sapere mio figlio come sta, e ogni sera mia madre e mia moglie mi fanno un telegramma, cioè io ho il telegramma del resoconto della giornata ... io devo essere nella mia famiglia ... Quando siamo al colloquio preferiamo ... io preferisco ... diciamo, parlare delle strategie degli avvocati, mia madre e mia sorella lavorano e io ho sempre dato loro una mano, continuo a dargli una mano, mia moglie nel suo lavoro è abbastanza indipendente, anche se purtroppo c'è un momento di crisi enorme, lei sta affrontando da sola questo momento di crisi e io non le posso dare una mano, ieri infatti ci siamo sentiti telefonicamente e le ho detto: "non mi puoi chiedere telefonicamente cose di lavoro perché io, ti ho sempre ripetuto, ti devo aiutare come un dipendente dell'azienda, non mi puoi chiedere cose ... io ti posso dare un consiglio da marito, allora vieni al colloquio e ne parliamo, ma parliamone con calma". Non posso in 10 minuti discutere di queste cose, io devo sentire mio figlio, la telefonata del mercoledì è per mio figlio, poi mia moglie è una donna che mi dà molto coraggio, molto, molto, lei non ha neanche idea di quanto coraggio, io sono sostenuto qui dentro da mia moglie, da mia madre, da mia sorella e dalle idee di mio figlio.

Suo figlio ha avuto già un primo approccio con l'istituzione scolastica?

Va all'asilo.

Ha avuto un buon impatto con il mondo scolastico?

Sì, sì ... si sveglia la mattina, prima dice "non voglio andarci", poi quando lo vai a prendere a scuola non se ne vuole tornare, è così, è tipico, ma è un bambino

meraviglioso, mi dispiace non avere la foto con me, ce l'ho su in camera, altrimenti gliel'avevo fatte vedere volentieri.

La ringrazio. I suoi familiari in che modo le raccontano l'impatto avuto con la struttura carceraria? Come hanno vissuto questo tipo di esperienza?

Male, malissimo, è una tragedia e deve finire quanto prima, ma deve finire non perché io sono qui, deve finire perché è una tragedia familiare brutta, brutta, brutta, le dico brutta.

Quali sono gli aspetti che, secondo lei, o per quello che le hanno raccontato, esasperano maggiormente questa esperienza?

L'impossibilità del contatto, un colloquio di due ore a settimana, per carità le ho detto qua siamo fortunati, abbiamo il colloquio in una sala meravigliosa, mi raccontano di Poggioreale che è un inferno, il colloquio non dura neanche 40 minuti, tutti uno vicino all'altro, qua ci sono guardie sensibili ... si sentono male loro quando mi vengono a chiamare perché è finito il tempo ... io li vedo che ... cioè dentro di loro vorrebbero farti stare pure altre 10 minuti, ma c'è un regolamento.

Come si prepara per il colloquio?

Molto emozionata, sono molto emozionata, emozionata e preoccupata perché comunque i miei familiari devono fare 90 km per venire qua e stiamo sotto al cielo.

Le aspettative riposte vengono generalmente soddisfatte? Il colloquio è un momento importante ma anche, immagino, un momento di enorme tristezza ... gli ambiti privati della persona in qualche modo sono resi pubblici ...

Sì, di enorme tristezza, lei non può immaginare. Gli altri però non li sento proprio, sono problemi loro quello che fanno, così come io penso facciano con me. Io guardo mia moglie, negli occhi, come la guardavo quando eravamo fuori, e lo stesso faccio con mia sorella e mia madre, litighiamo anche, facciamo qualche discussione, ma è normale, è tutto concentrato in 1 ora ... capita a volte che non hanno avuto risposta a una lettera precedente e intanto c'è il colloquio ... allora ne parliamo, abbiamo diverse discussioni ma che dobbiamo fare? La nostra famiglia in questo momento è stata separata, ci auguriamo che quanto prima le cose tornino bene.

Nel periodo della carcerazione è capitato qualche evento, qualche ricorrenza particolare?

Il compleanno di mio figlio, ringraziando Dio è il 5 aprile, ce la potremmo fare, forse, guardi me lo auguro proprio, mi auguro per Natale di avere un permesso, anzi mi auguro per Natale di avere l'affidamento in prova, perché il lavoro ce l'ho. Io non metto in dubbio la rieducazione carceraria, la punizione, mi sono molto interessato e vorrei fare qualcosa anche per gli altri, mi sono interessato a quello che è, diciamo, il carcere ... a quello che deve servire il carcere ... mi creda, sinceramente, ogni giorno mi chiedo io cosa devo fare perché il magistrato mi consideri una persona diversa da quella che ha messo in carcere.

Avverte il bisogno di discutere delle sue vicende, magari in alcuni momenti di maggiore difficoltà psicologica, avverte il bisogno di parlare con qualcuno o preferisce tenere tutto dentro di sé?

Preferisco tenere tutto dentro ... parlando magari mi svuoto di qualche mia difficoltà e mi sento meglio, però ogni giorno la mia giornata è sempre la stessa, io mi alzo la mattina con le crisi di ansia e la sera vado a letto più sereno.

All'interno del carcere, parla di suo figlio?

No, no.

Non ne parla mai con nessuno, né con i compagni né con gli operatori?

No, mio figlio è mio ... cosa posso far capire di mio figlio? Ho fatto vedere la fotografia al mio compagno di stanza ... no, lui è mio e resterà mio ... tornerà mio, mi auguro ...

Ci sono detenuti genitori che hanno pene molto lunghe. In quel caso, secondo lei, sarebbe preferibile che i bambini venissero al colloquio o crede che in ogni caso sarebbe preferibile tenerli lontani dal carcere?

Secondo me è meglio tenerli lontani dal carcere, dipende dall'età, dipende dall'età ... però comunque se hai un figlio di 17- 18 anni, 16 anni, che li tieni a fare lontano dal carcere? A quel punto li fai venire e basta. Ma se è un ragazzo più piccolo tienilo lontano, raccontagli una balla, raccontagli qualcosa.

A 12 anni diventa difficile raccontare una balla.

Lo so, però bisogna provarci.

I ragazzi hanno delle antenne molto lunghe.

Bisogna essere intelligenti, chi sta a casa rispetto a chi sta in carcere deve essere molto bravo a nascondere. Non deve mai ... ma anche davanti ai bambini piccoli, non deve mai parlare. Mia moglie, mia suocera, quando parlano, parlano sempre quando mio figlio dorme, e con la porta chiusa, non parlano mai di carcere, parlano sempre di Africa.

Molti detenuti provengono da ambiti familiari multiproblematici, quindi anche con grosse difficoltà a gestire determinate situazioni esterne.

Ognuno poi fa la sua scelta, e io mi auguro di non doverne fare mai più di queste scelte.

L'amministrazione penitenziaria, dal suo punto di vista, in che maniera potrebbe affrontare il problema dei bambini, dei ragazzi, dei minori che accedono al carcere, ci potrebbero essere delle modalità in grado di rendere questa esperienza meno traumatica per i ragazzi?

Secondo me, e glielo dico con estrema sincerità, l'amministrazione penitenziaria non può fare proprio assolutamente niente. È previsto nell'ordinamento penitenziario, è previsto, c'è un articolo di questo ordinamento penitenziario che prevede che il sistema carcerario debba mettere nelle condizioni il detenuto, addirittura di passare delle giornate insieme alla propria famiglia all'interno del carcere, in aree attrezzate a verde. Io mi rendo conto del lavoro enorme che fa questa gente già per tenere a bada sei persone in un colloquio, lei si immagini 60 di noi che ne siamo qua dentro con le famiglie, dunque, facciamo 3 persone per famiglia, 180 persone più i bambini fanno 200 persone che scorrazzano a turno per il giardino del carcere, questo praticamente vorrebbe dire instillare in queste persone che lavorano una tensione assolutamente fuori dal normale, che li potrebbe portare anche a fare degli errori, sono degli esseri umani. Io sinceramente, ma lo dico con estrema sincerità, per i figli dei detenuti il sistema penitenziario non può risolvere nulla, anzi peggiora moltissimo la situazione, molto, moltissimo. Ritengo invece che qualcosa possa fare il magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza può fare qualcosa, dando con maggiore facilità i permessi premio. Io sto studiando qui dentro i sistemi penitenziari degli altri paesi, noi siamo proprio ... forse è meglio andare in prigione in Marocco e non qui in Italia.

Questo interesse per lo studio comparato dei sistemi penitenziari è nato qui all'interno del carcere?

Sì, qui, è chiaro, sì perché mi parlano delle altre carceri italiane che sono terribili, poi ho incontrato un detenuto che mi ha parlato di un carcere alle Maldive, poi delle carceri spagnole. Di telefonate noi ne abbiamo una settimanale, loro possono telefonare quando vogliono e con chi vogliono, almeno così mi è stato detto. Io credo che il detenuto in qualche modo deve essere inserito di nuovo nella vita ... non puoi dire "ok, va bene, arrivi a fine pena, poi rientri nella famiglia" perché là succedono le tragedie, peggio che quelle in carcere, perché quella famiglia ha le sue abitudini, oramai scivola dalla tua presenza, quante persone divorziano o si separano rientrate dal carcere, io sto leggendo delle pubblicazioni, mi sono fatto mandare ... dove c'è una percentuale altissima di separazioni, ma enorme, perché? Perché tu torni convinto di trovare la donna che hai lasciato un anno fa, ma magari fosse solo un anno ... al colloquio quella è un'altra donna, non è tua moglie, quando torni a casa tu hai le abitudini di anni di carcere.

Lei crede, dunque, che il magistrato di sorveglianza possa svolgere un ruolo particolarmente significativo in favore delle relazioni familiari e delle relazioni affettive tra un genitore detenuto e i suoi figli?

Secondo me il ruolo più importante per il sistema carcerario è quello del magistrato di sorveglianza.

Anche in relazione alla tutela dei diritti del minore a preservare il suo rapporto affettivo con il padre detenuto?

A tutto, in relazione a tutto, il tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è una cosa che noi abbiamo all'interno del nostro ordinamento, che è una cosa bellissima che altri non hanno, cioè noi abbiamo il magistrato che sorveglia il tuo reinserimento nella società, la tua redenzione dal reato, cioè una persona che mette lo Stato, paga lo Stato, il quale ha questo compito arduo di verificare attraverso il direttore del carcere, attraverso gli educatori, attraverso tutta una trafilata di persone che lavorano intorno a te ... cioè tu non sei solo ... hai delle persone che ruotano intorno a te ... c'è l'educatore, c'è lo psicologo ... ci sono ... le guardie carcerarie che ti devono aiutare in questo cammino.

Lei ha osservato una discrepanza tra i ruoli astratti e i ruoli concreti?

Non c'è discrepanza ... il problema è che ci sono pochi fondi per fare queste cose, cioè le ore dello psicologo in rapporto al numero di detenuti sono poche, le ore dell'educatore sono poche, ma sono poche non perché l'educatore non ci voglia venire, anzi, quello ci vorrebbe venire ogni secondo, ma è quello che lo Stato purtroppo ha come budget.

Il magistrato di sorveglianza, dal suo punto di vista, riesce ad adempiere ai propri compiti, oppure ci sono delle difficoltà?

No, lui è il magistrato, deve fare il magistrato, deve guardare le leggi e le deve applicare. E' chiaro che siccome è uno per 800 detenuti, e lui deve badare a 800 richieste ... mettiamo che non siano 800 perché i definitivi sono il 10% o il 20%, ci sono comunque 160 richieste, cioè lui deve guardare 160 persone, non è una cosa semplice, quello è uno, cioè non è che lui ha dei suoi sottomagistrati, no, no quello è uno, è da solo.

Lei crede che invece l'avvocato possa svolgere un ruolo importante nel mediare tra la persona detenuta e la sua famiglia all'esterno, i figli?

No, l'avvocato assolutamente no, l'avvocato può solo peggiorare.

Ritiene ci siano altre figure che potrebbero svolgere questo ruolo di mediazione e di supporto tra il genitore in carcere e i propri figli?

C'è il centro dei servizi sociali, ma lì sono pochi, c'è veramente una sproporzione, c'è una sproporzione enorme, proprio enorme ... e c'è anche una cosa, se le persone fossero tutte inquadrabili in un *cliché*, allora forse il lavoro di tutti sarebbe più facile, il fatto è che le persone sono completamente differenti, con problemi completamente differenti, io sono certo che quando esco di qui farò l'ingegnere perché io ho una laurea, sono certo che non incapperò mai più perché non sono incappato in 7 anni, figurarsi se incappo da qui alla mia morte in altri problemi, e magari le altre persone dicono anche "quando esco di qui devo pagarmi la detenzione" perché le famiglie hanno fatto debiti per mantenersi, e con chi li hanno fatti questi debiti? Sempre con le stesse persone che li hanno indotti a fare il reato, e allora sono già dei potenziali detenuti del domani.

Queste problematiche secondo lei da chi dovrebbero essere affrontate? Anche in relazione al problema dei figli dei detenuti, dei minori, chi potrebbe intervenire a supporto dei genitori? Cioè, lei si è posto il problema di suo figlio, parlargliene non parlargliene della detenzione, come gestire la situazione all'esterno, questo secondo lei è un problema privato, di quel detenuto di quella famiglia, o è un problema più allargato?

È un problema della società, è un problema della nostra società, perché quei figli un domani saranno persone che avranno ... che quando guarderanno la serie "Carabinieri" in televisione gireranno canale, io non so se mi sono spiegato, cioè l'odio per le istituzioni nasce proprio dall'incomprensione che si ha per le istituzioni, cioè un'incomprensione che nasce perché tu non capisci, non riesci a capire, perché tu istituzione "hai preso papà e te lo sei portato", papà dice "io ho fatto il reato" e il figlio "va bene hai fatto il reato, ma io perché non devo vedere più papà" oppure "perché lo devo vedere tra quattro mura così? Allora perché papà ha sbagliato allora stai punendo anche me?".

Dal suo punto di vista, un detenuto considerato socialmente pericoloso è giusto che continui ad avere normali rapporti con i suoi figli minori?

Certo, se non gli è stata tolta la patria potestà perché no? Probabilmente per quel ragazzo è meglio avere quanto più possibile il padre vicino, perché non averlo può indurlo a idealizzarlo, io ho avuto in cella con me, o in stanza come usiamo dire qui, un ragazzo che è andato via perché malato di tumore, cioè quello aveva il padre che era un boss, il padre è stato ucciso, gliel'hanno ucciso, questo ragazzo viveva ... cioè ha avuto poco il padre vicino, prima 9 anni di carcere poi l'hanno ucciso ... egli viveva nell'emulazione di questo padre, non l'ha conosciuto veramente ... e continuerà ... infatti è uscito, cioè è scappato, quello è uscito per andarsi a curare quel tumore, invece poi è scappato, pazzesco, invece di pensare alla malattia, alla vita ... quando odi talmente tanto la vita, da scappare dalle cure, per andare a fare che? Drogarti? Fare un reato?

Il ruolo del genitore non è soltanto un ruolo affettivo, ma anche un ruolo educativo, per tale ragione molti ritengono che un detenuto che abbia commesso reati socialmente pericolosi non possa costituire un modello educativo valido, lei cosa ne pensa?

Allora, sicuramente bisogna vedere che tipo di reati ha fatto, se sono reati legati alla violenza sessuale, se sono reati legati alla ... che le posso dire ... alla camorra, alla mafia, queste cose qui, allora l'educazione del genitore è un'educazione che, diciamo ...

anche se il genitore viene allontanato dal figlio, e non li si fa colloquiare, perché magari viene tolta la patria potestà, in questo modo si innesca un meccanismo ancora peggiore ... invece quel genitore deve stare insieme al figlio, affiancato magari da un'istituzione, da un'assistente sociale ... affiancato dall'educazione, la cultura, l'obbligo scolastico. Il fatto di parlare a scuola dell'antireato, far capire che fare quel reato porta su una strada che schiude le porte del carcere, è importante. Il fatto di avercela con il carabiniere, che cosa c'entra il carabiniere? Il carabiniere fa il suo lavoro, pagato a rischio della sua vita, quello non va a vendere la cocaina. Nel caso in cui muore un carabiniere, la famiglia riceve una pensione di reversibilità risibile rispetto a quello che succede a chi fa il pusher e va in galera, lì vengono mantenuti i familiari a casa. Sono realtà che la nostra società conosce pochissimo, anche io da fuori dicevo: "Hai fatto un reato? Va bene, punto, vai in carcere" non è così, non fai niente con la punizione, la punizione secondo me non crea redenzione, la punizione crea solo inasprimento, cioè tu quando esci da qua lo rifai, sicuro, perché nessuno ti ha educato, nessuno ti ha detto: "Guarda, ma ne vale la pena?", quando esci di qui ti dimentichi tutto quello che hai sofferto qui dentro, così mi hanno detto tutti i carcerati, non è un'esperienza mia, tutti i detenuti qui dentro dicono così, siamo in tre, sì, in tre ad essere incensurati, tutti gli altri sono pluri-recidivi e anche "pluri-evasori", cioè sono evasi dalle detenzioni domiciliari ... io farei il cambio: un anno di carcere contro 10 anni di detenzione domiciliare, se oggi il magistrato mi mettesse un foglio davanti dicendo: "Francesco, vuoi stare in detenzione domiciliare 10 anni al posto di un anno di carcere?" io risponderei "subito, dimmi dove devo firmare, perché io voglio stare vicino alla mia famiglia". Il principio è l'affetto, la famiglia, lo stare attorno a un tavolo tutti assieme a mangiare, è una cosa troppo importante.

C'è chi dice che oggi il ruolo genitoriale è molto più complesso che non nel passato, e che per essere dei buoni genitori sia necessario conoscere la psicologia, la pedagogia, sapersi relazionare in un certo modo, sapere orientare i figli nei percorsi scolastici e cose del genere. Questa immagine di genitore va in qualche modo a privilegiare le classi sociali più elevate, specialmente coloro che sono in possesso di un livello di scolarità più alto, penalizzando coloro che appartengono alle classi più marginali. Lei cosa ne pensa?

Io penso che sia il contrario. Sono le famiglie più agiate che di solito impongono delle scelte che si riferiscono quasi a un albero genealogico, tuo padre fa l'avvocato e tu farai l'avvocato, e questo induce in grandi errori. Io lascerò mio figlio libero, lui farà ciò che vuole, se vuole fare l'operatore ecologico lo farà, sarà un operatore ecologico felice, ma non magari un ingegnere infelice, se non lo vuole fare, non lo farà. Oggi lui dice che vuole fare l'ingegnere, perché vuole costruire le strade, ma non capisce neppure cos'è fare l'ingegnere, poi quando sarà più grande lo capirà, che deve studiare per cinque anni, senza vedere gli amici, senza vedere nessuno, abbandonando tutto. Io ho studiato per cinque anni pur lavorando fuori, io la sera tornavo dal lavoro in Germania e studiavo fino alle quattro del mattino, per laurearmi, per progredire nella cultura. Mio figlio una sola cosa dovrà capire che la cultura è tutto, perché più sai, più puoi dare, meno sai, meno puoi dare, se non dai non ricevi, resti solo. Nel lavoro, quando vuoi fare qualcosa lo puoi fare ... il problema è quando si vuole fare poco e avere troppo. Per quanto riguarda le classi meno abbienti, nella maggior parte dei casi sono in grado di dare consigli maggiori, migliori mi perdoni, di quelli che provengono forse dalle classi più abbienti, tipo "non devi fare la vita di papà, devi studiare, vai a studiare, studia!" Come io personalmente ho visto più scappellotti dati dagli operai che io dirigevo ai propri figli per andare a studiare, anziché ai figli dei miei amici "tanto poi potrà recuperare, metterò

l'insegnante di sostegno, farà le ripetizioni a casa". Gli altri ragazzi non le hanno queste cose, devono filare. Io ho fatto tutta l'università con quelli che io chiamo i tre eroi: un ragazzo figlio di un cuoco disoccupato in cassa integrazione, oggi è direttore del [...] a Padova; un ragazzo libanese che non aveva neppure la casa in Italia, dormiva nei garage, faceva il guardiano dei garage di notte, oggi è responsabile di una società elettronica molto importante; il terzo, era un mio carissimo amico, dapprincipio era molto ricco, però poi ha perso il papà ed hanno avuto il crollo economico, è finito male, si è iscritto comunque all'università, ci ha messo cinque anni per laurearsi, lo stesso tempo che ci ho messo io da persona agiata, e oggi ha una collocazione lavorativa eccellente. Stiamo parlando di tre persone che versavano nella fame, ed era tanta! Uno di questi studiava da me per non consumare la luce a casa ... mi creda!

Se le va, mi vuole lasciare un'immagine, una proiezione del suo futuro?

Non lo vedo il futuro, non lo vedo proprio ... è una cosa brutta questa, ma io non vedo il futuro ... per il momento ho solo il presente. Il presente è dolorosissimo, mi auguro che ci sia un futuro ...

La ringrazio enormemente

Ringrazio lei

■ 4 Intervista

di Giovanna M. Testa

*Tematica: La specificità dei legami genitori/figli nel contesto detentivo.
Nodi problematici*

Intervistato: Ilaria, figlia di un detenuto ristretto nella Casa di Reclusione di Larino

Sesso: femm.

Età: 19

Data di effettuazione dell'intervista: 18.08.2009

Luogo dell'intervista: carcere di Larino, Ufficio di Direzione

Titolo di studio dell'intervistata: licenza di scuola media superiore (liceo scientifico, ad indirizzo biologico)

Nazionalità: italiana

Brevi note riguardanti il padre detenuto: condannato all'ergastolo (416 bis, omicidio). L'ultimo arresto risale al 2004. E' stato detenuto negli istituti di Ferrara, Carinola e Taranto. Attualmente è ristretto nella sezione "Alta sicurezza" di Larino. Durante la carcerazione ha conseguito il diploma di scuola superiore (Ist. Tecnico Industriale). Risulta essere recidivo.

Trascrizione della registrazione

Ilaria, quanti anni ha?

19

Già compiuti?

Sì, il primo aprile.

Oggi è maggiorenne, però l'impatto con la detenzione è iniziato molto prima ...

Quando avevo un anno.

Era piccolissima ...

Sono di famiglia qui.

Intorno a quale età, che lei ricordi, ha cominciato a comprendere ...

Io ricordo pochissimo. Più o meno cosciente lo sono diventata verso i 12/13 anni, più o meno, il resto non lo ricordo ... mi racconta comunque mia mamma di quando ero piccola, tipo che mio padre era a Verona, che facevamo i viaggi, mi racconta tutte queste cose qui, però io, cioè non ricordo assolutamente nulla, cioè non ho qualche episodio che abbia segnato qualcosa, assolutamente niente, però quando ho cominciato ad essere più cosciente verso i 12 anni ...

Suo padre è rimasto in carcere ininterrottamente, da allora?

Eh no, praticamente, forse sei anni fa, non ricordo adesso precisamente, sei anni fa penso, era uscito per due anni perché era stato assolto, e poi hanno diciamo ribaltato la condanna nuovamente. Quindi io da quell'età appunto ricordo, quando è tornato a casa, allora ho

cominciato a vivere con mio padre, si andava al mare, facevamo tutto quello che fanno le persone comuni, invece prima non ricordo assolutamente niente e quindi questo.

Suo padre è originario di ?

San Giorgio, un paese vicino Taranto.

E anche sua madre?

No, mia mamma è di Brindisi, sempre in Puglia, però è un po' più distante, un 50km più o meno.

La sua famiglia attualmente da chi è composta?

Allora ... va beh, io, mia mamma e mio padre, poi comunque ho i nonni, sia paterni che materni, i miei zii.

Quindi è figlia unica?

Sì, sì, sono figlia unica.

Dove è nata?

Sono nata in provincia di Taranto, in un altro paesino, però vivo a San Giorgio, dove è nato mio padre.

La sua vita si è svolta prevalentemente nella regione Puglia?

Sì, a San Giorgio, fin quando non è uscito mio padre, poi siamo stati fuori, in Emilia Romagna, per due anni ... forse avevo 13 anni, si più o meno.

Quindi, a circa 13 anni, si è dovuta in qualche modo abituare alla presenza del papà che all'improvviso è tornato a casa ...

Sì, comunque mi è stato sempre vicino mio padre, perché ci scrivevamo sempre, anche al telefono ... quando venivo qui, i miei genitori non mi hanno mai fatto pesare la situazione, devo dire la verità, cioè non come le altre famiglie che si abbattono magari, invece no, mia madre e mio padre hanno la forza di reagire comunque. Poi c'è anche la volontà di lottare, perché mio padre è stato condannato innocentemente, si vede che lo avevano prima assolto e poi l'hanno condannato, quindi anche la volontà di combattere è importante, aiuta.

Sua madre che cosa le raccontava abitualmente?

Cioè, non mi ha raccontato tanto, perché, cioè, le ripeto, cercava di non farmi pesare nulla. Io e mia madre di questa situazione abbiamo cominciato a parlarne quando già mi ero fatta un po' più grande. Lei, cioè, non ha mai ... io vedo anche qui certi bambini che sanno già "ah mio padre è in carcere", invece mia mamma, non mi ricordo cosa mi raccontava in realtà, però io ero contenta quando venivo da mio padre, invece venendo qui vedo anche che ci sono certe mamme che dicono "no, mio figlio non vuole venire", io invece no, mai.

È venuta ai colloqui sempre volentieri?

Sempre.

Quindi non è stata mai forzata da questo punto di vista?

No, no, assolutamente.

Quando lei chiedeva del suo papà, cosa le veniva risposto?

Che era al lavoro, che era la lavoro, e io infatti ogni volta che lo venivo a vedere ero sempre contenta, cioè mai mi ha forzato mia mamma, assolutamente, anzi dicevo io “andiamo”. Prima facevo i colloqui tutte le settimane, perché prima era a Taranto, adesso è diverso, mia madre lavora quindi veniamo una volta al mese, o 15 giorni, però prima a Taranto no, tutte le settimane, anche quando è a Taranto, che scende ogni tanto per motivi di giustizia, andiamo tutte le settimane.

Quando ha iniziato a capire che forse suo padre non era proprio sul posto di lavoro, che cosa ha provato, ricorda dei sentimenti?

Beh, sì ... sì sa tutti vorrebbero avere un padre vicino, però, io comunque me lo sento lo stesso vicino, nonostante tutto, cioè me lo sento vicino, cioè, sì vorrei averlo tutti i giorni, a tutti farebbe piacere, mi piacerebbe, comunque lo desidero, però ... cioè nonostante tutto lo sento vicino ugualmente.

Nel periodo scolastico, ha dovuto affrontare problemi particolari ... del tipo ... ci sono state chiacchiere da parte di compagni, per esempio ?

No, no, perché, cioè noi non abbiamo comunque divulgato, cioè noi siamo persone molto semplici, cioè i fatti nostri rimangono tra noi, quindi diciamo che lo sapevano le maestre, sì perché mi assentavo da scuola. Va beh alle scuole elementari diciamo che ero piccola, però alle scuole superiori ... non ho avuto particolari problemi, perché alla fine non è che è una targa che ti metti ... che ti qualifica ...

Nel momento in cui il papà è rientrato a casa, mi diceva che è stato deciso di trasferirsi?

Sì, sì.

Quindi ha dovuto affrontare un altro tipo di adattamento?

Sì.

Cosa ricorda?

Ricordo tutto, ho incominciato ad andare al mare con mio padre, a uscire, cioè mi portava ovunque, cioè diciamo tutto quello che non aveva fatto negli altri anni li abbiamo fatti in quegli anni, ricordo tutto in ogni minimo particolare.

Aveva confidenza con suo padre? All'inizio ha avuto difficoltà a stabilire un rapporto affettivo?

No, solo i primi giorni, magari perché ... ero sempre stata in casa solo con mia madre, magari un po' di difficoltà, però dopo no, cioè, io parlo tranquillamente con mio padre, a mia madre racconto tutto, sanno tutto di me.

Da cosa è scaturita la decisione di trasferirsi in Emilia Romagna?

No ... perché ... così, cioè ... io sono innamorata dell'Emilia Romagna, infatti andrò anche a studiare a Parma, così per cambiare insomma un po' aria, allontanarsi da ciò che ha fatto male comunque.

E' stata una decisione di suo padre, di sua madre, di entrambi?

Sì, insieme, infatti decidono tutto insieme.

Sua madre ha lavorato nel passato?

Sì, sì, aveva un'erboristeria, adesso invece lavora in farmacia. E' erborista.

Suo padre invece che titolo di studio ha?

Lui faceva il meccanico, aveva l'officina sotto casa.

Il reato per il quale è stato accusato è in qualche modo riallacciabile alla sua attività lavorativa ?

Ha sempre lavorato tranquillamente, anche quando è uscito.

Lei si è detta sicura dell'innocenza di suo padre. Questa convinzione l'ha aiutata a mantenere con lui un rapporto stretto e valido. Crede che sarebbe stato diverso qualora invece lei l'avesse ritenuto responsabile dei reati per i quali è stato imputato?

No, no, io penso che sarebbe stata comunque la stessa cosa, cioè, perché è sempre ... secondo me, se uno ha sbagliato nel passato non può essere trattato male, diciamo, per sempre, anzi, bisogna aiutarla una persona ad andare avanti, per dimenticare e superare il passato, cioè io la penso così.

Perché siete rientrati dall'Emilia Romagna?

Eh, sì, perché mio padre l'hanno ripreso, insomma.

In quel periodo è arrivato qui nell'istituto di Larino o ...

No, prima è stato a Ferrara, poi a Carinola, dalle parti di Napoli, e poi qui, perché si è iscritto a scuola, ha frequentato un corso di studi qui a Larino.

Che tipo di corso?

Perito tecnico.

Ha dunque conseguito il diploma di scuola superiore. Lei come ha vissuto questo impegno di suo padre, questo mettersi in gioco?

Eh, ci siamo diplomati insieme quest'anno. Eravamo un po' in competizione, io vado meglio però, ci siamo divertiti alla fine.

Questo è stato anche forse un argomento di discussione importante tra voi?

Sì, infatti, soprattutto perché ci scambiavamo le idee, cioè ci siamo aiutati anche: "eh mandami gli appunti", queste cose qui.

Lei invece quale scuola superiore ha frequentato?

Ho frequentato il Liceo Scientifico Biologico.

Ora cosa intende fare?

Mi sono iscritta a Parma, a un corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica.

Cosa vorrebbe fare da grande? Veramente già è grande, però insomma da adulta?

A me piacerebbe lavorare in una azienda farmaceutica, però con la laurea potrei lavorare in farmacia, si può fare l'informatore scientifico, diciamo che quel tipo di laurea offre diverse possibilità, poi chissà ...

La cosa che mi colpisce è la sua carica progettuale, il modo positivo di guardare oltre, non si è lasciata condizionare da una situazione non facile ...

No, no.

Lei crede che i suoi genitori siano stati bravi a gestire una situazione così difficoltosa?

Io penso che tutti e due siano stati bravi. Io li metto sullo stesso livello i miei genitori, io credo di avere acquisito qualcosa da tutti e due.

I suoi genitori li vede molto uniti?

Si.

Crede che sia stata questa la molla che ...

Si, perché in questi anni io ne ho sentite parecchie di donne che si sono trovate in situazioni del genere, e se ne sono andate, hanno voltato pagina, hanno lasciato marito, figli ... quindi credo che i miei per resistere ...

Si ritiene fortunata, in un certo senso? Cioè, lei non mi pare rappresenti il prototipo della figlia di un genitore in carcere, almeno per quello che è l'immaginario comune. Cosa ne pensa?

Infatti. Io penso che tutto dipenda dai genitori, cioè dall'educazione, ma non tanto, cioè dal fatto che bisogna far capire al figlio il problema che c'è, aiutarlo a vivere, perché se un figlio è abbandonato a se stesso non riesce ad andare avanti. Io ringrazio i miei genitori che nonostante la situazione sono riusciti a farmi diventare quella che sono, perché tante situazioni si vedono in giro, figli che lasciano la scuola, cioè tutti i giorni lo vediamo, quindi penso che tutto dipenda dai genitori, cioè il genitore deve avere la forza per combattere, io non ho mai visto mia madre piangere, mentre vedo altri che anche di fronte a un minimo problema li vedi piangere, e allora se erano al mio posto? Cosa dovevano fare? Quindi penso che tutto dipenda dai genitori, dalla loro capacità di esserlo.

Le va di raccontarmi l'impatto che ha vissuto con le strutture penitenziarie?

Ah, adesso è come se fossi a casa mia praticamente, perché ci vengo spesso, però non saprei, ora per me sono cose normali. Io sento in giro persone che vivono malissimo la

cosa, per me invece sono cose normalissime, anche la gente che c'è non mi fa paura, perché comunque fin da piccola ho vissuto queste situazioni, quindi sono tranquilla.

Ha osservato delle differenze significative nell'organizzazione dei diversi istituti penitenziari che ha avuto modo di frequentare?

Sì, sì. Ho visto che a Taranto è l'opposto di Larino. Cioè, anche per entrare, a Taranto fanno togliere le cinture, le pinze ai capelli, gli orecchini, invece qui fanno lasciare tutto, e io penso che questa è una cosa molto importante, perché un conto è per me che adesso sono grande, e comunque queste cose le ho vissute fin da piccola, un conto è per chi arriva e non ha di queste esperienze ... una cosa banale, vedevo l'altro giorno che qui i bambini li fanno entrare così, normalmente, ma a Taranto addirittura fanno togliere il pannello, se sono piccoli, questo secondo me non va bene, però non possiamo neanche dare tutto il torto alle strutture, perché c'è gente che sbaglia e come avviene per ogni cosa, quando uno sbaglia devono pagare tutti ... però c'è una differenza sostanziale tra le varie strutture.

Lei da piccola ha conosciuto anche questi istituti un po' più rigidi, un po' ...

Sì, tipo a Verona, per quello che mi racconta mia madre, io non ricordo, ero piccolina, quindi, non ricordo niente.

Se l'amministrazione penitenziaria decidesse di avviare dei progetti per migliorare i rapporti tra un genitore detenuto e i propri figli, dal suo punto di vista, che tipo di iniziative sarebbe utile intraprendere?

Secondo me, ah, per esempio ricordo un episodio a Lecce, sì, Lecce era, organizzavano spesso, quasi ogni mese, delle feste per fare stare appunto genitori e figli insieme, secondo me questa è una cosa validissima ... qui a Larino almeno ci vediamo nella sala del colloquio, cioè siamo come stiamo parlando adesso noi due, però a Taranto che c'è ancora il divisorio, che comunque dovrebbero toglierlo, per legge dovrebbero toglierlo ... lì a Taranto penso che l'impatto per un bambino sia forte, cioè vedere il padre con questo divisorio non è una cosa tanto bella. Io ricordo che partecipai ad una di quelle feste a Lecce, ero piccola, forse avevo 9 anni e mi regalarono anche un *peluche*, e mi dissero "eh, te l'ha dato il tuo papà" ... è una cosa bella, non lo dimentichi ... e poi puoi stare una giornata senza questa barriera.

Ricorda invece come trascorrevano le ricorrenze più importanti? Il suo compleanno per esempio?

Beh, diciamo che mia mamma non me l'ha mai fatto pesare, però comunque ogni sera piangevo, questo me lo ricordo, per il resto almeno avevo gli zii, avevo tutti gli altri.

Con i suoi amici è mai riuscita a parlare di suo padre, oppure ha preferito evitare l'argomento?

No ... con quello più stretti sì, con quelli più stretti però, tipo con una mia amica del cuore, anche con altri due, però con gli altri no, perché li vedo un po' ... le persone che

vedo prevenute non ... io lì non vado a raccontare le mie cose, perché comunque io sono una persona normale, invece c'è chi ti mette la targhetta, e lì sei.

Crede che la sua situazione familiare possa in qualche modo condizionare la sua vita sentimentale?

Sono fidanzata.

Il suo ragazzo è a conoscenza delle sue vicende?

Sì, c'è da dire però che suo padre era amico d'infanzia di mio padre, quindi si conoscono.

Non ha avuto il problema di dover raccontare ...

No, invece ho raccontato, perché lui non sapeva. Sapeva il necessario ... però è andata tranquillamente, a parte il fatto che lui non deve stare con mio padre, deve stare con me, e io sono una persona abbastanza normale, però, comunque, io gli ho parlato di mio padre, cioè ha capito che persona è, poi si sentono per telefono, ogni tanto, quindi ...

Adesso che andrà all'università, potrà riuscire ad effettuare i colloqui con la stessa frequenza? Crede che cambierà qualcosa?

Eh, cambierà qualcosa, già le telefonate non ci potranno essere ... perché ora ci sentiamo ogni settimana, però, vedremo, quando scenderò verrò al colloquio ...

Avete mai utilizzato la scrittura nei vostri rapporti?

Sempre. C'è mia madre che scrive una lettera al giorno.

Ancora adesso?

Ancora adesso

Non si è stancata?

No, a volte le chiedo "Ma cosa avete da raccontarvi?" ...

Secondo il suo vissuto, è più importante svolgere il colloquio in carcere o avere la possibilità di parlarsi telefonicamente? Le due cose hanno lo stesso valore, lo stesso significato?

Il colloquio ha un'importanza rilevante ... al telefono è più difficile dirsi le cose, poi sono solo dieci minuti.

Mi diceva che andrà all'università, quali altri progetti ha per il suo futuro?

Formare comunque una famiglia, dopo aver trovato lavoro, per garantire il futuro ai miei figli.

Suo padre deve scontare un residuo di condanna ancora lungo o potrà tornare presto a casa?

Ha un ergastolo.

Spera in una condizionale?

Stiamo vedendo, veramente si spera in una revisione del processo.

Glielo auguro. Ci sono persone di fiducia che vi aiutano in questo difficile percorso?

Mio zio, il fratello di mia mamma ... anche i nonni materni, i nonni materni e paterni, ci sono vicini, la domenica andiamo a mangiare da loro, però io vicino vicino sento mio zio, che è come un fratello, ha 13 anni più di me, siamo cresciuti insieme, mi ha accompagnato alla comunione, quindi lo sento proprio vicino.

Suo padre ha avuto qualche permesso per tornare temporaneamente a casa?

Cinque giorni una volta, per il resto viene a casa con permessi di tre o quattro ore. Mi sono operata ultimamente, due mesi fa, e non l'hanno fatto venire ...

Viene libero nella persona o con la scorta?

No, no, con la scorta.

Come vive la presenza della scorta?

Io tranquillamente ... la prima volta no, avevo un po' di timore, mi operai la gamba tre anni fa, e mio padre venne con la scorta ... io ero così ... io ero seduta e lui, il poliziotto, si mise proprio davanti alla porta, e ci guardava, quella è stata una situazione piena di imbarazzo. Mentre le altre volte no, ci sono state delle guardie molto tranquille, anzi parlavano, cioè, non ti facevano pesare la situazione, erano sì sedute con noi in cucina, però non creavano imbarazzo ... poi hanno visto che mio padre si comportava bene, hanno potuto vedere che persona corretta è mio padre.

Ha mai conosciuto altri operatori? Gli assistenti sociali, per esempio?

No, mai

Sua madre le ha mai raccontato di incontri con gli operatori sociali che si interessavano della vostra situazione familiare?

No, no, non mi ha fatto pesare mai nulla, mi ha fatto vivere normalmente.

La ringrazio per la sua disponibilità e le auguro tante cose belle per il suo futuro. Auguri anche per l'impegno universitario che a breve dovrà affrontare. Grazie ancora.

Ok. Grazie a lei, grazie.

Bibliografia

- Acocella I.**, *L'uso dei focus groups nella ricerca sociale: vantaggi e svantaggi*, in "Quaderni di Sociologia", Nuova Serie, Volume XLIX, n. 37 (1/2005)
- Altavista G.**, *Premesse*, in "Ordinamento Penitenziario", Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1978
- Arlacchi P.**, *La mafia imprenditrice*, il Mulino, Bologna 1983
- Beck U.**, *La società del rischio*, Carocci, Roma 2000;
- Becker H.**, *Outsiders*, Gruppo Abele, Torino 1987;
- Bernasconi A.**, *Elementi del trattamento*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Bertolotto E.**, *Colloqui, corrispondenza e informazione*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), "Ordinamento penitenziario (Commento articolo per articolo)", CEDAM, Padova 1997;
- Bloor M., Frankland J., Thomas M., Robson K.**, *I focus group nella ricerca sociale*, Erickson, Trento 2002;
- Bobbio N.**, *Dalla struttura alla funzione*, Ed. Comunità, Milano 1997;
- Bobbio N.**, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990;
- Bortolani C.**, *Guida alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna 1983;
- Boudon R.**, *L'ideologia. Origine dei pregiudizi*, Einaudi, Torino 1991;
- Bouregba A.**, *I legami familiari alla prova del carcere*, Atti del seminario svoltosi a Milano il 9-10 settembre 2004, bambinisenzasbarre-Eurochips, Milano 2004;
- Brunelli C.**, *Introduzione*, in "Sociologia e Ricerca Sociale", Anno XXIII, N. 76/77, Franco Angeli, Milano 2005;
- Brunetti C.**, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", Nuova Serie, Anno XII, Settembre-Dicembre 2008;
- Calvanese E., Bianchetti R.**, *Messaggi mediatici, funzioni della pena e senso di sicurezza dei cittadini*, in "Sociologia del Diritto", riv. Quadr., XXX/2003/3;
- Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T.**, *Donne in carcere. Ricerca sulla condizione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano 1992;
- Canepa M., Merlo S.**, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2010;
- Canepa M., Merlo S.**, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2004;
- Cantatore, M.**, *Sulla valutazione della genitorialità, fra continuità e discontinuità*, in *Minorigiustizia*, 3, 2005;
- Cantelli F., Mortara V., Movia G.**, *Come lavora il Parlamento*, Giuffrè, Varese 1974;
- Chapman D.**, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino 1971;
- Cicala M.**, *Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell'ordinamento italiano di fronte alla sfida europea*, in "Il Corriere giuridico", n. 6, 2000;
- Coppetta M.G.**, *Liberazione anticipata*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;

- Coppetta M.G.**, *Trasferimenti*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Corbetta P.**, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna 1999;
- Corrao S.**, *Il focus group*, Franco Angeli, Milano 2000;
- Daga L., Biondi G.**, *Il problema dei figli con genitori detenuti*, in E. Caffo (a cura di), "Il rischio familiare e la tutela del bambino", Guerrini e Associati, Milano 1988;
- De Vito C.**, *La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)*, in "Carceri: esperienze e documenti", Rassegna penitenziaria e criminologica, Numero speciale 2002, Roma Anno VI;
- Del Nevo A.**, *Le attività non giurisdizionali del magistrato di sorveglianza, in particolare i colloqui e gli accessi agli istituti penitenziari*, in "Documenti Giustizia", n. 10/1997;
- Di Cara M., Gervasoni A., Steiner M.A.**, *Riforma penitenziaria e intervento sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990;
- Di Gennaro G., Breda R., La Greca G.**, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano 1997
- Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R.**, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano 1991
- Donati P.**, *Introduzione alla sociologia relazionale*, Franco Angeli, Milano 2002;
- Donati P.**, *La società è relazione*, in P. Donati (a cura di), "Lezioni di sociologia", CEDAM, Padova 1998
- Esposito C. A.**, *Aspetti problematici delle misure alternative alla detenzione*, in Adolfo Scalfati (a cura di), "Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti", CEDAM, Padova 2004;
- Farri M., Simonetto A.** (a cura di), *Essere per fare: genitori tra natura e cultura*, Bollati Boringhieri, Torino 2004;
- Fassone E.**, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, il Mulino, Bologna 1980;
- Ferrajoli L.**, *Diritto e ragione*, Ed. Laterza, Roma-Bari 1992;
- Ferrarese M.R.**, *Il diritto al presente*, Il Mulino, Bologna 2002;
- Filippi L., Spangher G.**, *Diritto penitenziario*, Giuffrè Editore, Milano 2000;
- Fiorio C.**, *Salute del condannato e strumenti di tutela*, in Adolfo Scalfati (a cura di) "Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti", Cedam, Padova 2004;
- Friedman L.M.**, *La società orizzontale*, il Mulino, Bologna 2002;
- Friedman L.M.**, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, trad. italiana G. Tarello, il Mulino, Bologna 1978;
- Galante Garrone A.**, *Questa nostra repubblica*, Loescher, Torino 1972;
- Galletti L., Longo G.**, *Paternità e detenzione*, in "Le Due Città", DAP, maggio 2005;
- Galletti L., Pedrinazzi A.**, *Il mantenimento della relazione tra genitori detenuti e figli: esperienze negli U.S.A., in Europa e in Italia*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", DAP, 2004;
- Gallino L.**, *Dizionario di Sociologia*, Utet, Torino 1993;

- Ghezzi M. L.**, *Ricerche sul processo legislativo nel Parlamento italiano*, in "Sociologia del diritto", Rivista semestrale V/2, Giuffrè, Milano 1978;
- Goffman E.**, *Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino 1968;
- Goffman E.**, *L'interazione strategica*, Il Mulino, Bologna 1988;
- Goffman E.**, *La vita quotidiana come rappresentazione*, il Mulino, Bologna 1969
- Grevi V.**, *Trattamento e rieducazione* (commento all'art. 1 L n. 354/75), in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Grevi V., Giostra G., Della Casa F.**, *Ordinamento penitenziario (Commento articolo per articolo)*, CEDAM, Padova 1997;
- Grevi V.** (a cura di), *L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 N. 663)*, CEDAM, Padova 1988;
- Grevi, V.**, *Introduzione*, in F. Saverio Fortuna (a cura di) "Operatori penitenziari e legge di riforma", Franco Angeli, Milano 1985;
- Guarnirei F., Mosconi G.**, *Devianza, sicurezza ed opinione pubblica*, Franco Angeli, Milano 1996;
- Gui L.**, *Servizio sociale tra teoria e pratica*, Lint, Trieste 2000;
- Hengst H., Zeiher H.**, *Per una sociologia dell'infanzia*, Franco Angeli, Milano 2004;
- Hogget P.**, *Professioni sociali e teorie della riflessività: un'analisi critica*, in Folgheraiter F. (a cura di), "Il servizio sociale postmoderno", Erickson, Trento 2004
- La Greca G.**, *La disciplina dei permessi premio nel quadro del trattamento penitenziario*, in Vittorio Grevi (a cura di) "L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma", CEDAM, Padova 1988;
- La Rosa E.**, *Tutela dei minori e contesti familiari*, Giuffrè, Milano 2005;
- Luzzago A., Pietralunga S., Solera P.**, *L'incidenza negativa della detenzione dei genitori sui figli*, in "Rassegna italiana di Criminologia", 1992;
- Mammarella G.**, *L'Italia Contemporanea*, Il Mulino, Bologna 1990;
- Mantegazza R.**, *Senza guida e senza patente*, in Pedagogika, bimestrale, VII-6, Novembre-dicembre 2003;
- Marchetti M.R.**, *Remunerazione e assegni familiari*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Margara S.**, *Quale giustizia? Repetita non iuvant: ancora sulla pena e sul carcere*, in "Questione Giustizia", Franco Angeli, 5/2002;
- Melossi Dario**, *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano 2002;
- Ministero di Grazia e Giustizia**, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, *Ordinamento Penitenziario e Regolamento di Esecuzione (L 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)*, Roma 1978;
- Minna R.**, *Breve storia della mafia*, Editori Riuniti, Roma 1984;
- Mussio S.**, *Assistenti volontari*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Neppi Modona G.**, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in "La questione criminale", 1976;

- Neppi Modona G.**, *Carcere e società*, in AA.VV., "Storia d'Italia", Einaudi, Torino 1973
- Occhiogrosso F. P.**, *Una riflessione introduttiva: Il bambino e il suo ascolto tra protagonismo e protezione*, in "Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2008-2009", Istituto degli Innocenti di Firenze, 2009;
- Pavarini M.**, *Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una "recherche"*, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1-3, 2001;
- Pellai A., Dalessandro D.**, *Il cerchio dei papà*, in "Pedagogika", Rivista bimestrale, Anno XII, N. 1, Gennaio-Febbraio 2008;
- Pocar V.**, *Guida al diritto contemporaneo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2002;
- Predieri A.** (a cura di), *Il Parlamento nel sistema politico italiano*, Edizioni di Comunità, Milano 1975;
- Prelati G.**, *Il Magistrato di Sorveglianza*, Giuffrè, Milano 2002;
- Prelati G.**, *Il Tribunale di Sorveglianza*, Giuffrè, Milano 2001;
- Presutti A.**, *Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Resta E.**, *Poteri e diritti*, Giappichelli, Torino 1996;
- Ricci A., Salierno G.**, *Il carcere in Italia (Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria)*, Einaudi, Torino 1971
- Rumiati R., Bovini N.**, *Le decisioni degli esperti*, il Mulino, Bologna 1996;
- Sacerdote L., Costa P.**, *Figli di genitori detenuti. Prospettive europee di buone pratiche*, bambinisenzasbarre-Eurochips, Milano 2007;
- Saverio Fortuna F.** (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Franco Angeli, Milano 1985;
- Scarcia L.** (a cura di), *La scrittura in carcere*, Atti Convegno del 27 febbraio 2007- Roma, Comune di Roma 2007;
- Shaw R.**, *Prisoners' Children: what are the issues?*, Routledge, Londra 1992;
- Sottanis R.**, *Legittimazione alla richiesta dei benefici*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, "Ordinamento penitenziario", CEDAM, Padova 2006;
- Spangher G.**, *Rapporti con la famiglia*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), "Ordinamento penitenziario (Commento articolo per articolo)", CEDAM, Padova 1997;
- Taylor C., White S.**, *Ragionare i casi*, Erickson, Trento 2005;
- Vitolo M., Scigliano L.**, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione "forzata"*. *Minorigiustizia*, 4, 2003;
- Zappa G., Massetti C.**, *Codice Penitenziario e della Sorveglianza*, La Tribuna, Piacenza 2009;
- Zappa G.**, *Il permesso premiale: analisi dell'istituto e profili operativi*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", Anno X, n. 1-3, 1988
- Walker L.**, *La paternità vista dal carcere, «Mio figlio mi ha rimesso al mondo»*, in "Lavoro Sociale", quadrimestrale per le professioni sociali, Erickson, Trento, settembre 2009.

Legislazione, Circolari, Documenti

Costituzione della Repubblica italiana

Convenzioni Internazionali

Ordinamento penitenziario (L.N. 354/75) e Regolamento di esecuzione (DPR n. 230/2000)

Legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

Decreto M.G. n. 144 del 10 aprile 2006

Decreto-Legge 14 giugno 1993, n. 187

DPR 20 ottobre 1998, n. 403

L 241/2006

Circolare DAP, 10 dicembre 2009 - PEA 16/2007

Circolare DAP, n. 3592-6042/2003

Circolare DAP, n. 3533-5983/2000

Circolare DAP, n. 3506-5956/1999

Circolare DAP, n. 3478-5928/1998

Circolare DAP, n. 544994/1998

Circolare DAP, n. 3449-5899/1997

Circolare DAP, n. 3382-5832/1994

Circolare DAP, n. 3254-5704/1988

Circolare DAP, n. 3257-5707/1988

Lettera circolare DAP denominata *“Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante alla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi”*, 24 aprile 2010

Relazione della 2° Commissione del Senato, comunicata alla presidenza il 29 maggio 1986

Atti Parlamentari (Sedute: Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Commissioni, testi originari, testi modificati, pareri)

Terzo-quarto Rapporto delle Nazioni Unite sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, in *“Diritti in crescita”*, Istituto degli Innocenti di Firenze 2009

Giurisprudenza

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 15-1-**2008**, Bagarella c/Italia, riguardante le limitazioni dovute al regime carcerario ex art.41 *bis* ord. pen.)

Cass. pen., Sez. I, 24 dicembre **2008**, n. 48165

Cass. Civ., Sez. I, 08/09/**2008**, n. 22640

Trib. Sorv. Torino, udienza 21.11.**2006**, n. SIUS 2006/2400, Pres. Viglino, Est. Fiorentin

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre **2005**, n. 42001

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre **2005** (dep. 22 novembre 2005), n. 42001 (n. 3402/2005)

Cass. Sezioni Unite, n. 25079 del **2003**

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25079, **2003**

Cass., Sez. I, 15-5-**2002** n. 22573

Corte Europea dei Diritti dell'UOMO, sez. IV, 26 luglio **2001**, Di Giovine C. Italia

Sent. C. Cost. n. 26 del **1999**

Relazione sulla Giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali, Anni 2002-2003, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Servizio Penale, Roma 20 gennaio **2004**

Sitografia

Altieri S., *Dentro il carcere. Salviamo gli affetti*, in "Le due città", Rivista dell'amministrazione penitenziaria, 3, 2007, <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1919>

Antigone, *Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione, Primo rapporto sulle carceri italiane*, <http://www.associazioneantigone.it/Index3.htm>

Corbidge M., *Quando il papà è in prigione*, in "Le due città", Rivista dell'amministrazione penitenziaria, 1, 2002, <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=359>.

Delehaye E., *Le questioni controverse in tema di esecuzione della pena: gli orientamenti del giudice di legittimità*, <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11081.pdf>

Di Gennaro G., *Una riforma sempre attuale*, in "Le due città", Rivista dell'amministrazione penitenziaria, 2005, <http://www.leduecitta.com/articolo.asp?idart=1588>.

Donati P., *Che cos'è la sociologia relazionale? Breve itinerario di conoscenza della teoria relazionale in sociologia*, Bologna 2007, didattica.spbo.unibo.it

Fiorentin F., *Corrispondenza garantita per i detenuti - Entra in vigore la legge che regola, conformandoli agli standards normativi europei, i controlli sulla corrispondenza dei detenuti*, giugno 2004 in Diritto & Diritti

Fiorentin F., *Orientamenti giurisprudenziali in materia di colloqui dei detenuti*, (Parte seconda), inserito in Diritto&Diritti, settembre 2004

Marcheselli A., *La tutela dei diritti dei detenuti alla ricerca della effettività*, pubblicato in "commenti" in data 05-11-2005, www.diritto.it/docs/20931

Melchiorre Napoli G., *I colloqui visivi e la corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati*, pubblicato il 19-04-2007, www.diritto.it

Pavone M., *Le detenute madri-Riflessioni a margine della sentenza di Cogne*, Pubblicato in "diritto penale" in data 29/05/2008, diritto & diritti

Quotidiano "La Stampa" del 1.03.2008

<i>Schema di rilevamento dati</i>	
Dati da rilevare negli istituti di pena della regione Molise (Campobasso, Larino, Isernia)	
Giorno di riferimento per la rilevazione: 10 dicembre 2008	
a.	<i>Dato1</i> : N. complessivo di detenuti che nel giorno 10 dicembre 2008 risultano essere assegnati all'istituto di pena oggetto della rilevazione
b.	<i>Dato2</i> : relativamente ai detenuti di cui al precedente <i>punto a. (Dato1)</i> indicare quanti detenuti risultano avere figli di età inferiore agli anni 18 (Il <i>Dato 1</i> deve essere scorporato del numero di detenuti che, pure assegnati, risultano essere assenti dall'istituto, a vario titolo, da oltre 15 giorni)
c.	<i>Dato3</i> : relativamente ai detenuti di cui al precedente <i>punto b. (Dato2)</i> indicare il numero complessivo dei figli minori
d.	I detenuti di cui al <i>Dato2</i> va ripartito in quattro gruppi: n. detenuti italiani residenti nella regione Molise (<i>Dato2.1</i>), n. detenuti italiani residenti fuori regione (<i>Dato2.2</i>), n. detenuti stranieri residenti in Italia (<i>Dato2.3</i>); n. detenuti stranieri non residenti in Italia (<i>Dato2.4</i>).
e.	Per ognuno dei detenuti compresi nei quattro gruppi di cui al precedente <i>punto d.</i> indicare:
	1. posizione giuridica riferita al giorno di rilevazione (giud., app., ric., def.)
	2. recidiva (SI, NO)
	3. data inizio detenzione
	4. fine pena
	5. data di assegnazione nell'istituto
	6. tipologia della sezione di assegnazione
	7. età;
	8. stato civile (celibe, coniugato, convivente, separato, divorziato, vedovo)
	9. n. figli minori;
	10. sesso dei figli minori
	11. età dei figli minori
	12. n. colloqui svolti con ogni figlio minore (indicando il sesso e l'età del figlio) per ogni mese del semestre compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008
	13. il grado di parentela (riferito al minore) della persona o delle persone accompagnatrici
	14. tipo di spazio/ambiente in cui si sono svolti i colloqui
	15. se vi sono state specifiche indicazioni del gruppo di osservazione al fine di: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; b) concedere il permesso di trascorrere parte della giornata insieme ai figli minori in appositi locali o all'aperto e di consumare pasti in loro compagnia (art. 61 D.P.R. n. 230/2000)
	16. n. telefonate effettuate per ogni mese del semestre compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 (indicare il destinatario delle telefonate o l'intestatario dell'utenza telefonica)
	17. n. permessi fruiti nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 (distinguere tra permessi ex art. 30 e permessi ex art. 30/ter)
	18. eventuali annotazioni particolari ritenute utili dall'operatore che fornisce i dati

<i>Schema di rilevamento dati</i>	
Ufficio UEPE di Campobasso	
Giorno di riferimento per la rilevazione: 10 dicembre 2008	
f.	<i>Dato1</i> : con riferimento al giorno 10 dicembre 2008, N. complessivo di soggetti in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione in carcere (semilibertà, affidamento, detenzione domiciliare) nell'ambito del territorio di competenza dell'Ufficio UEPE di Campobasso
g.	<i>Dato2</i> : relativamente ai soggetti di cui al precedente <i>punto a. (Dato1)</i> indicare quanti risultano avere figli di età inferiore agli anni 18
h.	<i>Dato3</i> : relativamente ai soggetti di cui al precedente <i>punto b. (Dato2)</i> indicare il numero complessivo dei figli minori
i.	Per ognuno dei soggetti di cui al precedente <i>punto b.</i> indicare:
	19. Tipologia della misura alternativa in esecuzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare)
	20. data concessione della misura (con annotazioni circa l'eventuale trasformazione della misura avvenuta durante la permanenza sul territorio molisano, indicando la data di trasformazione)
	21. recidiva (SI, NO)
	22. data inizio detenzione
	23. fine pena
	24. età
	25. sesso
	26. residenza nella regione Molise, residenza fuori regione, straniero residente in Italia, straniero non residente in Italia
	27. stato civile (celibe, coniugato, convivente, separato, divorziato, vedovo)
	28. n. figli minori
	29. sesso dei figli minori
	30. età dei figli minori
	31. luogo di residenza/domicilio dei figli minori
	32. forme di contatto con i figli minori (stesso domicilio, incontri, telefonate, ecc.)
	33. persona, soggetto istituzionale o del privato-sociale che costituisce il principale anello di congiunzione nei rapporti tra il soggetto in misura alternativa e i figli minori
	34. n. licenze fruite nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 10 dicembre 2008 e motivazione (rapporti familiari, motivi di salute, motivi di lavoro, ecc.)
	35. Al di fuori degli ordinari interventi svolti dal Servizio Sociale penitenziario nei confronti del soggetto e della rete familiare e sociale di riferimento, indicare se siano stati effettuati specifici interventi riguardanti i figli minori, precisandone la motivazione, il soggetto richiedente, il soggetto destinatario, eventuali soggetti intervenuti a sostegno degli interventi e in collaborazione con il Servizio Sociale penitenziario
	36. eventuali annotazioni particolari ritenute utili dall'operatore che fornisce i dati.

FOCUS GROUP*Condotta dalla dott.ssa Giovanna M. Testa*

10 marzo 2009

Tematica: La specificità dei legami genitori/figli nel contesto detentivo e delle misure alternative alla detenzione. Nodi problematici.

Luogo di realizzazione: → UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)

Data: → 10 marzo 2009

Caratteristiche del gruppo:

a. **Partecipanti** → n. 6 assistenti sociali

1. *Annamaria*; 30 anni di servizio nel ruolo degli assistenti sociali; istituto penitenziario di riferimento: Campobasso (in precedenza anche Isernia e Larino); ha svolto funzioni di direttore reggente; Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali;
2. *Clara*; 30 anni di servizio nel ruolo degli assistenti sociali; istituto penitenziario di riferimento: Isernia (in precedenza anche Campobasso, Larino e Riccia)²¹²; pregresse funzioni di capo-area; nel 1984 breve esperienza lavorativa presso il CSSA di Foggia; Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali;
3. *Cristina*; 30 anni di servizio nel ruolo degli assistenti sociali; istituto penitenziario di riferimento: Larino (in precedenza anche Campobasso e Isernia); pregresse funzioni di capo-area; Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali;
4. *Gina*; 30 anni di servizio nel ruolo degli assistenti sociali; istituti penitenziari di riferimento: Larino e Campobasso; Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali;
5. *Rosina*; 30 anni di servizio nel ruolo degli assistenti sociali; istituto penitenziario di riferimento: Larino (in precedenza anche Campobasso, Isernia e Riccia); pregresse funzioni di capo-area, nel 1984 breve esperienza lavorativa presso il CSSA di Foggia; Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuola diretta a fini speciali;
6. *Sara*; 11 anni di servizio nel ruolo di assistente sociale; attuali funzioni di capo-area; istituto penitenziario di riferimento: Campobasso; dal 1997 al 1999 ha esercitato le sue funzioni presso il CSSA di Novara (istituti penitenziari di competenza: Novara e Vercelli); Laurea Specialistica in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali".

b. **Sesso** → femm.

c. **Età media** → 53,8 anni

d. **Anni di servizio** → 26,8 in media (30 a. in 5 unità + 11 a. n. 1 unità)

²¹² La struttura detentiva di Riccia, con gestione a sicurezza attenuata, è stata aperta nel 1993 e chiusa nel 1997

d. **Livello istruzione** → n. 5 operatori in possesso del Diploma di Assistente sociale rilasciato da Scuole dirette a fini speciali; n. 1 in possesso di Laurea specialistica in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”

e. **Esperienze professionali** → Tutte hanno lavorato esclusivamente nell’Amministrazione penitenziaria, nel ruolo degli assistenti sociali

Brevi note. Al *focus Group* hanno preso parte tutte le assistenti sociali dell’ufficio UEPE di Campobasso le cui competenze sono estese all’intero territorio molisano. L’ufficio ha collaborato anche nella raccolta dei dati quantitativi necessari allo svolgimento della ricerca, per la parte riguardante i soggetti sottoposti a misura alternativa alla detenzione.

N.B. nel corso dell’incontro, la conversazione avviene dandosi del “Tu”. Il contesto poco formale in cui avviene la discussione è giustificato dai pregressi rapporti di natura professionale intercorsi tra il conduttore e le partecipanti al focus.

Trascrizione della registrazione

Buongiorno a tutte, a cui rivolgo un ringraziamento sentito per aver deciso di aderire a questa iniziativa, nonostante la mole di lavoro cui dovete quotidianamente far fronte.

In relazione alla tematica che verrà affrontata in questo focus group, la prima domanda che volevo rivolgervi è questa: “i figli sono da considerarsi una risorsa per un soggetto detenuto? E il detenuto può essere pensato come una risorsa per i propri figli? Qual è il vostro punto di vista?”

Annamaria _ Secondo me i figli sono una risorsa per i detenuti perché sono un motivo in più per andare avanti. In genere i detenuti che hanno figli hanno più voglia di fare, di impegnare il tempo in maniera produttiva, di pensare al futuro. Per i figli, non so se i genitori in carcere sono una grande risorsa, perché la lontananza incide molto sul rapporto padre-figlio. Se il detenuto lavora in carcere e manda la mercede a casa, egli può essere un aiuto almeno dal punto di vista economico. E’ possibile comunque che tra padre e figlio possa esserci un rapporto significativo, specialmente se il bambino va spesso a trovarlo. Però problemi ce ne sono a mio avviso, il rapporto comunque ne risente.

Sara _ Io penso che i figli possono essere una risorsa per il cambiamento della persona in carcere oppure in misura alternativa; possono essere una risorsa specie quando la nascita di un figlio avviene durante la carcerazione; a volte tale evento può essere vissuto proprio come uno stimolo al cambiamento. I figli possono essere una risorsa per promuovere il percorso di autocritica; in alcuni casi invece i figli possono essere considerati in modo strumentale per riuscire ad avere, per esempio, dei benefici. Talvolta le persone condannate usano in modo strumentale i figli per ottenere delle cose. E’ evidente che in questi casi non c’è stato assolutamente un percorso di autocritica. In relazione alla domanda se il detenuto può essere pensato come una risorsa per i propri figli, secondo me dipende sempre dal percorso di cambiamento reale o meno che la persona sta facendo.

Annamaria _ Vorrei aggiungere una cosa: molto dipende dall'atteggiamento e dal comportamento delle mamme di questi ragazzi, da come si pongono rispetto al detenuto e alla figura del padre.

Si vogliono aggiungere altre considerazioni?

....

Dal vostro punto di vista, il genitore detenuto è da considerarsi un cattivo genitore?

Annamaria _ No, non necessariamente ... se pensiamo all'esempio che ha dato al figlio, probabilmente si può anche pensare che sia stato un cattivo genitore; non si può escludere però che come padre possa essere un buon padre. Non si può generalizzare.

... (silenzio)

Quale pensate sia l'opinione della gente comune intorno a questo argomento?

Rosina _ La gente comune sicuramente pensa che il genitore detenuto sia di cattivo esempio per un figlio. Come diceva Annamaria non sempre è così. Molte volte bisogna vedere anche la tipologia del reato. Un cattivo genitore può essere quello che ha commesso o intende ancora commettere reati associativi. Infatti a Larino, istituto in cui la maggior parte dei ristretti è associata, qualche detenuto lo dice apertamente che per loro non ci sono molte speranze, momenti di recupero, perché non hanno scelta all'uscita dal carcere: o scelgono di riappropriarsi di un ruolo nell'ambito dell'associazione di appartenenza, oppure saranno comunque ammazzati. In questi casi, il genitore secondo me non rappresenta un valido punto di riferimento per i figli.

Sara _ Io penso che non si può affermare a priori che un genitore detenuto sia un cattivo genitore. Sicuramente la scelta delinquenziale non costituisce un valido esempio per i figli. Però dai racconti delle storie di vita dei detenuti con i quali sono venuta in contatto, emerge spesso il fatto che la presenza di un figlio possa aver portato la persona a riflettere su determinate cose. Magari anche soltanto a riflettere sugli sbagli ... poi magari li si continua a commettere in quanto molto dipende anche dal contesto sociale in cui la persona viene reinserita quando finisce di scontare la sua pena; spesso quel contesto non è tale da consentire un percorso socialmente valido. Oppure la persona è talmente destrutturata per cui non è semplice ricominciare a vivere in maniera regolare, tra virgolette. Però ritengo che, nonostante tutto, una persona condannata possa far emergere nei confronti di un figlio la propria carica affettiva e quella parte più profonda che c'è sempre.

Chi, secondo voi, riferendoci a un concetto astratto, è valutabile come "buon genitore"? Quali caratteristiche deve avere?

Sara _ Io ritengo che fare il genitore sia uno dei mestieri più difficili. Non sono genitore, ma ritengo che sia così ... non sono genitore perché ho avuto molta paura di diventarlo. Credo che l'ingrediente principale per essere un buon genitore sia la capacità di mettersi continuamente in discussione, e di cercare di avvicinarsi a quelle che sono le esigenze, anche più latenti, di un bambino e di un ragazzo.

Clara _ Io penso che sia importante che un figlio abbia dei punti di riferimento. Quando un genitore è assente perché detenuto, è fondamentale che l'altro genitore abbia la capacità di far capire al figlio che in quel momento il suo principale punto di riferimento è costituito da chi è presente, sia nei momenti belli che brutti. Questo rende più tranquilli, più sereni nell'affrontare le cose. Il rispetto per il bambino, per la sua persona e per le sue

scelte, e il fatto di costituire un solido riferimento, sono secondo me le due principali condizioni per essere buoni genitori.

Gina _ E' difficile da dirsi e da farsi, non c'è niente di scritto voglio dire, non c'è un manuale ... è veramente difficile essere un buon genitore e sicuramente lo è ancora di più per il genitore detenuto. Certo, quelli che hanno reati di un certo tipo, per loro non esiste una reale prospettiva per un inserimento normale, perché non sanno neppure loro quello che sarà. Nonostante ciò, ho potuto osservare che i detenuti con figli si impegnano molto in carcere, cioè cercano di utilizzare qualsiasi tipo di risorsa che gli venga offerta, anche quella di mettersi a studiare a una certa età, qualcuno frequenta addirittura l'università. Perché lo fanno? Lo fanno per essere di esempio ai loro figli, per stimolarli, perché è l'unico modo che hanno per dimostrare ai figli che cosa devono fare nella vita, che la loro scelta è stata di sicuro una scelta sbagliata. Per loro stessi invece non hanno molte prospettive, e ce lo dicono candidamente, sono senza prospettive. Impegnarsi in carcere li aiuta molto proprio nella ricostruzione di un'immagine positiva di genitore. Crescendo dal punto di vista culturale sono un buon esempio e inoltre hanno qualcosa in più da poter dare, offrire più stimoli quando fanno i colloqui ... sicuramente diventano dei genitori più apprezzabili ... come se avessero una seconda *chance*. Del resto il genitore perfetto non c'è mai, è difficile ... anche noi prima o poi dobbiamo aggiustare i tiri per essere genitori più o meno all'altezza del compito.

Molti ritengono che l'evoluzione che negli ultimi anni ha subito il concetto di “buon genitore” vada a sfavore della persona detenuta. Oggi si tende ad accreditare come buon genitore una persona capace di dialogare, ascoltare, promuovere scambi intellettuali, orientare e sostenere i figli nel percorso scolastico e negli altri tratti della loro crescita. Questa concezione accredita quei genitori meglio informati e meglio istruiti, le fasce sociali più abbienti, e squalifica quelli che non hanno talune caratteristiche. E poiché una percentuale elevata di detenuti appartiene alle fasce più deboli, questa rappresentazione del “bravo genitore” va a penalizzare in particolare i detenuti, influenzando sul giudizio che li riguarda anche come genitori. Pensate che questa analisi sia corretta?

Sara _ Rispetto a questa teoria, penso che sicuramente la condizione di detenuto non è un vantaggio per consentire ai figli di avere tutti i presupposti giusti per crescere. De resto, però, la detenzione costituisce uno dei tanti aspetti che caratterizza i nuclei con persone in carcere, essendo in genere famiglie multiproblematiche. La detenzione è una parte di questi problemi, un aspetto che si va a sommare a tanti altri disagi che purtroppo non possono portare un bambino a crescere in maniera serena. Sono le situazioni nel loro complesso che negano al bambino il diritto di crescere in maniera serena.

Annamaria _ Sicuramente i ceti meno abbienti sono penalizzati perché hanno una serie di problemi che non sono riferibili solo alla eventuale presenza di membri in carcere. Questi problemi incidono sulla crescita dei figli. Però devo dire questo: spesso mi è capitato di parlare con detenuti con un livello di scolarità basso o nullo; essi insistono molto sul fatto che i figli devono andare a scuola. Ci tengono moltissimo e dicono che loro faranno di tutto perché i figli possano raggiungere dei risultati che loro non sono stati in grado di raggiungere, o non hanno potuto, o non hanno voluto raggiungere.

Rosina ha introdotto, in precedenza, la questione del titolo del reato. Dal vostro punto di vista, la tipologia di reato per il quale si sconta la pena costituisce una variabile significativa nella formazione delle opinioni che riguardano la genitorialità in carcere e la valutazione dei rapporti tra i detenuti e i loro figli?

Cristina _ Io credo che la variabile “reato” sia molto importante. In presenza di alcuni reati non credo proprio sia positiva una qualsiasi relazione coi figli. Forse sono troppo violenta nell’esprimere questo mio giudizio, personalmente la penso così.

1.1 Puoi specificare meglio? A quali reati ti riferisci?

Cristina _ Quando trattasi per esempio di violenza in famiglia. Mi viene in mente in questo momento questa tipologia ... che non vuol dire necessariamente violenza verso il figlio ma anche violenza del papà detenuto verso la mamma. In questi casi, io credo che bisogna intervenire, affinché il rapporto tra padre e figlio, se esistente, sia ben controllato. Per me la tipologia del reato è importante.

... (silenzio)

Il giudizio supposto dall’operatore riguardo a determinate situazioni, influisce dal vostro punto di vista sulle decisioni operative, sull’agire professionale? Voglio dire, è possibile che un operatore convinto della necessità di sostenere i rapporti tra un genitore in carcere e il proprio figlio attivi tutte le risorse possibili, sia più motivato a fare qualcosa per mantenere viva quella relazione. Se invece c’è un giudizio negativo sulla validità di quel rapporto tenderà, anche involontariamente, di soprassedere. Cosa ne pensate?

Cristina _ Da premettere che non si decide a priori e in modo pregiudiziale “no, alla relazione; sì, alla relazione”. E’ vero però che per alcune tipologie di reato non sarebbe opportuno facilitare la relazione padre/figlio. A meno che l’assistente sociale non abbia la possibilità di mettere in moto una serie di risorse interne all’istituto, ma anche territoriali ... una sorta di rete in grado di intervenire adeguatamente ... psicologi, ad esempio, non solo per la persona detenuta, bensì anche per gli altri membri del nucleo ... dovrebbe esserci per esempio un collegamento con i luoghi di residenza dei familiari perché molte famiglie vivono fuori regione. Forse il carcere dovrebbe avere rapporti diretti con i nuclei, sarebbe meglio. Credo ci sia da fare un gran discorso, non è facile esprimersi così in due parole. In linea generale è giusto facilitare i legami affettivi con il genitore detenuto, però bisogna essere molto cauti. Per me dipende molto, lo ripeto, dalla tipologia di reato.

E’ giusto distinguere tra relazione affettiva e relazione educativa ... ?

Cristina _ Secondo me è un tutt'uno, affettività e rapporto educativo. Laddove c’è un rapporto affettivo vero e sincero, come dovrebbe essere nei legami tra genitori e figli, esiste per forza anche una relazione educativa. Nel caso di un padre detenuto, è fondamentale la figura di chi rimane a fianco del figlio minore nel saper gestire i rapporti. La parte più importante non credo l’abbia tanto il detenuto che sta all’interno di un carcere, privato della libertà ... la parte più significativa la gioca l’altro genitore su cui ricade gran parte della responsabilità: mantenere i collegamenti, sostituire la figura del padre detenuto, lavorare su una immagine di positività, laddove è possibile farlo. Quando si è in carcere per certi reati, questo non è possibile.

Clara _ Mi riferisco al discorso sulla tipologia del reato, vorrei riferirmi a un fatto pratico.

Bene, l’esperienza diretta è fondamentale...

Clara _ Un detenuto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, sposato, con una moglie, con dei figli, figli in età adolescenziale ... alla domanda “e se tuo figlio cominciasse a fare uso di sostanze stupefacenti?” egli ha risposto in modo deciso “no questo mai, questo mai! Non deve esistere!”. Gli si fa notare che lui lo fa, lo continua a fare e allora

“ma che affetto, che bene vuoi a questo figlio, cosa gli hai dato e cosa continuerai a dargli?” ... “ti senti un buon padre a sapere che tuo figlio sa che sei uno spacciatore?”. Silenzio assoluto. E poi la moglie che sta a casa, questa mamma che sta con il figlio nel periodo difficile dell'adolescenza, con un papà che ha problemi di tossicodipendenza, e poi ha commesso reati per spaccio. In situazioni del genere, è importante un lavoro veramente di rete in cui sono in tanti a fare la loro parte ...

Durante il colloquio con il soggetto che hai citato, ti è sembrato che egli avesse consapevolezza del negativo esempio rappresentato per il figlio?

Clara _ Come no, si si si ... eppure non riesce a cambiare stile di vita ...

Secondo voi i genitori in carcere si sentono buoni genitori, genitori credibili?

Clara _ Non sempre, no.

Sara _ Io volevo dire una cosa relativamente alla questione relazione educativa/relazione affettiva. A mio avviso possono essere considerate in modo disgiunto, perché un detenuto può essere affettivamente molto legato ai figli, sinceramente legato ai figli, però non essere in grado di svolgere il ruolo educativo perché carente a sua volta per il percorso di vita che ha fatto, per l'im maturità che ha contraddistinto le sue scelte e la sua storia di vita. Per questo, a mio avviso, possono essere considerate in maniera distinta. Quando un detenuto è molto legato ai figli sul piano affettivo dovrebbe essere sostenuto nella capacità di imparare a svolgere il ruolo educativo. La rete dei servizi dovrebbe essere molto presente e in grado di sostenere la persona in questo percorso. Ciò però è molto difficile con le poche risorse che abbiamo a disposizione.

La collega sosteneva la necessità di aiutare non solo il detenuto ma anche le famiglie ...

Sara _ Sicuramente. Il ruolo genitoriale è un ruolo di coppia. Spesso capita che il genitore che rimane a casa con i figli, magari in numero elevato, rimane da sola o da solo a dover svolgere tutte le funzioni di cura che attengono a questo ruolo. Di sicuro quindi è la famiglia nella sua totalità che va aiutata in un percorso di crescita. Nei reati di maltrattamento e violenza in genere, non sempre si deve facilitare la relazione, perché lì subentra un giudizio di pericolosità sociale e la presenza della persona che ha commesso quel reato potrebbe avere una valenza negativa. A meno che non faccia un serio percorso di revisione. Ma è molto difficile ... gli studiosi ci insegnano che questi reati vengono commessi soprattutto perché ci sono dei disturbi di personalità. Pertanto è molto difficile che la persona che si sia macchiata di determinati reati possa avere una valenza educativa per i figli.

Vi sembra che i detenuti si sentano buoni genitori, genitori credibili?

Sara _ Non sempre, c'è tuttavia questa esigenza di sentirsi e anche di manifestare di essere di buono esempio per i figli. Quando cercano di rimediare in qualche modo a carenze che hanno caratterizzato il loro percorso di vita, lo fanno proprio per manifestare la potenziale valenza positiva come genitori. Arrivare ad acquisire, che ne so, un titolo di studio maggiore, o una qualifica professionale in più, serve a manifestare al proprio figlio aspetti positivi di se stessi. A volte però lo fanno in modo strumentale, nel senso che compiono una sorta di opera di auto-convincimento che non corrisponde a cambiamenti effettivamente avvenuti. Non sempre è facile mettere in discussione tutto il percorso di vita che ha portato una persona a commettere una serie di reati e quindi a stare lontano

dalla famiglia. Il fatto di dirsi “sono un buon genitore” magari serve a lenire un attimino i sensi di colpa, quando ci sono. Però c'è anche qualcuno che, seriamente ...

Annamaria _ Ci sono anche genitori detenuti che fanno autocritica in modo feroce. Mi è capitato di sentire spesso “sono stato un pessimo padre”. C'è chi ammette di essere stato un cattivo genitore, chi dice di aver tenuto la famiglia sempre fuori dalle proprie vicende penali e per questo ritiene di essere stato un buon padre ... perché ha tenuto la famiglia all'oscuro dei suoi comportamenti, senza rendersi conto fino in fondo di quello che dice; c'è d'altro canto chi effettivamente si è adoperato dal punto di vista educativo. Non c'è una risposta ... ci sono più risposte.

Gina _ Alcuni detenuti sono superficiali e indifferenti, altri invece no. Molti sono attenti alle problematiche dei figli, molti altri no. Il tossicodipendente in fondo non è capace, per quanto cerchi di fare ... se aiutati riescono a compiere una sufficiente analisi introspettiva, mostrano il desiderio di impegnarsi, ma poi non sono in grado di mantenere certi propositi. Se un tossicodipendente non supera le sue problematiche di base, come può dare al figlio cose che non ha in primis lui? L'amore c'è per i figli, però quei problemi sono più forti di lui. In questi casi, il carcere non può fare molto.

Annamaria _ In ogni caso io credo che la percentuale dei genitori che si preoccupa per i figli sia superiore a quella di coloro che se ne disinteressano. Di molto superiore.

Qualcuno vi ha mai detto che dopo la detenzione si è sentito cancellato dal proprio nucleo familiare? In che termini ne ha parlato?

Annamaria _ Sì, soprattutto quelli che stanno molto lontano dalla famiglia e non hanno potuto effettuare colloqui, vedersi. Sì, a me è capitato diverse volte.

...

Quando un genitore, o entrambi i genitori, sono in carcere, la relazione con i figli può essere conservata? Attraverso quali forme, con quali modalità? Qual è la vostra esperienza?

Clara _ Il colloquio è fondamentale perché permette di vedersi e di parlarsi direttamente. Però ci sono altre forme, tipo la corrispondenza, la telefonata. Indubbiamente il rapporto ne risulta comunque limitato. Dipende anche dalla distanza, dalle possibilità economiche; c'è chi vive in Sicilia ma può venire tutte le settimane, c'è chi risiede più vicino ma non ha le possibilità e quindi il rapporto risulta più allentato. Però chi ha voglia di mantenere i rapporti ... per esempio, ci sono detenuti che dicono di scrivere tutti i giorni ai familiari. Certo è riduttivo, ma è un modo per far sentire la propria presenza. Spesso, i detenuti che hanno figli piccoli non rivelano ai figli la propria condizione; preferiscono far credere che stanno lavorando fuori, e ai figli piccoli che vanno al colloquio, se sono abbastanza piccoli, non fanno capire di stare in carcere. Cercano quanto più possono di non far comprendere ai figli la realtà delle cose, finché sono piccoli. Però ci sono anche detenuti che hanno un comportamento strumentale o avanzano pretese. A volte pretendono che i figli vengano portati al colloquio, senza tenere in conto le difficoltà che possono esserci. Anche difficoltà di coppia. La compagna che rimane con i figli viene esasperata con l'atteggiamento possessivo talvolta messo in atto dal compagno ... per alcuni è considerato un possesso l'aver i figli. In questi casi, il detenuto deve pensare prima a vedere bene la sua persona, quello che ha fatto, come si è rapportato prima, e come vuole il rapporto. Non può solo volere, tra virgolette, come quando affermano “mi è di diritto”. Questa espressione non mi piace, non mi piace quando parlano in questo modo. Non mi piace quando cercano in qualche modo di mettere in cattiva luce la compagna fuori, che

in qualche modo poveretta cerca di fare tutto il possibile, di rivolgendosi ai servizi, in qualche caso al tribunale dei minori. In carcere il detenuto deve capire la necessità di mettersi in discussione, di provare a relazionarsi in modo diverso con i figli, con la compagna, per avere realmente delle cose positive quando va fuori.

Chi può aiutare il detenuto in un percorso di crescita di questo tipo?

Clara _ Gli operatori del carcere in équipe, in collaborazione soprattutto con chi potrebbe seguirlo anche all'esterno ... perché il problema continuerà quando questa persona verrà dimessa dal carcere, specialmente in presenza di forti conflittualità con la compagna. Nel carcere di Isernia, dove io opero, ognuno cerca di operare, dando il meglio. Il problema grosso è che gli operatori sono presenti in minima parte. C'è l'assistente sociale, c'è l'educatore, pochissime ore per lo psicologo ... specialmente adesso con questi tagli che ci sono stati, se prima potevano avere qualche ora in aggiunta, adesso niente più.

...

Clara _ Nel carcere di Isernia c'è una sala colloquio, il carcere è molto piccolo quindi non si dispone di locali sufficienti. Spazi fuori niente, non esistono a Isernia.

I colloqui si possono effettuare di domenica?

Clara _ No, la domenica non vengono effettuati a Isernia.

Sara _ La relazione tra padre e figlio, tra madre e figlio, può essere sicuramente mantenuta durante la detenzione. Il legame però è certamente privato di aspetti e momenti importantissimi. Ci possono essere condizionamenti importanti; spesso ci viene raccontato che i bambini figli dei detenuti presentano disturbi di tipo psicologico, dovuti all'allontanamento del genitore. In ogni caso, è una relazione che può essere mantenuta con i colloqui e i contatti epistolari, attraverso le telefonate, attraverso anche la capacità che l'altro genitore ha nel far sentire parte attiva, nel ruolo di genitore, la persona detenuta.

E quando manca l'altro genitore? Perché ci sono delle situazioni in cui l'altro genitore manca.

Sara _ La cosa si complica. Si complica e sicuramente i figli ne fanno le spese. La rete dei servizi dovrebbe entrare in gioco a supporto di queste situazioni. Purtroppo la tutela del minore all'interno del circuito penitenziario non è molto considerata. Qualche volta c'è stato, magari per la disponibilità del direttore del carcere di Campobasso, la possibilità di garantire qualche ora in più di colloquio. Però si è dovuto fare un lavoro particolare, dimostrare determinate necessità ... in genere non c'è tanta attenzione. Sono gli operatori del trattamento che hanno più attenzione agli interessi e alle esigenze dei bambini figli dei detenuti. Sono stati varati anche dei programmi particolari, pensando non tanto al benessere specifico del detenuto, quanto alla tutela del benessere del minore.

Annamaria _ In qualche circostanza, nel carcere di Campobasso, è stato consentito di effettuare i colloqui in una sala riservata, non insieme agli altri detenuti. Questo su richiesta del detenuto, sostenuta dagli operatori.

Gina _ Nel carcere di Larino, solo per un periodo ... perché se ne sono occupati operatori volontari ... è stata allestita una ludoteca. Se ne occupavano ragazze molto motivate che, per Natale, hanno preparato con i bambini addirittura una recita; le mamme sono state disponibili a portare più spesso i bambini. La ludoteca era organizzata in uno spazio antistante la sala colloquio ... i bambini potevano andare e venire dal padre. La mamma e

il padre facevano il colloquio e il figlio poteva stare sia con i genitori che con l'animatore e gli altri bambini. Avevano a disposizione anche un vassoio coi pasticcini, visto che all'interno del carcere c'è la pasticceria tra le attività interne. In questo modo, ai bambini il carcere si presenta con un aspetto diverso, pieno di disegni, di giochi, la slitta di legno e l'albero a Natale ... nel complesso un'esperienza meno traumatica per chi deve entrare in carcere.

Quindi nel carcere di Larino ci sarebbe un'attenzione particolare...

Gina _ C'è, c'è. Non credo sia sufficiente, però c'è. D'estate, i detenuti fanno il colloquio all'aperto e questo per i bimbi è un bene. Spesso ho osservato la sofferenza dei bambini piccoli per la mancanza del genitore, specialmente quelli che non sanno scrivere. A questi ho imparato da anni a suggerire "comunicare attraverso il disegno", in quanto la comunicazione epistolare non è possibile in età pre-scolare. Ho imparato a dare questa indicazione perché ho visto che il bimbo può comunicare bene col disegno. Chiaramente parliamo di padri che vogliono rivestire questo ruolo, che ci tengono a questo ruolo. Nelle famiglie residenti nella regione Molise, per esempio, vedo che nei ragazzi una sofferenza forte ad avere un padre detenuto, perché la condizione detentiva qui socialmente non si accetta proprio.

Rosina _ i detenuti di Larino hanno una situazione piuttosto favorevole per i colloqui. Ogni famiglia ha il suo tavolo, può essere vicino alla moglie, ai figli ... qualche bambino più piccolo che avverte la stanchezza può andare a giocare. Possono consumare pasti confezionati a casa, altrimenti consumano la pizza che viene fatta all'interno dell'istituto nel laboratorio di pasticceria. Possono festeggiare il compleanno del papà detenuto, o del figlio, o della moglie.

Clara _ Tutto si complica con i detenuti stranieri vengono da lontano, lasciano le compagne lontano, in Algeria, in Tunisia, in Marocco, che non vedono, non riescono a volte a sentire ... hanno problemi nel potersi mettere in contatto ... hanno seri problemi. E poi c'è il problema della lingua ... almeno io che non parlo le lingue straniere devo far venire sempre un altro detenuto che parla francese o inglese ... insomma ... non riesco a capirci mai niente.

Volete aggiungere qualcosa su questo argomento?

...

Vorrei commentaste le considerazioni che adesso vi leggerò, riguardanti l'Ordinamento penitenziario: «In diverse disposizioni riguardanti la famiglia dei detenuti prevale l'esigenza di incoraggiare la responsabilità del ristretto verso il dovere di contribuire al mantenimento economico dei congiunti; in altre ancora si individuano mezzi e strumenti ritenuti essenziali per il trattamento e il recupero sociale dei reclusi e solo secondariamente, se non indirettamente, emerge il problema dei figli minori e delle loro specifiche esigenze e necessità. Le norme dell'Ordinamento penitenziario non pongono mai direttamente il problema dei figli dei detenuti nelle sue diverse sfaccettature e implicazioni. In sostanza, le norme pongono l'accento sui doveri del genitore detenuto piuttosto che sulla promozione della relazione affettiva e sul diritto dei figli a mantenerla». Cosa ne pensate?

Sara _ Io credo che le affermazioni lette siano abbastanza vere in quanto le norme penitenziarie hanno l'obiettivo di occuparsi di soggetti detenuti, e probabilmente non hanno avuto la lungimiranza di contemplare i vari aspetti che interessano la vita delle persone detenute, tra cui la sfera affettiva con riguardo ai figli. Questo aspetto non

dovrebbe essere sottovalutato e dovrebbe essere implementato nella parte relativa ai diritti dei bambini a mantenere la relazione affettiva con il proprio genitore. Per fare questo è necessario conoscere, è importante indagare i bisogni e le realtà che accompagnano le storie di vita delle persone detenute e dei propri familiari; servirebbe una programmazione di interventi da pianificare ad ampio raggio e non pensare solo in termini di riduzione del danno. Pensare in termini di implementazione, significa valorizzazione quella che è la parte più intima, emozionale delle persone. Quest'attenzione ora sicuramente non c'è. Adesso peraltro viviamo in un momento di tagli di risorse, che riduce molto anche l'interesse e la volontà di noi operatori. Questo è un periodo veramente brutto per noi operatori sociali. Lavorare nel sociale richiede grande impegno, ma anche una disponibilità di risorse che sono proprio il respiro del nostro lavoro. Ci chiedono a volte di fare tanto con nulla.

Annamaria _ La legislazione ha cercato in qualche modo di venire incontro alle esigenze dei figli con una modifica delle leggi che ha riguardato le madri detenute con figli di età inferiore ai 10 anni; con tale normativa si è data una maggiore possibilità ai genitori con figli in età pre-adolescenziale di occuparsene in prima persona. Di fronte a determinate esigenze si è cercato di rimediare in questo modo, ma è ancora molto poco.

Cristina _ Io trovo giusto che l'Ordinamento penitenziario non tenga conto delle esigenze dei figli dei detenuti. Perché dico questo? Perché le norme sono indirizzate al soggetto detenuto, alla sua rieducazione, al suo cambiamento. L'obiettivo è che nel momento del rientro nella società non sia più pericoloso né commetta altri reati. Noi operatori poi ci poniamo anche il problema della famiglia e credo che questo sia giusto ... voglio dire, però, che il protagonista centrale delle norme è il detenuto ... la finalità ultima è la rieducazione. Alla legge interessa questo. Allorquando un padre riesce a riconoscere la sua colpevolezza e si pone con responsabilità di fronte al reato, sarà anche un genitore credibile. Soltanto quando viene riconosciuto il proprio reato è possibile trasmettere ai figli un messaggio credibile. Se non si riconosce il reato, che messaggio si invia? Quale credibilità si può avere? Si ritornerà a delinquere e basta. Quindi tutte queste cose sono molto collegate. Non ci dimentichiamo poi della prima cosa importante ... nella società di oggi, con i tanti problemi che ci sono, è vero che bisogna tener conto della famiglia del detenuto, delle sue relazioni ... sono un'operatrice sociale, un'assistente sociale, quindi non nego che ciò sia di grande importanza ... però, attenzione, oggi la società vuole una persona che sia redenta ... io sono un po' impulsiva ... però ... io credo che sia giusto attivarsi per aiutare la persona detenuta a fare autocritica, a fare elaborazioni nuove, poi è tutto conseguente, anche il rapporto con la propria famiglia. Non è che ci dobbiamo fare carico noi di certe cose. Secondo me stiamo un poco esagerando ... dimentichiamo quello che la società ci sta cominciando a chiedere.

...

Sara _ Io credo che le norme siano state studiate e scritte per la persona detenuta. E solo indirettamente c'è un'attenzione alla famiglia. Sono convinta però che per compiere un'opera di trattamento completo questo aspetto andrebbe ampliato. Ci dovrebbe essere una rivisitazione della normativa perché gli aspetti familiari sono importantissimi nel percorso di recupero della persona, è una parte che va seguita con attenzione, con impegno e possibilità concreta di fare delle cose. Noi assistenti sociali, nei nostri interventi, teniamo conto della famiglia. È uno degli aspetti che prendiamo più in considerazione. È il lavoro che svolgiamo. Specialmente negli interventi di consulenza con gli istituti penitenziari, siamo la cerniera del gruppo, nel senso che siamo il collante

tra il dentro e il fuori. Per cui è normale che uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo analizzare è quello della famiglia del detenuto, è un aspetto che analizziamo e che riportiamo nelle nostre relazioni. Ovviamente è difficile questa parte del lavoro, in quanto talvolta ci troviamo di fronte a familiari che ci riportano le loro storie, che non sempre sono storie di accoglienza nei confronti della persona detenuta, ma c'è anche la paura che queste cose vengano fuori. E' un lavoro delicato. Da un lato, è importante che nelle relazioni determinati aspetti vengano fuori, dall'altro, si pone il problema della tutela della famiglia rispetto al detenuto. In più c'è un problema di chiarezza, di trasparenza, sia nei rapporti nostri con entrambi gli interlocutori, sia nelle relazioni tra il detenuto e la famiglia. L'operatore sociale in qualche modo deve svolgere anche un ruolo di mediazione e di accompagnamento.

...

Volete aggiungere altre considerazioni?

...

Parliamo un attimo dell'istruttoria del permesso premio. Si parte dal presupposto che, in linea generale, la fruizione di un permesso premio sia utile per il graduale rientro del soggetto nella società, per la sua verifica all'esterno. Poniamo il caso che il detenuto chieda di trascorrere il permesso premio in famiglia. Gli assistenti sociali, di prassi, redigono la relazione socio familiare. Qual è l'obiettivo che in questi casi vi prefiggete? E' prevalente il giudizio sui possibili benefici che il detenuto potrà trarre da tale esperienza oppure prevale il bisogno di approfondire le dinamiche familiari, nel senso di cercare di capire se il rientro del familiare a casa è effettivamente voluto, se ciò può comportare dei problemi magari per i figli...

Cristina _ Sì, c'è tutto un lavoro preliminare prima che una persona detenuta possa ottenere un qualunque beneficio di legge. Prima di tutto c'è il percorso detentivo individuale che deve essere valutato. Poi, tramite i collegamenti che abbiamo con i centri di servizio sociale competenti per territorio, cerchiamo di raccogliere molte informazioni. C'è infine la valutazione d'équipe all'interno dell'istituto penitenziario che viene inviata al magistrato competente. Però, il più delle volte, la magistratura non ci ascolta. Sul lavoro di osservazione, non ascolta. E se diamo delle indicazioni, queste non sono prese in considerazione. Il magistrato ha delle convinzioni proprie e su quelle decide.

Nel caso in cui un familiare dichiara che non desidera il rientro del soggetto in famiglia, che tipo di intervento è possibile ipotizzare per condurre la loro relazione familiare a una maggiore chiarezza?

Sara _ Il lavoro che si dovrebbe fare in questa situazione è un lavoro ampio e complesso, che richiede tempo. Non è un resoconto scritto che serve. E' un lavoro sulle relazioni delle persone. Un lavoro che richiede molto tempo, e che richiede il coinvolgimento di altri attori sociali, di altri operatori, e anche della disponibilità delle persone coinvolte. Bisogna vedere quali sono le cause che sono alla base di questa situazione; se la relazione è ridotta a brandelli non è facile ricucirla. Per ricucirla occorre una relazione professionale molto intensa con le persone. Però le modalità lavorative che caratterizzano il nostro lavoro con i detenuti non ci consentono di fare questo, nel senso che noi abbiamo anche dei vincoli formali, che purtroppo spesso non ci permettono di portare avanti in maniera completa gli interventi che facciamo. Ci sono delle direttive che condizionano tantissimo il nostro lavoro. Oltre al fatto che siamo pochi operatori con tanti detenuti e ciò non consente di seguire in maniera completa situazioni del genere.

Potresti accennare meglio a quali direttive facevi riferimento?

Sara_ Sì, noi come ufficio di esecuzione penale esterna svolgiamo tra gli interventi che ci sono richiesti, opera di consulenza all'osservazione e trattamento dei detenuti ristretti, condannati ad una condanna definitiva e quindi ristretti in carcere. Per svolgere questi interventi, però, noi abbiamo un tempo limitato, nel senso che il nostro ordine di servizio ... quello che ci permette di svolgere ... noi non possiamo svolgere gli interventi così a caso, abbiamo proprio dei percorsi burocratici da rispettare. Per cui un assistente sociale può in qualche modo svolgere il proprio intervento solo sulla base di un ordine di servizio emesso dalla direzione dell'ufficio. E quest'ordine di servizio purtroppo è limitato nel tempo. Per quanto riguarda l'osservazione noi abbiamo un tempo limite di 9 mesi per portarla a conclusione, prorogabile soltanto fino a un anno. Però non sempre un anno è sufficiente per conoscere e riportare in maniera completa, per consentire magari a un giudice di emettere o meno un provvedimento nei confronti della persona, ma anche semplicemente per consentire agli operatori di conoscere bene le situazioni.

Ciò anche nel caso di pene lunghe?

Sara_ Anche nel caso di pene lunghe, purtroppo. Ordini di servizio che devono essere archiviati entro un anno e che possono essere riaperti ma con tempi sempre molto brevi. Da un lato ci viene chiesto di svolgere, e questa è anche un'esigenza di noi tutte assistenti sociali, di svolgere il lavoro in maniera completa e attenta ... poi però abbiamo tempi molto ridotti. E senza mezzi.

Qui è in ballo anche la questione della territorializzazione della pena ...

Sara_ E' vero, sicuramente, infatti uno degli aspetti che caratterizza il nostro intervento negli istituti penitenziari in cui ci rechiamo è definito proprio dal fatto che i detenuti locali, cioè con residenza nel territorio molisano, sono veramente molto pochi. Noi lavoriamo soprattutto con detenuti che si costituiscono nel carcere di Campobasso, o vengono tradotti negli istituti molisani, non solo in quello di Campobasso, mi correggo. E quindi provengono da altri territori, da altre regioni. Per cui il lavoro che andiamo a svolgere è fatto in collaborazione con gli uffici d'esecuzione penale esterna delle regioni di residenza dei detenuti, che hanno un carico di lavoro anche notevole. Se poi pensiamo, per esempio, alle caratteristiche di alcune regioni limitrofe, come può essere la Campania, ci troviamo ancora più condizionati nello svolgimento di un lavoro ottimale.

Annamaria_ Oltretutto l'operatore che mantiene i contatti con la famiglia avrà a sua volta un ordine di servizio e nel momento in cui manda la relazione all'Ufficio UEPE che gliel'ha richiesta deve chiudere il caso. Quindi praticamente non c'è la possibilità di continuare il discorso con la famiglia. Al limite lo possiamo fare noi per i nostri detenuti, nell'ambito di quell'anno che abbiamo a disposizione. Comunque è un lavoro ... assai complicato ...

... faticoso da portare avanti?

1.2 Annamaria_ si, molto ... molto

Qualcuno vuole aggiungere altro su questo?

...

Tralasciamo per un po' i tanti problemi legati alla vostra operatività e cerchiamo di porci nella prospettiva esistenziale dei ragazzi minori, figli di genitori in carcere. Secondo voi, cosa può significare essere figli di detenuti? Cosa comporta? La

detenzione di un genitore è da considerarsi un evento traumatico di particolare gravità per l'integrità delle relazioni familiari?

Annamaria_ Sempre la mancanza di un genitore è un evento traumatico per il bambino. Spesso mi capita di detenuti che mi fanno vedere una serie di accertamenti diagnostici che sono stati fatti sui figli perché hanno cominciato a dare segni di disadattamento scolastico e altro. Sostengono, forse a ragione ... penso sì a ragione ... che l'allontanamento del padre comunque comporta dei problemi per questi bambini ... Se facciamo il rapporto con le famiglie di una volta, quando il padre si allontanava per motivi di lavoro, emigrava all'estero, mancava per anni, sicuramente anche quello era un allontanamento. Nel caso della detenzione, è un fatto traumatico grave che si ripercuote sulla famiglia, però il fatto di poter mantenere dei contatti può in qualche modo alleviare la sofferenza di questi bambini, il fatto di andare al colloquio ... poi, come dicevamo prima, è importantissimo anche come si pone l'altro genitore, come cerca di non far pesare troppo la mancanza del padre, sì del padre il più delle volte. Però...

Clara_ il genitore che parte per motivi di lavoro è un buon genitore nell'immaginario collettivo perché quello manda soldi a casa per mantenere la famiglia.

Sara_ e infatti molti detenuti dicono che vanno a lavorare, appunto per tentare di alleviare questa sofferenza ...

Annamaria_ A volte è capitato che alcuni bambini che avevano il padre in carcere, ne siano venuti a conoscenza a scuola, attraverso i compagni, allora diventa ancora più traumatico quando non vengono messi al corrente della loro realtà dalla mamma o dal papà stesso ... Secondo me per i figli sono sempre situazioni traumatiche. Almeno per l'esperienza che ho ... è difficile, è difficilissimo trovare dei bambini che hanno superato la detenzione del padre indenni. Io credo che sia impossibile proprio non riportare dei danni a livello psicologico.

Rischio psicologico, rischio economico, rischi di che genere?

Rosina_ Eh, sono tanti rischi, sì. Infatti, quando arrivano questi bambini che devono andare a fare i colloqui con i genitori, a volte li vediamo tutti baldanzosi, felici, contenti. Quando vanno via piangono tutti. Tutti. Qualche detenuto ha detto addirittura che i loro figli sono impossibilitati a venire a fare i colloqui perché a livello psicologico, dopo esserci stati una volta hanno subito un trauma ... poi è stato preferibile, perché consigliati da qualche esperto, di non farli proprio entrare negli istituti penitenziari. Proprio per evitare danni a livello psicologico.

Sara_ Una delle caratteristiche, dico solo questo, che si può ravvisare nei bambini privati della presenza di un genitore ristretto in carcere è l'eccessiva vivacità. Che, comunque, è interpretabile secondo me come una richiesta di aiuto indiretta.

Clara_ La mia paura è che ... non parlo di bambini piccoli, parlo di ragazzi adolescenti. In alcuni contesti, per fortuna non nel Molise, però già in Campania ... alcuni ragazzi si fanno forti del fatto che hanno il papà detenuto, agiscono da guappi, questo succede. Si fanno forti che il papà è una persona ... una persona che insomma ha un peso nel suo ambiente. Soprattutto i ragazzi adolescenti, se vedono che il padre conta ... possono essere portati a imitarlo e prendere quella strada lì. Assumono un'identità. Questo meccanismo è prevalente nelle zone più problematiche. So, per esperienza diretta, di ragazzi che si sentivano forti perché avevano un papà detenuto, in grado di farsi valere, che si faceva rispettare nei loro ambienti. Questo è un fatto negativissimo. Che porta a

sviluppare delle posizioni da parte di alcuni adolescenti che possono rovinarli per tutta la vita.

Dal vostro confronto è possibile dedurre che i figli dei detenuti sono esposti a numerosi ipotetici rischi. Ma allora il problema delle relazioni, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra i genitori detenuti e i loro figli è un problema che dovrebbe interessare chi? E' un problema di esclusiva spettanza dei soggetti direttamente coinvolti nella problematica? È un problema del nucleo familiare interessato di volta in volta dalla situazione? È un problema più ampio? Chi dovrebbe riguardare dal vostro punto di vista?

Sara_ E' sicuramente un problema che investe innanzitutto la famiglia nella sua interezza, ma è anche un problema che può essere considerato un fenomeno, un problema sociale, e che quindi deve interessare la società, la comunità in genere, ma soprattutto le scelte di politica sociale. Le politiche sociali dovrebbero programmare interventi e servizi mirati alla gestione della complessità che caratterizza queste famiglie. Perché, come ho detto proprio all'inizio, quello della detenzione è uno dei tanti problemi che affliggono queste famiglie, ed è sicuramente un problema molto grave, che si va ad aggiungere alla multi problematicità che fa vivere ai margini della società un detenuto con la sua famiglia. Per cui le scelte di politica sociale dovrebbero essere più mirate, più attente.

Annamaria_ E' un problema che riguarda anche la scuola, sicuramente la scuola. La scuola è una delle agenzie formative più importanti, anzi, la più importante, quindi è fondamentale in questo discorso che stiamo facendo, ma non è solo quello chiaramente. Il detenuto e la famiglia del detenuto possono essere portatori di una serie di problematiche che investono le più diverse istituzioni e associazioni e quindi richiedono un lavoro di rete. Quello che noi invochiamo spesso è un raccordo tra servizi, ecc., anche per non accavallare gli interventi, per lavorare nel miglior modo possibile...

Vi risulta che il piano sociale regionale abbia preso in considerazione questo settore problematico? Sono previsti progetti in favore dei figli dei detenuti?

Annamaria_ Per i minori? Per i figli dei detenuti? No ... Naturalmente se ne occupano i comuni dei minori, se ne occupano altre istituzioni che attingono i fondi dalla regione. Però per i detenuti non ci sono ...

Sara_ Il piano sociale, almeno quello del triennio 2004/2006, ha previsto, grazie proprio al nostro intervento, l'inserimento dell'area penale adulti nella quale sono stati inserite varie proposte di interventi, e credo che ci sia anche qualcosa relativamente alla famiglia. Ma nella progettazione degli interventi è stato dato spazio agli inserimenti lavorativi dei detenuti. Anche se ovviamente i finanziamenti del piano sociale sono stati previsti per tre annualità. Adesso ci troviamo a vivere la seconda, e tra le variazioni è stata prevista per esempio la creazione di una casa d'accoglienza, la seconda casa d'accoglienza della Caritas che consente di ospitare oltre le persone in misure alternative molto brevi, tipo detenzione domiciliare, anche i parenti dei detenuti per cui, quando un detenuto va in permesso premio, può ospitare la propria famiglia e questo è un modo comunque di coltivare anche la relazione affettiva per quelle persone che per disagi economici non potrebbero venire diversamente. E poi c'è l'area minori che riguarda gli ambiti di zona, rispetto alla quale non c'è alcun riferimento ai detenuti, già questo significa che non c'è un'intesa tra i servizi per la progettazione e programmazione di interventi di rete.

C'è qualcuno che vuole aggiungere dell'altro su questo argomento?

...

Parliamo della magistratura di sorveglianza? Tenuto conto delle sue funzioni, avete osservato da parte dei magistrati di sorveglianza un'attenzione particolare verso la protezione dei legami familiari dei detenuti? Un interesse specifico volto alla promozione e alla conservazione delle relazioni affettive tra i detenuti e i figli minori?

(Un coro di no)

Sara_ No, questo proprio no. Diciamo che nell'ordinanza di affidamento al servizio sociale c'è una specifica prescrizione che prevede l'obbligo dell'assistenza familiare. E può essere intesa in senso lato, non deve essere intesa per forza come assistenza di tipo economico, ma anche assistenza affettivo- relazionale. Quindi, voglio dire, ci sarebbe un'attenzione vaga verso il problema che dicevamo. Però non è che ci sono proprio prescrizioni. Per esempio, io parlo di un caso che ho seguito da vicino, un detenuto che doveva andare in permesso premio e aveva una situazione familiare particolare in cui erano presenti più figli, avuti da due relazioni diverse ... una situazione molto problematica, la classica situazione in cui non c'è la mamma ... i bambini erano stati in qualche modo affidati al padre, e poi erano nati altri figli con la seconda compagna. E intanto lui faceva dentro e fuori dal carcere. Durante una detenzione ha iniziato col chiedere il permesso premio, ovviamente è stata una situazione monitorata attentamente ed è stato formulato uno specifico programma di trattamento, ma proprio individualizzato, rispetto a come doveva gestire gli incontri con i figli. Poiché tutti i bambini erano affidati al servizio sociale del comune, il programma di trattamento che prevedeva anche le ore di uscita e di incontro coi figli è stato predisposto con l'ausilio dell'assistente sociale del comune. In un primo momento, gli è stato concesso di vedere durante i permessi i bambini nati dalla due mogli separatamente, perché c'erano dinamiche molto conflittuali tra i bambini, tra la nuova compagna e i minori nati dal primo matrimonio. Avevamo osservato l'inadeguatezza del detenuto nello svolgere un ruolo educativo, ma anche una spiccata capacità affettiva ... di trasmettere affetto. Per cui si è deciso di aiutarlo facendo leva proprio su questa sua risorsa, accompagnandolo nello svolgimento del ruolo educativo con un programma particolareggiato che il magistrato di sorveglianza ha approvato.

Clara_ Però a fianco di quella prescrizione di cui parlava la collega, che prevede l'assunzione da parte del detenuto degli obblighi nei confronti della famiglia, c'è scritto "adoperarsi in favore delle vittime del reato". Nella stessa prescrizione. Allora mi domando, che senso ha? Sono due cose ben diverse. Mi domando cosa ci sia nella testa del magistrato ... mettere insieme l'obbligo di assistere la famiglia e, a fianco, "adoperarsi in favore delle vittime del reato", ma sono due cose completamente diverse!!! Quindi già questo fa pensare che sono prescrizioni formali ...

Annamaria_ Anzi, viene prima quella riguardante la vittima, e poi...

Clara_ Non sono cose che si possono mettere insieme queste due!

Rosina_ La nostra magistratura, da alcuni anni, è diventata molto restrittiva. Quindi diciamo che i permessi premi nonché le misure alternative, vengono concesse proprio di rado ... quindi ... noi stiamo lavorando più che altro con le misure alternative direttamente dalla libertà. Dal carcere invece le possibilità per accedere ai benefici sono proprio minime. Direi ridottissime.

Voi come operatori proponete prescrizioni particolari e specifiche?

Clara_ eccome! È stata proposta una prescrizione particolare, però la magistratura non ha dato mai risposta alla nostra richiesta ... poi un'altra cosa, la nostra magistratura ultimamente è diventata molto burocratica. L'importante è che stanno a posto le carte. Se stanno a posto le carte va tutto bene. Noi dobbiamo fare l'indagine socio-familiare, bene, la chiediamo all'Uepe competente, integriamo l'indagine, la mandiamo al carcere, facciamo la sintesi, formuliamo il programma di trattamento relativamente ai benefici che il detenuto richiede e poi il tutto si invia all'Ufficio di Sorveglianza. E il magistrato che fa? Ti richiede l'indagine socio-familiare. Ma santo iddio, c'è un lavoro complessivo formulato in équipe che ti è stato mandato, c'è anche il parere del direttore, e tu cosa mi chiedi? Un'altra volta la stessa cosa? Forse che l'indagine che mandiamo al carcere è diversa? Sarebbe possibile questo? Quindi è vero o no che loro hanno il problema di essere a posto con le carte? Questo a noi dà molto fastidio, perché è un lavoro inutile che ci viene richiesto, e ci sovraccarica. Almeno a me questo capita a Isernia, perché a Isernia noi concludiamo tutte le osservazioni con la relazione di sintesi.

Vi sono posti quesiti specifici, da parte dei magistrati, riguardanti la situazione dei figli dei soggetti che richiedono i benefici di legge?

Clara_ Mai. No mai.

Annamaria_ I quesiti specifici che ci vengono rivolti, provengono dal Tribunale di sorveglianza quando deve decidere sulle misure alternative nei confronti di persone che hanno commesso reati sui minori. E lì poi ci fanno delle richieste assurde del tipo “che cosa ne pensano questi ragazzi dopo tanti anni?”, “che risvolti ci sono stati a livello psicologico?”, “c'è il rischio che il soggetto possa ripetere il reato?”. Solo in questi casi ci vengono chieste informazioni.

Siete voi che sentite i minori in questi casi?

Annamaria_ No, perché qui c'è un problema. Noi non possiamo farlo ... su disposizione del nostro ministero, non possiamo contattare le vittime dei reati. Quindi cerchiamo di fare un'indagine sentendo i colleghi che magari seguono i minori, i familiari, dipende un po' caso per caso. Solo in queste circostanze i giudici ci chiedono espressamente delle notizie che riguardano i minori. Altrimenti non tengono molto in conto ... poi onestamente non sappiamo bene cosa pensano i magistrati, bisognerebbe stare nella loro testa. Però il più delle volte non tengono conto delle esigenze della famiglia o dei figli. Hanno delle regole e quelle valgono per tutti, in linea di massima.

Avete avuto esperienza di interventi specifici, per iniziativa degli avvocati, volti a migliorare le relazioni tra i propri clienti e i loro figli?

Annamaria_ c'è qualche avvocato che si preoccupa dei minori. Ma sono casi sporadici. In linea di massima, almeno per quello che ho visto io in tanti anni, gli avvocati ... oddio non li stimo particolarmente ... perché cercano soltanto di fare bella figura con i loro clienti, adoperarsi per l'ottenimento dei benefici. Spesso mettendo in testa delle idee sbagliate ai loro assistiti ... raramente mi è capitato di sentire avvocati che avevano voglia di collaborare con noi, per affrontare al meglio certe situazioni. Il più delle volte vedo che lavorano per fare bella figura, per dimostrare che sono riusciti a ottenere, a scarcerare l'utente e basta ... poi può darsi pure che lo facciano ad interessarsi di altro ...

Siete tutte d'accordo con l'analisi appena ascoltata?

Sara_ Sì, in linea di massima, poi è chiaro che ci sono delle eccezioni

Quando i detenuti passano dalla detenzione in carcere a un regime più aperto, tipo misura alternativa, avete osservato dei cambiamenti nell'atteggiamento che assumono verso i figli? Vi sono stati richiesti interventi specifici in queste fasi di cambiamento?

Cristina_ Se si parla di persone detenute, cioè che hanno ottenuto una misura alternativa dalla detenzione, l'atteggiamento dimostrato in carcere era un atteggiamento ... iperprotettivo, pieno di promesse, il ritorno in famiglia per loro sembrava essere di fondamentale importanza, promesse di seguire i figli, promesse di creare un ambiente sereno, di non far mancare loro nulla. Poi, però, seguendo la misura alternativa, il più delle volte, almeno nei casi che ho seguito io, non è che si è riscontrato realmente quello prospettato precedentemente ... nel senso che questi soggetti sono stati ben sereni di ritornare in famiglia, però tutte le promesse relative al rapporto con i figli, io questo non l'ho riscontrato ... l'atteggiamento delle volte è totalmente cambiato.

Vuoi dire che il detenuto utilizzasse strumentalmente il discorso sui figli?

Cristina_ Io sinceramente non credo che il detenuto ristretto all'interno del carcere dica tutto questo perché vuole strumentalizzare la propria situazione ... probabilmente loro pensano certe cose veramente in quel momento ... forse la privazione della libertà, il fatto di stare lontani dalla famiglia ... loro realmente se lo pongono questo problema di voler ricostruire una vita serena, di avere dei rapporti ottimali con i figli. Io credo nella loro buona ... sì sì, buona fede... tranne i casi di alcuni detenuti, ma lì andiamo a toccare altre cose, perché ci sono detenuti con personalità ingegnose, detenuti un po' più bravi, tra virgolette s'intende, di altri. Non credo in generale nella semplice strumentalizzazione, credo invece che loro lo facciano in buona fede, poi ritornano in famiglia e lì ... non ce la fanno secondo me.

***Clara_* Nella mia esperienza ho notato che un detenuto in misura alternativa cerca di tenere nascosta ... e questo soprattutto accade in misura alternativa ... le situazioni che implicano i figli minori o i rapporti con la famiglia. Anche perché lui è portato a pensare "ho avuto la misura alternativa, sto bene" e siccome sa che c'è un servizio che lo deve controllare, che deve fare dei colloqui con lui, con la famiglia ... con il datore di lavoro anche ... cercherà di tenere nascoste alcune situazioni familiari. Molti lo fanno per una forma di paura, perché pensano "se sanno qualcosa poi devono intervenire altri servizi, altre cose" quindi per loro il tutto può diventare un problema serio. Ecco perché cercano di tenere i servizi lontani da certe informazioni ...**

...

***Clara_* Così alla fine, che chiedono? Il sussidio per i figli, un posto di lavoro, un alloggio, però il discorso rimane lì. Tutto lì.**

Cristina_ Sì, in misura alternativa a volte partono con delle richieste di sostegno economico. Occorre allora far intervenire il comune perché c'è il problema dell'assegnazione di una casa ... perché le loro condizioni abitative sono disastrose. Oppure chiedono aiuto per inserire i bambini nelle scuole a tempo pieno, con orario anche pomeridiano. Non so, adesso mi stanno venendo in mente cose così insomma. Più che altro questo, un aiuto a questo livello. Che però insomma lascia il tempo che trova, perché io credo che dovrebbero essere loro ad attivarsi senza chiedere sempre all'assistente sociale questi interventi.

La richiesta d'aiuto parte sempre dal detenuto o anche da altri soggetti?

Cristina_ A volte parte dal detenuto, a volte parte da un membro del nucleo familiare. Laddove ci sono servizi che funzionano magari la persona è già conosciuta. Però io sono del parere ... bisogna un po' smetterla di parlare di aiuto, bisognerebbe cominciare a parlare di autodeterminazione di queste persone, indurle a essere autosufficienti, a scegliere le strade da prendere. Perché ... fin quando c'è l'assistente sociale oppure tutto il meccanismo della rete territoriale che agisce, tutto va bene ... poi quando finisce la misura alternativa e questo nucleo viene abbandonato a sé stesso, e a volte non sa neanche come muoversi ... quindi ... io non sono così convinta della validità di interventi paternalistici ...

Secondo voi, per sviluppare la capacità del detenuto di autodeterminarsi, gli assistenti sociali e tutti gli altri operatori dovrebbero ripensare il proprio ruolo? Rimodulare gli interventi?

Cristina_ Io credo proprio di sì... io credo che gli operatori dovrebbero cambiare strategia ... sì. Sarebbe utile differenziare bene le strategie. Certo, se noti che il soggetto è totalmente incapace di muoversi, di gestirsi, lì il discorso è un po' diverso. Però c'è gente, ci sono dei detenuti che si sanno gestire bene ... anche molto bene. Però, caso strano, per fare delle pratiche si rivolgono all'assistente sociale che deve fare al loro posto; non solo ... avanzano pure pretese: il comune deve fare, quell'altro deve fare ... A me questa cosa qui non piace tanto.

...

Volete aggiungere altre considerazioni?

...

Con quali enti del territorio collaborate in maggior misura per affrontare le questioni che ineriscono i familiari e i figli dei detenuti?

Clara_ Con il SERT prima di tutto. Poi i consultori familiari, però ecco ... con i consultori diventa molto difficile. Come mia esperienza, con i consultori ho riscontrato grosse difficoltà a collaborare, a capire come intendono lavorare su alcune situazioni ... La difficoltà nasce anche dal fatto che le istituzioni esterne, in particolare il consultorio, non forniscono gli elementi necessari per arrivare a un quadro sufficiente di conoscenza sulla situazione che stai affrontando ... anche perché loro si pongono ... come dire ... sulla difensiva. Dicono “no, non possiamo dire questo, non più di questo” oppure “questo non deve essere riportato” ... nessuno si vuole assumere delle responsabilità.

Cristina_ Non forniscono informazioni perché sanno che comunque noi dobbiamo scrivere ... dobbiamo scrivere ...

Clara_ Eh, sì per questo. Loro non ti danno chiarezza su un percorso, su una situazione. Io ho trovato enormi difficoltà.

Cristina_ Ecco perché sarebbe più utile che noi non facessimo da tramite con la magistratura, che ognuno facesse la sua parte direttamente, senza intermediari.

Gina_ Comunque c'è anche una certa resistenza da parte proprio dell'affidato ad andare al consultorio familiare. Un po' meno forse riguardo al SERT .. mi è capitato spesso di sentirmi dire “Ma lei non ci può seguire, perché mi vuol mandare al consultorio familiare?”, confondendo quasi i ruoli, ... è come se andando al consultorio familiare si sentissero etichettati in maniera diversa. Non saprei. E' strano perché trattasi di persone che hanno vissuto già una situazione particolare nella loro vita. E non capisco perché c'è resistenza ad andare ai consultori. Almeno a me è capitato questo.

Annamaria_ Nella maggior parte dei casi io credo che ci sia la convinzione che l'assistente sociale o il consultorio ... se viene a conoscenza che c'è una situazione di disagio, di difficoltà, interviene e gli tolgono i figli ... c'è un po' questa idea diffusa che l'assistente sociale combatte per togliere i figli ...

Gina_ Generalmente, il detenuto in misura alternativa è molto più propenso a recarsi al comune, dove ha la possibilità di avere un aggancio di tipo economico, un sussidio, cose così ... nulla di più. Con noi è diverso, bene o male sono abituati a parlare, ti dicono anche cose che vanno al di là della tua professione, quando stabilisci un buon rapporto.

Nella zona termolese, con quali enti si è stabilita una migliore intesa?

Gina_ Ma guarda ... solo con i comuni di più ... ed anche con le associazioni di volontariato. C'è stato il caso di figli minori di un detenuto che non andavano più a scuola, gli enti di volontariato mi hanno aiutato a inserirli in corsi formativi, facendosi carico dei costi dell'iscrizione. A volte ci sono famiglie che pur avendo un reddito che sembrerebbe adeguato non sono in grado di gestirlo, ed hanno grossi problemi in questo senso. E quindi bisogna fare un'opera di affiancamento e ... tante altre cose ... ho lavorato anche con la CARITAS e con altre risorse che ci sono sul territorio.

Sara_ Rispetto alla continuità degli interventi tra la detenzione e il momento della fruizione della misura alternativa, c'è da dire che quando i servizi territoriali vengono coinvolti nella gestione dell'osservazione e del trattamento della persona detenuta, poi è possibile prorogare il programma concordato anche durante la gestione della misura alternativa. Si cerca ovviamente di mantenere i contatti necessari perché la rete sia di reale supporto alla persona. Rispetto alla richiesta di interventi specifici da parte delle persone e delle famiglie, la richiesta che generalmente viene fatta a qualsiasi assistente sociale di qualsiasi servizio, è quella di tipo economico e materiale. Perché, come dicevano anche le colleghe, è molto difficile riconoscersi delle carenze di tipo affettivo-relazionale che richiedono una messa in discussione più profonda e quindi anche un intervento più complesso da parte degli operatori. Siccome questi possono poi attivare tutta una serie di servizi, e se necessario anche il tribunale per i minorenni, è chiaro che nei detenuti subentra la paura che i bambini possano essere tolti.

Avete osservato un'attenzione particolare da parte degli operatori e degli enti territoriali verso questa problematica? Oppure gli interventi sono di tipo contingente?

Annamaria_ Secondo me i servizi si attivano nel momento in cui ricevono una segnalazione, tutti i servizi si comportano così. Nessuno fa più di quello che è obbligato a fare, sia perché gli operatori sono pochi, sia perché non ci sono molte opportunità e quindi ... gli interventi si attivano nel momento in cui ci sono delle segnalazioni, o delle richieste da parte degli interessati o di altri servizi. Non ricordo iniziative spontanee volte a promuovere i legami affettivi in carcere.

Gina_ la rete di volontariato è molto attiva nel carcere di Larino ... prima c'erano ragazze esperte, bravissime che tenevano impegnati questi ragazzini ... già a sette, otto anni alcuni sono abbastanza irrequieti, magari di più proprio per l'assenza paterna ... hanno fatto fare finanche teatro ai bambini ... ma credo sia sempre il carcere a dare il primo impulso.

I detenuti hanno espresso apprezzamento per queste iniziative?

Gina_ Si sì, è una cosa che è piaciuta molto. Apprezzano anche molto il fatto di fare i colloqui d'estate fuori, con i tavolini, è una cosa molto apprezzata dai detenuti. E il fatto che c'era questa stanza dove i bambini facevano i disegni ... resta però il problema che in genere mancano gli operatori che possono aiutare in questo senso i bambini.

Sara_ Come è stato detto non ci sono accordi formalizzati in tal senso, ma ci sono associazioni di volontariato che operano nell'accompagnamento e nel seguire i bambini che hanno difficoltà scolastiche di pomeriggio. I figli di una persona che ho seguito, sia in detenzione che in misura alternativa, sono tutt'ora inseriti in un progetto di sostegno. C'è una persona, in particolare, che ha mostrato sensibilità tale da riuscire a fare da collante ... però appunto è il singolo caso, non è un'associazione presente lì, che svolge e fa interventi a favore dei figli dei detenuti.

Sono capitati detenuti che non potevano effettuare colloqui con i figli perché non c'era neppure un familiare che li potesse accompagnare?

Sara_ Sì, sì, c'è stato un caso in cui c'era difficoltà a portare i bambini dal papà in carcere. Inizialmente ci si è organizzati grazie all'intervento del personale dell'istituto presso il quale i bambini dimoravano durante la permanenza del papà in carcere. La disponibilità poi però è venuta meno, per cui c'è stata una ricerca sul territorio di qualcuno che potesse accompagnare questi bambini in carcere. Mi ricordo, se non erro, che questo ci è stato richiesto direttamente dal Tribunale dei minorenni ... cioè di cercare una persona. Però alla fine è stato deciso che i bambini venissero accompagnati dall'avvocato difensore. Una persona molto sensibile che si è offerta di andarli a prendere e riaccompagnarli. Però di queste difficoltà se ne incontrano. Poi ... magari ... noi abbiamo seguito talmente tanti casi che appunto ci dobbiamo proprio soffermare col pensiero e ricordare... perché man mano, in base alle cose che si dicono, ci vengono in mente. Perché sono cose che fanno parte del passato ... però ... quando ci si sofferma sul passato, ci rendiamo conto che abbiamo fatto tante cose.

Annamaria_ Le difficoltà per i colloqui si verificano soprattutto quando non c'è accordo tra il padre e la madre dei bambini. Se c'è una buona intesa nella coppia normalmente i bambini sono accompagnati dalla mamma in carcere ... quando c'è una separazione, o comunque un rapporto di coppia difficile o conflittuale, può subentrare questo problema. Allora a volte se ne fa carico qualche altro familiare ... i nonni, gli zii ... e quando non ci sono parenti disponibili, capita che il detenuto sia costretto a scrivere al Tribunale dei minori per avvalersi del diritto di vedere il figlio. Naturalmente le difficoltà restano, perché anche di fronte all'imposizione del Tribunale per i minorenni, il colloquio è difficile farlo o per mancanza di risorse umane su cui contare o per indisponibilità dell'altro genitore.

Rosina_ Sì ... perché la mamma cosa fa in questi casi? Manda un certificato medico del minore e ... risolve ...

Se un detenuto in misura alternativa evidenzia difficoltà di tipo relazionale con i familiari, richiede in genere il vostro aiuto o quello dello psicologo?

Sara_ Io penso che molto dipende dalla nostra capacità nel saper spiegare e rappresentare nel modo giusto l'offerta di intervento. Di far vivere alle persone i servizi come una risorsa e non solo come controllo oppure come qualcosa di definito solo in una determinata maniera. Se la presenza di uno psicologo viene spiegata come una risorsa e si riesce a creare un buon rapporto di fiducia, allora forse è possibile che il soggetto ne fruisca. La persona, però, deve essere pronta a ricevere un determinato aiuto, magari

perché ha cominciato a mettere in discussione degli aspetti, come nel caso di un genitore che ha difficoltà a svolgere il suo ruolo e vuole riflettere criticamente su se stesso. Però anche qui non è che abbiamo delle situazioni tipo. Perché nel nostro lavoro, nella nostra esperienza personale, penso che tutte abbiamo avuto diverse risposte alle azioni che mettevamo in atto, come abbiamo ricevuto diverse richieste rispetto agli interventi che potevamo offrire. E in più, molte volte ci sono delle richieste anche indirette ma che lasciano percepire la difficoltà a svolgere il ruolo genitoriale. Questo ci può venire dalle mogli o compagne dei detenuti, che però non sempre riescono ad avere un'autonomia di pensiero e di azione, e soprattutto una capacità di condividere il ruolo genitoriale con i propri compagni. Se loro dicono “mia figlia ha problemi, è troppo vivace ... la maestra dell'asilo mi ha consigliato di farla vedere da qualcuno” allora la persona può essere indirizzata ... “guardi c'è il centro di riabilitazione” oppure altro. A volte le mamme sono interessate alla risposta che viene data, però poi capita che vanno al colloquio dal compagno, ne parlano, e il compagno riesce subito a riprendere le redini del gioco. Poi loro magari non seguono il consiglio che tu hai dato, lasciano correre la cosa ...

Quindi, cosa succede?

Sara_ La mamma magari rimane sola a gestire tre bambini con dei disturbi comportamentali ... sì perché spesso sono queste le conseguenze dell'assenza del padre. Allora si può collaborare con il servizio sociale del comune, e poi anche il centro ... io ho collaborato anche con il centro di riabilitazione in caso di bambini con difficoltà di qualsiasi tipo. C'è il dipartimento di salute mentale, il consultorio ... però non con tutti i servizi si riesce ad avere un'intesa buona. Dipende molto dalla capacità di ciascuno di mettersi in gioco e anche dal momento professionale che ognuno sta vivendo.

Da parte del Provveditorato regionale o del Dipartimento centrale dell'amministrazione penitenziaria sono pervenute direttive specifiche riguardanti la promozione e la tutela delle relazioni tra detenuti e figli minori?

Annamaria_ Mi pare di no, no ... che io sappia no.

Clara_ E' stata ... no, cosa riguarda?

Sara_ Qualche tipo di rilevamento ci è stato chiesto rispetto alla presenza di detenute madri e di figli presenti nel territorio molisano. Però nel nostro territorio da alcuni anni non esiste proprio più l'unica sezione femminile che era presente al carcere di Campobasso, per cui non abbiamo proprio potuto rispondere a questo tipo di rilevazione.

Era richiesto un mero dato statistico?

Sara_ si si

Al carcere mi hanno parlato di un PEA individuato dall'amministrazione centrale (Piano Esecutivo d'Azione) riguardante la genitorialità. Tale progetto ha interessato anche gli uffici di servizio sociale?

Sara_ Noi pure siamo coinvolti dai PEA, però ogni settore ha il suo PEA. Noi siamo stati coinvolti in realtà per quanto riguarda l'espletamento delle indagini di servizio sociale e adesso stiamo vedendo la formulazione del programma di trattamento per le persone ammesse alla misura alternativa ... e infatti io volevo dire che uno dei temi su cui si potrebbe porre l'attenzione in uno dei prossimi PEA potrebbe riguardare proprio la genitorialità. Per esempio il PEA che ci interessa nel 2009 è quello sui collaboratori di giustizia. Magari a livello centrale si potrebbe pensare alla relazione tra genitori e figli, ed essere un argomento di approfondimento attraverso il PEA.

Avete osservato delle difficoltà particolari nel rapporto genitori/figli nel caso di detenzioni domiciliari?

Annamaria_ No...non mi sono capitate

Clara_ no, non mi sono capitati casi del genere

Sara_ Si a me è capitato ... me ne viene in mente una, poi magari ce ne sono state altre e non me le ricordo ... comunque ho in mente una detenuta domiciliare, nomade, madre di tre bambini piccoli. Lì delle difficoltà ci sono state sia nel rapporto con il marito, perché ovviamente essendo di etnia rom in genere il padre non assume un ruolo attivo nella gestione e nella cura dei figli, in più essendo una detenuta domiciliare lei aveva difficoltà a far fronte alle esigenze primarie, e non mi riferisco nemmeno tanto alle sue quanto a quelle dei bambini, perché le persone in detenzione domiciliare nel nostro territorio hanno la possibilità di uscire solo due ore al giorno, due volte a settimana per le indispensabili esigenze di vita. E questo è già molto limitante anche per un detenuto domiciliare che magari sta da solo, che è sposato e non ha figli piccoli. Ma per una madre di tre bambini minori che devono andare a scuola è molto molto limitante ... e lei non era stata autorizzata. Mi sembra che dapprima non fu autorizzata per l'accompagnamento dei bambini e che successivamente fu autorizzata solamente per mezz'ora per accompagnare i bambini. Però lì c'era la presenza del volontariato che collaborava, e c'era l'assistente sociale che lavorava all'opera nomadi che aveva preso a cura questa situazione, per cui voglio dire era lei che si faceva carico di tutte le incombenze di cui non si poteva far carico la mamma. Per cui ovviamente si creò una situazione di tensione forte. Perché era una tensione che riguardava la tipologia di misura, perché la detenzione domiciliare è una misura molto difficile da portare avanti perché bisogna stare per forza dentro casa; una tensione che riguardava il rapporto tra moglie e marito, perché era un rapporto già di per sé difficile, con questo marito e padre assente; ed era una tensione relativa ai figli perché ovviamente stando sempre in casa in un clima di tensione e agitazione sicuramente è molto negativo per i bambini su cui ricadono inevitabilmente tutte le turbolenze della famiglia.

Vi risulta che negli ultimi tempi ci sia particolare attenzione verso la problematica che stiamo affrontando? Nel senso di iniziative legislative o altro?

Annamaria_ No, no. Da quando si diceva “mai più mamme, mai più bambini in carcere” è stata fatta solo quella legge sulle mamme coi bambini fino ai 10 anni. Dopodiché non se n'è detto più niente.

...

Siete a conoscenza di quanto avviene negli altri stati europei, relativamente alla problematica della genitorialità in carcere? Iniziative legislative, buone prassi, ecc.?

Annamaria_ Ah si sì. L'unico caso che mi è capitato riguarda un detenuto italiano che ha avuto due figli da una ragazza francese. Nel momento in cui lui è entrato in carcere è subentrato il servizio ... abbiamo coinvolto il servizio sociale ... veramente è stato l'ufficio dell'Aquila a prendere contatti con il servizio sociale internazionale di Roma, che a sua volta ha preso contatti con il servizio sociale francese, insomma ... dopo una serie di interventi di questo servizio siamo riusciti a ottenere che i figli venissero a fare il colloquio con il padre. Devo dire che hanno collaborato molto i servizi sociali francesi ... pagano anche il viaggio di questi due ragazzini ormai ... seguendo il caso, ho visto che effettivamente nei confronti della mamma di questi ragazzi hanno fatto l'impossibile insomma, veramente ...

Sara_ Io volevo dire che quando a Campobasso seguivo la sezione femminile, una detenuta che per un periodo era vissuta in Olanda, aveva dei bambini minori ed è stata poi arrestata, è stata ricondotta in Italia, e dal carcere durante la detenzione è riuscita in qualche modo a mettersi in contatto con i servizi sociali olandesi, che costantemente e sistematicamente le facevano avere notizie e ... addirittura aveva colloqui telefonici diretti con l'assistente sociale olandese che la informava dei figli ... quindi comunque sia, in qualche modo, pur essendo detenuta qua, riusciva ad avere questi contatti.

Gina_ Io volevo aggiungere qualcosa che non riguarda gli stati esteri, ma delle iniziative realizzate ... mi pare a Milano. Io e una collega siamo state a un convegno a Roma dove è intervenuto un assessore alle politiche sociali di Milano che ha raccontato di un'esperienza di struttura aperta che avevano creato ... però per le donne detenute. Il comune pare avesse messo a disposizione dei mini-appartamenti dove detenute e figli potevano mangiare insieme, stare insieme, giocare ... comunque qualche esperienza in Italia è stata fatta in questo senso.

Volete aggiungere ancora qualcosa sulle diverse questioni che abbiamo trattato?

...

Sara_ Sono ovviamente questioni molto delicate e complesse, per le quali sarebbe opportuno approfondire ... e quindi l'idea magari appunto di un PEA che possa approfondire l'argomento potrebbe essere un'ipotesi molto plausibile e anche ben accolta, immagino. Perché, comunque sia, la famiglia è una parte importantissima delle persone che seguiamo.

Benissimo, vi ringrazio enormemente per la disponibilità e vi auguro buon lavoro

Si ringraziano il coordinatore del corso di dottorato, prof. Alberto Tarozzi; il Tutor, prof. Davide Barba; l'amministrazione penitenziaria e tutti gli operatori che hanno collaborato al rilevamento dati; in particolare, gli operatori penitenziari che si sono resi disponibili per l'effettuazione delle interviste e la partecipazione al *focus group*.

Un sentito ringraziamento va ancora ai detenuti e ai loro familiari per avere acconsentito allo svolgimento delle interviste e per la ricchezza dei contenuti del loro racconto.